



UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto
e di Diritto Comparato

III

G

44


inv. 3603

D. V. F. ANT. V. C. 66.9

REC 36856

GIUSEPPE ANDREA ZULIANI

Generalissimo dei Difensori della
delle Province Venete.



LE

III 8 55

LEGGI CIVILI

NEL LOR ORDINE NATURALE

OPERA DEL SIGNOR

D O M A T,

PRIMA EDIZIONE VENETA

Eseguita sulla Traduzione di Napoli,
rettificata in varj luoghi

DAL DOTTOR

GIUSEPPE ANDREA ZULIANI

*Aggiuntavi una di lui Analisi sulle Leggi Civili
dello Statuto Veneto.*

TOMO NONO.



IN VENEZIA, MDCCXCIV.

APPRESSO GIACOMO STORTI.

Con Licenza de' Superiori.

1 DIVISIO BONI

2 DIVISIO BONI

3 DIVISIO BONI

4 DIVISIO BONI

5 DIVISIO BONI

6 DIVISIO BONI

7 DIVISIO BONI

8 DIVISIO BONI

9 DIVISIO BONI

10 DIVISIO BONI

11 DIVISIO BONI

L E

LEGGI CIVILI
NEL LOR
ORDINE NATURALE
PARTE TERZA.

LIBERO PRIMO.

*Delle maniere di terminare le liti e le controversie;
e dell'ordine giudiziario.*

Per possedere, e per esercitare la scienza del diritto e delle leggi, non basta di sapere a fondo tutte le diverse materie, ed i dettagli che formano il soggetto delle controversie, delle liti, e di tutte le differenze che turbano la pace e l'unione sociale; ma è necessario ancora di sapere le maniere, con cui si decidono e terminano tutte le liti, tutte le controversie, e qualunque altro affare.

Tre sono le maniere, con cui si può terminare qualunque pendenza fra particolari, comprendendosi sotto la parola di *particolare* qualunque classe di persone, senza neppure eccettuare le comunità, o come dicesi presso di noi, le università.

La prima maniera è l'accomodamento volontario, che le parti fanno insieme, o per se medesime, o per mediazione e consiglio di qualche ami-

4 Delle maniere di terminare le liti &c.
eo, o di altra persona, senza aspettare la decisione
de' giudici,

La seconda è la scelta di alcune persone, alle qua-
li le parti danno la facoltà di terminare, e di com-
porre le loro differenze.

La terza (la quale diviene necessaria, quando non
si vuole adottare alcuno de' due primi mezzi) si è
di ricorrere a' tribunali; tanto se una delle parti
chiami l'altra in giudizio, quanto se vi sia chia-
mata.

Noi non collochiamo nella classe de' mezzi di
terminare le controversie, altre due maniere, le
quali sembrano produrre il medesimo effetto. L'u-
na tirannica, la quale ha luogo, quando l'una delle
parti impone all'altra silenzio colla violenza.
L'altra del tutto semplice, ed è quando una per-
sona, che ama la sua pace, ed odia le liti, abban-
dona non per negligenza, ma per prudenza e per
virtù, ciò che se si ricusa o le si dimanda ingiusta-
mente. Questi due mezzi non possono contarsi fra
le maniere di terminare le liti, perchè il primo è
un vero delitto punibile, ancorchè sia molto fre-
quente e quasi sempre impunito. L'altro è una vir-
tù così poco conosciuta, che molti le danno un al-
tro nome, e che pochi che la conoscono, vogliono
praticarla; ed all'incontro siccome la violenza de'
primi, e la pazienza de' secondi, non rendono a
ciascuno ciò che se gli deve, perciò queste due ma-
niere di terminare le liti, equivalgono all'impotenza
di litigare, ed alle altre maniere, con cui si abban-
dona il proprio diritto.

Si sono ridotte queste tre maniere di terminare

le liti alle controversie, che riguardano gli oggetti privati, di qualunque specie sieno; perchè ne' delitti, in cui l' interesse pubblico della pena si trova unito all' interesse de' privati, ancorchè possano i privati, per ciò che riguarda il loro interesse, terminare la pendenza criminale in una di queste tre maniere, tuttavia non possono alterare ciò che riguarda l' interesse pubblico. Imperocchè l' uffiziale, cui è appoggiato quest' interesse, non può abbracciare, che la sola via di far uso de' tribunali, per la ragione ch' egli non è padrone di quest' interesse pubblico; a distinzione de' privati, che possono disporre de' propri interessi, come meglio piace loro. Quest' uffiziale pubblico essendo tenuto per ragione del suo ufficio, a dimandare la punizione del delitto, non adempie a questo dovere, se non insiste per la punizione, senz' alcun accomodamento e davanti il giudice, ch' è l' unica persona, a cui è affidato l' interesse pubblico.

Queste tre maniere di terminare le controversie private, hanno i loro nomi, le loro nature ed i loro usi totalmente diversi.

La prima, ~~che si fa con accordo volontario~~, in cui le parti convengono, chiamasi transazione, vale a dire, una convenzione su di una controversia o incominciata o da incominciare, che la termina o la previene.

La seconda è la scelta di una o più persone che si destinano per giudici, e chiamasi arbitramento, perchè arbitri sono chiamati coloro che si prendono per giudici, ed a' quali si dà l'autorità di terminare la controversia con una sentenza, che per questa

ragione si appella sentenza arbitramentale, e più comunemente laudo; e la convenzione, colla quale si dà loro l'autorità, che nasce dall'obbligo delle parti, chiamasi compromesso, perchè le parti promettono scambievolmente di eseguire ciò, che gli arbitri avranno ordinato. E poichè gli arbitri, essendo scelti fra semplici particolari, non hanno l'autorità de' veri giudici, che esercitano la carica pubblica di giudicare, è stato necessario dare alle loro sentenze un' altra forza diversa da quella dell'autorità pubblica, e proporzionata all'autorità, ch'essi hanno solamente ricevuta dalle parti, che gli hanno eletti. Quindi, siccome le sentenze de' giudici si eseguiscono per la forza, che loro dà l'autorità pubblica; così alla mancanza dell'autorità, che i particolari non possono dare a coloro che eleggono per arbitri, si supplisce con un altro mezzo che da essi dipende, cioè colla convenzione di una pena, a cui si obbligano col compromesso, e che dovrà pagarsi da colui, il quale ricuserà di eseguire la sentenza. Tal che tutto l'effetto del compromesso si riduce al pagamento di questa pena (1), che pertal ~~regione chiamasi pena~~, e colui che non è contento, ha la libertà di scegliere o il pagamento della pena, o l'esecuzione del laudo.

La terza maniera di terminare le controversie e le liti, molto più frequente delle due altre, è il ricorrere a' giudici, e questa chiamasi la via giudiziale. Non è certamente più giusto ricorrere a que-

(1) Ex compromesso placet exceptionem non nasci, sed peccat petitionem, l. 2 ff. de receptis.

sto mezzo, che terminar la controversia con un arbitramento, o con una transazione; che anzi è infinitamente più conforme allo spirito del vangelo, e per conseguenza più giusto; e dall'altra banda è più utile di evitare questo mezzo, e cercar la pace, anche col pericolo di qualche perdita, che litigare ed imbarazzarsi nelle conseguenze che seco portano tutte le liti, le quali sono egualmente contrarie alla carità ed all'amor proprio. Questa terza maniera di terminare le liti e le controversie, chiamasi la via della giustizia; perchè è giusto che l'autorità legittima giudichi e termini le liti e le controversie, che le parti non hanno voluto comporre con altri mezzi; perchè questa autorità debb' essere accompagnata dalla giustizia, ed anche perchè con questo mezzo le parti debbono ottenerla; e finalmente perchè quando avvenisse che i giudici dell'ultima istanza, che hanno l'autorità di decidere definitivamente tutte le liti, dessero un giudice cosa più propria le, è giusto eseguivolti e le sedizioni, e per conseguenza più ingiusta, che lasciare a particolari la libertà di resistere all'autorità, e di farsi essi stessi quella giustizia che non avessero trovata nel luogo, in cui doveva essere loro fatta. Non v'ha che i sovrani, i quali non riconoscendo alcun superiore comune, a cui possano domandar giustizia, quando non possono accordarsi, si trovano naturalmente obbligati al mezzo della guerra, la quale è una specie di giudizio, che Dio unico lor padrone comune vorrà interporre coll'evento delle armi.

Le tre maniere dunque di terminare le liti e le

8 Delle maniere di terminare le liti &c.

differenze, sono la transazione, l'arbitramento, e la via de' tribunali. E perchè le materie particolari delle transazioni e degli arbitramenti hanno poca estensione, ed è naturale di ricorrere a' tribunali, quando non ha potuto aver luogo una delle altre due; perciò questo trattato generale delle maniere di terminare le liti e le differenze, comprenderà solamente le regole concernenti l'ordine giudiziario; giacchè si è parlato abbastanza de' compromessi, e delle transazioni ne' titoli XIII e XIV del lib. I.

Siccome si è veduto nel principio della divisione generale di tutte le materie del dritto, che bisogna considerare le persone, le cose, e le maniere, con cui le persone fanno uso delle cose; così convien anche considerare nella materia dell'ordine giudiziario le persone, che vi hanno parte, le cose che vi son trattate, e le maniere con cui si trattano.

giudiziario, che bisogna considerare nell'ordine che debbono loro render giudizio; i giudici cui ministero è necessario, o per agire per le parti, e difendere i loro diritti, o per far loro render giustizia.

Le parti vengono in giudizio in quattro maniere, che danno altrettanti nomi diversi a coloro che litigano. Colui che comparisce in giudizio, e vi chiama un altro, contro il quale domanda giustizia, si appella l'attore. Colui, contro il quale si domanda giustizia, chiamasi il reo; e quando avviene che una terza persona pretenda qualche diritto sulla cosa litigiosa fra l'attore ed il reo, e senza chiamare, o esser chiamato in giudizio, interviene pel suo interesse, chiamasi l'interessato in causa, ed in alcu-

ni paesi l' *interveniente* (1); e quando quegli , al quale si fa la domanda , pretende che un altro sia tenuto per lui , e lo fa chiamare in giudizio per metterlo in suo luogo , o senza esser chiamato , si esibisce egli stesso , questi diviene parte e chiamasi garante . La- onde per vedere in un solo esempio queste quattro parti , l' attore , il reo , l' interessato ed il garante , fingiamo che Giovanni abbia venduto a Pietro un fondo , che appartiene a Giacomo , e stando Pietro in possesso , Giacomo chiami Pietro in giudizio , perchè gli restituiscia il suo fondo , e Pietro chiami Giovanni che glie lo ha venduto , affinchè lo garan- tisca : Giacomo sarà l' attore , Pietro il reo , e Gio- vanni il garante ; e se Andrea trovandosi creditore di Giacomo , ed avendo l' ipoteca su questo fondo , vuol impedire che Giacomo ne sia messo in posses- so , e vuol domandare che gli sia permesso di go- dere del fondo pel suo credito , sarà interessato in causa .

Queste quattro maniere di litigare , da attore , da reo , da garante , e da interessato , sono quelle , da cui si dà principio alle liti davanti a' giudici di pri- ma istanza , a' quali le parti debbono ricorrere ; ma dopo decisa la lite colla sentenza de' primi giudici , se una delle parti non vuole stare a' questa senten- za , dee ricorrere a' giudici superiori . Il mezzo di andare a' giudici superiori per domandare la riforma della sentenza , chiamasi *appellazione* ; e la parte che fa uso di questo mezzo , chiamasi *appellante* , o che sia attore o reo o garante o interessato . Quegli

(1) Presso noi , l' *assuntore di giudizio* .

poi che sostiene la sentenza, chiamasi reo convenero.

I giudici sono di molte sorte, e diversamente distinti, o dalla differenza della loro giurisdizione, o dalla differenza dell'autorità nella medesima specie di giurisdizione fra gl'inferiori, da' quali si appella, ed i superiori a cui si appella, e vi sono molte altre differenze tra i giudici. Ma per ciò che riguarda l'ordine giudiziario, basta considerare nella persona di ogni giudice, la sua carica di render giustizia alle parti in tutta l'estensione del suo ministero, che comprende tutto ciò che dee determinare, e nel tempo della formazione di un processo, e nel decidere la lite con una sentenza definitiva, e ciò che riguarda l'esecuzione della sentenza medesima.

Oltre il ministero de' giudici, si considera nell'ordine giudiziario quello di un'altra specie di uffiziali, ch'è molto importante e necessaria in tutte le cause, nelle quali è interessato il pubblico, sieno civili, sieno criminali; e questi uffiziali in tali cause e in tutte quelle di cui debbono aver cognizione, sono riputati come parti.

Dopo questi primi uffiziali, nelle cui cariche vanno accompagnate e l'autorità e la dignità, si considerano nell'ordine giudiziario gli altri uffiziali, il cui ministero è necessario o a'giudici o alle parti. Laonde i cancellieri o attuarj sono necessarj e a'giudici ed alle parti, per iscrivere tutto ciò che il giudice fa ed ordina; i portieri, e i birri sono necessarj per eseguirlo, e per far le notifiche alle parti.

Oltre queste persone che bisogna considerare nell'ordine giudiziario, vi sono due altre sorte di per-

sone che riguardano le parti; poichè quasi tutti non potendo, o non volendo comparire in giudizio, o cagionandovi molti inconvenienti, quando si presentano essi stessi a' giudici, con i moti delle loro passioni e de' loro interessi, ed ignorando la maggior parte i loro dritti e le loro ragioni; per tali riguardi, e per l'interesse delle parti, e per la decenza nell'amministrazione della giustizia, si è stimato necessario ne' tribunali il ministero di persone diligenti, ed istruite delle maniere di procedere in tutto l'ordine giudiziario, per giungere alla decisione delle controversie e delle liti, e si sono stabiliti procuratori che rappresentano le parti; e fra quelli ch'esercitano un tal ministero, ogni parte ne può e dee eleggere uno, che faccia per essa tutte le funzioni, per le quali sono stati stabiliti, purchè non vi sieno tribunali, in cui si permetta alle parti di non servirsi de' procuratori.

Essendovi in oltre molte controversie e liti, in materie che richieggono la cognizione de' principj del dritto, la qual cognizione non può aversi senza molto studio ed esperienza, e non essendo di ciò nè i procuratori, nè le parti istruite; è stato necessario che vi fossero persone, le quali avessero cognizione di queste materie e di questi principj, e che sapessero spiegare e stabilire il dritto delle parti, o a voce o in iscritto, secondo che le controversie richieggono; e queste persone chiamansi avvocati, i quali esercitano o possono esercitare queste tre funzioni, di consigliare le parti, di scrivere e di arringare per esse.

Dopo aver parlato in generale delle persone che

12 Delle maniere di terminare le liti &c.
si trovano nell'ordine giudiziario, bisogna venire a
quel che vi si fa.

Chiamasi col nome generale di atti e di processo, tutto ciò che si passa nell'ordine giudiziario; e perchè questi atti si fanno in certe date maniere e con certe formole regolate dagli usi, o prescritte dalle ordinanze, la maniera di fare questi atti chiamasi formalità; e si fa uso parimenti di questo medesimo nome per gli atti stessi. Così, per esempio, dicesi che un processo è nelle debite forme, o che vi sono state osservate tutte le formalità, quando si sono fatti tutti gli atti necessari per renderlo regolare; ed in questo senso dicesi che le istanze, le eccezioni e gli altri atti sono le forme che bisogna osservare, e dicesi in un altro senso, che un atto è nelle forme, quando è fatto nella maniera prescritta dalle leggi, e le forme o formalità significano in questo senso la regolarità degli atti.

Si è fatta qui questa osservazione, non solo per spiegare il significato di queste parole *forme* e *formalità*, ma anche perchè è necessaria per un altro riguardo molto più importante, cioè per far conoscere un abuso molto frequente, cui queste due parole danno occasione, e per sapere il giusto uso che dee farsene.

Siccome le parole forme e formalità significano in distintamente gli atti o i processi, e le maniere degli atti e de' processi: e siccome sovente queste maniere sono indifferenti, quantunque gli atti sieno necessarissimi; così è pericoloso confondere il senso di queste due parole, e credere che essendo indifferenti le maniere di certi atti, si possa perciò dire che

sono

sono eziandio indifferenti le forme; poichè vi sono forme essenzialissime, o che con questa parola s'intendono gli atti, o le loro maniere.

Per concepître dunque la giusta idea, che deesi avere di queste due parole forme e formalità, bisogna distinguere e considerare in ogni atto ciò che vi è di naturale e di essenziale, e che lo rende necessario nel processo; e ciò che nella sua maniera può essere essenziale o indifferente. Un solo esempio farà comprendere tutto ciò che si è detto degli atti e delle loro maniere.

Niuno ignora che per giudicare una lite tra due parti, bisogna conoscere la verità de' fatti essenziali alla controversia, e che per conoscere questa verità, fa d'uopo sentire amendue le parti, affinchè l'una possa scoprire ciò che l'altra può supporre o dissimulare. Da questi principj ne segue, che colui, il quale vuol fare una domanda davanti al giudice, debba chiamarvi la sua parte, e che debba esservi un mezzo per obbligarla a comparire, o per negare, o per confessare la verità, e per riconoscere la giustizia della domanda, o per difendersene; e questo mezzo necessario per obbligare la parte a presentarsi al giudice, è il primo atto, con cui si dà principio a tutte le liti, e che è tanto naturale e necessario, per le ragioni essenziali qui sopra osservate, che in ogni stato, l'economia del governo obbliga sempre la parte, la quale pretende fare qualche domanda, di avvisare o far avvisare il suo avversario, che venga innanzi al giudice; le maniere poi di dare questo avviso possono essere diverse, come infatti lo sono. Così in Roma l'attore conduceva il reo innanzi al

giudice; ed al presente un uffiziale pubblico cita la parte avanti il giudice, e fa un atto che chiamasi intimazione o citazione, che contiene la relazione di essersi citata la parte; e questa citazione può farsi in molte maniere.

Vedesi da questo esempio, che la citazione è un atto talmente naturale ed essenziale, che non si può aver giustizia su di una domanda, la quale non si formi con questo metodo. Vedesi nel tempo stesso che le maniere delle citazioni sono indifferenti, ma divengono necessarie, secondo che sono stabilite dalle leggi e dagli usi. Quindi è che sarebbe falso ed ingiustissimo il credere, che le forme non abbiano nulla di essenziale, dando a questa parola il senso ordinario, secondo il quale significa e gli atti e le maniere; e l'unico vero senso di quell'espressione tanto frequente, che non bisogna attaccarsi alle forme, dee restrignersi alle maniere indifferenti, e che non sono essenziali agli atti. Così, per esempio, in una intimazione, importa che sia fatta da un uffiziale pubblico; che vi sia la data; che si spieghi la domanda; che sia notificata alla persona intimata, o nel suo domicilio, e così del resto. Ma è indifferente che sia concepita con certi termini, e secondo un certo stile; e si possano diversificare a piacere, senza vizio di nullità l'ordine e i termini. Dicasi lo stesso di tutti gli altri atti giudiziari; poichè in ciascuno bisogna considerare ciò che vi è di naturale e di essenziale, e ciò che riguarda solamente la maniera, con cui debb'esser fatto. Su di che rimane soltanto da osservare, in quanto a questa forma estrinseca degli atti, che in ciascun luogo vi è

uno stile, e vi sono maniere determinate ed uniformi per ogni specie di atti, e che questi stili e queste maniere non sono ad altro necessarie, che ad esprimere ciò che l'atto contiene di naturale e di essenziale; e dee sussistere l'atto, purchè si faccia in questa maniera, quantunque la forma ne sia diversa da quella dello stile.

Non debbonsi qui comprendere quegli atti, in cui alcuni statuti hanno prescritto certi termini, che non si possono cambiare, senza nullità dell'atto medesimo, neppure con sostituirvi altri termini di un medesimo senso; il che osservasi in questi statuti per certe materie; come in quello di Parigi per la forma de' testamenti, del pari che un tempo in Roma ogni domanda doveva esser fatta, in certi termini solenni e tanto necessari, che colui, il quale vi mancava in una sillaba, perdeva la sua azione; ma tali formalità scrupolose ed odiose furono abolite dall'imperatore Costantino. Fuori però di questi casi particolari si ha la libertà delle espressioni, purchè contengano ciò che gli atti hanno di naturale e di essenziale.

Rimane in ultimo da osservare intorno all'ordine giudiziario, che tutti gli atti debbono essere scritti, affinchè sussista la prova di ciò che è stato bene o malemente fatto, ed affinchè non sia nulla alterato in pregiudizio della verità.

E' stato necessario distinguere queste diverse idee di atti, di forme e di formalità, perchè questi atti e queste forme formano tutta la materia dell'ordine giudiziario, ed importa sapere ben discernere ciò che vi è di naturale, di essenziale e di necessario.

in ogni atto, e ciò che riguarda la maniera, la quale dee corrispondere alla natura dell'atto ed al suo uso. Per questa ragione è stato necessario far qui tutte queste osservazioni generali su tal soggetto, per dare l'idea della natura e de' fondamenti di questa materia. Si tratterà similmente in generale della natura e dell'essenza delle diverse sorte di atti, che compongono l'ordine giudiziario, e che si ricercano necessariamente in tutti i governi. Ma per ciò che riguarda le maniere di fare questi atti, ci restringiamo a ciò che se n'è detto qui in generale, perchè il nostro disegno non è di fare qui un trattato compiuto della pratica forense, la quale è diversa, non solo in ciascun regno, ma anche in ciascuna provincia; ma vogliamo soltanto dare un'idea generale del rito forense, adottato dall'antico diritto romano.

Siccome l'ordine giudiziario non deve tendere ad altro che a far conoscere la verità, e a dar comodo alle parti per dimostrarla, e per istabilire i loro diritti; così la maniera più semplice e più naturale, in cui quest'ordine dovrebbe consistere, sarebbe che le parti venissero davanti al giudice a spiegare lo stato delle loro controversie, e che avendole intese, facesse loro senza ritardo la giustizia dovuta. Ma questo mezzo non è in uso fra noi, se non per alcune frivole differenze tra poveri, ove trattasi di piccola cosa, e che possono essi medesimi spiegare al giudice. Le altre cause però di ogni natura non si terminano in sì breve tempo, nè sì facilmente; ma sono d'ordinario allungate ed intrigate da tutte le difficoltà, che in tante maniere vi si veggono na-

scere; e con sorpresa si osservano tante spine nella strada della giustizia, in cui i passi della maggior parte non sono che moti di avarizia, di ambizione, di odio, di vendetta e delle altre passioni; ed in cui non si conducono che di una maniera proporzionata a queste passioni, che obbligano alla menzogna, alla calunnia, a' cavilli, ed a tutte le specie d'ingiustizie, che si veggono moltiplicarsi in tutte le liti.

Le passioni delle parti non sono l'unica causa di un male così grande e così esteso; ma ve ne sono altre, che sono come le mani che spandono su i litiganti tutti questi diversi mali.

E' facile giudicare che queste altre cause de' tanti cavilli e de' disordini così frequenti, non venendo dalle parti, non possono procedere che dalle persone, le quali sono incaricate di amministrar la giustizia, e che coloro, i quali hanno questo onore, qualunque sia il posto che occupano, se non sono penetrati da un amor fermo e sincero per la giustizia e per la verità, e se riguardano sotto altri aspetti il loro ministero, in vece di distogliere le parti dagl illeciti mezzi ne somministrano loro altri, o li favoriscono secondo la qualità del loro ministero, trovano il loro conto a moltiplicare i cattivi mezzi, e ad allungare quelli che sono necessarj. Dee dunque per necessità avvenire, che un tal concorso della passione nelle parti, dell'interesse ne' giudici, e della facilità delle occasioni, produca tutte queste orribili conseguenze, che le più savie leggi non possono togliere, e che al contrario fanno servire le

leggi come di occasioni a nuovi ripieghi, per molti plicare le liti e gli atti.

Non si è potuto passar sotto silenzio questa riflessione, e non deesi considerare come una digressione o inutile, o superflua; perchè è essenziale al disegno che ci siamo proposti di considerare la natura di ogni materia.

Laonde ha bisognato far questa osservazione generale, ed assolutamente necessaria, per distinguere gli atti naturali e indispensabili da quelli, che derivano o dalla passione delle parti, o dall'estorsioni di coloro che sono compresi tra i ministri della giustizia, e per far conoscere la differenza tra quelli, che esercitano il loro ministero secondo lo spirito delle leggi, che è lo spirito della verità e della giustizia, e misurano il loro interesse colle giuste regole di questo ministero, e quelli che abusano della carica per proprio utile.

Per giudicare adunque di ciò, che è naturale ed essenziale nell'ordine giudiziario, e per discerner ciò che in esso è viziose o superfluo, bisogna dare un'occhiata all'ordine naturale, in cui deesi far presente a'giudici la giustizia e la verità.

Si è veduto che il primo passo, da cui si dà principio a tutte le liti, è quello della citazione, la quale dall'attore si fa decretare alla parte, contro di cui ha qualche pretensione; ed a questa domanda vien dietro o il silenzio del citato o la sua comparsa. Se rimane nel silenzio sino al termine che le leggi gli danno, è giusto che chi lo ha fatto citare possa ottener giustizia, senza che sia intesa la

parte, perchè essa non ha voluto far uso di questo diritto; ed in tal caso, se la domanda si trova insufficientemente fondata nelle prove dedotte, può il giudice condannare il reo convenuto, il cui silenzio fa presumere che non abbia difese.

Ma quando colui ch'è stato citato, comparisce per difendersi, vale a dire, che secondo la nostra usanza costituisce il procuratore, il primo passo per parte sua, che è il secondo nell'ordine giudiziario, è di difendersi; e se ha qualche cosa da domandare che sia necessaria per la sua difesa, la manifesta; e potendosi difendere, comunica la difesa alla parte avversaria, affinchè la impugni o l'ammetta. E se colla domanda e colle difese si è stabilito il fatto, e si sono intese le ragioni dall'una e dall'altra parte, può allora il giudice pronunziar la sentenza.

Ma se la difesa sia impugnata dall'attore, questa disputa chiamasi replica, e quindi le parti stabiliscono reciprocamente il loro diritto colle allegazioni.

Tutte le dispute delle parti sono di due sorta; poichè si può solo impugnare una di queste due cose, o la verità del fatto, o le conseguenze che se ne deducono. Chiamansi quistioni di fatto quelle, nelle quali trattasi di far conoscere la verità de' fatti. Chiamansi quistioni di diritto quelle, in cui trattasi del raziocinio su i fatti, de' quali si conviene, per ricavarne le conseguenze che possono servire al diritto delle parti.

Le quistioni di fatto si risolvono, e si decidono colle prove, che dimostrano la verità de' fatti in questione.

Le prove de' fatti sono di molte sorti; poichè

chiamandosi prova tutto ciò che fa conoscere una verità, ed essendovi molte maniere di far conoscere la verità de' fatti, vi sono parimente molte specie di prove.

Tutte le maniere di provar fatti in giudizio, sono di quattro sorte: la confessione della parte; la testimonianza delle persone informate del fatto; le scritture; e la cognizione di certi fatti talmente connessi con quello, di cui si cerca la verità, che si possa dedurre questa verità dal rapporto del fatto in questione, con quelli, la cui verità si trova provata. Queste quattro specie di prove sono comuni alle materie civili ed alle criminali.

La confessione della parte è sempre una prova certa contro di lei del fatto che confessa; purchè non fosse talmente chiarata la verità in contrario, che si potesse giudicare la confessione come un effetto della follia o della imbecillità di colui, che confessasse il falso in suo pregiudizio. E questa regola non ha che una sola eccezione nelle accuse capitali, in cui non basta che il reo confessi un delitto che non è provato; ma si ricercano altre prove per farlo soggiacere alla pena di morte, oltre la propria confessione, la quale potrebb' essere l'effetto della sua disperazione, o di altra causa, non della forza della verità.

Per giungere a questa prova, che si ricava dalla confessione della parte, si permette a coloro che vogliono far uso di questo mezzo, di proporre i fatti, su i quali importa avere o la confessione della parte, o le risposte che scopriranno la sua mala fede, quando alle sue risposte si opporranno le prove

de' fatti, che avrà negati; oppure dalla variazioni e dagli altri vizj delle sue risposte, si ricaveranno conseguenze dimostrative della verità. Osservasi in Francia, secondo le ordinanze, che ogni parte abbia la libertà di proporre fatti, di domandare che la parte avversaria sia obbligata a rispondervi col giuramento, ed a dichiarare su di ogni fatto ciò che ne sa; e dalle interrogazioni e dalle confessioni, dalle negative e dalle maniere di rispondere, si deducono le conseguenze che possono servire alla prova de' fatti, di cui si vuol far costare la verità.

La prova co' testimonj è quella, che risulta dalla deposizione di due o più persone, che hanno cognizione de' fatti principali, o de' fatti subalterni, che possono servire alla prova de' fatti principali. Questa prova ha tutta la sua forza, quando la fede dei testimonj è esente da qualunque eccezione, che renda nulla o sospetta la loro asserzione. Imperocchè sebbene possa avvenire, che un testimonio racconti il falso anche di buona fede; pure è di una necessità assoluta nell'ordine della società umana, che nella moltitudine infinita de' fatti, le cui prove sono necessarie, e le quali dipendono dalla relazione delle persone che ne sono informate, si debba supporre che chi racconta un fatto, dica la verità, quando non ha una causa di mentire. Questa classe di prove non solo è fondata su tale necessità, e sull'ordine naturale, ma deriva parimente dalla legge divina che ne ha data la norma.

Le testimonianze scritte sono di molte sorte, secondo le diverse specie di atti, di cui si vuol conservare la memoria con questo mezzo, per provar-

ne la verità, ed anche secondo le diverse maniere di conservare gli atti, e di provarli col' uso della scrittura.

Se gli atti, de' quali deesi conservar la memoria, sono giudiziali, la sola maniera di provarne la verità si è che sieno scritti, e che la scrittura sia firmata da un pubblico uffiziale, il quale colla sua firma testifichi la verità dell'atto che soscrive. Così fra noi i portieri firmano le citazioni e le intimazioni: i giudici soscrivono le loro sentenze: i cancellieri che sono depositari delle sentenze, e che debbono darne le copie alle parti, firmano queste copie; ed ogni uffiziale firma gli atti, che debbono ricevere la loro pruova dal suo ministero. Se gli atti non sì fanno in giudizio, ma sono tali che si debba prevedere che potranno esser necessari, o per trovarvi la verità quando sarà d'uopo, o perchè vi sieno altre cause, le quali rendano necessaria la pruova scritta (come si vedrà dagli esempi); vi sono due maniere di scrivere questi atti, secondo le due specie, a cui si possono ridurre. Alcuni atti di lor natura riguardano solamente i particolari, che hanno affari tra loro, o gli eredi; come se uno piglia a mutuo da un altro; se hanno a fare qualche conto insieme; se vendono; se permutano; se transigono ec. Altri atti di loro natura riguardano altre persone diverse da quelle che li fanno; come i testamenti, i codicilli, i registri pubblici, in cui debbono esser notati i battesimi, i matrimoni, la promozione agli ordini, la professione religiosa, la morte; come anche le deliberazioni delle comunità, le collazioni degli uffizj e de benefizj, ed in gene-

rale tutti gli atti , de' quali è necessario che la verità costi autenticamente , ed a' quali si possa ricorrere in tutte le occasioni , in cui divien necessaria questa pruova , o per un giudizio , o per altra occasione . Tutti gli atti di queste due specie hanno le loro maniere proprie per iscriverli .

Quelli che di loro natura riguardano solamente i particolari , che contrattano insieme , o i loro eredi ; come un mutuo , una vendita , un conto , ec. per provare le convenzioni ed altri affari , possono essere scritti in due maniere , o dalle parti se sanno firmare , o da un uffiziale pubblico , che è il notajo , per le persone illitterate : ed è anche in libertà delle persone che sanno scrivere , e sovente è utile , e parimente necessario , che gli atti sieno fatti da un notajo , il cui ministero , tra gli altri , produce questi due effetti : l'uno , che gli atti fatti da un notajo portino seco la pruova della verità , per l'autorità pubblica che loro dà il carattere dell' uffiziale ; laddove le scritture private possono esser negate , ed obbligano alla verificazione . L'altro , che gli atti fatti da' notaj , danno l'ipoteca su i beni di colui che si obbliga , e la scrittura privata non ne dà ; perchè altrimenti , sarebbe facile a' particolari di farla perdere con un' antidata e con un credito , il cui obbligo , e la cui ipoteca fossero più antichi .

Tutti gli altri atti che riguardano persone diverse da quelle che li fanno ; come i testamenti , i registri pubblici , le collazioni ed altri simili ; debbono essere scritti dalle persone che hanno il carattere ed il ministero pubblico , per fare o per ricevere tutte queste diverse specie di atti . Così i notaj rice-

vono i testamenti e i codicilli ; i curati tengono i registri de' battesimi, de' matrimoni e de' morti ; e tutti gli altri diversi atti debbono farsi dall' uffiziale che n'è incaricato, ed i notai stipulano tutti i contratti, e fanno tutte le scritture private.

Tutti questi diversi atti di ogni natura hanno ciò di comune, che sono pruove scritte, e che essendo provata la loro verità, pel carattere che ricevono, o dalla formalità pubblica e dalla firma dell' uffiziale, o dalla firma de particolari, servono di pruova della verità del fatto, che enunciano.

Vi è ancora una quarta specie di pruove, che chiamansi presunzioni, vale a dire, conseguenze che si ricavano da certi fatti noti e provati, per congetturarne o dedurne il fatto, di cui si cerca la verità, e di cui questi fatti noti sono segni ed indizj. Questa sorte di pruove chiamansi presunzioni, perchè non dimostrano il fatto stesso che dee essere provato; ma provano la verità di altri fatti, la cui cognizione scuopre, indica, e fa congetturare e presumere il fatto, di cui si cerca la verità, per la connessione naturale e necessaria de' fatti noti cogli ignoti. Essendo le presunzioni conseguenze, che si ricavano da' fatti noti, per applicarle al fatto, di cui si dee cercar la prova, sono sicure o dubbie, a proporzione che è sicura o dubbia la connessione de' fatti noti col fatto ignoto. E siccome alcuni fatti hanno una sicurissima connessione con altri, così alcune presunzioni formano pruove certe e sicure; quelle poi che sono fondate sopra fatti, la cui connessione è incerta, non fanno pruova. Ecco un primo esempio di una presunzione certa: se si prova che due

uomini essendosi provocati con parole, uno abbia inseguito l'altro che fuggiva, e questi essendosi ricoverato in una casa, l'altro vi sia entrato e ne sia uscito colla spada insanguinata, e che colui che in tal maniera è stato inseguito, si trovi ferito con colpi di spada in questa casa, dove non era alcuno; la riunione di tutti questi fatti induce la pruova, che quell'aggressore ha ucciso quest'uomo. E sebbene niuno lo abbia veduto ammazzare, basta però che sia stato veduto l'aggressore colla spada nuda inseguire ed entrare nella casa, ed uscirne poi colla spada insanguinata, e che si sia trovato morto il ferito, e la casa senz'altre persone: poichè questi fatti provati hanno una connessione naturale e necessaria con quello, che rimane da provare, cioè che questo aggressore ha vibrato il colpo che niuno ha veduto dare. La connessione di questo fatto cogli altri, forma una pruova compiuta per dedurne, che questo aggressore ha dato il colpo; e questa pruova di un fatto che non è noto né per la confessione, qualora l'aggressore nega, né per testimoni che abbiano veduto dare il colpo, né per altre vie, si riduce alla congettura ed alla presunzione, vale a dire alla conseguenza naturale, colla quale si conchiude da questi indizj, ch'essendo impossibile da una parte che alcun altro abbia dato il colpo, ed essendo dall'altra parte cosa naturale che lo abbia dato colui, che ha inseguito il suo inimico, necessita a giudicare ch'egli sia l'omicida.

Ma se si prova che un uomo sia stato trovato solo dappresso al cadavere di una persona uccisa in una pubblica strada, la conseguenza non è sicura

ch' egli abbia commesso l'omicidio. Poichè ha potuto egli sopraggiungere dopo il fatto dell'uccisore; e la sua presenza non avendo una necessaria connessione coll'omicidio, rimane incerta la presunzione, e non forma una pruova indubitata. Vedesi da questi due esempi, che le presunzioni possono essere o indubitate e certe, o dubbie ed incerte. Sono indubitate, quando formano una pruova intera e perfetta; e senza che alcuno abbia veduto il fatto in questione, si può tener per certo che sia avvenuto, quando veggansi le sue cause, gl'indizj, gli effetti, le conseguenze, e gli altri fatti che ne sono inseparabili, e che vi hanno un tal rapporto, da non poter sospettare di non essere avvenuto questo fatto, come nel primo esempio. Al contrario le presunzioni sono dubbie, quando sono fondate sopra indizj incerti o equivoci, e fallaci nelle loro conseguenze; e perciò tutta la forza di questa specie di prove presuntive, consiste nella necessaria connessione de' fatti noti col fatto ignoto. Le pruove di questa natura sono gravi o leggiere, sicure o incerte, a proporzione che questa connessione è naturale e necessaria, sicura e certa, oppure dubbia.

Da queste osservazioni sull'ultima specie di pruove per presunzioni, ne segue che dipendendo le presunzioni dal giudizio, che dee farsi dalla necessaria connessione de' fatti noti col fatto ignoto, di cui si cerca la verità, o dall'incertezza di questa connessione, dipendono per conseguenza dal discernimento delle cause, d'onde si può o non si può dedurre questa connessione. E siccome si ricercano

pochi lumi per iscoprire la verità di un fatto, quando è provata o per mezzo di testimonj di vista, o per mezzo di una scrittura; così vi bisognano molti lumi, molta prudenza, ed anche molta pratica nelle occasioni, nelle quali bisogna giudicare per presunzione, per discernere tra gl' indizj che appariscono, quali sieno dubbj e quali sicuri; e si ricerca anche più prudenza, quando non appariscono gl' indizj, per cercarli e per iscoprirli.

Questa difficoltà fa giustamente ammirare la per-
spicacia e la saviezza di Salomone, nel celebre giu-
dizio fra le due donne, ciascuna delle quali voleva
esser creduta madre del figlio vivente. Trattavasi
di scoprire la verità di un fatto occulto, e di cui
non era nota alcuna circostanza, tal che non appa-
riva alcun indizio per formarne presunzioni; e la
saviezza di questo giudizio consisteva a scoprire un
fatto che poteva esser noto, e che facesse conoscere
qual era la madre. A questo oggetto Salomone es-
pose le due donne al pericolo di veder morire il bam-
bino, essendo sicuro che questo pericolo sorprende-
rebbe e turberebbe la vera madre, e che nell'altra
non potrebbe fare la medesima impressione, né pro-
durre gli stessi segni. La sorpresa e l'agitazione
della vera madre fecero conoscere l'amore e la te-
nerezza, che la natura le aveva dato pel suo figlio,
e fecero sicuramente giudicare qual era la madre;
perchè vi era una connessione naturale e necessaria,
tra la qualità di madre e questa tenerezza, e tra
questa tenerezza e quest'agitazione alla vista di
un tal pericolo; e questa connessione di tali effetti
necessari colle loro cause naturali, scoprì la madre.

con maggior certezza di quello che avrebbe fatto l'esame di molti testimonj. Imperocchè i testimonj possono ingannare, o essere ingannati; e tutta la forza della pruova consiste nella presunzione del loro discernimento, per riconoscere i fatti, di cui sono testimonj, e della lor fedeltà in riferirli; ma questa presunzione può essere mal fondata, com'era quella della testimonianza de' due vecchi contro Susanna. Ma le pruove che si tirano dalle conseguenze necessarie, argomentando dagli effetti naturali alle loro cause, e dalle cause a' loro effetti, sono molto più certe ed infallibili. Così, per esempio, se scorgesì in alcuno il moto di una passione, malgrado il suo disegno di dissimularla, questo moto è una pruova indubitata della passione che lo ha prodotto; così gli altri effetti indicano le loro cause, e trattasi solamente di discernere la necessaria connessione degli effetti colle cause, e la necessaria conseguenza de' fatti noti, la quale si può applicare al fatto in questione. Quindi è che la massima, che non bisogna giudicare per via di presunzioni, è nel tempo stesso falsa e vera, secondo le due surriferite maniere di presumere. Poichè si deduce sicuramente la verità della causa, dalla verità dell' effetto, o la verità dell' effetto dalla verità della causa, quando è sicura la connessione dell' una coll' altra. Ma falsamente si conchiude, quando si attribuisce ad una causa l' effetto di un'altra; o si conchiude senza certezza, sotto pretesto di una connessione apparente tra questa causa e l' effetto dell' altra. Se gl' indizj poi sono incerti, come se nel caso di una persona uccisa nella pubblica strada, trovandosi un

uomo

uomo solo dappresso al cadavere , si giudichi ch' egli lo abbia ucciso , vi sarà pericolo o di giudicar falsamente , perchè può essere che quest'uomo sia sopraggiunto dopo la fuga dell'uccisore ; o di giudicare senza certezza e condannarlo malamente , se non vi sieno altri indizj che determinino sicuramente a giudicare ch' egli sia il reo . E siccome nel dubbio sarebbe ingiusto il condannarlo , è meglio lasciare al giudizio di Dio il vero colpevole , quando non è provato il suo delitto , che arrischiare l'ingiusta condanna di uno che può esser innocente .

Le presunzioni non sono dunque certe e concludenti , se non quando la connessione del fatto noto col fatto ignoto è così necessaria , che fa giudicare sicuramente della verità di questo fatto pel rapporto che ha coll' altro ; e questa specie di prova è così naturale e concludente , che le leggi hanno stabilite certe presunzioni per la pruova della verità . Così nel dritto romano (1) , se un uomo ed una donna accusati di adulterio , essendosi difesi dagli indizj che militavano contro di loro , ed essendo stati assoluti , si unissero in matrimonio ; sarebbero puniti dell' adulterio per la sola presunzione , che il matrimonio sarebbe un effetto della medesima passione , che gli aveva renduti sospetti di adulterio . Così , in Francia , si presume che la donna , la quale occulta la sua gravidanza ed il suo parto , abbia fatto morire il suo figlio , qualora non si trova essere stato seppellito o battezzato pubblicamente ; appoggiando la presunzione su ciò , che chi non ha voluto com-

(1) L. 34 cod. de adulter.

30 *Delle diverse specie di azioni.*
parir madre, abbia soffocato il figlio, la cui nascita
la disonorava.

Queste sorte di presunzioni chiamansi violente,
secondo l'espressione del papa Alessandro III (1) in
un altro esempio, sul quale si può fondare un giu-
dizio sicuro.

T I T O L O I.

Delle diverse specie di azioni.

S O M M A R I O.

1. *Cosa sia azione.*
2. *Tre specie principali di azioni.*
3. *Azioni personali, e da che esse nascono.*
4. *Due specie di azioni personali.*
5. *Azioni reali.*
6. *Azione confessoria o negatoria.*
7. *Azione ipotecaria.*
8. *Azione possessoria.*
9. *Come l'azione ipotecaria diviene mista.*
10. *Altre azioni miste.*

1. **L**azionale è il diritto che abbiamo di diman-
dere in giudizio ciò che ci è dovuto, o la riparazio-

(1) Cap. 12 de *präsumpt.*

ne di una ingiuria reale o verbale da noi ricevuta (1).

2. Le azioni si dividono in due specie principali, cioè personali e reali. Le azioni miste partecipano dell'una e dell'altra specie (2).

3. Le azioni personali sono quelle, in virtù delle quali noi agiamo contro una persona, che ha contratto con noi qualunque obbligo, o che ci ha fatto qualche torto, affine di costringerla a pagare ciò che ci deve, o ad eseguire il convenuto. Queste azioni sono annesse alla persona, e ne sono inseparabili; e si esercitano non solo contro l'obbligato, ma ancora contro chiunque lo rappresenta. Regolarmente esse nascono, o da un delitto, o da un contratto, su cui si fonda l'intenzione dell'attore (3).

4. Le azioni personali si dividono in civili, ed in criminali. Le azioni civili sono quelle, che s'intentano per il pagamento di un debito, o per altri

(1) *Actio nihil aliud est, quam jus persecundū in iudicio: quod sibi debetur: Inst. lib. 4 tit. 6.*

Lex Cornelis ex tribus causis dedit actionem: quod quis pulsatus, verberatusve, domusve ejus vi introita sit, l. Cornelii ff. de injuriis.

(2) *Omnium actionum quibus inter aliquos apud iudices, arbitrosve de quacumque re queritur, summa divisio in duo genera deducitur: aut enim in rem sunt, aut in personam. Inst. lib. 4 tit. 6 §. omnium.*

Quedam actiones mixtam causam obtinere videntur, tam in rem quam in personam: qualis est familia erescunda actio, quæ competit cohereditibus de dividenda hereditate. Item communis dividendo, quæ inter eos redditur, inter quos aliquid commune est, ut id dividatur: item finium regundorum actio quæ inter eos agitur, qui confines agros habent, ib. §. quadam.

(3) *Agit unusquisque, aut cum eo, qui ei obligatus est, vel ex contractu, vel ex maleficio: quo casu proditæ sunt actiones in personas, per quas intendit adversarium ei dare aut facere oportere, aut alius quibusdam modis, Inst. lib. 4 tit. 6 §. omnium.*

titoli puramente civili. Le criminali sono quelle, con cui dimandiamo la riparazione di una ingiustizia o di una ingiuria, fatta a noi, o a qualche nostro dipendente. Talvolta queste due azioni ne compongono una sola; ed allora questa chiamasi azione mista (1).

5. Nella stessa maniera, che le azioni personali sono annesse alla persona; così le azioni reali seguono la cosa, in qualunque mano essa passi. Sotto la parola *cosa* si comprendono non solo i fondi ed i terreni, ma ancora i diritti reali, di cui un fondo può esser gravato; come le servitù, le ipoteche, i censi ec. Quest'azione non è sempre fondata sopra un contratto, o sopra una obbligazione precedente; ma sulla proprietà del fondo, oppure del diritto, che gode l'attore, il quale trovasi in istato di rivendicare i suoi beni (2).

6. Quando il proprietario di un fondo intenta un'azione reale, affine di rivendicare una servitù sopra un altro fondo, quest'azione si chiama confessoria.

(1) *Ex maleficiis ... proditæ actiones, alia tantum poenæ persequendæ causa comparatae sunt: alia tam poenæ, quam scilicet persequendæ, & ob id mixtae sunt.* *Inst. lib. 4. tit. 6. §. ex maleficiis.*

(2) *Aut cum eo agit, qui nullo jure ei obligatus est, mouet tamen alicui de aliqua re controversiam.* Quo casu proditæ actiones in rem sunt: veluti si rem corporalem possideat quis, quam Titius suam esse assimet, possessor autem dominum ejus se esse dicat. *Nam si Titius suam esse intentat, in rem actio est.* *Aequo si agat quis, jus sibi esse fundo forte vel redditibus utendis, fruendis, vel per fundum vicini cundi, agendi, vel ex fundo vicini aquam ducendi: in rem actio est.* *Eiusdem generis est actio de jure prædiorum urbanorum: veluti si quis agat, jus sibi esse altius ædes suas tollendi, prospiciendive, vel projiciendis aliquid vel immittendi tignum in vicini ædes.* *Inst. lib. 4. tit. 6. §. omnia agere.*

E quando il proprietario sostiene che il suo fondo non ha il peso di quella servitù, cui si vorrebbe assoggettare, l'azione chiamasi **negatoria** (1).

7. L'azione ipotecaria è quella, che il creditore esercita sopra gli stabili, che gli sono stati assegnati dal suo debitore; ancorchè il creditore non ne abbia ricevuto il possesso; ed ha luogo, tanto se lo stabile si trovi in mani del debitore, quanto se sia passato in quelle di un terzo (2).

8. Colui che essendo nel possesso di un fondo, o di qualche dritto, rimane turbato, oppure spogliato del possesso, può intentare l'azione possessoria, per esser mantenuto nel possesso, se non si tratta, che di una semplice turbativa, oppure per ricuperarlo, se lo ha perduto (3).

9. Per mezzo dell'azione ipotecaria si propone l'istanza, che un fondo sia dichiarato soggetto ed ipotecato al debito o alla rendita, di cui taluno va creditore. Quest'azione per dritto è reale; ma molte volte si rende mista, con risolversi che il posses-

(1) In confessoria actione quæ de servitutibus movetur, fructus etiam veniunt sed & in negotiorum actione (ut Labeo ait) fructus computantur quanti interest petitoris, non uti fundi sufficiere adversarium. *I. lib. 4 ff. si servitus vindicetur.*

(2) Serviana (actio) & quasi serviana (qua etiam hypothecaria vocatur) ex ipsius prætoris jurisdictione substantiam capiunt quasi serviana est qua creditores pignora, hypothecas persequuntur nam (rem) quæ sine traditione, ouia conventione tenetur, proprio hypothecæ appellatione continetur dicimus. *Inst. I. 4 t. 6 b. 7.*

(3) Sequitur ut dispiciamus de interdictis seu actionibus, quæ pro illi exercentur. Erant autem interdicta forma atque conceptiones verborum, quibus prætor aut jubebat aliquid fieri, aut fieri prohibebat. Quod nunc maxime fiebat, cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contendebatur. *Inst. lib. 4. t. 15.*

sore del fondo debba pagare una certa somma o rendita, ed in altro caso debba abbandonare il fondo. Quando il debitore, o chi ne rappresenta il dritto, è in possesso del fondo, quest'azione è sempre mista (1).

10 Le azioni miste partecipano delle personali e delle reale. Tali sono l'istanze di dividere un fondo fra molti coeredi, fra soci, fra condomini ec.; o di mettere i termini in un terreno; perchè la divisione de' fondi è una cosa reale, ma la restituzione de' frutti, il rimborso delle spese, sono personali (2).

T I T O L O II.

Della maniera d'istituire i giudizj, e delle eccezioni.

S O M M A R I O.

1. Cosa sia la citazione.

(1) Serviana (actio) & quasi serviana (qua etiam hypothecaria vocatur).... quasi serviana autem est, qua credito pignora hypothecasve persequuntur. *Inst. lib. 4 tit. 6 §. item serviana.*

(2) Quædam actiones mixtam causam obtinere videntur, tam in rem quam in personam: qualis est familiæ excusanda actio, qua competit cohereditibus de dividenda hereditate. Item communis dividendo, qua inter eos redditur, inter quos aliquid commune est, ut id dividatur. Item finium regundorum actio qua inter eos agitur, qui confines agros habent, *Inst. lib. 4 tit. 6 § quædam.*

2. Formalità necessarie per le citazioni.
3. Come si citino gli assenti, o coloro che non hanno domicilio fisso.
4. Dilazione, che si accorda a comparire.
5. Giorni che non sono compresi nella dilazione.
6. Contumacia del reo convenuto.
7. Se ne' giudizj contumaciali si accordino tutte le domande dell'attore.
8. Delle difese contro l'istanza.
9. Ragioni per declinare una giurisdizione.
10. Quando si propongono le eccezioni dilatorie.
11. Come si risolvono le istanze d'incompetenza.
12. L'eccezioni dilatorie debbono proporsi tutte insieme.
13. Dell'eccezioni perentorie.
14. Dell'offerta, che deve fare il reo convenuto quando non vi sia alcuna eccezione da opporre.
15. Giudizio degli affari sommarj.
16. Cosa debba farsi in caso di morte di una delle parti o del suo procuratore.

La citazione dee riguardarsi come il fondamento di ogni procedura. Essa è un atto, con cui un uffiziale pubblico (che in alcuni paesi d'Italia si denoma portiere, in altri cursore) chiama in giudizio il reo convenuto, per vedersi condannare all'esecuzione di quanto si dimanda dall'attore (1).

(1) In *jus vocare*, est *ius experiandi causa vocare*, *se in
jus ff. de in jus vocando.*
Omnium . . . actionum instituendarum principium ab ea p-

2. La citazione dee esser libellata ; cioè dee sommariamente contenere la dimanda , ed il titolo su cui questa si fonda ; dee presentarsi personalmente al reo convenuto , o almeno nel luogo del suo ultimo domicilio ; e finalmente nella relazione dee spiegarsi la persona o il luogo , in cui è stata presentata (1).

3. Chi non ha domicilio noto , può esser citato *ad valvas curiæ* , gli assenti dal regno , ed i condannati alle galere , sì citano nel luogo del loro ultimo domicilio.

4. Quando si cita una persona , le si dee assegnare una dilazione ; non solo perchè abbia tempo a comparire , ma ancora perchè possa esaminare se dee acquietarsi all'istanza , oppure preparare i documenti , che possono servire alla sua difesa . Questa dilazione è differente , secondo la lontananza del domicilio del citato dal luogo , in cui si tiene tribunale , ed anche secondo le qualità de' tribunali . Il giudice ancora può abbreviare questa dilazione , quando l'affare è pressante , e quando conosce esser cosa pericolosa l'accordare la dilazione ordinaria .

5. Il giorno , in cui è stata eseguita la citazione ,

te edicti proficisciatur , qua prætor edicit de in jus vocando. Utique enim imprimitur adversarius in jus vocandus est: id est , ad eum vocandus qui jus dicturus sit. Inst. 9. ult. de pena temere litigantium.

(1) *Qua quisque actione agere voler , eam edere debet; nam equissimum videtur , cum , qui acturus est edere actionem , ut prouideat reus , utrum cedere an contendere ulta debeat. Et si contendendum putat , veniat instructus ad agendum cognita actione , qua conveniatur , i. i. si. de edendo.*

e l'altro in cui scade, non sono compresi nella dilazione; ma tutti i giorni intermedj, ancorchè non giuridici, vi sono compresi (1).

6. Se il reo convenuto non costituisce il procuratore, e non presenta alcuna difesa, nel termine della prima dilazione accordatagli, non si può venire alla condanna, senza accordargli un nuovo termine.

7. Ne' giudizj contumaciali, cioè quando il reo convenuto non si presenta, non si debbono accordare all'attore che quelle dimande, le quali appariscono giuste, e che sono ben verificate. In conseguenza può accadere, che l'attore perda la causa, anche senza contraddittore (2).

8. La prima cosa, che dee fare il reo convenuto, dopo essersi presentato, si è di preparare la sua difesa, e di esibire l'originale, o la copia autentica de' documenti, con cui intende d'impugnare la dimanda dell'attore. La difesa comprende qualsiasi sorte di eccezioni; e queste alcune so-

(1) Questa regola però non è costante; ma in alcuni paesi i giorni intermedj, che non sono giuridici, non corrono a danno del citato.

(2) *Post edictum peremptorium imperatum, cum dies ejus supervenit, tunc absens citari debet: & sive responderit, sive non responderit, ageret causa & pronuntiabitur: non utique secundum prasentem; sed interdum vel absens, si bonam causam habuit, vincet, l. 73 ss. de judiciis & ubi quisque agere vel convenire debet.*

Cum autem eremodictum ventilatur, sive pro auctore, sive pro reo: examinatio causz sine ullo obstaculo celebretur. Cum enim terribiles in medio proponuntur scripturz, litigatoris absentia, Dei præsentia replicatur, l. properandum s. cum absent. C68. de judiciis.

33 Della maniera d' instituire i giudizj, &c.
no declinatorie, altre dilatorie, altre perentorie (1).

9. Il reo convenuto declina la giurisdizione del giudice, davanti il quale è stato citato, e dimanda di esser rimesso ad un altro tribunale, quando l'affare non è della competenza del detto giudice; quando nelle azioni personali questo giudice non ha giurisdizione nel luogo del domicilio delle parti; quando nelle azioni reali il giudice non ha giurisdizione nel luogo, in cui è situata la cosa, che si dimanda; quando la causa è stata già introdotta in un altro tribunale; quando il reo convenuto ha ottenuto dal sovrano un altro giudice diverso dal suo giudice ordinario. Si dimanda ancora la remissione ad un altro tribunale, quando una delle parti è membro del tribunale, oppure vi ha parenti fino ad un certo grado; ed in tutti questi casi si dice far avocare la causa.

10. L'eccezioni declinatorie debbono proporsi prima di tutte le altre. Imperocchè non è più permesso di ricusare un giudice, dopo che si è accon-

(1) Sequitur ut de exceptionibus discipiamus. Comparatae autem sunt exceptiones defendantium eorum gratia, cum quibus agitur. *Inst. de except. §. 1.*

Appellantur autem exceptiones, aliae perpetuæ & peremptoriz, aliae temporales & dilatoriz. Peccata & peremptoria sunt, quæ semper agentibus obstant, & semper rem de qua agitur perimunt. Qualis est exceptio dolii mali, & quod metus causa factum est, & pasti conventi, cum ita convenerit, ne omnino pecunia petetur. Temporales atque dilatoriz sunt, quæ ad tempus nocent & temporis dilationem tribuunt. Qualis est pasti conventi cum ita convenerit, ne intra certum tempus ageretur, veluti intra quinquennium. Nam finito eo tempore, non impeditur auctor rem excipi. *Ibid. §. 2.*

sentito alla sua giurisdizione, o come dicesi, dopo che si è prestato il consenso (1).

11. Il giudice dee decidere sommariamente le istanze della remissione delle cause. E se la cognizione dell'affare non è di sua pertinenza, dee rimettere la causa a' giudici competenti (2).

12. L'eccezioni dilatorie sono quelle, che tendono a far differire il giudizio, e ad impedire che il giudice non possa procedere, finchè non abbia pronunciato su queste eccezioni. Esse risultano, o dalla qualità dell'azione intentata; come allorchè il creditore, che ha accordato un termine al pagamento, lo dimanda prima che sia spirato questo termine; oppure dalla qualità della persona, che agisce; come se un minore intenta un'azione, senza l'intervento del curatore (3).

13. Per non dare il comodo a' litiganti di prolungare le cause, si vuole, che chi ha molte eccezioni dilatorie, le debba proporre tutte in un sol atto. Ma da questa regola sono eccettuate le vedove, i pupilli, e le altre persone privilegiate; come pure gli eredi, i quali non sono obbligati a proporre le altre eccezioni dilatorie, se non dopo spirato il

(1) *Præscriptiones fori in principio litis, a litigatoribus oppendendas esse, legum decretivit auctoritas, l. præscriptiones cod. de except.*

(2) *Si militaris judex super ea causa, de qua civilibus astionibus disceptandum fuit . . . cognovit, etiam remota appellazione, id quod ab eo statutum est, firmitatem judicati non habet, l. judex. Cod. si a non competente judice judicatum esse dicatur.*

Et in privatorum causis hujusmodi forma servetur, ne quemquam litigatorum sententia, non a suo judice dicta, constringat, l. & in privatorum cod. cod.

(3) *V. la legge citata qui sopra all'art. 2.*

40 Della maniera d' instituire i giudizj, &c.
termine, ch' è stato loro accordato a deliberare.

14. L' eccezioni perentorie sono dirette ad annullare, o estinguere la pretensione dell' attore, ed a fare assolvere il reo convenuto. Tali sono il pagamento, la compensazione, la prescrizione ec. (1).

15. Quando il reo convenuto non ha alcuna eccezione contro l' istanza dell' attore, egli deve esibirsi pronto a rendergli giustizia, per impedire così il corso del giudizio. Se egli offre un partito ragionevole, e l' attore lo ricusa mal a proposito, dee questi esser condannato alle spese occorse, dopo l' offerta fatta dal reo convenuto.

16. Gli affari sommarj, come sono ne tribunali inferiori le cause di tenue somma, debbono esser giudicati all' udienza, senza che sia permesso a' giudici di differirli (2).

17. Quando pendente la causa muore una delle parti, dee l' altra parte far citare l' erede del defonto, acciò subentri nel giudizio, se non lo ha fatto da se stesso. Quando poi muore uno de' procuratori, si fa citare la parte a constituire un nuovo procuratore, e poi si riassumono gli atti nello stato, in cui trovavansi in tempo della morte.

(1) V. la legge citata nel suddetto art. 8.

(2) Sit tibi quoque . . . studium, lites cum omni equitate audire, & omnes quidem breviores, & quæcumque maxime vi- lium sunt, ex non scripto decidere, & judicare, & liberare omnes alterna concrepione nov. 17 cap. 3.

T I T O L O III.

Degl' interessati in causa.

S O M M A R I O .

1. *Istanza di esser ammesso a far parte in giudizio.*
2. *Metodo con cui si deo procedere dopo tale istanza.*
3. *Avanti chi l' interessato debba comparire.*

1. Quando una persona ha qualche interesse nella lite introdotta in un tribunale, tanto in prima istanza, quanto in grado di appellaione, può dimandare di esser ammessa a stare in giudizio come una delle parti litiganti, affine di difendere i suoi dritti (1).

2. L' istanza di esser ammesso a far parte in giudizio, come interessato in causa, dee spiegare le ragioni, ed i documenti, su cui essa si fonda; e deve notificarsi alle parti, acciò si possa vedere se chi vuole intervenire, ha veramente interesse nella

(1) Principaliter causam ejus de quo supplicas esse, quam
quam perspicimus. Non cum te cum ad libertatem perduxiss
profitearis, illius interest magis solemniter suum tueri statum, &
consequenter tua etiam agotur causa. Nam si ab eo contra
quem fundis preces, servus dicatur, eique libertas ex manumissio
ne tua vindicetur: probatio servitutis originis, & beneficium ma
numissionis libertatem illi assignans, tuum etiam jus patronatus
tuerit, si vero consentiat servituti: tunc jure concessso, adito pra
side provincie, eum invitum etiam defendere poteris, *I. principa
liter, 19 cod. de liberali causa.*

causa, oppure se si è mendicata il suo intervento a solo fine di tirar in lungo l'affare.

3. Chi fa istanza d'intervenire come interessato, dee comparire in quel tribunale, in cui è stata introdotta la causa dall'attore principale. La ragione si è, che in questo giudizio l'interessato fa la figura d'attore, e come tale dee seguire il foro del reo convenuto (1). Ciò però non gl'impedisce di poter ricusare il giudice, quando abbia motivi di una legittima ricusa.

T I T O L O IV.

Della ricusa de' giudici.

S O M M A R I O.

1. Quando la parte possa ricusare un giudice.
2. Parentela del giudice colla parte fino al quarto grado.
3. Altro motivo di ricusa.
4. Altro motivo.
5. Metodo per proporla.

1. Se una delle parti ha per sospetto il giudice, per cause legittime e ben provate, può ricusarlo,

(1) Aucto rei forum ..., i, auctor, cod, ubi in rem actio exerceatur debet.

vale a dire può impedire, ch' egli giudichi in quella causa.

2. Nelle cause civili il giudice può esser riconosciuto, se è consanguineo, o affine di una delle parti, fino al quarto grado inclusive, calcolato secondo le regole del diritto canonico (1). Ma se le parti consentono in lui, nonostante la circostanza della parentela, egli può giudicare validamente.

3. Si può riconoscere un giudice che abbia un'inimicizia capitale con alcuna delle parti, oppure che vi abbia una lite pendente.

4. Un giudice può riconoscere se vive troppo familiarmente con alcuna delle parti; come se mangia spesso in di lei compagnia; se le ha servito di avvocato nella medesima causa; se ha fatto sollecitazioni in di lei favore; se è stato giudice in un altro tribunale, oppure arbitro della causa medesima (2).

5. Per proporre la riconoscenza di un giudice, se ne debbono spiegare i motivi in una istanza, che deve esser sottoscritta dalla parte medesima, oppure dal suo procuratore, il quale però abbia a tale oggetto una procura speciale. Peraltro il procuratore di un assente può dimandare, che il giudice si astenga, finché gli sia accordata una dilazione, affine di poter risapere il sentimento del suo principale; ed in-

(1) Qua lege (Cornelia) cavetur, ut non judecat qui eis quod agit, gener, sacer, vitricus, privignus, sobrinusve est, propiusve eorum quemquam ea cognatione, affinitateve attingeret. *l. lex Cornelia 5 ff. de injuriis.*

(2) Quisquis vult esse causidicus, non idem in eodem negotio sit advocatus & iudex: quoniam aliquem inter arbitrios & patronos oportet esse delectum, *l. quisquis 6 eodz de pessulando.*

44 *Della man. di compilare le prove giudiziali.*
tanto il giudice dee astenersi da qualunque at-
to (1).

T I T O L O V.

Della maniera di compilare le prove giudiziali.

Nel titolo VI del libro III della prima parte di quest' opera, si è spiegato tutto ciò che concerne le diverse specie di prove, risultanti dalla scrittura o da' testimonj; le pruove ricavate da' fatti articolati, e ciò che riguarda le diverse presunzioni. Debboni ora ragionare del metodo giudiziale, che si osserva su queste differenti specie di pruove, e dell'ordine de' giudizj.

S O M M A R I O.

1. *Riconoscizione delle scritture private.*
2. *Come si riconoscono le scritture.*
3. *Effetto della dichiarazione di non volersi servire di un documento.*
4. *La querela di falsità non esclude le altre eccezioni, che possono proporsi contro un documento.*
5. *Tran-*

(1) Non facile per procuratorem quis recessabatur: quoniam fama causa est: nisi constet ei a tute mandatum nominatum reg. non solum 39 f, de procuratorib, & defensorib,

5. *Transazione sopra un documento falso.*
6. *Relazione de' periti.*
7. *Accesso de' giudici.*
8. *Interrogatorj sugli articoli.*
9. *Metodo giudiziale per gl' interrogatorj.*
10. *Se la parte possa ritrattare l' interrogatorio.*

1. Quando un documento prodotto dall' attore per prova della sua dimanda, o dal reo convenuto per prova della sua eccezione, non è che una scrittura privata, la quale viene impugnata dalla parte avversa, è necessario di farla riconoscere, affine di stabilire la sua autenticità.

2. Questa cognizione si fa alla presenza del giudice nella forma seguente. Si presenta al giudice il documento, di cui s' impugna l' autenticità, nel giorno e nell' ora, intimata alla parte per mezzo della citazione: il giudice dicese il documento e lo comunica. Indi le parti convengono fra di loro nella scelta delle persone che debbono servire da periti nella cognizione del carattere, e se non possono accordarsi in questa scelta, il giudice li destina *ex officio*: si presentano a' periti altre scritture consimili, di cui non c' è controversia sull' autenticità del carattere. I periti fanno il confronto del carattere di queste scritture certe con il carattere della scrittura controversa, e poi stendono la loro relazione. Quando non vi è alcuna scrittura di colui che nega il suo carattere, si obbliga costui a scrivere, e poi da' periti si fa il confronto de' caratteri. Se poi la persona di cui s' impugna la scrittura, sia morta, si

46 Della man. di compilare le prove giudiziali.
fa riconoscere il carattere da testimonj pratici della
mano del defonto (1).

3. Chi ha dichiarato in un giudizio di non voler
far uso di un documento, non può cambiar volontà,
perchè si presume, o che sia persuaso della falsità
del documento, o che almeno lo abbia creduto inute-
tile. Per altro la dichiarazione di una parte di non
volersi servire di un documento, ed anche il giudi-
zio formale pronunciato sulla sua falsità, non posso-
no pregiudicare ad un terzo, che non ha fatta que-
sta dichiarazione, o che non è intervenuto nel giudi-
zio (2).

4. Ancorchè si sieno impiegati altri mezzi per di-
struggere la rilevanza di un documento, pure si può
in qualunque termine della causa impugnarlo colla

(1) Si quando... quispiam voluerit secundum eas quæ ab
adversario prolatæ sunt literas, fieri examinationem: non accuse-
tur hoc tanquam non recte sit factum. Cui enim ipse creditit &
quod protulit is contra quem, & ex quo suas affirmat allegatio-
nes, hoc non accuser, neque prohibeat accusationem literarum ad
eum fieri. Licet contingat esse documentum manu cuiuscunque
conscriptum. Neque enim ipse sibi resistit: & quæ affirmavit hæc
accusabit. Si vero etiam ex publicis archivis proferatur charta, ve-
lue de suscepto descriptio, mense glorioissimorum profectorum...
& quod ex publicis archivis proferatur, & publicum habet testimo-
nium, etiam susceptibile hoc esse ad collationem manuum pon-
imus. Novella 49 cap. 2.

(2) Si adversarius tuus, apud acta præsidis provinciæ, cum fi-
des instrumenti quod proferbat, in dubium revocaretur, non u-
surum se contestatus est: vereri non debes ne ea scriptura, quam
non esse veram, etiam professione ejus consticet, negotium denuo
reperatur. l, si adversarius 3 Cod. de fide instrumentorum.

Si utesis instrumento, de quo alius accusatus fisi vixus est, &
paratus est (si ita visum fuerit) a quo pecuniam petis, ejusdem
criminis te reum facere... non obserit sententia, a qua nec is,
contra quem data est appellavit: nec tu qui tunc criminis non e-
ras subjectus, appellare debuistu, l, si utesis 2 Cod. ibid.

querela di falsità (1). Come pure chi si è impegnato a provare la falsità di un documento, e non vi è riuscito, può dare al documento altre eccezioni, e dimostrarne la irrilevanza (2).

3. Si può far annullare una transazione, fondata sopra un documento falso; ma ciò non è permesso, quando prima della transazione è stata obbiettata la falsità di un documento, e si è transatto su questa falsità medesima (3).

6. Quando si disputa sulla verificazione di una cosa, la quale non può esser ben saputa, che dai periti in qualche arte o mestiere, si ordina la relazione di due periti sopra i fatti accennati nel decreto. Ciascuna delle parti dee nominare il suo perito, e

(1) *Cum quidam instrumentum protulerit, vel aliam chartulam, eique fidem imposuerit, postea autem persona, contra quam ista chartula, vel instrumentum prolatum est, quassī falso hoc constitutum redarguere nitatur: ne diutius dubitetur utrum necessitatem ei qui protulit, imponi oporteat reperita vice hoc profert; an sufficiat fides jam approbata. Sancimus, si quid tale eveniat, eum qui petit iterum eam chartam profert, prius sacramentum pristinum, quod existimat se posse falsam redargere quod prolatum est, ad hujusmodi veniat petitionem. . . . eandem autem copiam ei prastamus, donec causa apud judicem ventilatur. Si enim jam plenissimum finem accepit, & neque per appellationem suspensa est, neque per solidam retractationem, adhuc lis vivere speratur: tunc satis durum est hujusmodi querela indulgeri: ne infinitum cause retractentur, & sopita jam negotia per hujusmodi viam iterum aperiantur, l. cum quidam 21 Cod. de fide instrumento.*

(2) *Eum qui inofficiose querelam delatam non tenuit, a falsi accusatione non submoveari placuit. Idem observatur etsi e contrario, falsi crimine instituto vixus, postea de inofficiose actionem exercere maluerit, l. eus qui 14 Cod. de inofficiose testamento.*

(3) *Ipse significas, cum primum adversarii instrumenta protulerunt, fidem eorum te habuisse suspectam. Facta igitur transactio, difficile est ut is qui provinciam regit, velut falso, cui semel acquievisisti, tibi accusare permettatur, l. ipse significas 7 Cod. ad leg. Cens. ab falsis.*

48 Della man. di compilare le prove giudiziali.
se una di esse ricusa di nominare il perito, il giudice lo nomina *ex officio*. Deesi ancora nominare un terzo perito, quando i due primi non possono accordarsi insieme (1).

7. Talvolta è necessario che il giudice commissario della causa, visiti personalmente la faccia del luogo, per farne la relazione agli altri giudici. In questo caso si ordina l'accesso sulla faccia del luogo: e s'intima alle parti, acciò vi possano intervenire.

8. È permesso a qualunque delle parti, ed in qualunque termine del giudizio di dare gl'interrogatori sopra i fatti ed articoli appartenenti alla causa, davanti il giudice della causa medesima, o davanti un giudice delegato, se la parte che deve rispondere agl'interrogatori, sia assente (2).

9. La parte, che deve rispondere agl'interrogatori, deve esser citata. Se essa comparisce, deve, dopo aver prestato il giuramento, rispondere personalmente e non in iscritto, in una maniera chiara e precisa sopra i fatti enunciati negli articoli, ed anche sopra quelli, in cui il giudice crederà di doverla interrogare *ex officio*. Se poi non comparisce nell'ora e nel luogo stabilito, oppure se ricusa di rispondere,

(1) *Mobilium . . . rerum justis preciis, estimatione habita per eos, quos utraqne pars elegerit arbitrios judicatarios, interposito iuramento simili modo usumstructum habent, l. hac editiss. 6 Cod. de secundis nupt.*

Estimationem autem o' eorum, non solum ab horribus fieri sed &c a vocatis summatis, & ipsis horum peritiam habentibus, dividis nimisrum prepositis evangelis. Notella 64 cap. 1.

(2) *Ubiquaque exequitas judicem moverit: exque oportere fieri interrogationem, dubium non est, l. ubicumque et si. de interrogatis in jure faciendis.*

i fatti si hanno per confessati e verificati in favore della parte, che ha domandati gl' interrogatori. Per altro la parte, che ha mancato di comparire, può in appresso presentarsi per sottoporsi all'esame, ma deve soggiacere alle spese fatte dall'avversario, per la sua contumacia in comparire (1).

10. Chi ha senza malizia avanzato negl' interrogatori un fatto erroneo, di cui in appresso scopre la falsità, può ritrattarsi, e si dee ammettere questa ritrattazione, quando egli dimostri di essersi ingannato, e specialmente quando faccia vedere la maniera, con cui è caduto in errore (2).

T I T O L O VI.

Delle sentenze.

S O M M A R I O.

1. Cosa sia sentenza.

2. Diverse specie di sentenze.

(1) Qui tacedit quoque apud prætorem in ea causa est, ut instituta actione in solidum conveniatur, quasi negavit se hæredem esse: nam qui omnino non respondit, contumax est: contumacia autem pecuniam hanc ferre debet, ut in solidum conveniatur, quemadmodum si negasset: quia prætorem contemnere videtur, *l. de astate* §. 4 *¶. de interrogat. in jure faciendis.*

Nihil interest, neget quis, an taceat interrogatus, an obscure respondeat, ut interrum dimittat interrogatorem. *Ibid. §. 7.*

(2) Celsus scribit: licere responsi pœnitere, si nulla captio ex ejus pœnitentia sit actoris. Quod verissimum mihi videtur. Maxime si quis postea plenius instructus quid faciat, instrumentis vel epistolis amicorum juris sui eductus, *l. de astate* §. ult. *¶. de interrogat. in jure faciendis.*

3. Quale sia sentenza giuridica.

4. Condanna nelle spese.

1. La sentenza è tutto quello che il giudice ordina, pronunciando sulle differenze che sono state dette davanti di lui.

2. Le sentenze sono di tre specie: interlocutorie, provvisionali, e definitive. Quando l'ordine del giudice riguarda solo l'istruzione della causa, o non tende che all'ordinatoria del giudizio, la sentenza chiamasi interlocutoria, sebbene più comunemente allora chiamasi decreto interlocutorio. Quando il giudice ordina, che una delle parti rimanga, o sia messa nel possesso, durante la lite, la sentenza chiamasi provvisionale. La sentenza definitiva è quando il giudice pronuncia sull'affare principale.

3. La sentenza, per esser giuridica, dee esser pronunciata da un giudice competente, e nelle forme legali, e dee esser conforme alle leggi ed agli statuti del paese. Quindi una sentenza è nulla, quando è stata pronunciata da un giudice, che non aveva giurisdizione in quel territorio, o in quell'affare; quando non è stata pronunciata in un giorno giuridico; quando non si sono osservate le dilazioni ed i termini prescritti dalle leggi (:).

(:) In eadem observatione numeramus & dies solis, quas dominicos rite dixerat maiores, qui repetito in sese calculo revolvuntur, in quibus patem necesse est habere reverentiam: ut nec apud ipsos arbitrios, vel a judicibus flagitatos, vel sponite electos, ulla sit cognitio juriotum, *si omnes dies 7 Cod. de feris.*

Sive pars, sive integra dilatio fuerit data, eo usque judicis offi-

4. Chiunque perde la lite, tanto davanti i giudici ordinari, quanto davanti gli arbitri, deve esser condannato nelle spese. Ma quando i capi della lite erano molti, ed il litigante guadagna in un capo, e rimane perditore negli altri, il giudice può ordinare una compensazione di spese, o condannare uno de' litiganti ad una porzione delle spese, facendo compensazione per il di più (1).

T I T O L O VII.

Delle appellazioni.

S O M M A R I O .

1. Cosa sia appella^{zione}.
2. Quando l'appella^{zione} sospende l'esecuzione della sentenza.
3. Cosa può farsi in grado di appella^{zione}.

Lappella^{zione} è un rimedio, che le leggi accordano ai litiganti, affine di far rivocare da un giudice superiore una sentenza pronunciata da un giudice inferiore, quando la credono ingiusta.

ciun^{um} conquiescat, donec petiti temporis defluxerint curricula. Fe-
riæ autem sive repentina, sive solemnes sint, dilationum temporibus
non excipiuntur, sed his connumerantur, *i. sive 3 c. de dilationib.*
(1) Sive autem alterutra parte absente, sive utraque præsente
lis fuerit deojsa, omnes judices qui sub imperio nostro constituti
sunt, sciunt victum in expensarum causa victori esse condemna-
dum, *i. properandum 13 9. 7 Cod. de jud.*

2. L'effetto dell'appellazione è di sospendere l'esecuzione del primo giudizio, eccettuati alcuni casi, in cui per un principio del ben pubblico si è stabilito, che la sentenza, da cui si appella, debba eseguirsi provvisionalmente (1).

3. In grado di appellazione si possono proporre nuovi motivi, fare esaminare testimonj, dare interrogatori alla parte; in una parola, fare tutto ciò che serve ad instruire il giudice sopra il fatto principale, ch'è stato deciso in prima istanza (2).

(1) *Appellatio interposita in præjudicium deliberatio-
nis nihil fieri debere, & in eo statu omnia esse, quo tempore pro-
nuntiationis fuerunt, sapissime constitutum est, l. appellat. 3 Cod.
de appellat.*

(2) *Si quid autem in agendo negotio minus se allegasse litiga-
tor crederit, quod in judicio acto fuerit omissum: apud eum qui
de appellatio cognoscit, persequatur: cum votum gerentibus no-
bis nihil aliud in judiciis, quam justitiam locum habere debere,
necessaria res forte transmissa, non excludenda videatur. Si quis
autem post interpositam appellacionem, necessarias sibi putaverit
esse personas, per quas apud judicem, qui super appellatio co-
gnoscet, veritatem possit ostendere, quam existimavit occultam,
huc fieri judex perspexerit: sumptus iisdem ad faciendi itineris
expeditionem præbere debet, l. eos 6 §. 1 & 2 Cod. de appellat.*

Ter hanc divinam sanctionem decernimus, ut licentia quidem pa-
teat in exercendis consultationibus, tam appellatori quam adverse
parti, novis etiam aduersoribus utendi, vel exceptionibus quæ non
ad novum capitulum pertinent, sed ex illis oriuntur, & illis con-
junctæ sunt, quæ apud anteriorem judicem noscuntur propositæ.
Sed & si qua dicta quidem allegatio monstrabitur, vel instrumen-
tum aliquod prolatum: probostiones tamen illo quidem defuerint
tempore, verum apud sacros cognitores sine procrastinatione piz-
ziberi poterunt: id quoque eos admittere, quo exercitatis jam ne-
gotiis, pleniore subveniatur veritatis lumine, l. per hanc q. Cod. de
tempor. & reparat. appellat.

LE
LEGGI CIVILI
 NEL LOR
ORDINE NATURALE
 PARTE TERZA.

LIERO SECONDO.

DE' DELITTI.

Discorso Preliminare.

Qualunque azione, ch'è vietata dalle leggi, perché contraria al patto sociale, chiamasi delitto. Siccome un'azione può essere più o meno dannosa alla società; così sarebbe desiderabile, che la nostra lingua avesse due termini distinti, capaci a qualificare la maggiore o minore gravità di un delitto. Ma queste due voci non le abbiamo; e perciò nel foro si adopra promiscuamente la parola delitto, tanto per denotare un omicidio, un furto, una falsità ec.; quanto per additare una semplice ferita, una ingiuria ec.

L'antico diritto romano distingueva i delitti in pubblici e privati. I delitti pubblici erano quelli,

di cui le leggi permettevano l'accusa a qualunque persona, ancorchè non vi avesse alcun interesse: i delitti privati eran quelli, di cui permettevasi l'accusa ai soli interessati. Così il delitto di lesa-maestà, di furto, di falsità e molti altri erano delitti pubblici. Così gl'imperatori Arcadio, Onorio, e Teodosio, posero nella classe de' delitti pubblici l'eresia de' Manichei (1). All'opposto il furto, lo stelionato, le ingiurie erano delitti privati.

Questa distinzione fra i delitti pubblici ed i delitti privati, è stata ritenuta anche ne' costumi presenti, colla sola differenza, che noi riguardiamo per delitti pubblici molti delitti, che presso i romani non erano, che privati; e che quando si tratta di delitti pubblici, l'accusa si propone dall'avvocato del fisco, ch'è incaricato di vegliare alla vendetta pubblica.

La punizione di tutti i delitti formerà la materia di questo secondo libro; ma prima di tutto si dee ragionare delle cause, che rendono giusta questa punizione.

Bisogna riguardare i delitti sotto due aspetti. L'uno, quando essi, senza fare alcun torto ai particolari, offendono solo l'ordine pubblico, e turbano la società. Tali sono le profanazioni, le bestemmie, l'eresia, il suicidio ed altri delitti, alcuni de' quali neppure debbono esser nominati. L'altro quando i delitti, oltre ad offendere l'ordine pubblico, recano

(1) *Huius itaque hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus, commune sit cum ceteris. Ac primum quidem volumus esse publicum crimem, l. 4 Cod. de parer.*

danno ai particolari; come, per esempio, l' omicidio, il furto, la falsità ec. I delitti della prima specie non meritano, che una semplice pena, diretta alla pubblica vendetta, ed alla correzione del reo. Quelli della seconda, oltre a questa vendetta e questa correzione, esigono la riparazione del danno cagionato dal delitto; come la restituzione della cosa rubata, l' emenda de' danni cagionati ai figli o alla moglie dell' ucciso, ed altre simili rifazioni di danni alle persone interessate. Quindi questa seconda specie di delitti soggiace a due sorte di pene; la pena da imporsi al reo, e l' emenda del danno cagionato col delitto.

La prima specie delle pene, quelle cioè, che sono dirette alla vendetta pubblica, ed al castigo del reo, può suddividersi in altre tre classi. La prima è delle pene infime, incominciando da quelle, che chiamansi pecuniarie, e che si limitano a condannare al pagamento di una somma di denaro, senza nota d' infamia; e si debbono collocare in questa classe anche le semplici ammonizioni e correzioni verbali, che si fanno dai giudici. La seconda è delle pene, che chiamansi corporali, perchè s' impongono alla persona del reo; tali sono la frusta, la corda, l' esiglio e la galera, le quali pene tutte vanno unite all' infamia. La terza abbraccia tutte le diverse specie di pene di morte, come la forca, la ruota ec.

In queste diverse qualità di pene si ravvisa l' oggetto delle leggi, che le hanno stabilite. Il primo oggetto, il quale è comune a tutte le classi delle pene, è quello di punire il delitto, per soddisfare

alla vendetta pubblica (1). Il secondo, di raffrenare coll' esempio del castigo coloro, che non sono capaci di adempire ai doveri sociali per il solo amore della virtù (2). Il terzo, di procurare, che i malfatti si ravvedano e mutino vita (3). Il quarto, di mettere costoro fuori di stato di commettere nuovi delitti; il che propriamente non è applicabile che alla pena di morte, sebbene non manchino altri mezzi per ottenere il medesimo fine.

Ancorchè sia certo, che il rigore delle pene conferisca molto a minorare il numero de' delitti in uno stato; e che a proporzione dell'attenzione delle leggi su questo oggetto, e della fedeltà e diligenza de' ministri nell'eseguirle, vi sieno meno delinquenti; pure è innegabile, che questi mezzi non sempre bastano per impedire la frequenza de' delitti; imperocchè non è possibile di guarire radicalmente un male, il quale riconosce la sua origine nelle passioni umane; e queste nel cuore di molte persone hanno tanta forza, che talvolta si è veduto commettere furti nell'atto, che un ladro moriva per mano del carnefice. Ecco la vera cagione, per cui si veggono tanti delitti, specialmente nelle gran città, in cui i delitti più facilmente si occultano, ed i rei più facilmente eludono la vigilanza del governo.

(1) *Ad vindictam malefactorum.* 1. *Petr.* 2. 14.

(2) *Ut audientes cateci timorem habeant, & nequaquam talia audeant facere.* *Deuter.* 19 20.

(3) *Interlocutio præsidis, quæ indicta est, infamem eum de quo quæris fecisse non videtur: cum non specialiter ob injuriam vel admissam vita condemnatus sit, sed ita præsidis verbis gravatus & admonitus, ut ad melioris vita frugem se reformat.* 1. 19 *Cod.* ex quib. causa infam. interrog.

Ma taluno potrebbe domandare: questa frequenza de' delitti è dunque un male senza rimedio? E non sarà possibile di render almeno più rari i delitti, che sono più frequenti, come i furti, le rapine, le ferite? Non sarà sperabile, sull'esempio così grande e così singolare della cessazione del duello, di veder diminuire gli altri delitti, non co' medesimi mezzi adoperati per il duello; ma con altri provvedimenti proporzionati alla natura del male? Le cause de' furti, delle rapine, e delle ferite, che sovente ne sono la conseguenza, traggono la loro origine dalla povertà, congiunta alla cattiva educazione, dall'ozio, dai cattivi costumi e dai disordini, cui per lo più si abbandonano simili scioperati. Costoro nascono poveri; la mancanza dell'educazione li mena alla vita oziosa; e l'abitudine di non far nulla li conduce a' delitti, i quali non hanno altra remora, che il timore della giustizia. Ma questo timore arriva in un'età, in cui non è più in tempo; simile ad un argine, che si mette ad un torrente, quando è escito dal suo letto.

Sembra dunque, che sarebbe di massimo vantaggio per uno stato, l'istituire un tribunale di polizia, affine di diminuire questi cattivi effetti, con diminuire le loro cause, che sono la povertà, l'ozio, la cattiva educazione, le quali moltiplicano i furti, le rapine e le ferite, che il più delle volte vi vanno unite; giacchè questi tre delitti sono i più frequenti, e lo sono appunto, perchè nascono da queste tre cause, che sono generali in tutti i paesi. Quindi è che fra questi tre delitti, e tutti gli altri vi è questa differenza, che sebbene vi sieno molti

delitti di altre specie, come il delitto di lesa-maestà divina ed umana, le profanazioni, le bestemmie, i sortilegi, la falsità della moneta, gli omicidj risossi o pensati, i veneficj, le concussioni, gli adulterj ec.; pure si trova col fatto, che i furti, le rapine e le ferite, che si commettono dai ladri, superano nel numero gli altri delitti delle altre specie, prese tutte insieme.

Vi è ancora un'altra differenza fra questi delitti e tutti gli altri, ed è che per prevenire gli altri delitti, non abbiamo che il terrore de' supplicj, e che è impossibile lo stradicare dal cuore umano l'ambizione, la lussuria, l'invidia, l'odio e le altre passioni, le quali inducono a delinquere anche le persone ricche, e talvolta anche le persone bene educate; ma non è impossibile di provvedere in uno stato alla sussistenza di tutte le famiglie, o con dare a lavorare a coloro, che sono atti alla fatica, o con soccorrere gratuitamente coloro, che sono assolutamente incapaci di lavorare; soccorso, che non si può loro negare senza manifesta ingiustizia. Non sarebbe impossibile di castigare tutti coloro, che non avendo beni, e potendo lavorare per guadagnarsi da vivere, vogliono marciare nell'ozio: non sarebbe impossibile di fare una continua ed esatta ricerca nelle famiglie povere, per trovare e punire coloro, che non vogliono lavorare; di visitare continuatamente le case, in cui vi è sospetto, che si dia ricetto agli oziosi, e che si occultino le cose rubate; di obbligare tutte le persone incognite ad assegnare il loro domicilio, la loro famiglia ed il loro mestiere; in una parola non sarebbe impossibile di formare un

piano ben dettagliato di precauzioni ragionevoli e praticabili, affine di diminuire il numero degli oziosi e de' vagabondi, per diminuire così i delitti, che sono il frutto dell'ozio.

Da un' altra parte questa ricerca produrrebbe in uno stato il vantaggio di moltiplicarvi l'industria, il travaglio, ed il commercio, e di aggiungere alla felicità ed alla tranquillità pubblica uno de' migliori mezzi atti a conservarla. E' vero che questo piano obbligherebbe a mantenere molti ufficiali, destinati a vegliare alla sua esecuzione, e porterebbe seco la spesa considerabile d' instituire case per i lavori pubblici, sia per le manifatture, sia per altre specie di travagli; ma ciò non sarebbe un male ed una perdita per lo stato. Imperocchè i vantaggi di questo piano ben immaginato e bene eseguito, sarebbero infinitamente maggiori della spesa, anche se voglia valutarsi soltanto il frutto di diminuire nello stato l'ozio, ed i vizj che ne sono inseparabili.

Per ciò che riguarda tutte le altre specie di delitti, sarebbe una illusione lo sperare di toglierli dal mondo, nella maniera stessa che non è sperabile di togliere dal cuore umano i vizj e le passioni. Anzi in questa parte si dee ammirare un tratto singolare della provvidenza divina, la quale non permette, che questi delitti sieno in maggior numero, come lo sarebbero infallibilmente, se Iddio abbandonasse ciascun uomo in balia delle sue passioni. Ma la sua mano divina, che regola l'umana società, modera in molte persone, con il semplice effetto della ragione, e di un' indole meno corrotta, la naturale

inclinazione ch' esse hanno a' vizj. Quindi è che la maggior parte degli uomini non si abbandona alle abitudini, che conducono a' delitti, e sono costanti a mantenersi nel buon ordine prescritto dal governo temporale. Peraltro questo buon ordine si conserva principalmente per mezzo della riunione della religione e del governo temporale, e per il buon uso che debbono fare dello spirito dell'una e dell'altro, tanto gl' individui, che non debbono eccedere i giusti limiti della libertà naturale, quanto i ministri pubblici, che hanno l' incarico di vegliare al mantenimento del buon ordine.

Bisogna ancora distinguere nella società umana due specie di mali cagionati dalle passioni e dalle cattive inclinazioni della maggior parte degl' individui, che la compongono. L' una è quel numero infinito d' infedeltà, d' ingiustizie, d' inganni, di litigi ingiuste, di risse, d' inimicizie, di disordini, e di altri mali, che inordano la società; e che essendo il frutto dell' avarizia, dell' ambizione, dell' odio, dell' ira, dell' invicia ec. sono agli occhi di Dio, e secondo gl' insegnamenti della religione, tanti veri delitti, degni delle pene, che la divina giustizia riserva a' malvagi nell' altra vita, ancorchè non arrivino all' eccesso di esser riguardati come veri delitti, nel senso che le leggi umane danno a questa parola. L' altra è quella specie d' ingiustizie che le leggi umane chiamano delitti, e che puniscono con diverse pene. In oltre fra le azioni, che sono delitti agli occhi d' Iddio, ma non cadono sotto questo nome quando si tratta di punirle secondo le leggi umane, bisogna fare una seconda distinzione.

zione. Alcune azioni non cagionano alcun disordine nella società, e sono dannose soltanto a coloro, che le commettono; e queste, che più propriamente chiamansi peccati, sono esenti dalla punizione del governo, e se ne lascia il rimedio, ed il castigo a' ministri della religione, consultando le regole e lo spirito della religione medesima. Altre azioni che turbano l'ordine sociale, e recano danno altrui, non solo sono punite dalla religione, ma sono ripresse dal governo temporale, che dee vegliare al mantenimento del buon ordine, con conservare a tutti i loro dritti. Due sono le maniere, con cui le leggi umane provvedono a riparare i cattivi effetti di queste azioni, dannose alla società. L'una colle leggi civili, le quali reprimono soltanto quelle azioni che chiamansi ingiustizie, con obbligare le parti a farsi reciprocamente ragione. L'altra colle leggi criminali, che oltre all'emenda del danno, impongono le pene proporzionate alla malizia dell'azione, ed al danno della società, le quali servono nell'atto stesso di castigo al reo, e di soddisfazione al pubblico esempio.

La diversa maniera, con cui il governo politico reprime le ingiustizie e punisce i delitti, ha fatto nascere la distinzione de' giudizj civili, che appartengono a' primi, e de' giudizj criminali, che riguardano i secondi.

La materia de' delitti comprende due parti. L'una abbraccia tutto ciò che riguarda la diversa specie de' delitti e delle pene: la giusta proporzione fra i primi e le seconde, o per aggravare la pena in riguardo all'atrocità del delitto, al danno cagio-

nato alla società, alle sue conseguenze, alla necessità dell'esempio; o per mitigarla in riguardo alle qualità personali del reo, alla sua età, ed alla sua malizia, cioè se ha delinquito appensatamente, o per un impeto di collera, se il fatto è volontario o colposo: la distinzione, che dee farsi fra il reo principale ed i suoi complici o fautori, che hanno partecipato al delitto: quali debbono essere le prove de' delitti, e le maniere, con cui esse ricavansi, non solo coll'esame de' testimonj, e con le scritture se ve ne sono, ma ancora dagli esami degl' inquisiti medesimi, come se negano il vero, o affermano il falso, o se si contraddicono, o si rendono varij, somministrando con ciò una prova della loro rettitudine: quali sono i casi, in cui si può procedere alla tortura, e quali sono le regole per accordare l'abolizione del delitto.

L'altra parte della materia de' delitti riguarda la maniera d'instruire i giudizj criminali; la maniera di dare le accuse, le querele, le denuncie; di ordinare la cattura; la maniera d'interrogare e di confrontare i testimonj col reo ec.

Questa seconda parte non sarà da noi trattata nell'opera presente, perchè appartiene tutta alla *pratica criminale*, per la quale è necessario di consultare non solo gli usi di ciascun regno, ma anche quelli di ciascun tribunale. Quindi ci restringeremo a parlare delle diverse specie di delitti.

La distinzione delle diverse specie dei delitti può darsi in diverse maniere, secondo ch' essi si riguardano sotto diverse vedute. Possono i delitti distinguersi in pubblici e privati, secondo la distinzione,

che abbiamo premessa nel principio di questo di-
scorso.

Possono distinguersi in più o meno gravi, secondo il grado differente della loro malizia, o del danno che cagionano alla società. Così gli omicidj sono un delitto più grave de' furti; la sedizione è un delitto più grave delle semplici calunnie, e de' libelli infamatorj.

Ma la maniera la più semplice e la più naturale per distinguere le diverse specie de' delitti, è di considerare prima di tutto il carattere, ch' essi hanno comunemente fra di loro, e poi il carattere particolare che distingue gli uni dagli altri. Per comprendere questa distinzione, è necessario di riassumersi quanto abbiamo a lungo spiegato nel trattato delle leggi, circa ai fondamenti, con cui Iddio ha constituita la società umana; e per ciò che riguarda la distinzione delle diverse specie di delitti, basta considerare in generale il piano di questa società, secondo la descrizione, che ne abbiamo fatta nel suddetto trattato delle leggi, e distinguere in questo piano la condotta della provvidenza divina, che l'ha stabilito e lo mantiene, per mezzo de' misterj della religione, ne' paesi, in cui essa è conosciuta; per mezzo del governo temporale, e per mezzo de' vincoli e de' patti reciprochi, che uniscono gli uomini che vivono in società. Imperocchè con distinguere questi fondamenti e questi vincoli, i quali sono come differenti parti dell'ordine sociale, che Iddio ha instituito nel mondo, si può vedere in qual maniera ciascun delitto offendere quest'ordine.

Secondo questa veduta, si possono distinguere

nell' ordine della società umana sei parti differenti, che ne sono il fondamento, e che compongono quest' ordine; e secondo che i delitti offendono in diverse maniere alcuna di queste parti, si potrà dividerli in sei specie.

La prima di queste parti dell'ordine della società, consiste nella dipendenza dalla volontà d' Iddio, che l'ha formata, e che la mantiene colla sua provvidenza, per mezzo delle sue leggi divine, per mezzo delle regole del diritto naturale, e per mezzo della vera religione, ne' paesi, che hanno la fortuna di professarla.

La seconda è la potestà, che Iddio ha data a' sovrani per governare i popoli.

La terza, sono le leggi generali di ciascuno stato.

La quarta comprende i due vincoli naturali, di cui Iddio si è servito per i rapporti principali, che uniscono gli uomini fra di loro. Questi vincoli sono il matrimonio, che unisce insieme i due sessi; e la nascita, che unisce i figli a' loro genitori, e che compone le famiglie, dalla cui riunione si forma la società.

La quinta abbraccia tutte le altre specie di obblighi, che legano gli uomini reciprocamente fra di loro, per tutti i bisogni, cui Iddio li ha assoggettati, affine che ciascuno si renda necessario all' altro, e possa così esercitare la seconda legge, conforme abbiamo spiegato nel cap. 4 del suddetto trattato delle leggi.

La sesta ed ultima di queste parti, che debbono formare l' ordine della società, riguarda ciascun individuo, considerandolo come membro di questo cor-

po, e considerando i di lui obblighi verso tutta la società. E ciò distingue questa sesta parte dalla precedente, la quale riguarda gli obblighi di ciascun individuo verso l'altro in particolare; ma questa sesta parte riguarda gli obblighi di ciascun individuo verso il pubblico. Così, per esempio, ciascun individuo è debitore verso se stesso, e verso il pubblico di fare un buon uso della sua persona; e ciò rende degne di pena alcune azioni, le quali sembrano non far torto, che a chi le commette. Esse dunque formano una classe particolare di delitti, conforme vedremo fra poco.

Fra tutte le maniere, con cui si possono distinguere i delitti abbiamo creduto di scegliere la presente, cioè di dividerli secondo ch'essi offendono alcuna di queste sei parti dell'ordine della società; essendo indubitato, che il carattere comune de' delitti consiste nell'offendere quest'ordine, ed in conseguenza è cosa naturale il distinguerli per i loro rapporti a ciascuna di queste sei parti. Ciò comprende sei classi de' delitti, che gli abbracciano tutti.

La prima classe è de' delitti che offendono la prima parte dell'ordine della società, ed il cui carattere è di attentare direttamente o indirettamente contro la maestà divina; come sono le bestemmie, le profanazioni, i sacrilegi, i sortilegi, l'eresie ec.

La seconda è di quelli che violano la seconda parte dell'ordine sociale, e che offendono il principe, o lo stato. Tali sono il delitto di lesa maestà in primo capo, il quale riguarda la persona del princi-

pe; quello di lesa maestà in secondo capo, che riguarda tutti gli altri delitti, che partecipano di questo carattere.

La terza è de' delitti, che offendono in generale la forma del governo e l'ordine pubblico; e che da un canto non offendono alcun individuo in particolare, e da un altro canto non sono propriamente delitti di lesa maestà, ancorchè feriscano l'autorità del principe. Tali sono i delitti di conventicola, di monopolio, di falsificazione di moneta ec.

La quarta è de' delitti, che offendono i vincoli naturali del matrimonio e della nascita, in una maniera che turba l'ordine pubblico, e le cui conseguenze esigono un pubblico castigo. Tali sono l'adulterio, la bigamia, il ratto, il parto supposto, l'incesto, il parricidio, l'esposizione del parto, l'infanticidio, l'aborto ec.

La quinta è de' delitti che violano le reciproche obbligazioni de' cittadini, ed essa abbraccia tutte le offese tanto nella persona, quanto nell'onore e nella roba, se arrivano ad un eccesso punibile. Tali sono gli omicidi, le ferite, i furti, le rapine, le falsità, le ingiurie, i libelli famosi ec.

La sesta è de' delitti, che senza offendere l'interesse delle persone, turbano l'ordine pubblico, col cattivo uso che fanno delle loro persone gli oziosi, i prodighi, i disperati, le donne prostitute, e coloro che si abbandonano a que' vizj infami, indegni di esser nominati.

E' chiaro, che questa distinzione di delitti in sei classi, gli abbraccia tutti; tal che non ve n'è alcuno, il quale non si conosca subito in qual classe

debba collocarsi. Resta solo l'avvertire, che alcuni delitti possono aver caratteri complicati, e che si riferiscano a più di una classe. Ma anche questi delitti hanno la loro situazione naturale più in una classe, che in un'altra, e ciò è facilissimo a discernersi. Per esempio: un furto di vasi sagri è un sacrilegio, e con questo carattere appartiene alla prima specie; ma siccome questo delitto reca un danno al padrone de' vasi, per questo secondo riguardo appartiene alla quinta specie. Il carattere però di sacrilegio distingue più sensibilmente questo furto da tutti gli altri furti. Quindi dee esser qualificato per sacrilegio, ed appartiene alla prima classe.

Noi seguireremo quest'ordine nell'esporre tutte le differenti specie di delitti. Peraltro non li distribuiremo tutti in sei titoli, ma a ciascun delitto assegneremo un titolo, e solo distribuiremo i titoli secondo l'ordine di queste sei classi.

T I T O L O I.

Dell' eresie, delle bestemmie, de' sacrilegj, e delle altre profanazioni.

S O M M A R I O.

1. Definizione dell' eresia.
2. Pene canoniche contro gli eretici.

3. Autorità temporale contro gli eretici.
4. Si dee toglier loro le chiese, e proibire di adunarsi.
5. Allontanare i loro ministri, e proibire la lettura de' loro libri.
6. Impedir loro l'esercizio delle cariche pubbliche, e di certe professioni.
7. Se gli ebrei possano tenere assemblee.
8. Cosa debbono fare gli ebrei quando sono tollerati in uno stato.
9. Cosa sia bestemmia, e sue differenti specie.
10. Pene contro i bestemmiatori.
11. Sacrilegio, e sue pene.
12. Violazione de' sepolcri.

1. L'eresia è un delitto di lesa maestà divina, di cui si rende colpevole chiunque abbandona la fede cattolica, per sostenere ostinatamente un errore, condannato dalla chiesa universale (1).

2. Coloro che ricusano di ascoltare la chiesa, che è il centro della verità, e contro la quale secondo le infallibili promesse di Gesù Cristo, le porte dell' inferno, cioè l' errore, non potranno mai prevalere,

(1) Hæreticorum autem vocabulo continentur, & latis aduersus eos sanctionibus succumbere debent, qui vel levī argumento a judicio catholice religionis, & tramite detrecti fuerint deviare; leg. omnes 2 cod. de hereticis & Manicheis & Samaritis.

Manifestum . . . facimus vestrae sanctitati, quod pauci quidam infideles, & alieni sancta Dei Catholicae atque Apostolicae Ecclesiae, contradicere judeice atque apostatice ausi sunt adversus ea quæ ab omnibus sacerdotibus secundum vestram doctrinam (Joannis Papæ) tenentur, & glorificantur, atque prædicantur, leg. inter. 8 §. manifestum. Cod. de summa Trinitate.

debbono esser trattati come i pagani ed i pubblicani. Quindi la chiesa li separa dalla sua comunione, per ciò che riguarda la partecipazione a' sacramenti, i suffragj, e la sepoltura. Ma questa tenera madre, sempre piena di carità, ripiglia subito nel suo seno gli eretici, quando abjurando i loro errori si sottomettono alle sue decisioni (1).

3. La potestà che Gesù Cristo ha confidata alla sua chiesa, è affatto spirituale; quindi essa non può impiegare contro gli eretici, che le pene spirituali, fra le quali la più rigorosa è la scomunica. Ma i principi cattolici possono far uso della potestà temporale, per impedire all'eresia di diffondersi e di mantenersi ne' loro stati. Eglino hanno quest'obbligo, non solo per sostenere le decisioni della chiesa, di cui sono i protettori; ma ancora per conservare fra' loro sudditi la pace, la quale rimane sovente

(1) *Hæc est igitur vera vestra fides: hæc certa religio: hoc beata recordationis . . . patres omnes, præsulesque romane ecclesie, quos in omnibus sequimur: hoc sedes apostolica prædicavit hæcceus, & inconcusse custodivit: huic confessioni, huic fidei quisquis contradictor exiterit, alienum scipse a sancta communione, alienum ab ecclesia judicabit esse catholica . . . obduratum est cor eorum, ut scriptum est, ut non intelligerent, & pastoris vocem oves quæ met non erant, audire minime voluerunt, in quibus observantes ea, quæ ab ipsorum sunt statuta pontifice, eos minime in nostra communione recipimus, & ab omni ecclesia catholica esse jussimus alienos: nisi errore damnato nostram doctrinam quanto ejus sequi, habita regulari professione signaverint. Equum quippe est, ut qui nostris minime obedientiam accomodant statutis, ab ecclesiis habeantur extores. Sed quia gremium suum nunquam redeuntibus claudit ecclesia, obsecro clementiam vestram, ut si proprio deposito errore, & prava intentione depulsa, ad unitatem ecclesie reverti voluerint, in vestram communionem receptis, indignationis vestrae removeatis aculeos, leg. inter. & 9. liqueat. Cod. de sum. Trinitate.*

turbata dalla diversità de' pareri nelle materie di religione (1).

4. Uno de' mezzi più efficaci, di cui i principi possono far uso per impedire i progressi dell' eresia, si è di togliere agli eretici i luoghi, in cui si adunano, per esercitare la loro pretesa religione; tanto se questi luoghi sieno chiese che gli eretici hanno tolte precedentemente a' cattolici, quanto se sieno tempj fatti fabbricare dagli eretici medesimi; come pure si dee proibir loro di adunarsi nelle case private. Se contravvengono a questa legge, i magistrati debbono punirli col massimo rigore, anche perchè in tutti i governi ben regolati, si debbono proibire tutte le assemblee, che non sono state autorizzate dal sovrano (2).

(1) *Cunctos populos, quos clementia nostra regit imperium, in tali volumus religione versari, quam divum Petrum apostolum tradidisse romanis, religio usque adhuc ab ipso insinuata declarat; quamque pontificem Damasum sequi claret, & Petrum Alexandriæ episcopum, virum apostolicae sanctitatis: hoc est ut secundum apostolicam disciplinam, evangelicamque doctrinam, Patris, & Filii & Spiritus Sancti unam Deitatem, sub pari Majestate, & sub pia Trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum Catholiconrum nomen jubemus amplecti; reliquos vero dementes, vesanosque judicantes, hæretici dogmatis infamiam sustinere, divina priuum vindicta, post etiam motus animi nostri, quem ex cœlesti arbitrio sumpserimus, ultiōne plectendos, leg. cunctos i cod. de summa Trinitate.*

Decere arbitramur nostrum imperium, subditos nostros de religione commonefacere: ita enim & pleniorē acquiri Dei ac Salvatoris nostri Jesu Christi benignitatem possibile esse existimamus, si quando & nos pro viribus ipsi placere studuerimus, & nostros subditos ad eam rem instituerimus, leg. decere. cod. de summa Trinitate.

(2) *Nullus hæreticis ministeriorum locus, nulla ad exercitandam animi obstinatiois dementiam pateat occasio. Sciant omnes, etiam si quid speciali quolibet rescripto per fraudem elicito, ab*

5. Un altro mezzo, che non è meno efficace del precedente, è quello di allontanare i ministri dell' errore, che seducono i semplici con una falsa eruzione, e che mantengono nelle loro opinioni erronee coloro che le hanno abbracciate. Si dee ancora impedire, che i libri degli eretici non cadano in mani di persone poco instruite, e che potrebbero esser sedotte da' loro sofismi. E finalmente conviene far educare i figli degli eretici nelle scuole de' cattolici (1).

hujusmodi hominum genere impetratum sit, non valere. Arcean-
tur cunctorum haereticorum ab illicitis congregationibus turbz, leg.
nullus 2 cod. de summa Trinitate.

Cuncti haeretici procul dubio noverint omnia sibi loca adimenda esse, sive sub ecclesiarum nomine teneantur, sive diaconia appellentur, vel etiam decanica. Sive in privatis ædibus vel locis, hujusmodi cætibus copiam præbere videantur: his ædibus vel locis privatis, ecclesiz catholizæ vindicandis. Ad hoc interdicantur his omnibus, ad litanias nocte vel die prefanis eoiré conventibus, statuta videlicet condemnatione si quid hujusmodi fieri vel in pubblico, vel in privatis ædibus concedatur, leg. cuncti cod. de Hæreticis & Manicheis.

(1) Sancimus, ut qui affectant impiam Nestorii opinionem, vel nefariam ejus doctrinam sestantur; si episcopi aut clerici sint, ab ecclesiis ejiciantur licentiam habituris orthodoxis, qui cumque voluerint secundum nostram legislationem, absque metu & damno ipsos accusare & propalare, leg. decre 9. præterea cod. de summa Trinitate.

Ut autem omnes re ipsa discant, quantum nostra divisitas aver-
setur eos, qui impiam Nestorii fidem affectant: præcipimus Ire-
neum, dudum hoc, hancce causam nostræ indignationi supposi-
tum, & postea Tyriorum civitatis episcopum factum, &
Tyriorum quidem ecclesia dejici, in sua autem patria degere quies-
centem omnimodo, & schemate atque nomine sacerdotis exutum.
Ibid. 9. ut autem.

Quoniam vero pervenit ad pias nostras aures, quod quidam do-
ctrinas quasdam conscripserunt, & ediderunt ambiguas, & non per
omnia ac præcise congruentes exposita orthodoxæ fidei, a sancta
synodo eorum sanctorum patrum, qui Nicæ & Ephesi convenie-
runt jubemus facta hujusmodi scripta, sive antea sive nunc po-
tissimum, aut ea quæ Nestorii sunt comburi, & perfectissimo interri-

6. E' cosa troppo giusta, che un principe cattolico non permetta agli eretici dimoranti ne' suoi stati, di esercitarvi cariche o impieghi onorevoli, e certe professioni più distinte, come quelle di avvocato, di medico, di lettore ne' collegj, e nelle università (1).

6. Gli ebrei non possono tener assemblee, nè esercitare la loro religione, se non nelle città, in cui ne hanno il permesso dal principe; ed in queste città medesime non debbono aprire nuove sinagoghe, senza un' expressa licenza. Sono loro interdette tutte le dignità ed impieghi onorevoli (2).

8. Quando si permette agli ebrei l'esercizio della

*tui mancipari, ita ut in nullius cognitionem venire possint. Ibid.
§. quoniam.*

Qui dicuntur ex ipsis (Montanistis) episcopi aut clericis, expellentur urbe Constantinopolitana, leg. Hæretici cod. de Hæretic. & Manich.

(1) *Qui tribuit eis (Montanistis) irrationabilem praefecturam, decem libris multatur; & decem quoque libris praesides ex negligentiā, & comes privatū & officium eorum, leg. Hæretici §. veterant. cod. de Hæreticis & Manicis.*

(2) *Hæc valitura in omne xvum lege sancimus: neminem judorum, quibus omnes administrationes & dignitates interdictas sunt, nec defensoris civitatis fungi saltem officio, nec patris honorum arripiere concedimus: ne adquisitī sibi officii autoritate munīti, adversus christianos, & ipsos plerumque sacrae religionis aristites veluti insultantes fidei nostræ, judicandū vel pronuntiandū quamlibet habeant potestatem. Illud etiam pari consideratione rationis argentes præcipimus, ne qua iudaica synagoga in novam fabricam surget; fulcendi veteres permissa licentia, qua ruinam minantur. Quaquis igitur vel insulas acceperit, quæstis dignitatibus non potiatur: vel si ad officia verita irrepatur, ab ipsis penitus repellatur: vel si synagogam extruxerit, compendio catholice ecclesiæ se noverit laborasse; & qui ad honores & dignitates irrepererit, habeatur ut antea conditionis extremæ, eti honorariam officiæ promovererit dignitatem. Et qui synagogæ fabricam ceperit non studio reparandi, cum damno quinquaginta librarum auri, fraudetur ausibus suis, leg. 18 hac valitura cod. de judeis.*

loro religione in qualche città, ciò si fa sempre sotto la condizione, ch'essi non facciano cosa alcuna in disprezzo de' misterj della religione cristiana, e non insultino alcun cattolico. All'incontro i cristiani non debbono fare alcun insulto agli ebrei, quando costoro si uniscono nelle loro sinagoghe, col permesso del principe. Si puniscono coll'ultimo rigore gli ebrei, che inducono i cristiani a circoncidersi, o che molestano gli altri ebrei, che hanno abbandonato il giudaismo, per abbracciare la religione cristiana (1).

9. Chiamansi bestemmie le ingiurie e l'esecrazioni contro Iddio, le quali o attaccano la potenza divina, o attribuiscono a Iddio qualche difetto o qual-

(1) *Judeos quosdam festivitatis sue solemnii Aman, ad proximam recordationem incedere, & sancte crucis ad simulationem speciem in contemptum Christianae fidei, sacrilega mente exurere, provinciatum rectores prohibeant: neve locis suis fideli nostrae signum immisceant; sed ritus suos circa contemptum Christianae religionis retineant, amissuri sine dubio permissa haec tenus, nisi ab illicitis temperaverint, leg. 11 *Judeos. Cod. de Judais.**

Nullus tamquam judæus, cum sit innocens: obteratur: nec expositum eum ad contumeliam religio qualiscumque proficiat: non passim eorum synagogæ vel habitacula concermentur, vel perpetram sine ulla ratione ledantur. Cum alioquin, etiam si sit aliquis sceleribus implicitus, idcirco tamen judiciorum vigor, iurisque publici tutela videtur in medio constituta, nec quisquam sibi ipsi permittere valent ultionem. Sed ut in hoc personis judæorum volumus esse provisum: ita id quoque monendum esse censemus, ne judæi forsitan insolent, elatiue sui securitate, quicquam precipites in christianam reverentiam ultionis admittant, *leg. nullius 14 cod. de Judais.*

Judæi & bororum proscriptione & perpetuo exilio damnabuntur, si nostræ fidei hominem circumcidisse eos, vel circumcidendum mandasse constiterit, *leg. Judæis 16 cod. de Judais.*

Judæus, qui eum, qui judæica religionis non esset, contraria doctrina ad suam religionem traducere presumpserit, bororum proscriptione damnetur, miserumque in medium puniatur, *leg. Judæus 17 cod. de Judais.*

che imperfezione, o negano qualche attributo essenzialmente unito alla natura divina, o offendono i misteri principali della nostra religione. Come ancora chiamasi bestemmia qualunque espressione ingiuriosa e di disprezzo, proferita contro i santi. Questo orribile delitto può commettersi in due maniere; colle parole, e collo scritto (1).

10. Le bestemmie sono punite la prima volta con una multa pecunaria, o con una penitenza. In caso di ricadute, e che queste sieno frequenti, si spaccano a bestemmiatori i labbri con un ferro caldo, oppure si taglia loro la lingua, e si condannano alla berlina o alla galera, o si bandiscono dal regno. Talvolta le bestemmie sono così enormi, oppure sono state proferite in circostanze, che aggravano talmente il delitto, che il bestemmiatore non solo può essere, anche per la prima bestemmia, condannato ad una pena corporale, ma ancora alla pena dell' ultimo supplicio. I libri che contengono

(1) Quoniam quidam . . . blasphema verba, & sacramenta deo jurant, Deum ad fructuam provocantes: istis injungimus abstinere ab hujusmodi & aliis blasphemis verbis, & non jurare per capillos & caput, & his proxima verba. Si enim contra homines facta blasphemiae impunitae non relinquentur, multo magis qui ipsum Deum blasphemant, digni sunt supplicia sustinere. Propterea igitur omnibus hominibus hujusmodi præcipimus a prædictis delictis abstinere, & Dei timorem in corde accipere, & sequi eos qui bene vivunt. Propter talia enim delicta, & fames & terra motus & pestilentia sunt, & propterea admonemus abstinere ab hujusmodi prædictis illicitis, ut non suas perdant animas. Sin autem & post hujusmodi nostram admonitionem, inveniantur aliqui in talibus permanentes delictis: primum quidem indignos semetipos faciunt Dei misericordia: post hæc autem & legibus constitutis subjiciuntur tormentis, cap. x. §. quoniam . . . vell. 77.

gono bestemmie , si fanno bruciare per mano del carnefice (1).

11. Il sacrilegio è un abuso ed una profanazione delle cose sacre , oppure è un delitto commesso contro le persone , e contro le cose che sono consegnate al culto divino . Si punisce come sacrilego chiunque ruba i vasi e gli ornamenti destinati all'uso degli altari ; oppure cose profane ritenuute in luogo sacro ; e molto più chi arrivasse all'empietà di rubare le ostie , l'olio santo e le sagre immagini . Incorre nello stesso delitto chi celebra messa , senza esser ordinato prete ; chi ha un reo commercio con una monaca ; chi uccide , mutila , o ferisce un ecclesiastico ; e finalmente il confessore che seduce la sua penitente . I rei di sacrilegio sono condannati a morte , quando non concorra qualche circostanza particolare , per doversi procedere ad una pena più mite (2) .

(1) *Judices prohibeant, ut a blasphemis & perjuriis, quæ ipsorum inhibitionibus debent comprimi, omnes homines penitus conquiescant, leg. alearum cod. de alearibus.*

Præcipimus . . . permanentes in prædictis illicitis & impis actibus (blasphemiarum) post hanc admonitionem nostram comprehendere, & ultimis subdere suppliciis, ut non ex contemptu talium inveniatur, & civitas & res publica per hos impios actus lœdi. Si enim & post hanc nostram suasionem quidam tales invenientes, hos subterceaverint: similiiter a Domino Deo condemnabuntur. Ipse etenim gloriosissimus præfatus, sive invenerit quosdam tale aliquid delinquentes, & vindictam in eos non intulerit, secundum nostras leges, primum quidem obligatus erit Dei judicio. Post hæc autem & nostram indignationem sustinebit, cap. igitur §. præcipimus nov. 77.

(2) *Mandatis autem cavitur de sacrilegii: ut præsides, sacrilegos, latrones, plagiarios conquerant: & ut prout quisque deliquerit, in eum animadvertant. Et sic constitutionibus cavitur, ut*

12. La violazione de' sepolcri è una specie di sacrilegio; tanto se ciò facciasi per oltraggiare un cadavere, o per servirsene in qualche uso illecito; quanto se si faccia con animo di rubare le spoglie dei cadaveri, o gli ornamenti de' sepolcri medesimi. Le leggi notano d' infamia simili delinquenti; ed i giudici li condannano a pene afflittive, le quali si proporzionano alla circostanza ed alla qualità del fatto. Non si dee permettere, che il creditore impedisca il dar sepoltura al cadavere del suo debitore; e se una persona arrivasse ad avere la temerità di sospendere la sepoltura di un defonto, sotto questo pretesto, sarebbe condannata ad una multa pecuniaria gravissima; oppure se prima di dare il consenso per la sepoltura del suo debitore, si fosse fatto dare un pegno, o avesse indotto l' erede a fargli un obbligo, tutto questo sarebbe nullo di sua natura, e l' erede potrebbe far rescindere una obbligazione contraria ai buoni costumi (1).

TITOLO

sacrilegi extra ordinem digna poena puniantur, leg. leg. Julia 4 f. ad legem Julianam peculatus.

Sacrilegi capite puniuntur. Sunt autem sacrilegi qui publica sacra compilaverunt, leg. sacrilegi 9 ibid.

(1) *Pergit audacia ad busta defunctorum, & aggeres consecratos. Cum & lapidem hinc moveare, & terram eysterere, & cespitem eveltere, proximum sacrilegio majores nostri semper habuerint: sed & ornamenta quædam trieliciis aut porticibus auferre de sepolcbris. Quibus primo consulentes, ne in piaculum incidat contaminata religio defunctorum, hoc fieri prohibemus, poena sacrilegi cohidenti, leg. pergit, 5 Cod. de sepulcro violato.*

Huic autem poena subjacebunt & qui corpora sepulta, aut rei quis contrectaverint, leg. qui sepulcro 4 Ibid.

Adversus eos, qui cadavera spoliant, praesides severius intervenire, maxime si manu armata aggrediantur. Ut si armati more let

tronum

T I T O L O II.

Del delitto di lesa maestà.

S O M M A R I O .

1. *Definizione di questo delitto.*
2. *Attentati contro le regine e contro i principi della casa reale.*
3. e 4. *Diverse maniere d'incorrere in questo delitto.*
5. *De' complici, e de' concii di questo delitto, senza averlo rivelato.*

tronum id egerint, etiam capite plectantur, ut divus Severus rescripsit: si sine armis, usque ad pœnam metalli procedunt. Qui de sepulcri violati actione judicant, astimabunt, quatenus intersit: scilicet ex injuria quæ facta est, item ex lucro ejus qui violavit, vel ex damno quod contingit, vel ex temeritate ejus qui fecit, leg. prator. 3 §. adversus ff. de sepulcro violato.

Rei sepulcrorum violatorum, si corpora ipsa extraxerint, vel ossa eruerint, humilioris quidem fortunæ, summo supplicio afficiuntur: honestiores in insulam deportantur; alias autem relegantur, aut in metallum damnantur, leg. rei 11 ibid.

Sepulcri violati astio infamiam irrogat. leg. sepulcri, ibid.

Cum sit injustum & nostris alienum temporibus, injuriam fieri reliquis defunctorum, ab his qui debitorem sibi esse mortuum dicendo, debitumque exigendo, sepulturam ejus impediunt ea quidem quæ mortuo posito ante sepulturam ejus facta fuerint, vel exigendo quod debitum esse dicitur, vel confessiones aliquas, aut fidejussorem aut pignora capiendo penitus amputari præcipimus. Reddiris vero pignoribus vel pecuniis quæ soluta sunt, vel absolu-tis fidejussoribus, & generaliter omnibus, sine ulla innovatione, in pristinum statum reducendis, principale negotium ex integro discep-tri. Eum vero, qui in ejusmodi fœsi deprehensus flagitio, quin-quaginta libras atri dependere: vel si minus idoneus ad eas persol-vendas sit, suo corpore, sub competenti judice pœnas luere, leg. cum sit 6 Cod. de sepulcro violato.

6. *Pene di chi attenta alla vita del sovrano.*
7. *Altre pene contro i rei di lesa-maestà.*
8. *Questo delitto non si estingue colla morte del reo;*

1. **Q**ualunque attentato contro la persona del re, e contro lo stato, chiamasi delitto di lesa-maestà. Questo è il delitto il più atroce, che si possa commettere contro l'ordine della società civile. Alcuni lo chiamano sacrilegio, perchè i principi rappresentano in certo modo l'immagine stessa di Dio (1).

2. Nella classe de' delitti di lesa-maestà si debbono mettere gli attentati contro la persona della regina, de' figli del re, e degli altri principi della cappa reale. Si può attentare contro tutti essi nella medesima maniera, che si può commettere un attentato contro la persona del re; cioè o co' fatti o co' gli scritti, oppure con macchinare qualche congiura contro di loro (2).

(1) *Proximum sacrilegio crimen est, quod majestatis dicitur.* Majestatis autem crimen est, quod adversus populum romanum, vel adversus securitatem ejus committitur, *leg. proximum 1 ff. ad legem juliam majest.*

Publica autem judicia hæc sunt: *lex julia majestatis*, quæ in eos qui contra imperatorem vel rem publicam aliquid moliti sunt, suum vigorem extendit. Cujus pena animæ amissionem sustinet, & memoria rei etiam post mortem damnatur. *Institut. de publicis judiciis 5. publica.*

(2) *De neco etiam virorum illustrium qui consiliis & concistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam & ipsi pars corporis nostri sunt) vel cuiuslibet postremo, qui nobis militat cogitaverit (eadem enim severitate sceleris qua affectum, puniri jura voluerunt) ipse quidem utpote majestatis reus, gladio feriatur, bonis ejus omnibus fisco nostro additiss, leg. quisquis 5 Cod. ad legem Julianam majestatis.*

Le surferite parole nam & ipsi pars corporis nostri sunt, che la

3. Ogni persona di qualunque stato e di qualunque condizione, incorre nel delitto di lesa-maestà, se mantiene intelligenza e fa lega, direttamente o indirettamente, in voce o in iscritto, dentro o fuori del regno, con potenze estere: se fa leva di truppe, senza l'espressa licenza del re: se induce i suditi ad armarsi contro il loro principe legittimo: se mette impedimento all'esecuzione degli ordini del principe stesso: se si arroga in qualche provincia l'autorità sovrana (1).

4. E' anche delitto di lesa-maestà d'abbandonare l'armata del suo sovrano, per passare in quella del nemico: il consegnare ai nemici qualche piazza, o lasciarli impadronire di qualche posto, che potrebbero esser difesi: il dar il comodo agli inimici di

legge applica ai senatori, si possono molto meglio applicare ai principi della casa reale. Chi offende un pubblico ufficiale, è punito con più rigore, che se avesse offeso un particolare, e si proporziona la pena al carattere ed alla dignità dell'ufficiale offeso; ma non si tratta mai come reo di lesa-maestà, non essendo stata adottata dai costumi presenti la suddetta *L. quisquis*, estorta dai ministri palatini agli imperatori Arcadio ed Onorio, celebri nella storia per la loro imbecillità.

(1) *Quo teneret (crimine majestatis) is cuius opera dolo malo concilium initum erit, quo obsides injussu principis intercederent, quo armati homines cum telis, lapidibusve in urbe sint, convenienter adversus rempublicam, locave occupentur vel tempila. Quove cœtus, convenientus fiat, hominesque ad seditionem convocentur, quove quis contra rempublicam arma ferat. Quive hostibus populi romani nuntium, literasve miserit, signumve dedidit, fecerit dolo malo, quo hostes populi romani consilio juventur adversus rempublicam, quive milites sollicitaverit, concitaverit: quo seditio, tumultusve adversus rempublicam fiat, leg. proximum ff. ad legem Julianam majestatis.*

Eadem legi tenetur, & qui injussu principis bellum gesserit, delectumve habuerit, exercitum compataverit, quive cum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradidit, leg. ex duodecim 3 ff. ad legem Julianam majestatis.

entrare nelle città dello stato, o negli accampamenti (1) .

5. Ne' delitti di lesa-maestà si punisce non solo chi ha consumato il delitto, ma anche chi ha formato il disegno di commetterlo, quando la cosa sia bene avverata. Si condanna ancora come reo di lesa-maestà, chiunque ha avuta qualche scienza dei disegni formati contro il re e contro lo stato, e non li ha rivelati, ancorchè non abbia avuta alcuna parte nella congiura. Imperocchè si rende complice di questo delitto, chiunque potendo, non prende le misure necessarie per prevenirlo. In un oggetto di tanta importanza, un uomo non deve permettere che si possa concepire il minimo sospetto contro di lui; e perciò gli officiali, che ricevono messi o lettere dai nimici dello stato, debbono subito darne parte ai loro superiori, sotto pena di esser trattati come rei di lesa-maestà (2) ,

(1) (Majestatis crimen tenetur) qui exercitum deseruit, vel privatus ad hostes perfugit, leg. quive 2 ff. ad leg. Julianam majest.

Lex autem Julianam majestatis præcipit, cum qui majestatem publicam læset, teneri: qualis est ille, qui in bellis cesserit, hostem acere renuerit, aut arcem non tenerit, aut castra concescerit, leg. lex duodecim 3 ff. ad leg. Jul. majestatis

Majestatis crimen accusari potest, cuius ope, consilio, dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est, leg. majestatis 10 ff. ad leg. Jul. Majest.

(2) Majestatis rei etiam post mortem tenentur, & confiscatur eorum substantia: & post mortem hoc crimen moveri incipit, & memoria defuncti damnatur: & res ejus heredibus auferuntur. Nam eo tempore, quo hanc cogitationem subiit, propter cogitationem dignus est poena, leg. majestatis 6 Cod. ad leg. Jul. majestatis.

Id quod de prædictis (reis majestatis)... etiam de satellitibus, consiliis, ac ministris... eorum simili severitate censemus. Sanc si quis ex his in exordio inita factionis, studio vero laudis accentus initiam prodiderit factionem, & præmio & honore a nobis do-

6. Chiunque attenta alla vita del re, è condannato alle pene le più atroci. Dopo essere stato obbligato a domandare perdono in pubblico a Dio, alla giustizia, ed al re, gli si taglia la mano; poi si tanaglia nelle mammelle, nelle braccia e nelle coscie; si getta nelle parti tanagliate piombo, olio, pence, cera e solfo. Indi si fa squartare da quattro cavalli; il cadavere si bruccia, e le ceneri si spargono al vento. In oltre gli si confiscano tutti i beni, ed anche quelli, che sono situati ne' paesi, in cui non si costuma la confiscazione: si demolisce da capo a fondo la casa, in cui egli è nato, senza che su quel suolo possa fabbricarsene un'altra: il suo padre, la sua madre ed i suoi figli, sono banditi per sempre dal regno: i parenti, che portano il medesimo nome, debbono lasciarlo ed assumerne un altro. Tutte queste pene sono giustissime: anzi sembra che questo delitto non possa mai punirsi abbastanza, perchè esso riunisce un'infinità di altri delitti, e produce conseguenze le più funeste. Esso dee trattarsi in maniera, che non si possa non fremere, alorchè si pensa tanto al delitto, quanto alla sua punizione (1).

habitur. Is vero qui usus fuerit factio[n]e, si vel sero, incognita tamen adhuc conciliorum arcana patefecerit, absolutione tantum ac venia dignus habebitur, leg. quisquis s Cod. ad leg. Jul. majestas.

(1) Filii vero ejus (rei majestatis) quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus (paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est h[er]editarii criminis exempla metuuntur) a paterna vel avita omnium etiam proximorum h[er]editate ac successione habeantur alieni, testamentis extraneorum nihil capiant, sint perpetuo egestates & pauperes, infamia eos paterna semper comiteretur, ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta gerentiant; sint postremo tales, ut iis perpetua egestate sordatio-

7. Per gli altri delitti di lesa-maestà, la pena è sempre la confiscazione de' beni e la morte. Ma il genere del supplizio è diverso, secondo la natura del delitto. Per lo più si fanno squartare i rei, e si attaccano i quarti in qualche luogo pubblico. Talvolta si fa solo tagliar loro la testa, e ciò si pratica colle persone distinte per la nascita, o per qualche carica. I loro figli si bandiscono dal regno, e quando si fa loro la grazia di non bandirli, si degradano dalla nobiltà, tanto essi, quanto i loro discendenti, e si dichiarano incapaci di alcuna dignità, e di esercitare nel regno qualunque impiego onorevole.

8. Il delitto di lesa-maestà non si estingue colla morte del reo; ma si procede contro il suo cadavere o la sua memoria; si confiscano tutti i beni; e si condannano i suoi discendenti alle medesime pene, come se il reo fosse stato convinto di lesa-maestà, quando ancora era in vita (1).

bus, sit & mors solatium & vita supplicium, leg. quisquis, 5 Cod. ad leg. Jul. majestat.

(1) Post divi Marcii constitutionem hoc jure uti cœpimus, ut etiam post mortem nocentium hoc crimen inchoati possit: ut convicti mortuo memoria ejus damnentur, & ejus bona successori ejus eripiantur, leg. post divi, 8 Cod. ad leg. Julianum majestat.

Is qui in reatu decedit, integrî status decedit; extinguitur enim crimen mortalitate. Nisi forte quis majestatis reus fuit. Nam hoc crimen, nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur, leg. is qui in ff. ad leg. Jul. majestat.

T I T O L O III.

*Delle offese de' giudici in odio del loro officio,
e della frattura del carcere.*

S O M M A R I O.

1. *Di chi offende i giudici in odio dell' officio.*
2. *Di chi fa violenza ai ministri pubblici.*
3. *Della frattura del carcere.*
4. *Di chi presta ajuto in questo delitto.*
5. *De' custodi, che lasciano fuggire i carcerati.*

1. Chiunque insulta un giudice in odio delle funzioni della sua carica, dee esser punito con rigore. La pena dee essere o pecuniaria o afflittiva, secondo la qualità dell'insulto, la qualità del giudice, e quella del reo. Il giudice offeso dee formare egli stesso il processo, ed imporre la pena (1).

2. E' proibito a chiunque sotto pena della vita di fare alcuna violenza ai magistrati, ed anche a' pubblici ministri subalterni, come scrivani, portieri &c., nell' atto, che eseguiscono gli ordini dei tribunali.

(1) *Omnibus magistratibus . . . secundum jus potestatis sua concessum est, jurisdictionem suam defendere penali judicio, lessun. ff. si quis jus dicenti non obtemperavit.*

3. Se un inquisito fugge dal carcere, si forma contro di lui il processo in contumacia, non solo per la causa principale, per cui era stato carcerato, ma ancora per la fuga. E quando si acquistino sufficienti prove per il delitto principale, si accresce la pena, in vista della fuga dal carcere, la quale in oltre si calcola per un grave indizio di reità. Ma se non si acquistano prove per il delitto principale, si procede solo alla pena per la fuga dal carcere. Questa pena dipende dall' arbitrio del giudice, che dee proporzionarla alle circostanze. Si procede ancora contro gl'inquisiti, che hanno commessa qualche violenza per fuggire dal carcere, ancorchè non siasi effettuata la fuga (1).

4. Le persone che hanno somministrati ferri, o altri stromenti per rompere le carceri, o in altra maniera hanno prestato ajuto alla fuga de' carcerati, debbono esser punite nella stessa maniera che i fugitivi, o come si puniscono coloro, che hanno tolto i carcerati dalle mani de' birri.

5. Il custode, che dolosamente presta mano alla fuga del carcerato, oppure che colla sua negligenza, e con trascurare i mezzi dettigli dal suo officio facilita la fuga, dee esser condannato alla pena medesima, a cui sarebbe stato condannato il fuggitivo, quando rimanga pienamente verificata la di lui reità per il delitto principale; altrimenti è punito solo

(1) In eos, qui cum recepti essent in carcерem, conspiraverint, ut ruptis vinculis & effuso carcere evadant, amplius quam causa, ex qua recepti sunt reponeretur, constituendum est: quamvis innocentes invenientur, ex eo crimine propter quod impacti sunt in carcere: ramen qualiter sunt, leg. in eos, 13 ff. de custod. &

per la fuga dal carcere. Ma quando nella fuga non concorre nè dolo, nè colpa del custode, questi non può esser molestato per l'evasione de' carcerati (1). Lo stesso dicasi de' birri e de' soldati, che conducono al loro destino i condannati alle galere, a' presidi ec. Ma chiunque usa violenza a' birri, o a' soldati per esimere dalle loro mani i condannati, nell' atto che sono condotti al loro destino, è punito colla pena della vita (2).

T I T O L O IV.

Delle conventicole; della detrazione delle armi; e delle vie di fatto.

S O M M A R I O.

1. *Delle conventicole, o sia delle adunanze a cattive fine.*
2. *Quando nelle conventicole si commette qualche violenza.*

(1) *Carceri præpositus si pretio corruptus, sine vinculis aegre custodiam, vel ferrum, venenumque in carcere in infetri passus est, officio judicis puniendus est, leg. carceri, 8 de custod. & exhibit. reorum.*

(2) *Milites si amiserint custodias, ipsi in periculum deducuntur: nam divus Hadrianus Statilio Secundo legato rescripsit: quoniam custodia militibus evaserit, exquiri oportere utrum nimia negligentia militum evaserit, an casu: & utrum unus ex pluribus, an una plures. Et ita demum adficendos suppicio milites, quibus custodiaz evaserint, si culpa eorum nimia deprehendatur: alioquin pro modo culpe in eos statuendum, leg. milites 12 f. de custod. & exhibit. reorum.*

3. Vie di fatto.
4. Carcere privato.

Chiamansi conventicole, tutte le adunanze che si formano contro il governo, oppure con disegno di fare qualche oltraggio o qualche offesa a' particolari. Chiunque interviene a queste adunanze, vien punito come perturbatoria della tranquillità pubblica (1). Cresce la gravezza del delitto quando i membri della conventicola vanno armati, oppure quando vogliono eccitare il popolo al tumulto (2).

2. Quando la conventicola ha cagionato qualche tumulto popolare, o ha fatto succedere altro disordine, come omicidi, ferite, rubamenti ec., i rei sono puniti coll'ultimo supplicio (3). Fuori di questi casi, i rei di conventicola anche a cattivo fine, e con delazione di armi, sono puniti con una pena

(1) In eadem causa sunt (legis Juliz de vi) qui turbæ seditionis faciendæ consilium inierint, servosque aut liberos homines in armis habuerint . . . in eadem sunt qui pessimo exemplo convocata seditione villas expugnaverint, &c cum telis & armis bona rapuerint . . . eadem lege tenetur qui hominibus armatis, possessorem domo, agrove suo, aut navi sua dejecerit, expugnabit concursu, leg. in eadem, 3. ff. ad leg. Jul. de vi publica.

(2) Qui cœtu, concursu, turba, seditione incendium fecerit, quique hominem dolo malo incluserit, quive fecerit quomodo sepeliatur, quo magis funus distipiatur, distrahatur: quive per vim sibi aliquem obligaverit, leg. qui cœtu s ff. ad leg. Jul. de vi publica.

Hac lege tenetur, & qui convocatis hominibus vim fecerit, quo quis verbetur & pulsetur, neque occisus est, leg. qui dolo se s. hoc leg. ibid.

(3) Illi qui ades alienas aut villas expilaverint, effegerint, expugnaverint: si quidem in turba cum telo fecerint, capite puniuntur, l. bi qui dolo, 10 ff. ad l. Jul. de vi publica.

più mite, come la galera, o l'esiglio perpetuo dal regno (1).

3. Le vie di fatto sono proibite, anche quando si tratta di rendersi giustizia. Quindi se chi pretendendo di aver diritto in un terreno o in una casa, se ne impossessa violentemente, e senza l'autorità del giudice, prima di tutto si procede alla pena proporzionata alla qualità della violenza, e poi si esamina il suo diritto sul fondo che reclama (2).

4. Niuna persona, ancorchè di alta condizione, può arrestare di propria autorità il suo debitore, o colui, da cui pretende di esser stato insultato; e molto meno può tenerlo carcerato in una casa privata, come in una prigione. Chi ardisce di commettere tali attentati, dee esser punito coll'ultimo rigore, perchè il volersi render giustizia da se stesso, e l'arrogarsi il diritto di carcerare le persone, è un usurparsi l'autorità del sovrano (3).

(1) Damnato de vi publica, aqua & igni interdicitur, *l. qui dolo, ibid.*

(2) Si de vi, & possessione vel dominio queratur, ante cognoscendum de vi, quam de proprietate rei, divus Pius universitati Thessalorum, Græce rescripsit. Sed & decrevit ut de vi prius queratur, quam de jure dominii sive possessionis, *l. qui catu, 5 ff. ad l. Jul. de vi publica.*

Si quis aliquem deiciit ex agro suo, hominibus congregatis, si ne armis, vis privata postulari possit, *l. si quis 5 ff. ad l. Jul. de vi privata.*

Sed etsi nulli convocati, nullique pulsati sint, per injuriam tam ex bonis alienis quid ablatum sit: hæc lege teneri eum quid fecerit, *l. nee interest 5 ibid.*

Si creditor sine autoritate judicis res debitoris occupet, hac legge tenetur, tercia parte bonorum mulctatur, & infamis sit, *l. si creditor, ult. ibid.*

(3) Jubemus, nemini penitus licere in quibuslibet impij nostri provinciis, vel in agris suis, aut ubicumque domi, privati carceris exercere custodiam viris clarissimis omnium

T I T O L O V.

Del peculato.

S O M M A R I O.

1. Defnizione del peculato.
2. Degli uffiziali che alterano la moneta.
3. De' finanzieri che abusano del denaro pubblico.
4. Pene contro i rei di questo delitto, e contro i loro complici.
5. Se questo delitto si estingua colla morte del reo.
6. Specie particolare di peculato.

1. Il peculato è il furto del pubblico denaro (1), oppure l'impiego di questo denaro medesimo, fatto contro la volontà del sovrano da coloro, che debbono riscuotere questo denaro, o tenerlo in deposito (2).

provinciarum rectoribus daturis operam . . . ut sapientia nefandis simorum hominum arrogantis modis omnibus opprimatur. Nam post hanc saluberrimam constitutionem & vir spectabilis pro tempore praefectus Augustalis, & quicunque provincia moderator, magistratus crimen procul dubio incursum est, qui cognito hujusmodi scelere, læsam non vindicaverit majestatem, leg. jubemus i cod. de privatis carcerebus inhibendis.

(1) Lege Julia peculatus cavitur, ne quis ex pecunia sacra, religiosa, publicave auferat, neve intercipiat, neve in rem suam verrat, neve faciat quo quis auferat, intercipiat, vel in rem suam verrat. Nisi qui utique lego licebit, leg. leg. Julia i ff. ad leg. Jul. peculatus.

(2) Qui publicam pecuniam in usu aliquo acceptam, retinuerit, nec erogaverit, hac legge tenetur; i, leg. Jul, q. ibid.

2. Sono puniti come rei di peculato coloro che essendo incaricati della zecca del principe, falsificano o alterano le monete, oppure le fanno falsificare o alterare dalle persone che lavorano sotto di loro (1).

3. I finanzieri che si servono del denaro del re, o che si ritirano ne' paesi stranieri, senza aver restituiti i loro conti, sono processati come rei di peculato, nel caso che si trovino andar debitori del re, o del pubblico erario.

4. Le maniere, con cui si può commettere questo delitto, sono diverse, e le une più gravi delle altre; quindi è, che tali rei si condannano a penne differenti, secondo le circostanze del delitto (2). In alcuni casi i rei sono condannati a morte (3): in al-

(1) *Lege Julia peculatus cavetur . . . ne . . . quis in aureum, argentum, &c publicum quid indet, neve immisceat: neve quod quid indatur, immisceatur, faciat sciens dolo malo, quo id peius fiat*, *leg. lege Jul., 1 ff. ad leg. Jul. peculatus.*

Is qui prædam ab hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur, & in quadruplum damnatur, *l. 13 ibid.*

(2) *Judices, qui tempore administrationis publicas pecunias subtraxerunt, lege Julia peculatus obnoxii sunt, & capitali animadversioni eos subdi jubemus. His quoque nihilominus, qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt, vel qui subtraætas ab eis scienter suscepunt, eadæ poena percellendis*, *leg. Judices, 1 cod. de criminis peculatus.*

(3) *Peculatus poena aquæ & ignis interdictionem, in quam hodie successit deportatio, continet. Porro qui in eum statum descenditur, sicut omnia pristina jura, ita & bona admittit*, *l. peculatus, 3 ff. ad l. Jul. peculatus.*

La legge *peculatus ff. ad leg. Jul. peculatus* proibisce di potersi inquirere per questo delitto, dopo passato il quinquennio, dal giorno, in cui è stato commesso. Non vi è però una ragione, per cui il peculato debba prescriversi in un tempo minore degli altri delitti, che sono meno gravi. Quindi è che secondo i costumi presenti, questo delitto si prescrive solo per il decorso di 20 anni, come tutti gli altri. Circa alla restituzione che dee fare al re, o alla cassa pubblica colui ch'è stato dichiarato reo di pecu-

tri alla galera, e all'esiglio perpetuo colla confisca-
zione de' beni: in altri casi finalmente non si pro-
cede con tanto rigore, ma si obbligano a restituire
il denaro, ed a pagare una multa pecuniaria in be-
neficio del re, o dell'erario pubblico. In questo
delitto i complici sono puniti egualmente che i prin-
cipali.

5. Il delitto di peculato si estingue colla morte
del reo, in riguardo alle pene corporali, o alle mul-
te pecuniarie; ma i suoi eredi sono astretti civil-
mente a restituire tutto il denaro, ch' è stato sot-
tratto, dissipato o speso contro l'intenzione del re.
Ciò ha luogo ancora contro le figlie de' finanzieri,
che sono state dotate dal padre, che poi si è trova-
to reo di peculato; e contro i figli, a' quali il pa-
dre ha comprata qualche carica, ancorchè nè le une,
nè gli altri sieno eredi del padre. Tutti costoro
sono obbligati a restituire quanto è stato loro dato
dal padre, o a titolo di dote, o per comprare la
carica, se in tempo che il padre ha fatte queste spe-
se, aveva il maneggio del denaro pubblico (1).

6. Gli esattori de' danari pubblici incorrono in
questo delitto, se non registrano fedelmente ne' loro
libri tutto il denaro che siscuotono. Lo stesso dicasi
di coloro che dovendo dare in affitto i beni doma-
niali del re, o di una comunità, non fanno appati-
cato , essa dà luogo all'azione personale, la quale dura 30 an-
ni, ed anche 40 anni, quando l'azione personale va unita all'i-
potecaria.

(1) *Publica judicia pecunatus, & de residuis & repetundarum,
similiter adversus heredem exercentur, nec immerito: cum in his
quaestio principalis ablate pecunia moyetur, i. publica ff. ad leg.
Jul. peculatus.*

re l'intera rendita, ma col mezzo di aperte private, se ne riserbano una porzione a loro profitto (1).

T I T O L O VI.

Nelle concussioni, e delle altre delinquenze degli ufficiali pubblici.

S O M M A R I O.

1. Cosa sia concussione.
2. e 3. Sue differenti specie.
4. Sue pene.
5. Ciò che è stato fatto per via di concussione, non ha alcun vigore.
6. Concussioni, di cui un giudice è responsabile.
7. Di colui che dà causa alla concussione.
8. Contro gli eredi de' concussoriarj si procede civilmente.

1. **L**a concussione è quel delitto che commettono gli ufficiali de' tribunali, o ministri delle finanze, o della guerra, allorchè esigono ciò che non è loro dovuto in alcuna maniera, oppure si fanno pagare

(1) Hac lege tenetur, qui in tabulis publicis minorem pecuniam, quam quid venierit, aut locaverit, scripserit, aliquid quid simile commiserit, leg. hac leg. 10 fl. ad leg. Julia peculatus,

più di quello che loro compete, in virtù delle leggi e degli stabilimenti pubblici (1).

2. I giudici si rendono rei di concussione, quando si lasciano corrompere per via di denaro, o di altri donativi; per condannare, o per assolvere ingiustamente, tanto ne' giudizj civili, quanto ne' giudizj criminali (2); per esimere da' pesi pubblici coloro che vi debbono esser soggetti, o obbligarvi coloro che ne sono esenti; oppure quando negli affitti, o negli altri contratti pubblici, che passano per le mani loro, maneggiano l'affare in maniera, che la cosa ricada in loro profitto, e de' loro prossimi parenti (3).

3. Si debbono punire come concussionari gli ufficiali delle armate, i quali prendono denaro da' soldati

(1) Lex Julia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu, potestate, curatione, legatione, vel alio officio, munere, ministeriove publico cepit, vel cum ex cohorte, cuius eorum est. Excipit lex, a quibus licet accipere, *leg. lex Julia 1 ff. de leg. Jul. repetundarum.*

(2) Lege Julia repetundarum tenetur qui cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob judicandum, decernendumve accepit, *leg. lege julia 3 ff. ad leg. Jul. repetundarum.*

Vel quo magis aut minus quid ex officio suo faceret, *leg. vel quod. ib.*

(3) Lege Julia repetundarum cavitur . . . ne . . . quis ob sententiam in senatu, conciliove publico dicendam, pecuniam accipiat. Vel ob accusandum, vel non accusandum. Utque urbani magistratus ab omni sorte abstineant, *leg. 6 ibid.*

Lex Julia de repetundis præcipit, ne quis ob judicem arbitrum-ve dandum, mutandum, jubendum ut judicet, neve ob non dandum, non mutandum, non jubendum ut judicet: neve ob hominem in vincula publica conjiciendum, vincendum, vincirive jubendum, ex eis vinculis dimittendum: neve quis ob hominem condemnandum, absolvendumve: neve ob item astimandam, judiciumve capitum, pecuniamve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit, *leg. lex Jul. 7 ibid.*

dati per accordar loro il congedo; tanto se il soldato è ancora in istato di servire, quanto s'è diventato invalido (1).

4. La pena della concussione è diversa, secondo le circostanze e la gravezza del fatto. La pena più mite è la restituzione di quanto si è percepito, e l'emenda de' danni e degl' interessi, in favore della parte che ha pagato, oltre alla privazione dell' officio, in cui il reo ha mancato, e l'inabilitazione perpetua ad esercitarne altri. A tutte queste pene si può aggiungere, secondo le circostanze, la condanna alla galera o all'esiglio perpetuo. Vi sono ancora alcuni casi, in cui la pena può estendersi fino all' ultimo suppicio; come, per esempio, se un giudice avesse ricevuto denaro, per condannare un innocente ad una pena corporale (2).

5. La prescrizione non può render legittimo il possesso di una cosa che un giudice ha acquistata per via di concussione; e tutti gli atti giudiziali, che sono stati fatti in conseguenza di questo delitto, sono assolutamente nulli. Così la parte che ha sofferta la vendita de' beni, o per un decreto del giudice, fatto *ex officio*, o ad istanza de' creditori, può far annullare la vendita, subito che prova che

(1) *Lege Julia repetundarum cavetur, ne quis ob militem legendum, mittendumve, as accipiat, l. 6. §. legi ff. ad leg. Jul. repetundarum.*

(2) *Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur, & plerumque vel exilio puniuntur, vel etiam durius, prout admiserint. Quid enim si ad hominem necandum pecuniam acceperint: vel licet non acceperint, calore tamen inducti interficerint vel insocentem, vel quem punire non deberent? capite plesti debent, vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt, leg. lxx. Jul. §. bodie ff. ad l. Iul. repetundarum.*

il giudice è stato corrotto, per far aggiudicare i beni a vil prezzo, o con distogliere i compratori, o con altri cattivi mezzi (1).

6. Un giudice dee rispondere non solo delle concussioni proprie, ma ancora di quelle, che sono state commesse da' suoi subalterni con ordine suo, ed anche di quella che sono state commesse senza suo ordine, ma colla sua scienza, quando egli non le ha impedito, potendolo fare (2). Se poi un magistrato non ha avuta alcuna scienza della concussione del suo subalterno, si punisce solo quell'ufficiale, che l'ha commessa (3).

7. Chiunque dà denaro o fa altri donativi al giudice, per farlo prevaricare, si rende reo di questo delitto del pari, che il giudice medesimo che si lascia corrompere (4). Tanto egli, quanto il giudice dee esser punito coll'ultimo rigore, del pari che

(1) *Quod contra legem repetundarum, proconsuli, vel consuli donatum est, non poterit usucapi. Eadem lex venditiones, locationes ejus rei causa, pluris minoris factas, irritas facit: impeditque usucaptionem, priusquam in potestatem ejus, a quo profecta res sit, hereditis ejus veniat, l. quod contra 8 ff. ad leg. Jul. repetundarum.*

(2) *Ut unius pena, metus possit esse multorum, ducem qui male egit ad provinciam quam nudaverit, cum custodia competenti ire pincipimus, ut non solum quod ejus non dicam domesticus, sed manipularius & minister acceperit: verum etiam quod ipse a provincialibus nostris rapuerit aut sustulerit, in quadruplum exsolvat invititus, l. ut unius 1. cod. ad leg. Jul. repetundarum.*

(3) *In comites quoque judicium ex hac lege judicium datur, l. in comites 5 ff. ad l. Jul. repetundarum.*

(4) *Omnes cognitores & judices a pecuniis atque patrimonio manus abstineant, neque alienum iugium potent suam praedam. Etenim privataram quoque litteram cognitor idemque mercator, statutam legibus cogetur subire iacturam, l. omnes 3 cod. ad leg. Jul. repetundarum.*

tutte le altre persone, le quali hanno avuta parte, o complicità in questo delitto (1).

8. Si può processare, anche dopo la morte, un reo di concussione; ma i suoi eredi sono soggetti soltanto al giudizio civile, per la restituzione delle somme, che il reo ha estorte, e per i danni ed interessi in favore delle parti (2).

T I T O L O VII.

Dell' omicidio; del veneficio; del parricidio; dell' assassinio; del suicidio; dell' esposizione del parto; e del duello.

S O M M A R I O.

1. Diverse specie di omicidj.
2. e 3. Omicidio casuale.
4. Omicidio colposo.
5. Omicidio volontario, non premeditato.
6. Omicidio a difesa.
7. Del marito che uccide la moglie adultera.
8. Omicidio in rissa.
9. Omicidio premeditato.

(1) Non modo adversus accipientem (dona) sed etiam adversus dantem; accusandi cunctis tanquam crimen publicum concedimus facultatem: quadrupli pena, eo qui convictus fuerit modis omnibus festiendo, l. iancimus ul. ib.

(2) Sciant judices super admissis propriis, aut a se, aut ab hereditibus suis penam esse repetendam, leg. sciunt a cod. ad leg. Jul. reparandum.

10. Omicidio per insidias.
11. Assassinio.
12. Veneficio.
13. De' medicamenii dati per procurare l' aborto.
14. Parricidio.
15. Donne che occultano la loro gravidanza.
16. Esposizione del parto.
17. De' complici nel delitto di parricidio.
18. Si fa il processo contro la memoria de' parricidi.
19. E contro quella de' suicidi.
20. e 21. Pene contro il duello.

1. L'omicidio si rende diverso, secondo le circostanze del tempo, del luogo e delle persone, e perciò si divide in molte specie.

2. L'omicidio casuale è quello che si commette senza la volontà di uccidere, e senza alcun grado di colpa, per parte di colui che ha cagionata la morte di un altro. In questo caso, siccome non concorre nell' uccisore né dolo, né colpa, così non può egli esser condannato ad alcuna pena (1). Per esempio: se mentre un uomo taglia i rami di un albero, che resta sopra una strada pubblica, cade un ramo ed uccide un passeggiatore, l'uomo non è tenuto ad alcuna pena, quando abbia avvisato il

(1) *Frater vester rectius fecerit, si se præsidii provinciæ obtutus, qui si probaverit non occidendi animo hominem, se percutsum esse; remissa homicidi poena, secundum disciplinam militarem sententiam proferet. Crimen enim contahitur, si & voluntas nocendi intercedat: ceterum ea quæ ex improviso casu, potius quam frayde accidunt, fato plerumque, nonnoxæ impitantur, l. frater i codi ad leg. Cornel. de sicariis.*

passeggiere di guardarsi. Se poi l'albero stesse fuori di strada, l'omicidio sarà riguardato per casuale, ancorchè chi taglia i rami non abbia dato alcun avviso; perchè egli non era obbligato a prevedere che una persona abbandonava la strada maestra, per camminare in mezzo a' campi; ed allora solo sarebbe tenuto dell'omicidio, quando avesse lasciato cadere il ramo con positivo disegno di offendere quella persona (1).

3. Si riguardano come casuali gli omicidj commessi da' furiosi o da' pazzi, quando rimane ben verificato, che l'azione è stata preceduta dalla pazzia, e che l'uccisore aveva assolutamente perduto il lume della ragione (2). Dicasi lo stesso degli omicidj commessi da' fanciulli, quando le circostanze dimostrano, che non hanno avuto l'animo di uccidere (3). Ma se apparisce, che il fanciullo ha conos-

(1) *Si putator ex arbore ramum cum deiceret, vel machinariis hominem prætereustum occidit; ita tenetur si is in publicum decidat, nec ille præclamavit ut causus evitari possit. Sed Mutius etiam dixit: si in privato idem accidisset, posse de culpa agi. Culpam autem esse, quod cum a diligente præsideri poterit, non esset provisum: aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit. Secundum quam rationem non multum refert, per publicum an per privatum iter fieret: cum plerumque per privata loca vulgo iter fiat. Quod si nullum iter est: dolum duntaxat præstare debet, ne immittat in eum quem videbit transcurrentem. Nam culpa ab eo exigenda non est, cum divinitate non potuerit, an per eum locum aliquis transflatus sit, l. si putator 31 ff. ad l. Aquilium.*

(2) *Infans vel furiosus, si hominem occiderint, lege Cornelia non tenetur: cum alterum innocentia consilli tueretur alterum facti infelicitas excusat. l. infans 12 ff. ad l. Corn. de factis.*

(3) *Quarimus si furiosus dannum dederit, an legi Aquilie actio sit, & Pegasus negavit. Quæ enim in eo culpa sit, cum sua mentis non sit, & hoc vetissimum . . . sed etiæ infans dannum dederit, idem erit dicendum. Quod si imputes id fecerit, Labeo ait, quia futili tenetur, tenet & Aquilia cum; & hoc pu-*

ciuta la malizia della sua azione , e molto più se ha agito con una vera premeditazione , può imporsi una pena anche corporale , ancorchè si tratti di un im- pubere ; e solo in grazia della debolezza dell'età , la pena dee esser più mite .

4. Se nell' omicidio è concorsa qualche colpa , cioè se colui che lo ha commesso , non ha prese le mi- sure necessarie affine di prevenirlo , egli è tenuto a' danni ed interessi verso gli eredi del morto , ed anche a qualche pena corporale , quando non resti gra- ziato dal sovrano (1). Con questo principio , si pu- niscono con una pena corporale le balie , che hanno soffocati i bambini , per averli tenuti a dormire in- sieme con esse .

5. L' omicidio volontario può commettersi in mol- te maniere , le quali è necessario di esaminare con molta attenzione , perchè dalle diverse circostan- ze nasce la maggiore o minor gravezza di tali omi- cidi .

6. Chi trovasi assalito da ladri , o da altre perso- ne armate , in maniera che corra evidente pericolo di rimanere ucciso , nè possa salvarsi altrimenti che

to verum , si sit jam injuria capax , l. sed & si s. f. ad leg. Corn- de Sicar.

(1) Mulionem quoque si per imperitiam imperium mularum retinere non potuerit ; si ex alienum hominem obriverint , vulgo dicitur culpa nomine teneti . Idem dicitur , & si propter infirmi- tatem , sustinere mulatum imperium non potuerit . Nec videtur ini- quum , si infirmitas culpa adnumeretur : cum affectare quisque non debeat , in quo vel intelligit , vel intelligere debet , infirmita- tem suam alii periculosam futuram . Idem juris est in persona ejus , qui imperium equi , quo vehebatur , propter imperitiam vel infirmitatem retinere non poterit , leg. idem 8. f. ad leg. Aquil.

con uccidere i ladri o gli aggressori, egli può farlo senza incorrere in alcuna pena (1).

7. Il marito che trovando la propria moglie in braccio dell'adultero, gli uccide sul momento ammendue, o uno di essi, non fa altro, che seguire l'impulso di un giusto dolore, e ciò gli dà un dritto per ottenere facilmente la grazia dell'omicidio commesso (2). E' vero peraltro, ch' egli perde tutto ciò, che la moglie può avergli donato nel contratto di matrimonio.

8. Quando una persona ammazza un' altra in rissa, si modera la pena, se l'ucciso è stato l'aggresso-

(1) *Furem nocturnum si quis occiderit, ita denaum impune feret, si parecer ei sine periculo suo non potuit, l. furem 9 ff. ad l. Corn. de siccariis.*

Si quis aggressorem vel quemcumque alium in dubio vita discrimine constitutus occiderit, nullam ob id factum calumniam metuere debet, l. is qui 2 cod. ad l. Corn. de siccariis.

Si quis percussorem ad se venientem, gladio repulerit, non ut homicida tenuerit: quis defensor propriæ salutis in nullo peccasse videatur, l. si quis 3 ib.

Si (ut allegas) latrocinantem peremisti, dubium non est, eum, qui inferenda cædis voluntate præcesserat, jure cæsum videri, l. si et 4 ib.

Liceat cuilibet aggressorem nocturnum in agris, vel obsidentem vias atque insidiantem prætereuntibus, impune occidere, etiam si miles sit. Melius namque est iis occurrere & mederi, quam injuria accepta vindictam perquirere, l. liceat 5 ib.

(2) *Si tamen maritus in adulterio deprehensam (uxorem) occidat, quia ignoratur ei, dicendum est: non tantum mariti, sed etiam uxoris servos liberandos, si justum dolorem exequenti domino non restiterunt, l. si quis 3 §. si tamen ff. de senatusconsulto Syllasiano.*

Se il marito uccide la moglie, sorpresa in adulterio, non sul fatto, ma dopo un intervallo, dee esser punito, sebbene non colta la pena ordinaria dell'omicidio, ma con una pena più mite, perchè *justus dolor semper cor premit*. Quindi i dottori propongono la distinzione, che se il marito uccide la moglie nell'atto dell'adulterio, *excusat^{ur} a toto* se l'uccide *ex intervallo*, *excusat^{ur} a tanto*, *sed non a toto*.

sore, o se l'uccisore non si è servito di armi offensive, oppure se non ha ferito, o non ha avuto animo di ferire in una parte del corpo, in cui i colpi fossero mortali; giacchè allora il fatto partecipa molto dell'omicidio casuale. Ma nelle circostanze contrarie, deve l'uccisore esser punito più severamente (1).

9. L'omicidio deliberato è sempre punito colla pena di morte, ancorchè non vi concorra nè proditione, nè appensamento, nè altra circostanza gravante. In conseguenza un uomo che avendo fatta rissa con un altro, lo incontra dopo qualche tempo, lo assale, e lo ammazza, dee esser condannato a morte (2). Anzi in questo caso non solo si punisce chi effettivamente ammazza, ma ancora chi è arrivato all'atto prossimo di ammazzare, con tirare un'archibugiata, con ferire con un colpo di spada, o in altra maniera (3).

10. L'omicidio appensato si punisce con maggior rigore. Chiamasi omicidio appensato, quando una

(1) *Cum qui adseverat homicidium se non voluntate, sed casu fortuito fecisse, cum calcis iecu mortis occasio praebita vides-
tur: si hoc ita est, neque super hoc ambigi poterit, omni metu
ac suspicione, quam ex admissa rei discrimine sustinet, secundum
id, quod adnotatio nostra coprehensum est, volumus liberari,
l. 5 cod. ad leg. Corn. de sicariis.*

(2) *Is qui cum telo ambulaverit, hominis necandi causa, si-
cut is qui hominem occiderit, vel ex ius dolo male factum erit
commissum; legis Cornelie de sicariis pena coeretur, l. is qui 7
cod. ad l. Corn. de sicariis.*

(3) *Divus Hadrianus in hæ verba rescripsit: in maleficiis
voluntas spectatur non exitus, leg. divus 14 ff. ad l. Corn. de sic-
ariis.*

*Si quis necandi infantis pliculum aggressus, aggressave sit: sciat
se capitali supplicio esse puniendum, l. si quis 8 cod. ad l. Corn.
de sicariis.*

persona avendo già determinato di uccidere un' altra, la apposta quando esce dalla casa, o quando passa per qualche strada. Esso chiamasi ancora omicidio insidioso (*ex insidiis*). Anche in questo omicidio si punisce il solo disegno, quando il reo ha incominciato con qualche atto prossimo ad eseguirlo.

11. Gli assassini sono coloro, che locano l' opera loro a prezzo di denaro, affine di bastonare, sfregiare, o uccidere qualcuno. Questi delinquenti si puniscono colla pena di morte, anche per il semplice attentato, ancorchè il delitto non sia stato consumato. Chi ha dato denaro per far ammazzare alcuno, è punito nella stessa maniera come se avesse egli stesso eseguito il delitto (1).

12. Non vi è omicidio più atroce nè più detestabile di quello, che si commette per mezzo del veleno. I rei di beneficio sono condannati all' ultimo supplicio, e se ne brucia il cadavere, e ciò quando ancora il veleno non avesse prodotta la morte, per essere stato preso il contravveleno. Chi ha somministrato il veleno, sapendo il cattivo uso che voleva farsene; chi ha propinata la bevanda, sapendo ch' era avvelenata; e coloro che l' hanno fatta propinare, sono puniti come avvelenatori (2).

(1) *Nihil interest, occidat quis, an causam mortis præbeat, mandator cædis pro homicida habetur, l. nihil 15 ff. ad leg. Corn. de sicariis.*

(2) *Plus est hominem extinguere véneno, quam occidere gladio, l. plus est, cod. de malefic. & mathematicis.*

Vi sono alcune droghe, che possono servire ad avvelenare gli uomini, e che possono altresì impiegarsi in usi innocenti. Gli speciali non debbono vendere tali droghe che a persone cognite;

13. Si puniscono come avvelenatori coloro, che fanno prender droghe a donne gravide, per far morir loro il feto nel ventre, o per farle partorire prima del tempo, tal che la creatura non possa vivere. Si condannano ancora a morte le donne che prendono tali droghe per abortire (1).

14. I rapporti del sangue tra l'uccisore e l'ucciso rendono l'omicidio molto più enorme, che se fosse stato commesso in persona di un estraneo. E' certo, che questa enormità cresce a proporzione del grado di parentela o di affinità. Così chi uccide i suoi genitori o altro ascendente, si condanna ad una pena più orribile, che chi ha ucciso il suo fratello, o altro parente più remoto (2). Peraltro si dà in generale il nome di parricida, a chiunque uccide un suo parente fino al terzo grado di consanguinità; al padre che uccide il figlio; al marito che

con notare sul loro registro il nome delle persone che le hanno ricevute, e con riportarne la loro sotterzione. In riguardo poi delle droghe, le quali non possono servire ad altro, che per avvelenare gli uomini, uno speziale, che le avesse date fuori, potrebbe esser punito come complice del veneficio.

(1) Cicero in oratione pro Cluentio scripsit: Milesia quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab hereditibus secundis, accepta pecunia, partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitatis esse damnatam, *l. Cicero 39 ff. de penis.*

(2) Lege Pompeja de parricidiis cavetur: ut si quis patrem, matrem, avum, aviam, fratrem, sotorem, patruem, patruum, avunculum, amitam, consobrinam, uxorem, virum, generum, socrum, vitrium, privignum... occiderit, cuiusve dolo malo id factum erit: ut pena ea tenetur, quæ est legis Corneliaz de sicariis, sed & mater, quæ filium, filiamve occiderit, ejus legis pena afficitur: & avus qui nepotem occiderit. Et præterea qui emit venenum, ut parti daret, quamvis non potuerit dare, *l. 1 ff. de lege Pompeja de parricidiis.*

uccide la moglie, ed alla moglie che uccide il marito (1).

15. Quando una donna, sia fanciulla, sia maritata, ha occultata la sua gravidanza, ed in appresso non si trova descritto nel libro de' battezzati il nome del suo parto, si presume, che lo abbia ucciso, e questa presunzione basta per punirla coll'ultimo supplicio.

16. In rigore di giustizia dovrebbero punirsi come parricidi, tutti coloro ch' espongono i loro figli, tanto legittimi, quanto bastardi, ed anche tutti i complici di questo delitto. Ma quando la creatura è stata trovata viva, si mitiga la pena, per il pericolo, che i rei trovandosi soggetti ad una pena eguale se uccidono il bambino, e se semplicemente lo espongono, non preferiscano il pmo partito, come più difficile a discoprirsi (2).

(1) Noveret & sponsa personæ omissæ sunt. Sententia tamen legis continentur. 1. sed sciendum 3 ibid.
Cum pater & mater sponsi, sponsa, socerorum, ut liberorum sponsi, generorum appellatione continentur, 1. cum pater & ibid.

Presso gli antichi romani in virtù della 1. unica cod. de bis quæ parent. vel liber. occider. tutti i parricidi, cioè coloro che avevano ucciso qualche loro ascendente o discendente, erano cuciti in un sacco di cuojo, con un cane, un gatto, una vipera, una scimmia, e molti serpenti, e gettato nel mare, o nel fiume più vicino al luogo del commesso delitto.

(2) Crimen a sensu humano alienum, & quod nec ab illis quidem barbaris admitti credibile est; Dei amantissimus Thessalonicensis ecclesiæ Apocrisiaius Andreas ad nos retulit, quod quidam vix ex utero progressos infantes abjicunt quum sane erat, ut qui talia perpetrarent, vindictam quæ proficiuntur ex legibus non effogerent, sed quo magis alii exemplo horum temperatores fient, extremis poenis subjicerentur, ut qui per actionis impudentiam sua detulerint flagitia, Id quod in posterum custodi jubemus. Novell. 153.

17. I complici de' parricidj debbono esser puniti come i rei principali, ancorchè non sieno parenti dell' ucciso, alla cui morte hanno concorso (1). Dicasi lo stesso di chi ha ricevuto denaro per assassinare il padre, la madre o il figlio del mandante. Tanto egli, quanto chi ha dato il denaro, debbono esser trattati egualmente (2).

18. L'enormità di questo delitto fa sì, che si punisca colla pena di morte, anche il solo conato, ancorchè il parricidio non sia stato eseguito. Peraltro non si procede contro la memoria o il cadavere di un accusato di parricidio, e neppure contro quella di un condannato, quando erasi appellato dalla prima sentenza, e l'inquisito è morto pendente l'appellazione (3).

19. Si procede contro il cadavere di coloro che si sono uccisi da se stessi; il cadavere si strascina

(1) *Utrum qui occiderunt parentes an etiam consci poena parricidii adficiantur, queri potest. Et ait Macianus: etiam consci eadem poena adficiendos, non solum parricidas. Proinde consci etiam extranei eadem poena adficiendi sunt, l. utrum 6 ff. de lege Pompeja, de parricidiis.*

(2) *Si sciente creditori, ad scelus committendum pecunia sit subministrata (ut pura si ad veneni malis comparationem, vel etiam ut latronibus, aggressoribusque daretur, qui patrem interficerent) parricidii poena tenebitur, qui quiescerit pecuniam, quia que eorum ita crediderint, aut a quo ita caverunt, leg. si sciens 7 ibid.*

(3) *Parricidii postulatus si interim decesserit, si quidem sibi mortem concivit, successoriem fiscum habere debet. Si minus, cum quem voluit, si modo testamentum fecit. Si intestatus decessit, eos hæredes habebit qui lege vocantur, l. parricidii 8 ff. de lege Pompeja, de parricidiis.*

L'azione criminale per il parricidio, soggiace alla prescrizione del pari che tutti gli altri delitti. Ma il parricida, che si è garantito dal giudizio criminale, per mezzo della prescrizione, non può succedere all'ucciso, come neppure possono succedere i suoi figli.

per la città, indi si appende alla forca; ed i beni si confiscano. La sola pazzia può render impunito questo delitto, il quale per verità è il colmo della barbarie (1).

20. Il duello è uno de' delitti i più perniciosi allo stato ed alla società. Ecco perchè si condannano a morte tutti coloro che si sono battuti in duello, o che vi sono intervenuti come padrini, ancorchè niuno de' duellanti sia rimasto ferito. La semplice disfida al duello si punisce con due anni di carcere; con una multa pecunaria in favore dello spedale degl' infermi; colla sospensione delle cariche per due anni, e colla privazione degli emolumenti delle cariche per tre anni; e ciò ancorchè la disfida non sia stata accettata. Si puniscono ancora

(1) Vi è un titolo nel digesto, ed un altro nel codice, sotto la rubrica de' beni di coloro che si sono data la morte da loro stessi. Tutte le leggi riportate in questi due titoli distinguono le persone di coloro che si uccidono da loro stessi, o perchè trovavansi inquisiti di un delitto capitale, o perchè erano stati sorpresi in flagranti; dalle persone di coloro che si danno la morte, perchè erano annojati della vita, o per altra ragione. Nel primo caso si confiscavano i beni del defunto, perchè si presumeva, che col darsi la morte avesse implicitamente confessato il delitto, per cui veniva inquisito. Nel secondo caso non si dava alcuna pena, perchè presso gli antichi romani il suicidio era un'azione gloriosa, autorizzata dagli esempi di molti personaggi celebri, e dalle false massime de' loro filosofi. Ma la ragione, e molto più la vera religione ha fatto conoscere a' cristiani, che noi non siamo padroni della nostra vita; ma essa è di Dio, che ce l'ha data, ed appartiene allo stato, di cui siamo membri. Presso di noi adunque si punisce il suicidio, in qualunque caso, tolto quello della pazzia. In fatti non è possibile d'immaginare una barbarie maggiore di quella di uccidere se stesso; e quest'azione, che presso i romani antichi era riguardata come un atto di coraggio e di grandezza d'animo, deve anzi, secondo i principj di una sana ragione, esser considerata come una delle maggiori debolezze, in cui possa cadere un uomo sensato;

105 *Del furto, e de' fallimenti dolosi.*

con pene corporali coloro che hanno portato il bia-
glietto di disfida, o che hanno condotto le parti al
luogo del duello.

21. Si procede contro la memoria di coloro che
sono stati uccisi in duello, o che sono morti dopo,
per le ferite riportate. Se i duellanti sopravvivono,
il delitto non si prescrive mai per qualunque decor-
so di tempo, subito che si è incominciato a proce-
dere. Si è tolta qualunque speranza di grazia o di
remissione, a' rei di questo delitto.

T I T O L O VIII.

Del furto, e de' fallimenti dolosi.

S O M M A R I O.

1. *Definizione del furto.*
2. *La pena di questo delitto dipende dalle circo-
stanze.*
3. e 4. *Quali sieno queste circostanze.*
5. *Furti commessi da fanciulli.*
6. *Punizione del furto, ancorchè siasi restituita la
cosa rubata.*
7. *Gli eredi de' ladri sono soggetti al giudizio civile
in favore de' derubati.*
8. *Pene contro i complici nel furto.*
9. *Pene contro coloro che ricettano i ladri, ed occul-
tano le cose furtive.*

10. *Vindicazione della cosa furtiva dalle mani di un terzo.*

11. *Furto commesso dalla moglie in casa del marito.*

12. *Di coloro che rubano bambini.*

13. *De' fallimenti dolesi, e de' compliri in questo delitto.*

1. Il furto è la sottrazione fraudolenta di una cosa altrui, affine di appropriarsela, o di servirsene contro la volontà del padrone (1).

2. Le circostanze del tempo e del luogo, in cui si è commesso il furto; la qualità delle cose rubate; la maniera con cui si è rubato, accrescono o diminuiscono la gravezza di questo delitto.

3. Coloro, che rubano i passaggieri nelle strade maestre, e che chiamansi grassatori, sono puniti colla pena della ruota. Si puniscono ancora colla morte coloro, che rubano nella casa del re, ed i domestici che rubano a' loro padroni. Si considera ancora come un furto enorme quello che si commette ne' luoghi, che restano in una certa maniera

(1) *Furtum est contrectatio rei fraudulosa, lucri faciendo gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus, possessionis. Quod lege naturali prohibitum est admittere, l. furustum & ff. de furtis.*

Furtum autem fit, non solam cum quis intercipiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter cum quis alienam rem invito domino contrectat. Itaque sive creditor pignore, sive is qui rem utendam accepit, in alium usum eam transferat, quam cuius gratia ei data est, furtum conamitit: veluti si quis argentum utendum acceperit, quasi amicos ad eam invitaturos, & id peregre secum rulerit: aut si quis equum gestandi causa commodatum sibi, longius aliquo duxerit. Quod veteres scripserunt de eo, qui in aciem equum perduxisset, *Inst. lib. 4 tit. 1 §. furustum.*

sotto la protezione del re, e sotto la guardia pubblica; come i bestiami che sono ne' pascoli, gli attrezzi di agricoltura, che si lasciano in mezzo ai campi ec. Il furto di una cosa consegnata al culto divino, chiamasi sacrilegio. Anche il valore, e la qualità della cosa rubata entrano nell'esame delle circostanze, che debbono aversi presenti dal giudice, prima di condannare i ladri.

4. Quando il furto è stato commesso senza frattura, e senza altre circostanze gravanti, il ladro è condannato, o alla frusta, o all'esiglio, o alla galera per un certo tempo. Ma quando il ladro dopo questa pena, torna a rubare, la pena si accresce, e se trattasi di un terzo furto, dee condannarsi a morte.

5. Un fanciullo prossimo alla pubertà, può esser condannato ad una pena corporale, quando appare che ha rubato conoscendo la malizia di quest'azione. Imperocchè l'essenza del furto consiste nell'animo di appropriarsi la cosa altrui, e quest'animo può concorrere anche ne' fanciulli, secondo le circostanze (1).

6. Ancorchè il ladro abbia restituita spontaneamente la cosa furtiva, può nondimeno esser processato per il furto, e punito con una pena straordinaria, per la riparazione del delitto commesso (2).

7. Con-

(1) *In summa scelidum est quæsitus esse, an impubes rem alienam amovendo furtum faciat: & placuit, quia furtum in affectu furandi consistit, ita denum obligari eo crimine impuberem, si proximus puberatu sit, & ob id intelligat se delinqueret. Inst. lib. 4. tit. 1. §. in summa.*

(2) *Qui ea mente alienum quid contrectavit, ut lucri ficeret,*

7. Contro gli eredi de' ladri non si può procedere criminalmente, per il furto commesso dal loro autore; ma si condannano in giudizio civile alla restituzione della cosa rubata, o a pararne il valore, se questa più non esiste, ed a' danni ed interessi in favore del derubato (1).

8. I complici de' ladri sono puniti colla medesima pena de' rei principali. Si riguarda come comunque chiunque ha coadiuvato personalmente nell'atto del delitto, o in qualunque altra maniera ne ha favorita l'esecuzione. Quindi si rende reo di complicità chiunque rompe le finestre, per cui entra il ladro, o tiene la scala per ajutarlo a salire; chi somministra chiavi false o altri instrumenti per aprire le porte, sapendo l'uso, che il ladro voleva fare delle chiavi, o degl'instrumenti; chi lascia escire le bestie dalla stalla, acciò il ladro abbia il comodo di rubarle. Il complice è tenuto ad una pena corporale, ancorchè non abbia affatto partecipato della cosa furativa; e si condanna *in solidum* col ladro alla reintegrazione del derubato (2).

etametsi mutato consilio, id postea domino reddidit, fur est: nemo enim tali peccato, penitentia sua, nocens esse desit, *l. qui ea*
es ff. de furtis.

(1) *Furti actione minime teneri successores, ignorare non debueras: de instrumentis autem ablatis, in rem actione, tenentes*
convenire potes, l. fursi *es ff. de furtis.*

(2) *Interdum quoque furti tenetur, qui ipse factum non fecit, qualis est is, ejus ope & consilio furtum factum est. In quo numero est qui tibi nummos exussit, ut alius eos raperet; aut tibi obstiterit, ut alius rem tuam exciperet. Et hoc veteres scripserunt de eo, qui panno rubro fugavit armentum. Sed si quod eorum per lasciviam & non data opera ut furtum admitteretur, factum est, in factum actio dari debet. At ubi ope Mavii Titius furtum fecerit, ambo furti tenentur. Ope & consilio ejus quoque factum admitti videtur, qui scalas forte fenestrarum supponit: aut*

110 *Del furto, e de' fallimenti dolosi.*

9. Le persone, che ricettano i ladri nelle loro case, o che occu'tan le cose rubate, o che le comprano, sapendo la loro provenienza, sono punite con una pena corporale, proporzionata alla gravezza del furto (1).

10. Il padrone della cosa rubata può rivendicarla in qualunque luogo la trova, ed anche dalle mani di un terzo possessore di buona fede, senza che sia obbligato a rimborsargli il prezzo, con cui questi ha acquistata la cosa; specialmente se l'avesse comprata a vil prezzo da una persona incognita o sospetta, e che non poteva legittimamente avere la cosa venduta. Quindi dipende dall'arbitrio del giudice il vedere, se il compratore debba solamente restituire la cosa, senza poter ripetere ciò che ha pagato, o pure esser punito come compratore doloso (2).

Ipsas fenestras vel ostium effringit, ut alius furtum faceret: quive ferramenta ad effringendum, aut scalas, ut fenestris supponerentur, commodaverit, sciens cuius rei gratia commodaverit. Iustit. lib. 4 tit. 1 §. interdum.

Qui ferramenta sciens commodaverit ad effringendum ostium vel armarium, vel scalam sciens commodaverit ad ascendendum, dicet nullum ejus consilium principaliter ad furtum faciendum intervenient, tamen furti actione tenetur, l. si pignore ss. ff. de furtis.

(1) Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemus latere diu potest. Et præcipitur ut perinde puniantur, atque latrones. In pari causa habendi sunt, qui cum apprehendere latrones possent, pecunia accepta, vel subreptorum parte demiserunt. l. pessimum, 1 ff. de receptatorib.

Eos qui a servo furtum ablata suscepserint, non tantum de susceptis convenire, sed etiam pœnali furti actione potes, l. eos qui 24 Cod. de furtis.

(2) Incivile rem desideraris, ut agitas res furtivas non prius reddatis, quam pretium fuerit solutum a dominis. Curate igitur cautius negoti si, ne non tantum in damna hujusmodi, sed etiam in criminis suspicionem incidatis, l. incivilem, 2 Cod. de furtis.

Civile est quod a te adversarius tuus exigit; ut rei quam apud

11. La moglie che sottrae dalla casa i beni del marito, non soggiace all'azione criminale di furto, ma soltanto all'azione *rerum amotarum*. Dicasi lo stesso quando la donna, dopo la morte del marito, porta via dalla casa i beni di lui, oppure i beni comuni. La pena in questo caso, cui soggiace la donna, è la perdita di quei beni, che ha sottratti, o che li possedesse come donataria, o che li possedesse in comune col marito (1). Gli estranei però, che avranno avuta qualche complicità ne' furti della moglie o della vedova, possono esser processati e puniti come veri ladri (2). La ragione, per cui non si dà conto la donna, che ruba i beni del marito, l'azione di furto, è un giusto rispetto per il matrimonio.

te fuisse fateris, exhibeas venditorem. Nam a transente & ignoto te emisse dicere non convenit, volenti evitare alienam bono viro suspicitionem, l. *civile* 5 *ibid.*

(1) *Divortii causa, rebus uxoris a marito amotis, vel ab uxore mariti, rerum amotarum editio perpetuo permititur actio.* Constante etenim matrimonio, neutri eorum naque poenalis, neque famosa actio competit, sed de damno in factum datur actio, l. *divortii*, 2 *Cod. rerum amotarum*.

*Uxor expilata hereditatis crimen idecirco non accusatur, quia nec furti cum ea agitur, l. *uxor*, 5 ff. *expilata hereditatis*.*

(2) *Si quis uxori res mariti subirahenti opem, consiliumque accomodaverit, furti tenebitur. Sed nisi factum cum ea fecit, tenebitur furti, cum ipsa non teneatur. Ipsa quicque si opem fuit tenuit, furti non tenebitur, sed rerum amotarum, l. si quis 52 ff. de furtis.*

Il diritto romano faceva una specie particolare di delitto, che chiamava *crimen expilata hereditatis* con cui si qualificava l'azione di coloro, che proponevano una querela contro chiunque avesse sottratti i beni ereditari, prima che l'erede testamentario o legittimo avesse assunta la qualità di erede, o avesse preso possesso de' l'eredità. Siccome prima dell'accettazione dell'erede, non vi era alcun padrone de' beni ereditari, credevasi perciò, che non fosse luogo all'azione di furto contro chi li avesse rubati. In Francia però questa distinzione non può aver luogo, per la nostra regola,

12. I mendicanti vagabondi, che rubano i ragazzi, e poi li storpiano per mover la gente a pietà, con farli passare per loro figli, debbono punirsi colla pena di morte (1). E molto più dovrebbe imporsi questa pena, se taluno arrivasse alla barbarie di rubare i ragazzi, per venderli ai turchi, come schiavi.

13. Il fallimento doloso è una specie di furto; tanto se il fallito occulti una porzione de' suoi beni, quanto se simuli debiti, o li assegni in somma maggiore di quella che sono. I falliti dolosi debbono esser puniti con pene gravissime, le quali sono comuni anche a coloro, che hanno ricevuti i beni del fallito, affine di occultarli. Chi poi ha favorito il fallimento doloso, o con fingersi compratore o cessionario dei beni del fallito, o con fingersi creditore, è condannato al pagamento del doppio di quello, di cui si è simulato creditore, ed anche ad altre pene straordinarie. ~

che il morto metta subito il vivo in suo luogo, la quale si osserva tanto nelle provincie, che seguano il diritto civile, quanto in quelle che si regolano eo' loro statuti particolari. Per altro questa distinzione del diritto romano si riduceva ad una semplice formalità, e non influiva punto sulla sostanza della cosa, perché chi aveva spilata un' eredità, era soggetto al giudizio criminale come un vero ladro.

(1) Plagiarii, qui vivenium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates, metalli pena, cum cognitis ante suppliciis re- neantur. Si quis tamen hujusmodi seu fuerit oblatus, postea quia super crimine claruerit, servus quidem vel libertate donatus bestiis subjeciatur, ingenuus autem gladio consumatur, *i. plagiarii,* 26 *Cod. ad leg. fabiam de plagiariis.*

T I T O L O IX.

Del delitto di falsità in generale, e della falsa moneta.

S O M M A R I O.

1. *Differenti specie del delitto di falsità.*
2. *Come si acquistano le prove della falsità di un atto.*
3. *Della cognizione delle scritture per mezzo del confronto.*
4. *Scritture false, prodotte da una persona, che non le ha falsificate.*
5. *Pene contro gli officiali pubblici, convinti di questo delitto.*
6. *Pene contro i complici.*
7. *Degli eredi del falsario.*
8. *Prescrizione del delitto di falsità.*
9. *Transazione sopra la falsità di un documento.*
10. *Nome finto o supposto.*
11. *Parto supposto.*
12. *Falsa moneta.*
13. *Officiali della zecca, che alterano la moneta.*
14. *Falsi pesi e false misure.*
15. *Stellionato.*
16. *Falsi testimonj:*
17. *Occultazioni della verità.*

1. **M**olte sono le maniere, con cui si può falsifi-
H 3

care o alterare un atto. Si falsifica l'atto, quando vi si appone una firma falsa. Si altera, quando da un atto firmato dalle parti, si cancella una parola o una riga, per sostituirvene altre; quando si muta la data; quando vi si aggiunge qualche cosa, che le parti non hanno firmata (1).

2. Le prove della falsità di un atto si ricavano dall'atto medesimo, come per esempio, se si produca una scrittura che apparisce firmata da una persona in tempo, che questa era morta; o si ricava dalla deposizione de' testimoni, che sono informati della supplantazione dell'atto, o dalla deposizione de' periti scrittori, i quali mediante il confronto del carattere certo col carattere supposto, assicurano la falsità di quest'ultimo. Talvolta la sola inspezione oculare basta per conoscere la falsità di uno scritto (2).

3. Quando il giudice ordina il confronto del carattere dubbio col carattere certo, quest'ultimo de-

(1) Lex Cornelia de falsis, quæ etiam testamentaria vocatur, pœnam irrogat ei, qui testamentum vel aliud instrumentum falsum scipserit, recitaverit, subjecerit, vel signum adulterinum fecerit, sculpscerit, expresserit, sciens dolo malo. *Instit. lib. 4 tit. 18 §. item, lex Cornelia.*

Qui testamentum amoverit, cœlaverit, etipuerit, deleverit, interleverit, subjecerit, resignaverit, quive testamentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo, cuiusve dolo malo id fatum erit, legis Cornelie pœna damnatur, leg. qui testamentum 2 ff. de leg. Cornelie, de falsis.

(2) Ubi falsi examen inciderit, tunc acerrima fiat indago, argumentis, testibus, scripturarum collatione, aliisque vestigijs veritatis, nec accusatori tantum quaestio incumbat, nec probationis ei tota necessitas indicatur; sed inter utramque personam sit judex medius; nec ulla interlocutione divulget quæ sentiat: sed tanquam ad imitationem relationis, quæ solum audiendi mandat officium, præbeat notionem: postrema sententia, quid sibi liqueat proditæ, leg. ubi 22 cod. ad leg. Cornel. de falsis.

ve esser confessato per tale dalla parte istessa, oppure dee essere autentico, cioè dee essere stato legalizzato da un notajo, o essere stato preso da un archivio pubblico. I periti, dopo aver prestato il giuramento, debbono esaminare con tutto il comodo le due scritture per farne il confronto (1). Ma il giudice dee stare attento di non fidarsi ciecamente alla relazione de' periti; imperocchè quando essi asseriscono l'identità o la diversità del carattere, non si fondano che su congettture, o su semplici presunzioni, di cui dee il giudice ponderare accurata-

(1) Comparationem literarum ex chirographis fieri, & aliis instrumentis, quæ non sunt publice confesta, satis abundeque occasionem criminis falsitatis dare, & in judicis & in contractibus manifestum est. Ideoque sancimus non licere comparationes literarum ex chirographis fieri, nisi trium testium habuerint subscriptiones, ut prius literis eorum fides imponatur . . . & tunc ex hujusmodi cartula jam probata, comparatio fiat: aliter etenim fieri comparationem nullo concedimus modo . . . sed tantummodo ex forensibus vel publicis instrumentis, vel hujusmodi chirographis quæ enumeravimus, comparationem triturandam. Omnes autem comparationes non aliter fieri concedimus, nisi juramento antea præstito ab iis qui comparationem faciunt, facerit affirmatum, quod neque lucii causa, neque inimicitii, neque gratia tenti, hujusmodi faciunt comparationem, i. comparationes, 20 Cod. de fide instrumentorum.

Ad hæc ex literis, quibus adversarius tuus utitur, & profertur ex archivio publico, testimonium publicum habet, *Auctent.*, ad hæc. *Ibid.*

Novimus nostras leges, quæ volunt ex collatione literarum fidem dari documentis, & quia quidam imperatorum, super excrescente jam malitia eorum qui adulterantur documenta, hæc talia prohibuerunt, illud studium falsatoribus esse credentes, ut ad imitationem literarum semetipsos maxime exerceant, eo quod nihil est aliud falsitas, nisi veritatis imitatio . . . videmus tamen natum ejus cerebro egretem rei examinatione, quando literarum dissimilitudinem s̄pē quidem tempus facit. Non enim ita quis scribit juvenis & robustus, ac senex & forte tremens: s̄pē autem & languor hoc facit. Et quidem hoc dicimus, quando calamī & tramenti immutatio, similitudinis per omnia auffert paritatem.

Novel. 73 in prefat.

mente la forza. La diversità dell'inchiostro e della penna; la diversa posizione, in cui taluno si trova allorché scrive, molte volte muta o altera il carattere. Un vecchio, un ammalato non scrive nella stessa maniera, in cui scriveva quando era giovine o sano. Basta ancora per alterare in qualche maniera il carattere, che taluno abbia scritto in fretta. In oltre vi sono falsari così abili nell'imitare l'altro carattere, che molte volte si rende quasi impossibile discoprire la falsità, col confronto della mano.

4. Quando un litigante ha prodotto un documento falso, senza però che lo sapesse tale, non può esser punito per un delitto, che non ha commesso, ed è solo condannato alle spese del giudizio. Resta poi a carico dell'avvocato fiscale di fare le necessarie ricerche, per rinvenire l'autore della falsità (1). Se poi chi ha prodotto il documento falso, si pretende autore della falsità, s'istituisce contro di lui un giudizio criminale sopra questo delitto, ancorchè egli abbia poi dichiarato di non volersi servire del documento, ed ancorchè la falsità non abbia prodotto alcun danno, per essere stato il documento rigettato dal giudice civile (2).

(1) *Divus Claudio rescripsit: pro mensura cuiusque delicti constitendum in eos, qui apud judices instrumenta protulerunt, que probari non possint . . . sed divus Marcus eum fratre suo pro humanitate hanc rem temperavit, ut si (quod plerumque evenit) per errorum hujusmodi instrumenta proferantur, ignoroscatur eis qui tale quicquam protulerint, l. divus, 31 ff. de lege Cornel. de falsis.*

(2) *Majorem severitatem exigit, ut merita eorum, qui falsis prescriptionibus utrantur, digna copercantur pena: sed qui decepit est per alium, si suam innocentiam probat, & eum a quo accepit, exhibet, se liberat, l. majorem, Cod. ad legem Cornel. de falsis.*

5. Gli officiali pubblici, ed i loro subalterni, che commettono una falsità nelle funzioni annesse al loro officio ed alle loro commissioni; come pure coloro, che hanno falsificate le lettere o il sigillo del re, debbono esser puniti colla morte, ancorchè non fossero officiali di cancellaria. Circa poi agli altri falsari, il giudice dee proporzionare la pena alla gravità del delitto, e talvolta condannare il reo alla morte, secondo la diversità delle circostanze (1).

6. Si puniscono come falsari, non solo gli autori principali della falsità, ma ancora i loro complici, che hanno prestato aiuto, e che hanno indotti i falsari a commetterla (2).

7. Contro l'erede non può procedersi criminalmente, per la falsità commessa dal suo autore; ma egli non può profittare della falsità commessa da colui, di cui esercita i diritti. In conseguenza quando taluno ha fabbricato un testamento falso in suo favore, non si debbono consegnare i beni compresi in questo testamento ai suoi eredi, e costoro debbo-

Si falsos codicillos ab iis contra quos supplicas, factos esse conrendis: non ideo accusationem evadere possunt, quod se illis negent uti: nam illis prodest instrumenti usu abstinere, qui non ipsi falsi machinatores esse dicuntur, & quos pericolo solus usus adstrinxerit. Qui autem compositis per scelus codicillis, in severitatem legis Corneliaz inciderunt, non possunt defensiones ejus recusando, crimen evitare, l. si falsos, 8 Cod. ad legem Cornel. de falsis.

(1) Ejusque legis (Corneliaz de falsis) poena in servos ultimum supplicium est (quod etiam in lege de sicariis & beneficiis servatur) in liberos vero deportatio, Instit. lib. 4 tit. 4 §. item lex Corneliaz.

V. la L. Majorem citata nell'articolo precedente 4.

(2) Poena legis Corneliaz interrogatur ei, qui quid aliud, quam in testamento, sciens dolo malo falso signaverit, signative curaverit, l. lege Corneliaz 9 f. de lege Cornel. de falsis.

no restituirli, se mai li avessero ricevuti. Gli eredi poi del falsario sono condannati nelle spese, se hanno preteso di far valere in giudizio un testamento, che poi si scopre falso (1).

8. La pena del delitto di falso si prescrive per il decorso di 20 anni, dal punto, in cui è stato commesso. Ma in riguardo agli effetti civili, la prescrizione non comincia a correre, che dal giorno, in cui è stata scoperta la falsità. Ciò ha luogo ancora per i reclami contro una sentenza civile, ch'è stata proferita sopra documenti falsi (2).

9. Chi ha transatto sopra un documento, che veniva attaccato di falsità, non può in appresso reclamare contro la transazione, né intentare giudizio di falsità contro questo documento. Ma chi ha transatto sopra documenti falsi, prodotti dalla parte, senza ch'egli ne sapesse la falsità, può far rescindere la transazione, purchè reclami dopo dieci anni dal momento, in cui è scoperta la falsità (3).

10. La supposizione del nome e della persona è un delitto di falsità. Per esempio: se dopo che Gia-

(1) *Si quis, cum falso sibi legatum adscribi curasset, decesserit, id hæredi quoque extorquendum est, leg. si quis 4 ff. de lege Cornel. de falsis.*

Cum falsi reus ante crimen illarum aut sententiam distam, vita decessit, cessante Cornelio, quod scelere quæsum est, hæredi non relinquitur, leg. cum falso 12 ibid.

(2) *Querela falsi temporalibus præscriptionibus non excluditur, nisi viginti annorum exceptiones sicut cetera fere crimina, l. quærela 12 Cod. ad leg. Cornel. de falsis.*

(3) *Ipse significas, cum primum adversarii instrumenta protulerunt, fidem eorum te habuisse suspectam. Facta igitur transactio, difficile est, ut is qui provinciam regit, velut falso, cui semel acquiescisti, tibi accusare permittat, l. ipse, 7 Cod. ad legem Cornel. de falsis.*

como è stato ucciso in una battaglia, o è morto in lontani paesi, Pietro prende il nome di Giacomo, e tenta di farsi riconoscere per tale dai parenti del defonto, dee esser punito coll' ultimo supplicio (1). Dicasi lo stesso di chi firma un obbligo o una quietanza, sotto un nome finto (2). Ma quando una persona cambia il suo nome, senza alcun cattivo disegno, non si punisce come falsario.

11. La supposizione del parto è quel delitto, che commette una donna, quando prende un figlio estraneo, o lo fa passare per suo. Questo delitto dee punirsi col massimo rigore, perchè sovverte l'ordine delle famiglie, e per lo più è diretto a togliere i beni ai successori legittimi (3). Ancorchè sia morta la donna, che ha supposto il parto, pure si ammette la querela degl' interessati, per la prova di questo delitto, e per far privare il parto supposto di qualunque successione paterna o materna (4). Ciò ha luogo anche nel caso, che la donna avesse supposto il parto di concerto col proprio marito; perchè

(1) *Falsi nominis vel cognominis adseveratio poena falsi coeteretur, l. falsi, 13 ff. de lege Cornel. de falsis.*

(2) *Sicut initio nominis, cognominis, prænominis recognoscendi singulos impositio libera est privatis: ita eorum mutatio innocentibus periculosa non est. Mutare itaque nomen vel prænomen, sine aliquâ fraude, licito jure, si liber es, secundum ea quæ sepe statuta sunt, minime prohiberis: nullo ex hoc præjudicio futuro l. unica Cod. de mutatione nominis.*

(3) *Publice interest partus non subjici, ut ordinum dignitas, familiariumque salva sit, l. 1 §. sed essi, ff. de inspicioendo ventre.*

*Cum suppositi partus crimen patris tui uxori moveas, apud re-
ctorem provinciæ, instituta accusatione, id proba, l. cum suppositi,
10 Cod. ad leg. Cornel. de falsis.*

(4) *Accusatio suppositi partus nulla temporis præscriptione de-
pellitur, nec interest decesserit nec ne, ea quæ partum subdidis-
se contenditur, l. qui falsum, 19 Cod. de leg. Cornel. de falsis.*

120 *Del delitto di falsità in generale, &c.*

dee ripararsi la frode, che i due coniugi hanno voluto fare in pregiudizio de' veri eredi. Si punisce colla morte una nutrice, la quale dopo la morte del bambino datole ad allattare, ne sostituisce un altro, o che restituisce un figlio proprio in luogo del figlio altrui.

12. La falsa moneta è un delitto di lesa-maestà in secondo capo, e si punisce colla morte. Si condannano come monetari falsi, non solo coloro, che fabbricano monete di vile metallo, con dar loro l'impronta dell'oro e dell'argento, o che ne alterano il peso e la lega; ma ancora coloro, che di privata autorità fabbricano monete coll'impronta del sovrano, del medesimo peso e della medesima materia, che hanno corso nello stato; giacchè il coniar moneta è un diritto privativo del sovrano. I complici di questo delitto, ed anche coloro, che di concerto coi fabbricatori mettono in commercio le monete false, sono puniti colla morte (1).

(1) *Quicumque nummos aureos partim taserit, partim tinxerit, vel invenire, si quidem liberi sunt, ad bestias dari: si servi, summo suppicio adfici debent, l. quicunque 8 ff. de leg. Cornelio de falsis.*

Lege Cornelia cavitur, ut qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri. Eadem poena adficitur & cum is, qui cum prohibere tale quid posset, non prohibuit. Eadem lega extimetur, ne quis nummos stamnos, plumbeos, emere, vendere dolo malo vellet. l. 9 ff. de leg. Cornelio de falsis.

Si quis nummos falsa fusione formaverit, universas ejus facultates fisco nostro præcipimus addici. In monetis etenim tantummodo nostris cundenda pecunie studium frequentari volumus: eujus obnoxii, majestatis crimen committunt. Quicumque solidorum adulteri poterit repetiri, vel a quocumque fuerit publicatus, illlico omni dilatione summota, fiammarum exustionibus mansiperatur, l. si quis a Cœd. de falsa moneta,

13. I lavoranti nella zecca del re, che alterano la moneta nel peso, o nella lega, sono puniti come falsari (1).

14. La fedeltà e l'integrità de' pesi e delle misure è un punto di massima importanza per il pubblico commercio. Quindi è che chi con animo positivo d'ingannare, vende con pesi o con misure scarse, dee esser punito con pena corporale, o almeno dee esser bandito dal regno. E questa pena dovrebbe essere anche più grave, se taluno arrivasse alla temerità di fabbricare pesi e misure false (2).

15. Lo stellionato è un nome generico, che si dà a qualunque sorta d'inganno; ma esso si applica più specialmente alla frode di coloro, che vendono una cosa ad una persona, dopo averla precedentemente venduta ad un'altra; oppure ipotecano come libero un fondo, che già sapevano di avere ipotecato ad un altro; o finalmente, che vendono come proprietà una cosa altrui. La pena ordinaria dello stellionato è la carcerazione, nè il reo si libera prima che abbia soddisfatta la parte lesa, tanto nell'affare principale, quanto ne' danni ed interessi. Talvolta nello stellionato possono concorrere circostanze così gravan-

(1) *Quoniam nonnulli monetarii adulterinam monetam clandestinis sceleribus exercent, cuncti cognoscant necessitatem sibi incumbere hujusmodi homines inquirendi: ut investigati tradantur judici, facti conseios per tormenta illico prodituri, ac sic dignis suppliciis addicendi, l. quoniam i Cod. de falsa moneta.*

(2) *Si venditor mensuras publice probatas, vini, frumenti, vel cuiuslibet rei, aut emptor corrupserit, dolore malo fraudem fecerit: quanti ea res est, ejus dupli condemnatur: Decretumque divi Hadriani praeceptum est, in iusulam eos relegati, qui pondera aut mensuras falsassent, l. hedie, 3a ff. de leg. Cernel. de falsis.*

ti, che il reo debba condannarsi ad una pena corporale o all'esiglio (1).

16. I testimonj, che sono convinti di aver deposito il falso in giudizio, sono puniti colla morte. Il testimonio, che dopo essere stato esaminato in un giudizio criminale, ritratta nell'atto della ripetizione o del confronto coll'inquisito, oppure muta il suo esame in una circostanza essenziale, è riputato come testimonio falso, e dee procedersi contro di lui, anche per vedere da chi è stato sedotto a rivocare la prima deposizione. Indi si procede non solo contro il testimonio, che si è lasciato subornare, ma ancora contro il subornatore. Dicasi lo stesso se il testimonio fosse stato subornato dal giudice (2).

(1) *Stellionatus accusatio ad præsidis cognitionem spectat. Stellionatum autem objici posse his qui dolo quid fecerunt, sciendum est. . . . maxime autem in his locum habet, si quis forte rem aiii obligatam, dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxit, vel permutaverit, vel in solutum dederit . . . poena autem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimen sit: solent autem ex hoc extra ordinem plecti, dummodo non debent opus metalli hæc pena in plebeis egredi, in his autem qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus relegatio, vel ab ordine motio remittenda est, l. stellionatus 3 ff. Stellionatus.*

Qui duobus in solidum eandem rem diversis contractibus vendidit, poena falsi coeretur, & hoc & divus Hadrianus constituit. His adjungitur & is qui judicem corrumpit, sed remissius puniri solent ut ad tempus relegentur, nec bona illis auferantur, l. qui duobus, 21 ff. de leg. Cornel de falsis.

Improbis quidem & criminosis fateris, easdem res pluribus ignorasse, dissimulando in posteriore obligatione, quod exdem aliis pignori tenerentur. Verum securitati tuz consules, si oblati omnibus debito, criminis instituendi causam peremeris, l. improbum, r. Cod. de criminis stellionatus.

(2) *Poena legis Cornelie interrogatur ei, qui falsas testationes faciendas, testimonio falso dicenda, dolo malo coerit . . . Sed & si quis ob renunciandum remittendumve testimonium, dicendum*

17. Si rende reo di falsità, non solo chi dice il falso, ma ancora chi occulta il vero, o si adopra perchè la verità non venga in chiaro. In conseguenza chi seduce un testimonio, acciò non racconti in giudizio quello che sa, dee punirsi come falsario (1). Dicasi lo stesso di un erede legittimo, che occultava un testamento, affine di togliere l'eredità ad un estraneo, ch' era stato instituito nel testamento medesimo (2).

T I T O L O X.

De' delitti di carne.

S O M M A R I O .

1. *Varie specie di questo delitto.*
2. *Fornicazione.*
3. *Circostanze che aggravano la fornicazione.*
4. *Donne pubbliche, e lenoni.*
5. *Pene contro l' adulterio.*

vel non dicendum, pecuniam acceperit: pœna legis Corneliz afficitur, & qui judicem corruperit, corrumpendumve curaverit, l. pœna §. 3 ff. de leg. Cornel. de falsis.

(1) Paulus respondit: legis Corneliz pœna omnes teneri, qui etiam extra testamenta cætera falsa signassent. Sed & cæteros qui in rationibus, tabulis, literis publicis, aliave rebus falsum fecerunt; vel ut verum non appareat, quid cælaverunt, subripuerunt, subjecerunt, resignaverunt, eadem pœna adfici solere dubium non est, l. instrumentorum 16 ff de leg. Cornel. de falsis.

(2) Eum qui celavit vel amovit testamentum, committere crimem falsi, publice notum est, l. cœm qui 14 Ced. ad leg. Cornel. de falsis.

6. Pene contro l' adulterio.
7. Adulterio con una meretrice.
8. Chi abbia diritto di proporre l'accusa di adulterio.
9. Se gli eredi del marito dell' adultera, possano proporre questa accusa.
10. Se l' adulterio rimanga compensato dall' infedeltà reciproca di ambedue i coniugi.
11. Riconciliazione del marito coll' adultera.
12. Il marito di una vedova non può accusare la sua moglie dell' adulterio, commesso in tempo del primo marito.
13. Della donna ch' è stata violentata.
14. Differenti specie di ratto, e delle sue pene.
15. Ratto di una monaca.
16. Cognizioni carnali violente.
17. Incesto.
18. Delitti contro natura.
19. Poligamia.

Chiamansi delitti di carne tutte le azioni contro la pudicizia, come sono la fornicazione, l' adulterio, il ratto, lo stupro, l' incesto, il vizio nefando e la poligamia.

2. La fornicazione è il commercio carnale fra due persone libere. Se da questo commercio nasce un figlio, e la donna non sia una pubblica meretrice, il padre è condannato ad educare il bambino, ed a pagare alla donna le spese del parto e del puerperio, le quali si tassano secondo la condizione delle persone, ma sempre moderatamente. In oltre ame-

due i forniciarij sono condannati ad una pena pecuniaria, che regolarmente si applica ad usi pii (1).

3. Talvolta nella fornicazione possono concorrere circostanze tali, da doversi procedere a pene corporali, ed anche a quella dell'ultimo supplicio. Così un tutore, che abusa della sua pupilla; un servitore, che seduce la figlia del suo padrone; un carceriere, che abusa di una donna onesta che sta sotto la sua custodia, debbono punirsi colla morte (2).

4. Quando le donne pubbliche sono denunciate ai tribunali, o dai vicini, che non vogliono soffrire lo scandalo, o dai ministri della polizia, si racchiudono per qualche tempo nella casa di correzione, o si mandano nelle colonie. I lenoni poi, tanto uomini, quanto donne, che servono di mezzani alle meretrici, si dichiarano infami, e dopo la pubblica frusta, si sfrattano dal regno. Se un lenone fosse convinto di aver sedotta un'onesta fanciulla, o di averla con qualche artificio trafugata dalla casa paterna, dovrrebbe punirsi colla morte. E' ancora proibito particolari di dare in affitto le loro case alle donne disoneste, e molto più di ricettarle in casa acciò si prostituiscano (3).

(1) Questa è la pena, che si usa in Francia contro i Fornicarij. Ma Giustiniano aveva imposta una pena più grave; poichè nelle istituzioni *tit. de public. judic.* ordina la confiscazione della metà de' beni per i nobili, che hanno commercio carnale con una donna libera, la quale non sia pubblica meretrice; ed una pena corporale, ed anche l'esilio per le persone vili.

(2) *Si tutor pupillam quondam suam, violata castitate, stupraverit, deportationi subjugetur, atque universæ ejus facultates fisci juribus vindicentur, quamvis eam poenam debuerit sustinere, quam raptori leges imponunt, l. unica Cod. si quis eam, cuius tutor fuerit, corrupserit.*

(3) Lenones jubemus extra hanc fieri felicissimam civitatem

5. Una donna convinta di adulterio, si condanna ad esser chiusa in un monastero, in cui dee stare due anni in abito da secolare. Se dentro questo tempo il marito viene a morte, oppure non si risolve di riunirsi colla moglie, la donna si obbliga a vestir l'abito religioso, ed a rimanere qui per sempre. Ella perde tutti gli acquisti fatti per il contratto di matrimonio, e la sua dote è confiscata in beneficio de' figli, oppure del marito, in mancanza de' figli. Sulla dote però si debbono prendere gli alimenti necessari alla donna, per vivere nel monastero, tanto se la dote sia stata aggiudicata al marito, quanto a' figli (1).

(scilicet Constantiopolim) tanquam pestiferos & communes castitatis vastatores factos, & liberas ancillasque requirentes & dudcentes ad hujusmodi necessitatem, & decipientes & habentes educatas ad universam confusionem. Præcipimus itaque, quia si quis de cætero præsumpsere pueram assumere, & habere ad necessitatem nutritam, & fornicationis sibi deferentem quæstum: hunc necesse est a spectabilibus prætoribus populi hujus felicissima civitatis comprehensum, omnia novissima sustinere supplicia. Si enim pecuniarum eos furtorum & latrociniorum emendatores eligimus: quomodo non multo magis castitatis furtum & latrociniūm eos coercere permittimus? Si quis autem patiatur in sua domo quemquam lenonem & hujusmodi præpositum operationis habere, & hæc denuntiata cognoscens, non etiam domo sua expulerit: sciat se & decim librarum auri sustinere poenam, & circa ipsam pericitatutum habitationem. Novell. 14 cap. unico.

(1) Adultera . . . in monasterium mittatur: quam intra biennium viro recipere licet. Biennio transacto, vel viro prius quam reduceret eam mortuo; adultera tonsa, monastico habitu scepto, ibi dum vivit, permaneat . . . pacis dotalium instrumentorum in omni casu viro servandis. Authent. ad leg. Jul. de adulter.

Ciò che dicesi in questa legge, che la donna adultera dopo due anni si veste dell'abito religioso, e si fa stare per sempre nel monastero, deve intendersi del caso, in cui il marito non voglia cavarla dal monastero, neppure dopo due anni. Imperocchè, secondo i nostri costumi, il marito ha la libertà di riconciliarsi in qualunque tempo colla moglie adultera. Qualche volta è sta-

6. L'adulterio può esser accusato in un giudizio straordinario dal marito dell' adulteria ; ma per lo più la pena dell' adulterio va a terminare in qualche elemosina, e nella condanna alla rifazione de' danni e delle spese, in favore del marito offeso. Qualche volta però nell' adulterio concorrono circostanze gravanti, le quali obbligano il giudice ad accrescerne la pena. Così un domestico, che abusasse della sposa del suo padrone, dovrebbe punirsi colla morte ; un feudatario che avesse un reo commercio colla sposa del signore diretto, dovrebbe punirsi colla privazione del feudo (1).

7. Se la donna che si rende adultera, sia una pubblica meretrice, il suo marito non può proporre alcuna accusa contro l'uomo che ha avuto commercio con lei, nè farlo condannare a' danni ed agl' interessi (2).

8. Il solo marito può accusare la moglie di adulterio, perchè non conviene che un estraneo turbi la pace di una famiglia, in cui il marito vive soddisfatto della moglie, ignorandone la cattiva condotta (3). Ma se il marito usasse una rea conniven-

to permesso alla donna di sortire dal suo ritiro per passare ad un secondo matrimonio, se dopo la morte del marito, trova un altro che la voglia sposare. Ma in questo caso bisogna che si verifichi autenticamente la morte del marito, e che il nuovo sposo faccia la formale dimanda della donna ai giudici superiori.

(1) Secondo il diritto romano, qualunque adulterio era punito con pene corporali.

(2) Si ea, qua stupro tibi cognita est, passim venalem formam exhibuit, ac prostitutam metetrio more vu'go se prebuit, adulterii crimen in ea cessat, leg. si ea, cod. ad leg. Jul. de adulteriis.

(3) Constante matrimonio, ab eo qui extra maritum ad accu-

za colla moglie, con farla prostituire pubblicamente; e molto più se le facesse da lenone, allora gli ufficiali della polizia possono denunciare tanto il marito, quanto la moglie, con farli punire rigorosamente amende (1).

9. Gli eredi del marito defonto non possono accusare la vedova dell' adulterio, commesso in tempo ch' era vivente il marito, perchè si presume che questi abbia perdonata alla donna la sua indeltà. Ma se il marito muore, dopo aver già introdotta l'accusa di adulterio contro la moglie, gli eredi possono far proseguire il giudizio, acciò la donna sia punita come adultera, e sia confiscata la dote a beneficio loro. In oltre gli eredi possono accusare la vedova d' impudicizia, quando ha vissuto dishonestamente durante l' anno del lutto; e così farle perdere tutti i vantaggi che poteva pretendere dal primo matrimonio, sia per riguardo all' assegnamento vedovile, ed a' lucri dotali, sia per qualche donazione che può averle fatto il marito (2).

sationem admittitur: accusari mulier adulterii non potest. Probatum enim a marito uxorem, & quiescens matrimonium non debet alias turbare, atque inquietare; nisi prius lenocinii maritum accusaverit, *l. consane 26 ff ad leg. Jul. de adulter.*

(1) Qui quæstum ex adulterio uxoris sua fecerit, plectur, nec enim mediocriter delinquit, qui lenocinium in uxore exercuit. Quæstum autem ex adulterio uxoris facere videtur, qui quid accepit, ut adulteretur uxor. Sive enim sàpius: sive semel accepit, non est eximendus. Quæstum enim de adulterio uxoris facere propriè ille existimandus est, qui aliquid accepit, ut uxorem patetur adulterari, metetrio quodam genere. Quod si patiarur uxorem delinquette, non ob quæstum, sed ob negligientiam, vel culpam, vel quandam patientiam, vel nimiam cedulitatem, extra legem positus videtur, *l. mariti 29 ibid.*

(2) Heredi matiti, sicut in solidum condemnatur, compensations tamen, quæ ad pecuniariam causam respiciunt, proderunt

15. Se il marito che ha intentata un'accusa contro la sua moglie per adulterio, fosse egli stesso colpevole del medesimo delitto, non se gli dovrebbe agiudicare la dote della moglie, perchè la giustizia non permette che il marito profitti di un delitto, di cui anch'egli è reo. Ma per ciò che riguarda la pena criminale, non si fa alcuna compensazione; ed il giudice può condannare tanto il marito, quanto la moglie, quando ambedue sieno convinti d'adulterio (1).

11. Quando il marito, dopo esser venuto in cognizione dell'infedeltà della moglie, si è riconciliato con essa, non ha più dritto d'intentare l'accusa di adulterio; e ciò ha luogo ancorchè il marito abbia già promossa l'accusa, ma poi si sia prima della condanna riconciliato colla moglie. In questo caso si presume, o ch'egli sia venuto in chiaro dell'innocenza della moglie, o che le abbia perdonata la sua infedeltà (2).

ut minus sit obligatus: veluti ob res donatas, & amotas & impensas: morum vero coercionem non habet, l. rei judicata is ff. soluto matrimonio.

(1) *Judex adulterii ante oculos habere debet & inquirere an maritus pudice vivens, mulieri quoque bonos mores colendi auctor fuerit. Periniquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibeat. Quæ res potest & vi- rum dampnare, non rem ob compensationem mutui culminis inter utrosque communicare, l. si uxor 13 §. judex ff. ad leg. Jul. de adulterio.*

(2) *Si qua repudiata mox reducta sit, non quasi eodem ma- trimonio durante, sed quasi alio interposito: videndum est an ex delicto, quod in priore matrimonio admisit, accusari possit: & deputo, non posse: abolevit enim prioris matrimonii delicta reducen- do eam, l. si uxor 13 §. sed & si ff. ad l. Jul. de adulto.*

Quæritur an . . . maritus destrisse videatur, vel lenocinium commisisse, qui eandem redixit uxorem? Paulus respondit: cum

12. Il marito di una vedova che si è renduta adultera in tempo del primo matrimonio, non può accusare la donna per l'adulterio, commesso in tempo del primo matrimonio, perchè egli non è censore della condotta della moglie, che dal giorno, in cui l'ha sposata (1).

13. Se la donna è stata violentata, il marito non può accusarla di adulterio, perchè la pudicizia è una qualità morale, la quale non si perde per un atto violento, e senza il concorso della volontà (2).

qui, post crimen adulterii intentatum, eandem uxorem redixit, destituisse videri. Et ideo ex eadem lege postea accusandi ei jus non superesse, *i. quasitum 40 ff. ad leg. Jul. de adulter.*

Abolitionem adulterii criminis postulans: prasidem in cuius officio accusatio fuerit instituta, adire debes . . . quin hoc amplius sefas, nullam fuisse tibi amplius potestatem instituendi hujusmodi accusationes: quia & decreto patrum & lege Petronia, ei qui iure viri delatum adulterium non peregit, numquam postea hoc crimen deferre permittitur, *i. abolitionem 16 cod. ad leg. Jul. de adulter.*

Circa alle due prime leggi, citate in quest' articolo, si dee notare, che siccome fra noi non è permesso il ripudio, neppure per il delitto di adulterio, perciò quanto si dice nella suddetta *i. si uxor*, e nell'altra *i. quasitum* del secondo matrimonio, dee intendersi della semplice riconciliazione, la quale può fare il marito colla moglie, con riceverla di nuovo nel suo letto, o con altri mezzi. Circa alla *i. abolitionem* si noti, che nel diritto romano era vietato al marito di ritenere presso di se la moglie, ch' egli sapeva essersi renduta adultera; ma poteva solo desistere dal giudizio introdotto per l'adulterio, con dichiarare di aver trovata insufficiente la sua accusa. La sentenza che interposevasi, in forza di questa dichiarazione, chiamavasi abolitione.

(1) Si quis uxorem suam velit accusare, dicatque eam adulterium commisisse, antequam sibi nuberet, jure viri accusationem instituere non poterit: quia non, cum ei nupta est, adulterium comisisti, *i. si uxor 13 §. si quis ff. ad ad leg. Jul. de adulter.*

(2) Si quis plane uxorem suam, cum apud hostes esset, adulterium commisisse arguat: benignius dicetur, cum accusare jure visi. Sed ita demum adulterium maritus vindicabit, si vim hostium passa non esset. Ceterum, quæ vim patitur, non est in ea causa, ut adulterii vel stupri damnetur, *i. si uxor 13 §. si quis 7 ff. ad leg. Jul. de adulter.*

14. Vi sono due specie di ratto: l' uno violento , il quale si commette quando si toglie una fanciulla colla forza dalla casa paterna , per abusarne , senza ch' ella acconsenta: l' altro di seduzione , il quale si verifica quando con lusinghe , con false promesse , e con altri artificj , s' induce una donna ad abbandonare il marito , per vivere dishonestamente ; oppure quando s' induce una fanciulla a fuggire dal padre , o dal suo tutore , per menare una vita dissoluta , o ancora per contrarre un matrimonio , al quale non consentono le persone , da cui dee ella dipendere . Si dee ancora riguardare come un ratto di seduzione il matrimonio , che si fa contrarre ad un minore , contro la volontà della sua famiglia . Il reo di ratto violento , e tutti i suoi complici , debbono esser puniti colla morte , ancorchè la donna rapita condiscenda a sposare il rattore . Secondo il rigore delle leggi , anche il ratto di seduzione è un delitto degno di morte ; ma ordinariamente si mitiga questa pena , specialmente quando l' età e la qualità della persona sedotta , rendono meno odioso l' tentato del seduttore (1) .

(1) Raptore virginum honestarum vel ingenuarum sive jam desponsatax fuerint , sive non , vel quatumlibet viduarum fœminarum pessima criminum peccantes capitis supplicio plectendos decernimus penas autem quas prædiximus , id est mortis & bonorum amissionis , non tantum adversus raptore , sed etiam contra eos , qui hos comitati in ipsa invasione & rapina fuerint , constitutimur . Cæteros omnes qui consciū & ministri hujusmodi criminis reperti & convicti fuerint , vel qui eos suscepient , vel quicunque opem eis tulerint , sive masculi , sive fœminæ sint eujuscunque conditionis , vel gradus , vel dignitatis , penæ capitali subjicimus : ut huic penæ omnes subjaceant , sive volentibus , sive nolentibus virginibus , sive aliis mulieribus , tale facinus fuerit perpetratum . Si enim raptore , metu vel atro-

15. Chi porta via una religiosa dal suo monastero, è reo di morte, tanto se la rapisce colla forza, quanto se ella consente alla fuga. La religiosa poi si rimette nel monastero, e quivi si punisce severamente, quando è stata condotta via col suo consenso (1).

16. Qualunque violenza, commessa contro una fanciulla, o contro una donna maritata, affine di aver seco commercio carnale, si punisce colla morte, ancorché non siasi consumata la copula, ma basta che siasi venuto all' atto della violenza per eseguirla.

17. L'incesto è punito secondo il grado di affinità, o di consanguinità che passa fra le due persone che hanno un commercio incestuoso. Se i rei sono parenti in linea retta, come padre e figlia, avolo e nipote, sono bruciati vivi. Se sono parenti in linea trasversale, come fratello e sorella ec.; si usa una pena meno atroce, ma sempre quella di morte, e poi si brucia il cadavere. Anche l'incesto spirituale del confessore colla sua penitente, è punito colla morte.

citare pœnz, ab hujusmodi facinore se temperaverint, nulli mulieris sive volenti, sive nolenti peccandi locus relinquetur: quia hoc ipsum velle mulierum ab insidiis nequissimi hominis, qui meditatur rapinam, inducitur. Nisi etenim eam sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumvenerit, non faciet eam velle in tantum decus sese prodere, l. unic. cod. de raptu virginum.

(1) *Si quis rapuetit, aut sollicitaverit, aut corruperit ascessitiam . . . aut monastriam, aut quamlibet aliam fœminam, venerabilem habitum habentem . . . jubemus . . . eos qui talia deliquerint, & participes eorum sceleris fuerint, capitale periculum sustinere. Talem vero mulierem ubicumque est . . . in monasterio recondi, in quo cautius custodiri possit, ut non rursus in eodem crimen reperiatur, Novell. 123 cap. 43.*

18. I delitti contro natura, de' quali il solo nome mette orrore, come la sodomia e la bestialità debbono punirsi colla morte (1).

19. Chiamasi poligamia, quando un uomo che ha già vivente la moglie legittima, sposa un'altra donna. Ed ancorchè il secondo matrimonio sia nullo di sua natura, il reo si mette alla berlina, con tante conoscchie in dosso, quante sono le mogli che ha tenute nel medesimo tempo, e poi si condanna alla galera o all'esilio. Se poi una donna si rende rea di questo delitto, si punisce come adultera; ma prima si mette alla berlina, per farle soffrire l'infamia, in cui è incorsa col secondo matrimonio (2).

(1) *Cum vir nubis in foemina, viris porrecturam, quid eviatur, ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est quod non proficit sciare: ubi Venus mutatur in alteram formam: ubi amor quæritur, nec videtur: iubemus insurgere leges, armari jura gladio ultore, ut exquisitis pœnis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei, leg. cum vir. 31 cod. ad leg. Jul. de adulter.*

(2) *Neminem, qui sub ditione sit romani nominis, binas uxores habere posse, vulgo parat: cum etiam in edito prætoris hujusmodi viri infamia notati sint. Quam rem competens judec inultam esse non patietur, l. neminem, a cod. de incestis & inutilibus nuptiis.*

T I T O L O XI.

Delle ingiurie, e de' libelli famosi.

S O M M A R I O.

1. *Diverse specie d'ingiurie.*
2. *Libelli famosi.*
3. *Scritture ingiuriose, prodotte in giudizio.*
4. *Ingiurie di fatto.*
5. *Ingiurie de mandato.*
6. *Ingiurie fatte ai domestici.*
7. *Se l'erede possa agire in giudizio, per l'ingiuria inferita al suo autore.*
8. *Ingiurie senza animo d'insultare.*
9. *Ingiurie fatte in forza di un ordine del giudice.*
10. *La gravezza di una ingiuria dipende dalle circostanze.*
11. *Come pure la pena.*
12. *Due maniere per dimandare la riparazione di un'ingiuria.*
13. *Parole ingiuriose, ma vere.*
14. *In qual tempo si può dimandare la riparazione dell'ingiuria.*

2. **C**hiamasi ingiuria tutto ciò che si dice, si scrive o si fa, con animo di offendere o di oltraggiare. Quindi le ingiurie verbali si commettono con dire ad alcuno parole, o con cantargli canzoni ingiuriose: le ingiurie in iscritto, regolarmente consistono

ne' libelli famosi, pubblicati contro di una persona, ed ancora nelle lettere oltraggianti che se le scrivono: le ingiurie di fatto sono le percosse, o qualunque azione diretta ad oltraggiare ed infamare, come l'affissione delle corna ec. (1).

2. La querela di libello famoso può proporsi, non solo contro chi ha composto o stampato lo scritto infamante, ma ancora contro chi lo ha pubblicato o distribuito. Dicasi lo stesso delle pitture o delle figure, stampate in carta, per infamare una persona (2).

(1) Ait prætor: ne quid infamandi causa fiat. Si quis adversus ea fecerit, prout quaque res erit, animadvertisam . . . generaliter vetuit prætor, quid ad infamiam alicujus fieri. Proinde quodcumque quis fecerit vel dixerit, ut alium infamet, erit actio injuriatum. Hæc autem fera sunt, quæ ad infamiam alicujus fiunt: ut puta ad invidiam alicujus ueste lugubri uitetur aut squallida, aut si barbam demittat, vel capillos submittat: aut si catmen conscribat, vel proponat, vel cantet aliquod, quod pudorem alicujus ledat, *i. item*, 15 §. 15 ff. de *injuris*.

Injuriam autem fieri, Labeo ait, aut re aut verbis: re quoties manus inferuntur: verbis autem, quoties non manus inferuntur, sed convicium fit. Omnemque injuriam aut in corpus inferri, aut in dignitatem, aut ad infamiam. In corpus fit, cum quis pulsatur. Ad dignitatem, cum comes matronæ abducitur. Ad infamiam, cum pudicitia adtentatur, *i. injuria*, 1 §. *injuriam omnia*, ff. de *injuris*.

Injuria autem committitur non solum cum quis pugno pulsatus, aut fustibus casus, vel etiam verberatus erit: sed & si cui convicium factum fuerit, sive cuius bona quasi debitoris, qui nihil deberet, possessa fuerint ab eo, qui intelligebat nihil cum sibi aut historiam scripserit, composuerit, ediderit, dolore malo fecerit, quo quid eorum fieret: sive quis matrem-familias, aut pretextatum est, *Institus*, *leg. 4 sit. 4 §. 1.*

(2) Si quis librum ad infamiam alicujus pertinacem scripsierit, composuerit, ediderit, dolore malo fecerit, quo quid eorum etiam si alterius nomine ediderit, vel sine nomine: uti de ea re agere licet . . . tenetur etiam is, qui *inscriptiones*.

3. Le suppliche, e gli altri scritti che si producono in giudizio, debbono mettersi nel rango de' libelli famosi, quando contengono parole ingiuriose, o fatti che infamano la parte; tolto il caso, che i fatti fossero veri, e che fosse di un' assoluta necessità il metterli in vista per la decisione della causa (1).

4. Si commette un' ingiuria di fatto, quando si percuote un particolare; quando si entra a forza nella casa altrui; quando si fa sequestrare il magazzino di un mercante, come se fosse fallito, ancorchè egli non sia fuggito dal paese, ma siasi assentato per una giusta causa; quando davanti la casa di una vedova che è passata alle seconde nozze, si fa quella specie di tumulto che in Francia chiamasi *charivari*, ed in Italia *scampanate*; quando si affiggono le corna alla porta di una casa, per dintornare l' infamia di un marito; quando si usa qualche atto impudico con una donna onesta; quando si gettano immondezze davanti la casa altrui, per fare un oltraggio al padrone (2). Vi sono ancora al-

liudve quid sine scriptura in notam aliquorum produxerit. Item qui emendum, vendendum curaverit, l. lex Cornelii, 5 §. si quis eadem ff. de injuriis.

Si quis famosus libellum, sive in publico vel quocumque loco ignorus repererit: aut corrumpat priusquam alter inveniat, aut nulli constitutus inventum. Si vero non statim easdem chartulas, vel corruperit vel igni consumpserit, sed vim eorum manifestaverit: sciat se quasi autorem hujusmodi delicti capitali sententiae subiugandum, l. si quis, cod. de famosis libellis.

(1) Si quis libello dato vel principi, vel alicui famam alienam insectatus fuerit: injuriarum erit agendum, Papinianus ait, l. item 16 §. si quis, 29 de injuriis.

(2) Lex Cornelii de injuriis competit ei, qui injuriatum agere voler, ob eam rem quod se pulsatum, verberatumve, domumve suam introitam esse dicat . . . , domum accipere debamus, non

tre maniere di commettere un' ingiuria verbale, le quali si capiscono bastantemente, dopo gli esempi qui proposti.

5. Si può propor una querela, non solo per le ingiurie che una persona ci ha fatte direttamente; ma ancora per quelle che ci ha fatte fare. Per esempio: quando una persona dà ordine di bastonare, o di fare altro insulto (1).

6. Si può intentare l'azione d'ingiuria per un insulto fatto alla nostra moglie, ai nostri figli, ed anche ai nostri servi, se questi ultimi sono stati insultati in odio del padrone (2). Ma la moglie non

proprietatem domus, sed domicilium. Quare sive in propria domo quis habitaverit, sive in conducta, vel gratis, sive hospitio receptus, hæc lex locum habebit, *l. lex cornelia, 5 ff. de injuriis.*

Si creditor meus, cui paratus sum solvere, in injuriam meam fiducijsores meos interpellaverit, injuriatum tenetur, leg. 19 ff. de injuriis.

Si inferiorum dominus ædium, superioris vicini fumigandi causa funum faciet, aut si superior vicini in inferiores ædes quid aut proiecet, aut infidele sit: negat Labeo injuriarum agi posse: quod fatus puto. Si tamen injuria facienda causa immittitur, l. ss. inferiorum, 44 ff. de injuriis.

(1) *Non solum is injuriarum tenetur, qui fecit injuriam, hoc est qui percussit: verum ille quoque continetur, qui dolo fecit vel qui curavit, ut cui mala pugno persecuteretur . . . si mandato meo facta sit alicui injuria, plerique ajunt, tam me qui mandavi, quam eum qui suscepit, ut injuriam faciat, cum utrumque nostrum injuriarum agi posse, quia mea opera facta sit injuria. Idemque ait; & si filio meo mandavero, ut tibi injuriam faciat. l. non solum, 11 ff. de injuriis.*

(2) *Per semetipsum alicui fit injuria, aut per alias personas. Per semetipsum cum directo ipsi patri-familias vel matri-familias fit injuria. Per alias, cum per consequencias fit, ut cum fit liberiis meis, vel uxori, l. injuria, 1 ff. 3 item, ff. de injuriis.*

Si libero homini, qui tibi bene servit, injuria facta sit: nulla tibi actio dabitur, sed suo nomine is experii poterit: nisi in contumeliam tuam pulsatus sit, tunc enim competit & tibi injuriarum actio, instit. lib. 4 tit. 4 ff. sed si . . .

può propor querela per un' ingiuria ricevuta dal suo marito; perchè ella non è il capo della famiglia, ed appartiene al marito il vedere, se debba farsi render ragione dell' ingiuria patita, oppure dissimularla (1).

7. Il diritto di proporre l'accusa d'ingiuria è personale, e non passa agli eredi; perchè si presume, che l'ingiuriato abbia perdonato all'offensore. Ma se egli avesse già data querela, ed intanto venisse a morte prima di essersi ultimato il giudizio, i suoi eredi possono proseguirlo (2). In oltre quando è stato fatto un oltraggio al cadavere, alla memoria, o al sepolcro del defonto, i suoi eredi hanno diritto di domandarne la riparazione. La ragione si è, che in un certo modo oltraggia noi stessi, chi fa un' ingiuria alla memoria di colui, di cui rappresentiamo i diritti (3).

8. Non si dà ingiuria, senza l'animo d'insultare e di offendere. In conseguenza non possiamo querirci di un insulto o di un' offesa, fattaci da un pazzo, o da un impubere, incapace di dolo. Per

(1) *Quod si vero injuria facta sit, uxor non agit: quia defensori uxores a viris, non viros ab uxoriis, aequum est, l. quid si, 2 ff. de injuriis.*

(2) *Injuriarum actio neque hæredi, neque in hæredem datur, l. injuriarum, 13 ff. de injuriis.*

(3) *Si forte cadaveri defuncti fit injuria, cui hæredes, bonorum possessorès exitimus: injuriarum nostro nomine habemus actionem. Spectat enim ad existimationem nostram, si qua ei fiat injuria. Idemque & si fama ejus, cui hæredes exitimus, laceratur, l. injuria 1 ff. & si 3 ff. de injuriis.*

Si statua patris tui in monumento posita, saxis cassa est: sepulcri violati agi non posse, injuriarum posse, Labeo scribit l. si statua, 27 ff. de injuriis,

la stessa ragione, un insulto fatto per ischerzo, non cade sotto l'azione *injuriarum* (1).

9. Chi eseguisce un ordine del giudice, non può esser molestato, ancorchè abbia fatta un' ingiuria. La parte, però che ha ottenuto l'ordine, con cui è stato fatto ad una persona un oltraggio non meritato, dee riparare l'ingiuria. Anzi il giudice istesso potrebbe esser punito, se avesse, senza fondamento, dato fuori contro una persona un ordine ingiurioso (2).

10. L'ingiuria è più o meno grave, secondo le circostanze del tempo, del luogo, della condizione dell' ingiuriato, di quella dell' ingiuriante, e secondo la qualità dell' ingiuria medesima. Quindi è che l'ingiuria fatta ad un magistrato o ad un prete, è più grave di quella fatta ad un semplice privato (3).

(1) *Sunt quidam qui facere (injuriam) non possunt: ut puta furiosus & impubes, qui doli capax non est. Namque hi pati injuriam solent, non facere. Cum enim injuria in affectu facientis consistat, consequens erit dicere, hos, sive pulsent, sive conviciū dicant, injuriam fecisse non videri. Itaque pati quis injuriam, etiamsi non sentiat, potest: facere nemo, nisi qui scit se injuriam facere, etiamsi nesciat quid faciat. Quare si quis per jocum percutiat, aut dum certat, injuriarum non tenetur, l. 1. l. 3. s. de injuriis.*

(2) *Is qui jure publico uitatur, non videtur injuria facienda causa, hoc facere. Juris enim executio non habet injuriam . . . quia jure potestatis a magistratu fiunt, ad injuriatum actionem non pertinent, l. injuriarum 13 s. is qui, ff. de injuriis.*

(3) *Atrocem injuriam, aut personā, aut tempore, aut re ipsa fieri, Labeo ait. Persona atrocior injuria sit, ut cum magistratu, parenti, patrono fiat, Tempore, si iudicis & in conspectu. Nam pratoris in conspectu, an in solitudine injuria facta sit, multum interesse ait: quia atrocior est. Re atrocem injuriam haberi, Labeo ait: ut puta si vulnus illatum, vel os alicui percutsum, l. prator, 1 s. atrocem, ff. de injuriis.*

Est questionis quod dicimus re injuriam atrocem fieri: utrum si corpori inferatur atrocior sit: an etsi non corpori, ut puta vesti-

Cresce l'enormità dell' ingiuria , se s' insulta un magistrato nel suo tribunale , o un prete nell' atto che sta celebrando i divini misterj (1). Un privato , ch' è stato offeso in una pubblica adunanza , ha diritto ad una riparazione più solenne , che se lo fosse stato in un luogo privato . Uno schiaffo , o un colpo di bastone , dato ad un uomo di coraggio , gli è più sensibile di qualunque altra offesa . Una persona vile , che offende un nobile , si rende più rea , che se avesse offeso un suo eguale . Chi mutila un altro gli fa un' offesa maggiore , che se lo avesse semplicemente contuso . Una parola ingiuriosa proferita nel calore di un' altercazione , è un' offesa meno grave di un' ingiuria proferita a sangue freddo (2) .

11. Anche la pena dell' ingiuria dipende dalle circostanze . Un figlio , per esempio , che ardisce di battere i suoi genitori , è condannato a morte ; ma se li ha soltanto ingiurati con parole , si condanna alla

mentis scissis , comite abducto , vel convicio dicto . Et ait Pompeius : etiam sine pulsatione atrocem dici injuriam , persona atrocitatem faciente . Sed & si in theatro , vel in foro cadit , & vulnerat , quamquam non atrociter , atrocem injuriam facit , l. & ff. de injuriis .

(1) Atrocem sine dubio injuriam esse factam est manifestum , si ubi illata est , cum essem in sacerdotio , & dignitatis habitum & ornamenta præferres , & ideo vindictam potes eo nomine persequi , l. atrocem , & cod. de injuriis .

Vulneris magnitudo atrocitatem facit , & nonnunquam locus vulneris , veluti oculo percusso , l. vulneris . 7 ff. de injuriis .

(2) Quædam injurie a liberis hominibus factæ , levis nonnullus momenti videntur . Enim vero a servis graves sunt . Crescit enim contumelia ex persona ejus , qui contumeliam fecit , l. sedi , 17 ff. quædam , 3 ff. de injuriis .

alla galera , o all' esiglio perpetuo . Chi compone , o pubblica libelli famosi , è condannato alla galera , o all' esiglio perpetuo (1) . Le ingiurie più leggiere sono punite con una scusa o con una ritrattazione , fatta alla presenza di molte persone , ed anche colla condanna ne' danni ed interessi , secondo la natura dell' ingiuria . I memoriali ed altri scritti ingiuriosi presentati in giudizio , sono lacerati .

12. Per la riparazione di un' ingiuria , si può prendere tanto la via civile , quanto la via criminale . Ma quando il giudice conosce dalle pruove acquistate , o dalla stessa rappresentanza dell' accusatore , che l' ingiuria è leggiere , e che l' affare va a termine con un atto di scusa , o colla rifazione dei danni , non dee permettere , che si proseguisca il giudizio criminale . Allora egli dee giudicare sulle prove stragiudiziali , prodotte dall' accusatore , oppure sulla confessione dell' accusato (2) .

13. Ancorchè le parole non contengano che una verità di fatto , ed anche di un fatto notorio , non per questo sono esenti dalla pena dell' ingiurie . Per esempio : non è permesso di rinfacciare ad una persona , che un individuo della sua famiglia è stato

(1) Si quis injuriam atrocem fecerit , quia contemnere injuriatum iudicium possit , ob infamiam suam , aut egestatem . Protor acriter exequi hanc rem debet : & eos qui injuriam fecerunt , coerceret , l. si quis , 35 ff. de injuriis .

De injuria nunc extra ordinem ex causa & persona statui solet . Et servi quidem flagellis cæsi , dominis restituuntur . Liberi vero humilioris quidem loci , fastibus subjiciuntur . Cæteri autem vel exilio temporali , vel interdictione certæ rei coercentur , l. ult. ff. de injuriis .

(2) Sciendum est , de omni injuria eum , qui passus est , posse vel criminaliter agere , vel civiliter . Institut. lib. 4. tit. 40. §. 10.

143 Delle ingiurie, e de' libelli famosi.
condannato ad una pena infame. Neppure si permette di fare la prova de' fatti occulti, che hanno servito di materia all' ingiuria.

14. Se l' ingiuriato ha perdonata l' ingiuria, oppure se ne ha ricevuta la riparazione, con un atto di scusa, con una ritrattazione ec., o si è reconciliato coll' offensore, non può più esser molestato in giudizio per la riparazione dell' ingiuria (1). Diciasi lo stesso, se l' ingiuriato lascia passare un anno, senza propor querela contro l' offensore. Improprio ch' l' azione *injuriarum* si prescrive per il decorso di un anno, dal giorno in cui è stata inferita l' ingiuria (2).

(1) *Injuriarum actio ex aequo & bono est, & dissimulatione aboletur; si quis enim injuriam dereliquerit, hoc est statim passus ad animum suum non revocaverit; postea ex postentia remissam injuriam non poterit recolere. Secundum hæc ergo aequitas actionis omnem metum ejus abolere videtur, ubique contra aequum quis venit. Proinde & si factum de injuria intercessit, & si transactum, & si iusjurandum exactum erit, actio injuriarum non tenebit, l. non solum, rr de injuriis.*

(2) *Si . . . in rixam inconsulto calore prolapsus, homicidii convictum objecisti, & ex eo die annus excessit: cum injuriarum actio ex eo tempore præscripta sit, ob injuriæ admissum covenit non potes, l. si non s. cod. de injuriis.*

Vi sono alcune ingiurie atroci, per le quali, il giudice dee procedere *ex officio*, ancorchè l' offeso non ne abbia fatta querela, o ne abbia perdonate.

T I T O L O XII.

Del monopolio, e di altre contravvenzioni ai regolamenti pubblici.

S O M M A R I O.

1. *Del monopolio.*

2. *De giuochi.*

3. *De' vagabondi.*

1. **T**anto ai particolari, quanto ai pubblici mercanti è vietato di fare una incetta esorbitante di grano, o di altri generi, affine di rendersi con questo mezzo padroni del commercio, e di vender poi le derrate a qual prezzo che loro piace. E' proibito ancora ai mercanti d'intendersela insieme con pregiudizio del pubblico, e di accordarsi a non vendere le merci, che ad un prezzo concertato fra di loro, e che regolarmente suole esser eccessivo. I contravventori debbono punirsi col massimo rigore; specialmente in tempo di carestia, perchè allora il monopolio è funesto al pubblico anche più della carestia medesima (1).

(1) Jubemus, ne quis eujuscunque, vestis vel piscis, vel pectini forte aut echini, vel eujuslibet alterius ad victimum, vel ad quemcunque usum pertinentis speciei, vel eujuslibet materia pro sua auctoritate monopolium audeat exercere; neve quis illicitis habitis conventionibus conjuret aut paciscatur, ut species divisorum corporum negotiationis, non minoris quam inter se statuerint, venundentur, si quis autem monopolium ausus fuerit

2. I giuochi di azzardo, capaci di mandare in poco tempo in rovina le famiglie, sono assolutamente proibiti; e si condannano a gravi pene pecuniarie coloro che sono convinti di aver giuocato, e molto più di aver tenuta in casa biscazza di giuoco. Le obbligazioni per i debiti provenienti dal giuoco, non sono di alcun valore, tanto se siasene taciuta la causa, quanto se siasene sostituita un'altra. Sono però eccettuati i debiti di picciole somme, contratti da una persona di età maggiore, e per giuochi leciti, che servono ad esercitare il corpo, ed a rendere le persone più destre; come il giuoco della palla ec. (1).

3. Il ben pubblico esige, che nello stato non vi siano vagabondi, e persone di condizione ignota, che per la miseria, e per il mal costume sono per lo più capaci di commettere i più gravi delitti. Per prevenire questo disordine, si carcerano i vagabon-

exercere, bonis propriis expoliatus, perpetuitate damnetur exiliī, l. jubemus, cod. de monopolis.

Lege Julia de annona pœna statutur aduersus eum, qui contra annonam fecerit, societatemve coierit, quo annona carior fiat, l. lego Julia, 2 ff. de lege Julia de annona.

(1) *Senatus-consultum vetuit in pecuniam ludere: præterquam si quis cerret hasta, vel pilo jacendo, saliendo, loquendo, pugnando: quod virtutis causa sit, l. solent, 2 ff. de aleatoribus.*

Vixit in alez lusu non posse conveniri . . . data autem super alez lusu cario sit irrita . . . sed & si quis sub specie alecarum vietus sit lupinis, vel alia quavis materia, cesseret etiam aduersus eum omnis exactio . . . duntaxat autem ludere liceat . . . vibratione Quintiana, absque spiculo sive aculeo aut ferro, a quodam Quinto ita nominata, hac lusus specie. Liceat etiam, exerceri hippice, id est, equorum cursu, seu hippodromo absque dolo & circumventione. Et liceat quidem ditoribus ad singulas commissiones, seu ad singulos congressus aut vices, unum assem, seu numisma, seu solidum deponere & ludere: ceteris autem longe minori pecunia, l. vietur i cod. de aleatoribus.

di, e si rimandano al loro paese, oppure si rinchiudono nello spedale, dove si fanno lavorare, o si trasportano nelle colonie.

T I T O L O XIII.

De' delitti delle comunità.

S O M M A R I O .

1. *Cosa sia delitto commesso da una comunità.*

2. *Pene, che in questi casi s'impongono.*

1. **E**' riguardato come un delitto di comunità, qualunque disordine commesso da un' intera popolazione, e dagl' individui di tutto un corpo, in forza di una deliberazione della comunità, o con un tumulto, o con dare la campana a martello.

2. Le comunità che hanno commessa una ribellione, un tumulto, una violenza, o altro delitto, non possono esser condannate, che a riparare in giudizio civile i danni inferiti alla parte; ad una multa pecuniaria; alla perdita de' loro privilegi, o a qualche castigo consimile, che sia un segno autentico della pena del loro delitto, ed una disapprovazione del loro attentato. Ma coloro, che hanno eccitato il popolo alla rivolta, ed i capi principali della sedizione, con tutti i loro complici, pos-

sono esser puniti con una pena separata, ed anche colla morte, secondo la gravezza del delitto.

T I T O L O XIV.

Delle pene.

S O M M A R I O.

1. Come il giudice debba condursi nell'imporre le pene.
2. Differenti specie di pene.
3. Pene infamanti.
4. Pene importanti la morte civile.
5. Condanna a morte.
6. Confiscazione.

1. Il giudice nel condannare un reo dee esaminare attentamente la qualità, e tutte le circostanze del delitto, affine di proporzionarvi la pena; senza affettare un eccessivo rigore, ma neppure una dolcezza, capace di produrre pericolose conseguenze (1).

(1) Perspicendum est iudicantis, ne quid durius aut remissius constituantur, quam causa deposita: non enim aut severitatis aut clementiae gloria affectanda est. Sed perpenso iudicio, prout quæque res expostulat, statuendum est. Plane in levioribus causis prioniores ad lenitatem judices esse debent: in gravioribus poenis, severitatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi, i. perspicendum, 11 ss. de poenis.

3. Le pene le più dolci sono quelle che non importano alcun castigo corporale, nè la morte civile, nè l'infamia; ma riduconsi ad una pena pecunaria, la quale non infama il reo, quando il delitto non sia di sua natura infamante.

3. L'esiglio a tempo, o la condanna a tempo alle galere, la frusta ed altre pene di questa natura irrogano infamia, ma non importano la morte civile del condannato (1).

4. Vi sono alcune pene, che senza togliere al reo la vita naturale, lo privano degli effetti della vita civile, cioè de' diritti che godono gli abitanti del regno, di posseder beni, di far testamento, e di poter ricevere eredità. L'esiglio perpetuo, o la condanna perpetua alle galere, entrano nella classe di queste pene (2).

5. L'ultimo supplicio è quello della morte naturale; ma il genere di questo supplicio è diverso, in riguardo a' tormenti, che si fanno soffrire al reo, secondo la qualità, e le circostanze del delitto (3).

6. In tutte le provincie della Francia, in cui ha luogo la confiscazione, la pena della morte naturale,

(1) Cæteræ poenæ ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus . . . vel cum in opus quis publicum datur: vel cum fustium iustibus subjicitur. *l. capitalium, 28 ff. de panis.*

(2) Quidam sunt, sine civitate: ut sunt in opus publicum perpetuo dati, & in insulam deportati: ut ea quidem quæ juris civilis sunt, non habeant: quæ vero juris gentium sunt habent. *l. sunt quidam, 17 ff. de panis.*

(3) Ultimum supplicium esse, mortem solam interpretamur, *l. ult. 21 ff. de panis.*

Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio: item vi. vi. crematio, *l. capitalium, 28 ff. de panis.*

ed anche quella morte civile, trae seco la pubblicazione de' beni del condannato, a profitto del re, ed in alcuni luoghi anche a profitto de' signori del feudo, secondo le concessioni dell'investitura. Nelle provincie poi, in cui non ha luogo la confiscazione, si condanna il reo a pagare una multa pecuniaria in beneficio dell'erario regio, a pagare le spese del processo, ed il restante de'beni si consegna a' suoi eredi presuntivi.

Fine delle Leggi Civili del Domat.

S U P P L E M E N T O

149

ALL'ANALISI DELLE LEGGI CIVILI DELLO STATUTO VENETO

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

*Sopra i DIRITTI ED I DOVERI DEI FIGLI, Tomo I,
Tit. II delle persone, artic. 4, pag. 296.*

Lanalisi delle leggi accennate in quest' articolo ha bisogno della seguente correzione.

I figliuoli soggetti alla patria potestà sono obbligati a pagare i debiti del padre; e possono perfino essere chiamati in giudizio esso vivente, quando sia fuggitivo (Stat. Petizion pag. 106 e lib. primo, cap. 40, pag. 18.)

Le figlie nubili benchè indivise dal padre, non possono nè esser chiamate in giudizio, nè condannate quando non si provi che possiedano beni paterni, avvertendosi che quella porzione di facoltà che forma la loro dote, in questo caso, non si dovrà considerare bene paterno (Lib. I cap. 6 pag. 9.)

Le maritato poi, non possono neppure essere chiamate in giudizio per i debiti del padre. (Legge citata) Ciò peraltro non impedisce, che se detenessero beni paterni, non siano chiamate in giudizio, o esse, se hanno dimissoria, o i loro mariti; ma a questo sono tenute non già in qualità di figlie, ma di detentrici di beni altrui.

Li figliuoli emancipati, non formando una stessa persona col padre, non possono essere obbligati per i debiti di lui, quando non fossero stati contratti prima della loro emancipazione (Lib. I cap. 6 pag. 9 e cap. 40, pag. 18.) Dal qual caso deesi eccettuare il debito contratto dal padre verso un forestiero, per il qual debito, il figlio emancipato, benchè vivesse sotto la patria potestà nel tempo che il padre lo contrasse non potrà esser obbligato, quando non si pro-

150 Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili
vasse che possegga roba di ragione paterna. (lib. I
cap. 69 pag. 28.)

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

*Sopra le MANI - MORT E, Tom. I, tit. 3,
artic. I pag. 32.*

Al paragrafo 32, ove parlasi de' censi, deesi aggiungere, che in que' paesi dello stato, ne' quali si suol pagare il quartere agli ecclesiastici, qualora insorgesse quistione tra essi ed i contribuenti, non si possa sospenderne, durante la pendenza il pagamento; il che niente pregiudica alla causa in merito sull'esame de' titoli per cui si pagano. L. 1554 21 dec. pag. 253.)

Evvi da aggiungere a quest' articolo, che intorno alla recente legge 20 settemb. 1767 sopra le *mani-morte*, debbonsi consultare i decreti del senato, che incaricato con una clausola della legge medesima, stabili molte providenze, essenziali nell'esame delle cause che possono insorgere in questa materia.

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra le VENDITE. Tom. II pag. 108.

Legge da aggiungere a questo titolo.

Per evitare le quistioni che potrebbero nascere sopra le merci comprate, qualora fosse lecito al compratore il proporre che non sono in quello stato in cui erano nel tempo della vendita, viene prescritto espressamente, che fatto il contratto, è trasportata che sia la merce da luogo a luogo, non si possa più sostenere che sia stata alterata, essendo ingiunto precisamente a' mercanti di esaminarla esattamente tanto internamente che esternamente prima di farla trasportare. (l. 1459 26 marzo, pag. 229.)

A questo articolo pure appartiene la legge che sta-

bilisce, che se alcuno si sarà obbligato di pagare o consegnare in rate danaro o roba, e mancherà alle rate pattuite, potrà essere costretto a soddisfare in una sola volta tutte le rate decorse. (Lib. 5 cap. 15 pag. 71.)

Intorno ai debitori abbiamo un'altra legge nel nostro statuto d'aggiungere a quest'articolo. In essa si prescrive, che se un debitore fosse *in mora* di restituire qualche cosa, e questa perisse, il danno sta a suo peso in pena della mora. Che se avrà adempiuto in parte alle obbligazioni assunte ed in parte no, benchè la cosa fosse perita tutta, ei non dovrà restituire, che quella sola parte ch'era in mora di restituire. (lib. 1 cap. 43 pag. 19.)

Questa legge ha una seconda parte in cui si ordina, che se alcuno avrà ricevuto qualche cosa senza carta e senza testimonj, potrà pure restituirla nello stesso modo: con condizione però che se verrà chiamato in giudizio e confermerà d'aver ricevuto la roba, e dirà d'averla restituita senza che ne abbia prova, sarà tenuto ad appoggiare la sua asserzione con giuramento, altrimenti potrà esser condannato alla restituzione: la qual condizione viene stabilita da altra legge del medesimo lib. al cap. 46, pag. 20.

Intorno ai debitori resta ad aggiungere un'altra legge, che s'aspetta più al titolo delle vendite, da cui ordinariamente nascono le azioni di credito, che ad ogni altro. Accade frequentemente che i debitori non hanno presso di se di che pagare i loro debiti, ma d'altronde hanno anch'essi de' crediti verso altri debitori. Se qualche creditore il cui debitore si trovi in tal situazione, vorrà rivolgersi contro i debitori del suo debitore potrà farlo. E siccome potrebbe venire ch'essi riuscissero di volere pagare a lui quel debito che veramente non hanno che verso il di lui debitore, per tema singolarmente che non venendo loro restituita la carta debitoria, o fatta la ricevuta del loro vero creditore, potessero essere obbligati ad un doppio pagamento, così in tal caso vi vorrà un atto del giudice, che gli autorizzi a pagare al creditore del loro creditore, il qual atto servirà loro

152 *Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili*
di cauzione, ossia ricevuta. (Lib. 1 cap. 66, pag.
27.)

ARTICOLO III.

Delle prelazioni pag. 115.

Ove dicesi, (pag. 118) che la donna ha tempo un mese ed un giorno dal dì della morte del marito ad opporsi alle vendite fatte in di lei pregiudizio, dee dire un anno ed un giorno. (lib. 3 cap. 54 pag. 49.)

Al titolo delle prelazioni convien aggiungere, che si concede prelazione non solamente sopra le vendite, ma ben anche sopra i contratti d'ipoteca, dal che si può dedurre, che si dee dare parimenti sopra le enfiteusi, ed i livelli d'ogni specie, benchè sembri in pratica osservato, che quanto ai livelli non si dia prelazione che nei livelli perpetui. (lib. 5 cap. 10 pag. 70.)

Aggiungavisi pure quest'altra legge, se un testatore avrà lasciato ad alcuno qualche suo podere, con condizione che ne esborzi al suo erede un dato prezzo, ciò non toglierà a chi può esercitarlo il diritto di prelazione sul medesimo fondo, avvertendosi peraltro che il prelazionante dee pagarlo, non già al prezzo stabilito dal testatore, ma a giusto prezzo, secondo le stime legali; nel qual caso il legatario dovrà avere tutto il di più che eccederà la somma, per cui dal testatore gli veniva concessa la libertà di comperarlo, ed il resto sarà dell'erede. (lib. 4 cap. 14 pag. 56.)

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

*Sopra le LOCAZIONI, le ENFITEUSI,
ed i LIVELLI.*

Dei livelli pag. 187. Tom. II.

Le due leggi citate in quest'articolo, in cui dicesi, che i corpi pubblici debbono essere autorizzati

da un decreto del Senato, per poter formare livelli
sì attivi, che pasivi, parlano dei soli livelli passivi.
(L. 1627 17 giugno, pag. 281, e 1653 2 agosto
pag. 289.)

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI.

Sopra il DEPOSITO ed il SEQUESTRO
Tom. II pag. 285.

Tanto sacra è l'obbligazione del depositario, la quale s'appoggia alla buona fede, base principale del commercio, che per le nostre antiche leggi il depositario doveva essere tenuto in carcere, finché avesse restituito il deposito (Lib. 6 cap. 13 pag. 77); coll'appoggio della qual legge durante la pendenza di cause di tal genere, si potrebbe costringere facilmente il depositario a verificare il deposito della cosa controversa.

Del SEQUESTRO Tom. II pag. 285.

Tra le cose non soggette ad essere sequestrate vi si possono aggiungere anche gli alimenti accordati dalla legge 1553, cap. 7 correz. Trevisan, pag. 159 alla moglie nel caso che i creditori del marito le facessero causa sopra l'assicurazione di dote.

Oltre la legge 1461 20 ottobre che proibisce il sequestrare animali bovini, ve n'ha un'altra 1602, 12 ottobre pag. 276, la quale ne proibisce non solo il sequestro, ma anche l'intromissione, e la vendita. Con tutto ciò malgrado la chiara disposizione di queste leggi, la pratica che si osserva è questa. Si sequestrano come dicemmo nell'analisi delle leggi sul sequestro, i buoi *salvo usu Aratri*, e coi metodi ordinari se ne fa dipoi la vendita.

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra le DOTI Tom. III pag. 57.

Una legge di grandissima importanza che si è omessa nell' analisi di questo titolo è la seguente.

Chi prende una moglie minore d' anni sedici, la quale non sia soggetta alla paterna potestà, è tenuto a pagare tutti i di lei debiti, quando al suo matrimonio non abbia fatto precedere le stride o sia pubblicazioni col mezzo del pubblico Comandador, il quale ottenutane licenza dai giudici dell' Esaminador, dee farle per quattro giorni, nella chiesa del domicilio della sposa in tempo di messa, onde possano esser note ad ognuno, e chiamati espressamente due testimonii, il nome dei quali dee registrarsi nel processo in cui se ne scrivera l' atto. (L. 1323 2 ottobre pag. 110.)

Altra legge di non minor importanza è da aggiungere a quest' articolo, ed è quella che stabilisce, che se una moglie, separata dal marito per motivo d' adulterio, vorrà esercitare qualche azione dipendente dalla sua dote, non dovrà essere ascoltata dal giudice. Questa legge ch' è la pena del delitto della donna che tradisce la fede matrimoniale, le dovrebbe togliere inclusivamente anche l' azione d' alimenti. Altrimenti sarebbe ben dura la condizione di un marito che fosse costretto ad assegnar alimenti a colei ch' è rea verso di lui di sì reo traidimento.

Siccome poi non si potrebbe dire che un marito considerasse come rea di adulterio una moglie cui, dopo essersi separato, si riunisce di nuovo, trattandola pubblicamente come moglie, così la legge stabilisce, che in tal cal caso, benchè l' adulterio fosse provato, la moglie riacquisti di nuovo l' azione della sua dote (Lib. 4 cap. 33 pag. 65.)

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra le DONAZIONI Tom. III pag. 108.

Nient' altro convien aggiugnere a questo titolo se non che la citazione della legge che risguarda le donazioni, che per inavvertenza s'omnise. (Cons. V ex Auctent. 1288, 20 settembre pag. 108.

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra le SERVITU' Tom. III pag. 199.

Degli INTERDETTI, ossia CHIAMORI.

Il Ferro da cui quasi tutto trascrissi quest' articolo, omise una legge importantissima, della quale avviene frequentemente che se ne impetri dal giudice l' osservanza. Essa stabilisce, che allorquando molte persone sono solite passare per una strada, se mai accadesse che alcuno ne chiudesse il passaggio, fatto l' interdetto ossia chiamor da quelli ch' erano soliti passare, l' autore della novità dovrà riaprire la strada prima d' entrare in causa, e qualora questi ricusi, si ricorre al giudice, onde di propria autorità *ex officio* la faccia riaprire. (Lib. 3 cap. 61. pag. 51.) Questa legge sarà sempre sostenuta con atti di pubblica autorità da' giudici, quando sappiasi rassegnare a proposito i reclami contro i violatori; che che ne dicano alcuni pratici, i quali coll' abuso della massima che le *pendenze debbon esser rispettate*, vorrebbero ch' essendosi fatto il chiamore a strada chiusa, dovesse rimanere nel medesimo stato finchè dura la pendenza. Oh quante eresie di questa fatta si sentono tutto dì da costoro! Di non minore importanza è la seconda parte di questa legge, ove prescrivesi, che se una strada, rio, piscina, o ponte comune a molte persone, una di esse vorrà

136 *Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili*
a proprie spese ridurli a miglior forma, non glielo
si possa impedire.

Un'altra parimente ne omise, la quale serve a
prevenire i mezzi con cui si potrebbero deludere
quasi tutte le leggi sui chiamori. Può avvenire che
di notte tempo venga eretta una fabbrica, si otturi
un foro, si muti il corso dell' acque d' un fiume, e
si faccia tal' altra simile novità, contro la quale
convenisse reclamare coll' interdetto ossia chia-
mor: e siccome in questo caso potrebbe non co-
noscersi l'autore dell'opera, e tenendosi egli celato,
comparire poi in giudizio alcuno a difender l'opera
fatta opponendosi con citazione per rivocazione al chia-
mor; per questo la legge prescrive, che quegli che
s' opporrà al chiamor, quantunque non fosse provato
autore dell'opera, se sarà giudicato che l'opera
debba essere demolita, dovrà pagare a chi ha fatto
(Lib. 6 cap. 63 pag. 88).

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra le AVAREE Tom. IV pag. 218.

La legge essenziale sopra le avaree citata dal Fer-
ro nel suo dizionario e da me accennata nell' anali-
si (pag. 219) è dell' anno 1428 9 giugno, (Cons.
ex Autent. pag. 111.)

Oltre questa legge che sopra la materia dell' ava-
ree deesi consultare ve n'ha tre altre nello statuto
omesse nell' analisi; la prima è la legge del lib. 6to.
cap. 74 pag. 102; la quale, tolta la differenza tra
le navi di grande e di piccola portata, dà luogo al
giudizio d' avarea sì sopra le une che sopra le altre,
quando anticamente non formavasi che sopra le navi
da 200 miara in suso.

L'altra legge è nello stesso libro nel capitolo se-
guente, nella quale si prescrivono gli obblighi agli
scrivani per gli registri delle merci caricate, e que-
sta può servire di regola, per avere una pruova le-
gale

gale delle merci soggette ad avarea secondo la distinzione della sopracennata legge 1428.

La terza legge è quella che stabilisce, che allor quando occorre far seguire giudizio d'avarea, non v'è bisogno che sianvi tutte le persone interessate, ma basta che siavi la maggior parte, tanto nel numero delle persone che nella quantità de' caratti d'interesse, dovendo il minor numero soggiacere a quello che sarà giudicato (Lib. 6 cap. 73 p. 101.)

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra il GIURAMENTO (1) Tom. V,
pag. 217.

Egli è vero, che per il Cap. 45 del Lib. I le Causse dalle L. 50 in giù spetterebbero al Magistrato del Forastier; ma oggidì queste appartengono al Magistrato del Mobile fino ad una somma anco maggiore, ch'è appunto di Ducati 50. Questo cangiamento si sarà verificato dietro al Cap. 13 della Pratica del palazzo stampata nello statuto.

Al §. IV di quest'articolo che comincia: *Allorché sopra un fatto ec.*, vi si dee aggiungere la legge del lib. I cap. 48, pag. 20, e nel §. IX che comincia: *Gli stazioneri, cambiatori, e tavernieri ec.* si è ommesso di citare la legge che lo concerne, e che trovasi nel lib. I, cap. 49 pag. 21.

SUPPLEMENTO ALL' ARTICOLO II.

Delle PRESCRIZIONI (2) Tom. V pag. 306.

Deggiono annoverarsi tra le cose che non sono soggette alla prescrizione degli 30 anni anco le Pos-

(1) Di quest'articolo n'è autore il sig. M. avvocato di molt'esperienza.

(2) Quest'articolo è dell'avvocato M.
Tom. IX. L

158 *Supplemento all'Analisi delle Leggi Civili*
sessioni che fossero indivise tra persone in Fraterna
compagnia, mentre se alcuna di queste può vantare
un'investitura o possesso qualunque, ciò nondi-
meno non nuoce all'altra, né ai di lei eredi. (Lib.
III, Cap. 60 pag. 50).

Parimenti non corre la prescrizione a quelle azio-
ni che dipendessero da carte, che per occasione di
commissarie e tutorie fossero state poste in procu-
ratia di s. Marco: e ciò per tutto il tempo che
hanno esistito in essa procuratia (Lib. 6 cap. 41
pag. 88).

Sono inoltre imperscrivibili i diritti del fisco so-
pra i beni feudali usurpati (L. 1563 29 settembre
pag. 258); ed i beni comunali (L. 1570, 29 de-
cembre pag. 263).

Intorno ai Crediti dei Bottegai fu ommessa la re-
cente parte del M. C. 1781, 30 aprile, che vuole
che li libri mercantili, per aver fede in giudizio,
abbiano ad essere marcati e numerati; e che stabi-
lisce una nuova regola intorno alla prescrizione dei
loro crediti, disponendo che s'intendano prescritti
in anni due fino a duc. 50, per la qual somma è
voluta la procedura summaria, e l'inappellabilità
delli giudizj di tutti tre li giudici; determinando
poi ad anni cinque la prescrizione per li crediti si-
no alli due 200, e a dieci per le somme supe-
riori.

SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

Sul Titolo dei FALLIMENTI, (1) Tom. V,
pag. 378.

Sulla nota a c. 379 rifletto non intendersi per de-
cotti fuggitivi tutti quelli che in caso di fallimento
si allontanano da Venezia, ma quelli, la cui absen-
tazione fu dal magistrato dei sopra consoli giuridi-

(1) Quest'articolo è dell'avvocato M.

camente proclamata: cioè da detta proclamazione cominciano ad acquistar il nome di fuggitivi; e per questo appunto si chiamano ancora *Proclamati* (L. 1395, 27 marzo). Così dispone altresì la legge 1441, 28 aprile, citata in appresso nella stessa analisi.

In principio della pag. 380 deve aggiugnarsi il prescritto dell'altra legge 1396 7 ottobre, che dietro li chiamori fatti dei fuggitivi, vada il nodaro dei sopra consoli alla di lui casa a levarne gli effetti e portarli al magistrato, perchè con essi pagar si possano li creditori.

La legge che non permette le fide nei crediti privilegiati, accennata alla pag. 386, e non indicata, è in data 29 gennajo 1496; esistente nel capitolare dei sopra consoli. Anche per la legge 1446, 22 settembre devono questi ottener in preferenza l'indemnito pagamento.

Avanti al primo capoverso alla pag. 387 converrebbe aggiugnere, che la correzione 1781 non fu estesa alla Terra Ferma; e che da replicati giudizj fu deciso, ch'essa non pregiudichi alle donne maritate a quel tempo, e nemmeno alle figlie di famiglia maritate di poi: poichè le prime soggette al poter del marito, e le seconde soggette alla potestà paterna, ed indi alla potestà del marito ancor esse assolte furono dal difetto di notifica come *non valentes agere*. Quindi la provvidenza della legge venne implicitamente da detti giudizj ristretta alle sole femmine *sui juris* maritate dopo la legge stessa.

Veggo ommessa la legge 1381 17 novembre che virtualmente prescrive, che quei creditori, che ritenessero appresso di se in pegno del loro credito qualche effetto del fallito, abbiano sopra il medesimo la preferenza del pagamento.

Quanto poi fu esaurita nell' analisi la veneta legislazione nel caso degli accordi; altrettanto veggo ommesse le leggi che contemplano il caso che non possa verificarsi l'accordo; la qual pure è la parte più intralciata ed oscura di quest'articolo. Il modo

160 *Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili*
della difficoltà consiste appunto nel sapere, se quella massima di egualanza fra creditori a proporzione dei loro crediti rispettivi, che fu comandata con le leggi degli accordi, esclusa ogni anzianità di notifica o di sequestro, abbia del pari a verificarsi nel caso degli stralcj. Io mi farò brevemente ad epilogarle.

La legge 1244, 16 marzo, che seguendo l'autorità del sapiente Tetrone cugnado di Moisè, instituì il magistrato del petizion, a cui era anticamente spettante la materia dei fallimenti, lasciava in libertà detti giudici il definire come li beni del fallito dovessero esser dati a' suoi creditori.

A togliimento però della fluttuazion dei giudici, alcuni dei quali prescrivevano, che la facoltà del fallito fosse divisa tra tutti li creditori; altri preferivano qualche creditore in particolare; fu con una susseguente legge, di cui non consta la precisa data, ma che però esiste nel capitolare dei sopra consoli a c. 21 t., e nello statuto veneto a c. 283 t., che tutto l'avere dei fuggitivi sia posto in comune fra' creditori tutti.

Questa massima della divisione dei beni del fuggitivo, da farsi tra tutti li creditori, fu ripetuta altresì colla legge 1321, 20 luglio, e coll'altra 1381, 17 novembre, e molto più con quella 1446, 22 settembre, che espressamente prescrive, che tutti i beni dei fuggitivi dal di dell'absentazion, ovvero occultazion loro, eccetto li crediti privilegiati, debbano esser ugualmente divisi fra tutti li creditori: alle quali leggi aggiungasi pure l'altra legge senza data posta nello statuto alla pag. 247, dopo la legge 1547, 10 aprile sotto la rubrica leggi civili, il che prova presso a poco la data anche di questa, legge che deesi considerare di molto peso nel presente argomento.

Oltre ad essi crediti privilegiati sono eccettuati dalle leggi 1361 luglio, e 1471 14 settembre que' creditori, che praticate avessero per altri magistrati delle intromissioni esecutive di sentenze, pri-

ma che il fuggitivo fosse da' sopra consoli proclamato; le quali intromissioni non possono da questi venir sospese: eccettuati però li casi, ove constar potessero delle frodi.

Tanto è però lontano, che questa eccezione in favore delle intromissioni esecutive di precedenti sentenze possa estendersi per dette leggi anco a quei creditori che dopo il fallimento hanno li primi praticato de' semplici sequestri; quantochè la susseguente legge 1580, 12 ottobre comanda, che al caso di fallimento abbiano ad esser eletti de' capi de' creditori; onde tutto quello che trovassero o ricuperassero dal dì dell'absentazione del fuggitivo, sia venduto e diviso fra tutti li creditori a soldo e lira: lo che fu raffermato ancora dall'altra legge 1611, 12 marzo al 9. Se occorrerà far capi de' creditori.

Nulla fin qui di più chiaro e uniforme. Ciò che porta le difficoltà è la legge 1586 14 settembre prescrivente che que' creditori, che prima intrometteranno beni mobili del loro debitore, siano preferiti agli altri sopra gli effetti sequestrati; e così quelli che prima notificheranno li loro crediti all'esamindor, lo siano ne' beni stabili.

La generalità delle sue espressioni sembra che debba applicarsi tanto a crediti civili, quanto ai crediti mercantili; ma non poche ragioni persuadono a non intenderla estesa anco a quest'ultimi.

Non parla essa mai di fallimenti; non deroga alle vrecedenti leggi nel proposito, le quali furono anzi polute *salve e riservate* dalla posterior citata legge 1611; non fu demandata al magistrato de' sopra consoli. Non si verifica nemmeno nel caso di fallimenti il suo oggetto, ch'è quello (rispetto ai mobili) di premiar la diligenza di chi fermò o scopri effetti trasfuggibili; e di avvertir (rispetto agli stabili) gli altri posteriori contraenti ad esser cauti in vista delle obbligazioni anteriori; poichè il debitore che fuggì, non è più in grado di trasfuggare; quello che si assoggetto colla produzion del Bilancio, ha

162 *Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili*
già scoperti li suoi effetti: e li contratti furono già fatti precedentemente e dall' uno e dall' altro. In oltre se fossero derogate da questa legge tutte quelle in materia di fallimenti, sarebbe tolta altresì la preferenza de' crediti privilegiati, ch' essa non riserva, e che pur in pratica si continua ad osservare.

Ciò poi che rende più assurda l'applicazione di questa legge è il sacrificio che ne deriva al fallito, che più difficilmente potrebbe conciliare l'accordo co' suoi creditori; e il sacrificio insieme de' creditori di lontano domicilio, che alla pubblicazione del fallimento non potrebbero praticar gli atti di sequestro e notifica colla celerità de' più vicini, a' quali una momentanea ridicola gara darebbe la preferenza. Essa perciò collo scostarsi dall'ecqua massima di uguaglianza, adottata ancora dalle piazze di Trieste, Livorno, Genova, Marsiglia, Londra ec., produrrebbe insieme un pregiudizio al veneto commercio, attesa la maggior riserva che usar dovrebbero gli esteri negozianti, col timore di perdere tutto l'importare de' loro fidi.

Eppure una così sinistra interpretazione vedesi in pratica usata, specialmente dal principio di questo secolo in poi.

Li notati inconvenienti e discapiti condussero però il magistrato de' sopra consoli a prodursi con ragionata scrittura 1783, 15 settembre all' eccellenissimo senato, a cui fu delegato l'argomento colla legge 1445, 7 settembre; li riflessi in quella diffusamente addotti condussero l' eccellenissimo senato al decreto 1784, 11 settembre, che riconoscendo abusive l'applicazione che da cavillosi forensi fu data ala parte 14 settembre 1786, e fronte che di tutta evidenza spicchino le pubbliche massime sul proposito delle leggi, colle quali si è prescritto l'universale compartecipazione degli effetti del debitore fallito fra creditori, riservate però in prima le azioni de' privilegiati ed ipotecari; ha poi creduto opportuno, prima di spiegare le proprie determinazioni, di ri-

mettere la scrittura e carte inserte al magistrato de' soprintendenti alla compilazione delle leggi, onde aggiungano tutte quelle rischiarazioni, che nella relativa serie delle leggi riconoscessero idoneo di rappresentare: dopo di che non emand poi in tale argomento veruna ulterior deliberazione.

Nondimeno nel recente caso del fallimento portonari, dove io pur sono stato uno de' difensori, si combattè l'abuso della pratica; e riuscì di ottenere il 27 gennajo 1793 M. V. alla Civil Vecchia un favorevole spazzo di taglio con voti 16 e 13, che rigettò la pretesa preferenza de' sequestri e delle notifiche, e richiamò l'antica massima dell' uguaglianza fra creditori; onde se fu pari la buona fede, sia pari ancora la perdita.

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra le SUCCESSIONI INTESTATE
Tom. VII, pag. 66.

Il primo errore da correggere in questo titolo è nell' Articolo I al §. III che incomincia, *Se il defunto ha solamente ec.*, ove invece di dirsi come è stampato, *Se il defunto ha solamente ascendenti, e NON COLLATERALI MASCHI*, la successione si devolve agli ascendenti paterni più prossimi e non ai materni, dee dire, *Se il defunto ha solamente ascendenti, e non discendenti maschi ec.* (Lib. 4 cap. 27 pag. 63.)

Un altro errore potrebbe confondere il lettore, ed è la citazione della legge dell' ultimo paragrafo dell' Articolo I pag. 67, ove invece di dire *Lib. 9 cap. 54, pag. 191*, dee dirsi, *Lib. 6 cap. 54, pag. 92.*

Così pure avvertasi nel leggere il §. VII dell' Articolo II pag. 68, che ove è detto, *Se si trova sero figliuole o nezze da figlio o ALTRI discendenti PUR maschi da figlie ec.*, dee dire, *Se si trovassero figliuole*

164 Supplemento all'Analisi delle Leggi Civili
o altre discendenti per maschio da figlio, esse succederanno insieme con le figlie in istirpi, ponendo però in cumulo la loro dote se ve ne fossero alcune maritate ec. (Lib. 4 cap. 26).

Per maggiore chiarezza, il paragrafo ottavo del medesimo articolo secondo, pag. 68, che incomincia, *Se poi si trovassero solamente ec.* regolisi nel seguente modo.

“Che se si trovassero nipoti o altri discendenti maschi da figlio, succedano in istirpi, così che i nati o discendenti maschi da un figlio, abbiano tanto quanto avrebbe il loro padre se vivesse. (Lib. 4 cap. 24, pag. 60).”

Lo stesso si osservi se si trovassero nezze o altre femmine discendenti per maschio (Lib. 4, cap. 261, pag. 63.)

Osservisi poi che la legge esclude i nipoti o nezze nate da figliuolo in confronto delle suddette femmine discendenti da maschio, chiamandoli solo alla successione allorchè non vi sono che figliuole, sian esse nubili o maritate, unitamente ad esse (§. ult., lib. 4, cap. 26, pag. 63.)

Anche il paragrafo che risguarda la successione degli uterini dee essere regolato nel seguente modo. (Art. III s. IV p. 69.)

“Allorchè concorrono alla successione del fratello o sorella uterini, consanguinei da parte di padre, ed uterini, i primi escludono i secondi; non essendovi luogo alla successione degli uterini, se non che in mancanza dei consanguinei, e ad esclusione del fisco. (L. 1586 7 settembre, p. 166 t. Correz, Cicogna.)”

SUPPLEMENTO ALL'ANALISI

Sopra i TESTAMENTI Tom. VII, pag. 381 (1).

La facoltà singolare concessa dalle nostre leggi ad alcune persone di poter far testamento per alcune altre, merita un luogo distinto nell'analisi di questo titolo.

Il figliuolo di famiglia può far testamento per il proprio padre mentecatto; ma per esercitare questa facoltà vi voglion due condizioni essenziali; la prima ch'egli sia soggetto alla patria potestà, onde si consideri come formare una stessa persona col padre; la seconda ch'egli sia giunto all'età di 20 anni, condizione ragionevolissima perchè trattandosi di disporre de'beni altrui, esigesi maggior maturità che nel disporre dei propri. (Lib. 2 cap. 14 pag. 13.)

La stessa facoltà l'ha pure il nipote per far testamento invece dell'avo, ed anche in questo per esercitarla si richieggono le due sopraccennate condizioni. (Legge stessa).

Siccome poi tali testamenti non vengono fatti se non che attesa l'impossibilità che hanno i mentecatti di poter testare essi medesimi, quindi ognun vede essere saggissima l'altra clausola della stessa legge ove prescrivesi, che risanando i mentecatti, i testamenti siano ipso jure nulli; come parimenti è provvidissima la condizione annessavi che questi testamenti (sempre quando i mentecatti non risanino) non valgano se non che dopo la loro morte, per impedire che a padre ed avo vivo, un cattivo figlio, ed un cattivo nipote li privino della loro roba.

Questa legge che parla dei testamenti de' figli e de' nipoti pei loro padri ed avi mentecatti, viene estesa con l'altra legge del capitolo XV, dello stesso libro, anche alle femmine mentecatte; ben inten-

(1) Quest'articolo è del sig. avvocato M.

166 Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili
so che ciò si verifichi nei casi medesimi, e colle
stesse condizioni.

Parlammo di queste leggi anche nell' articolo dei
diritti de' figli al titolo delle persone (pag. 296 ,
Tomo I , ma abbiam creduto ripeterle qui , e per-
chè sono esposte più chiaramente , e per avere sott'
occhi tutta intera la materia de' testamenti .

Anticamente osservando alcune formalità , una ter-
za persona poteva far testamento per un'altra , come
rilevasi da una legge del lib. 1 cap. 35 ; ma questa
legge è stata espressamente derogata dalla legge del
lib. 6 cap. 10 , pag. 76 , ove peraltro è ben da no-
tare , che nel tempo stesso che si proibisce ad ognu-
no il far testamento per altri , si eccettua il padre
al quale viene concessa facoltà di far testamento per
il proprio figlio . Ma qui convien osservare che l'og-
getto della legge è d' impedire ai notai , il ricever
prego d' alcun testamento da altre persone fuorchè
dallo stesso testatore , e ciò per togliere le frodi , che
si commettevano , infingendosi certuni d' aver avuto
commissione da un tale di far testamento per lui ,
onde beneficiare in tal guisa i complici della loro as-
tuzia : e siccome la legge non sa supporre simile fro-
de nel padre contro il proprio figlio , così essa non
toglie al notajo la facoltà di poter rogare un testa-
mento per un figlio , quando gliene presenti il prego
di lui padre : il che per altro suppone parimenti
la prova che il figliuolo ne abbia dato espressa com-
missione al padre .

Evvi un'altra legge da aggiungere a questo titolo
sopra i testamenti per breviario . Per far eseguire i
testamenti fatti in questa forma era necessario che
il beneficiario prestasse giuramento in cui attestasse la
verità della disposizione ; e così pure doveva giurare
chiunque voleva l' esecuzione di un testamento roga-
to da un notajo forestiero , non bastando il far cono-
scere la legalità del rogito . (Lib. 4 cap. 1 pag. 52)
Queste disposizioni non si osservan più : dalla prima
di esse bensì può trarsi una giusta deduzione , che
abbia diritto qualunque beneficiario con testamento

per breviario, di far rilevare il testamento, sia esso erede semplice o legatario, il che prova che presso di noi non si osserva la legge del jus comune, che rende caduchi i testamenti, di cui non trovasi erede che li faccia eseguire. Ciò inoltre deducesi dalla legge del capitolo secondo dello stesso libro (pag. 52), ove prescrivendosi che il breviario dopo essere stato giurato dal commissario sia depositato presso i procuratori di s. Marco, si soggiugne che se il commissario non vorrà giurare, potrà farlo chiunque avrà interesse a farlo eseguire.

Di grande importanza poi è la seconda parte della sopracennata legge (cap. 1 lib. 4 pag. 52) nella clausola in cui si stabilisce che il testamento per breviario non abbia forza di derogare agli altri precedenti testamenti; ove pure aggiugnesi un'altra clausola egualmente importante, che ad essi non deroghi neppure il testamento rogato da un notajo forestiero; la qual ultima clausola si dee intendere nel caso che il testamento precedente a cui si vuol derogare sia rogato da notajo veneto; ben inteso che vi derogherà se anche il precedente fosse rogato da notajo forestiero.

Finisco il supplemento a questo titolo coll'includervi una legge, che a dir vero, non vi appartiene totalmente; ma è tale però che vi ha qualche relazione parlandosi in essa *degli eredi*.

Siccome coll'abuso della massima, che l'erede sia il successore in tutti i diritti ed i doveri del defunto, alcuni accordi creditori che avevano carte di obbligazioni assunte dal defunto, alle quali eravi annessa una clausola penale nel caso che si mancasse ad adempire l'obbligazione, pretendevano di assoggettare alla pena anche gli eredi, quindi per togliere queste frodi, e per impedire che nessuno porti la pena di quella colpa che non ha, fu espressamente prescritto, che tali carte non abbiano forza a fronte degli eredi quando non sian notificate al magistrato dell'Esaminador, ed entro otto giorni dopo la notifica ad essi notiziate, non potendosi esigere la pena

in esse prescritte se non che passati due mesi dalli della notizia; essendo parimenti stabilito, che nel caso che non si trovino gli eredi debbano essere stridate in giorno di domenica al tempo della messa nella chiesa ove trovasi il domicilio del debitore; fatte le quali stride parimenti avrà luogo la pena, passati che siano i due mesi. (Lib. 6 cap. 18 p. 79.)

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sopra il TESTAMENTO INOFFICIOSO, e la DISEREDAZIONE, Tom. VIII, pag. 44 (1).

Aparlar rigorosamente, non è la querela del testamento inofficioso quella che viene intromessa dal magistrato dell'Auditor Vecchio; mentre l'atto che s'intromette è il testamento medesimo, che colla intromissione diventa l'atto reo assoggettato alla censura del giudice superiore. Ciò consta dalla formula stessa della intromissione; non che dalla susseguente parte che vien proposta al consiglio, la quale comincia *Quod istud tale quale prætensum Testamen- tum ec.* È vero però ch'esso viene intromesso a norma della querela.

Non è vero che nel difetto di leggi venete in proposito delle querele d'inofficioso testamento, convenga ricorrere al *jus cōmune*, che non solo non fu accolto dai veneti legislatori, ma che anzi implicitamente è escluso dal primo prologo dello statuto, ov' ai giudici viene prescritto di aver per regola e norma le leggi venete; e in difetto di queste, di procedere per analogia colle leggi medesime; indi secondo l' approvata consuetudine, e in mancanza di tutto ciò, in conformità di quanto erederranno giusto ed equo in loro coscienza.

Per isbaglio di stampa fu citato il capitolo 26 del lib. 4 dello statuto quando deve esete il capitolo 36.

(1) Il seguente articolo è del sig. avvocato M.

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI.

Sui CODICILLI Tom. VIII pag. 105 (1).

Everissimo che sui codicilli non abbiam leggi. Non sarà inutile però l'avvertire ch'essi benissimo si usano in pratica; e che il motivo di non esservi leggi intorno agli stessi, egli è perchè aver deggiono tutte le solennità de' testamenti, ossia che siano fatti in via solenne, o per cedola. Da ciò ne segue, che si rende superflua e vana ne' testamenti fatti in Venezia la clausola notariale, che se valer non possono come testamenti, valgano i medesimi come codicilli; chiamata dai Legali *Clausola Codicillare*.

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sui LEGATI e FEDECOMMESSI T. VIII p. 428 (2).

Per rischiarare il paragrafo sesto che comincia *Quando un padre ec.* alla pag. 429, giova l'aggiungere la spiegazione seguente. Quando un testatore qualunque anche estraneo restituisce all'erede istituito un'altra persona al caso che l'istituito manchi senza figli o discendenti, questi figli o discendenti del primo erede si dicono *posti in condizione*: la ragione di un tal nome si è appunto perchè la loro non esistenza al caso della mancanza del padre istituito erede, è la condizione, sotto cui è chiamato il sostituito. E' una questione famosa tra li jurispetriti se i figli posti in condizione abbiano ad intendersi come dispositivamente chiamati: vale a dire, se la posizion in condizione faccia l'effetto, che nel caso che l'erede istituito non deve restituir la facoltà al sostituito, attesa l'esistenza de'figli o discen-

(1) Di quest' articolo è autore il sig. avvocato M.

(2) Quest' articolo è del sig. avvocato M.

170 *Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili*
denti, resti egli libero di disporre; o sia gravato
verso i propri figli o discendenti. La pratica però,
e i giudizj, ma non già alcuna legge, hanno tra noi
addottata la massima, che *Fili in conditione positi
censentur dispositive vocati*.

Diverso poi è il caso in cui un padre istituiscia
erede suo figlio, e ad esso sostituisca una terza per-
za persona, senza contemplar nè dispositivamente,
nè per via di posizion in condizione i figli del pro-
prio figlio. In questo caso i figli del figlio non sono
posti in condizione; nè potrebbero allegar a loro fa-
vore la massima sovraccennata. Vien però in loro
soccorso la presunzione violenta ammessa dal secon-
do prologo dello statuto num. 7 (che fu ommesso
di citare), la qual vuole che si consideri che il tes-
tatore abbia inteso di chiamare il sostituito nel caso,
che il figlio manchi senza figli, o discendenti mas-
chj dal figlio per maschj; purchè non si provi in
contrario. Questo prologo poi fu spiegato dalla leg-
ge citata nell' Analisi (lib. 6 cap. 2), la qual anzi
stabilisce che a pretesto che il testamento chiami il
sostituto alla mancanza del figlio, e che debba at-
tendersi il literale del testamento; professar non si
possa di aver una prova in contrario, che distrugga
la presunzione a favor de' figli e discendenti del fi-
glio erede; ma debba essa presunzione aver luogo.

Ciò che dicesi nella prima riga della pagina 430, che nel *fideicommisso del padre, dell'avo, o altri ascen-
denti*, sotto il nome di figliuoli o discendenti sono
esclusi i naturali, quando non siano espressamente
nominati; deesi intendere di tutti i fideicommessi in-
distintamente: tale essendo la disposizione della cor-
rezion Bembo 1617 21 maggio, pag. 173.

Il §. 9 dell' Analisi alla pag. 430 che comincia
Allo stesso principio, deve dire tutto il contrario,
poichè i figliuoli de' figliuoli succedono nei legati in
quella parte che avrebbe il padre loro se vivesse,
non per capi, ma per stirpe; come appunto anche
nelle intestate successioni si osserva.

Le leggi venete accennate, ma non citate nell' Analisi, prescriventi la notificazione de' fideicommissi, sono le seguenti: leggi civili parte 1334 15 febbrajo; 1413 29 decembre, correzioni del Barbarigo 1487 21 decembre cap. 5; corr. Memo 1613 22 marzo; e leggi criminali 1535 19 marzo. Una tal notificazione, come providissima, fu prescritta anche dal famoso codice Fridericiano per la Prussia (Partie 2 livre 7 titre 8), ed era stata pure introdotta nella Francia dalle passate costituzioni come può raccogliersi dall' opera medesima del Domat. (Tom. I Par. II Lib. V Tit. III.)

Ottimamente si riflette nell' Analisi, che tre soli sono i modi di sciogliere un fondo dal vincolo di fideicommissio; cioè restituzioni di dote, surrogati, e permute: e giova appunto osservare che le detrazioni o per legittima, o per debiti del testator fideicommittente non fanno propriamente l' effetto di svincolar il fideicompresso; mentre a rigore i fondi che si apprendono per ambidue questi titoli non sono stati giammai soggetti al fideicommissio stesso, per la massima appunto che *non dicitur fideicommissum, nisi de tractis debitis.*

Intorno alla maniera di sciogliere i beni dal fideicommissio per via di restituzione di dote, va citata ancora la correzion Memo 1613 22 marzo, pag. 171.)

E' da avvertirsi poi, che le doti risultanti da carte confessionali non intaccano i fideicommissi. (Cor. Bembo 1617 30 aprile.) Questa legge riserva per altro di poter comprovare la realtà della dote per altra legittima giustificazione.

E' un semplice errore di stampa la data della legge citata alla pag. 434 al §. In T. F., dovendo stare 1637, in luogo di 1657.

Non è fuor di proposito l' accennare la recente correzione del ser. M. C. 1780 17 dec. che dà permissione di poter vendere, od ipotecare tanta quantità di beni fideicommissi incolti, quanta fosse riconosciuta equivalente al danaro necessario alla riduzione dei

172 Suppl. all'An. delle Leggi Civ. dello Stat. Ven.
rimanenti beni a pascolo; dovendo per altro esser
ciò autorizzato dal magistrato de' beni inculti.

La permuta dei beni fidecommissi, che previe
molte altre formalità si concede coi cinque sesti dei
voti del Ser. M. G. con parte di grazia, esige per
la legge 1546 4 settembre l'evidente utilità del fi-
decommisso, la quale in pratica fu determinata al
vantaggio di un terzo.

*Fine dell'Analisi delle Leggi Civili dello
Statuto Veneto.*

INDICE GENERALE

DELLE MATERIE CONTENUTE NELLE

LEGGI CIVILI DEL DOMAT.

Il numero romano indica il tomo, e la cifra araba la pagina. Dove non si trova numero romano s'intende richiamato il tomo citato nell'articolo precedente.

A

Abitazione. Come finisce il diritto dell'abitazione. III, 152.

Aborti. Vedi *Persone*.

Accessorio. Accessori degli edifizj I, 204. Gli accessori della cosa venduta sono compresi nella vendita II, 32. Accessori delle cose mobili 33. Definizione degli accessori VIII, 148. Due specie di accessori. Come si distinguono gli accessori 148. Accessorio di una casa 149. La fabbrica è l'accessorio di un fondo, del pari che tutto quello che va unito alla sua estensione 150. Altro accessorio della medesima natura 150. Cosa sieno gli accessori di una casa di campagna 154. L'accessorio può essere di maggior valore della cosa principale 156.

Accrescimento. Uso del diritto di accrescimento VII, 339. Definizione di questo diritto 340. Accrescimento fra i coeredi legittimi 340. Nelle successioni testamentarie esso dipende dalla maniera, con cui gli eredi o i legatari sono congiunti insieme 140. Tre maniere, con cui gli eredi o i legatari possono essere congiunti insieme 341. Fra i coeredi vi è sempre diritto di accrescimento 342. Questo diritto fra i coeredi si regola secondo le loro porzioni 344. I coeredi godono differentemente di questo diritto, secondo la maniera, con cui essi sono o non sono uniti fra loro 344. Questo diritto ha luogo fra gli eredi non congiunti 345. Fra i legatari di una medesima cosa vi può essere, o non esser diritto di accrescimento 346. Vi è questo diritto fra i legatari uniti per mezzo della cosa 346. Se la medesima cosa è stata lasciata a due legatari con due particole separate del testamento, ciascuno di essi ha diritto alla cosa intera; ma il loro concorso la divide 347. Fra molti legatari, a' quali è stata assegnata la loro porzione, non vi è diritto di accrescimento 350. Diversi esempi del diritto di accrescimento fra i legatari uniti fra loro 350. Ne' legati e nell'eredità il diritto di accrescimento è una conseguenza della congiunzione per mezzo della cosa 351.

Adulterio. Vedi *Delitto di Carne*.

Affitti. Definizione degli affitti, e di quali beni si fanno II, 148.

Tomo. IX.

Quali altre cose si danno ad affitto 149. Differenza tra l'affitto e la locazione 149. Effetto dell'incertezza degli accidenti 149. Casi fortuiti di due sorte, naturali, e per il fatto degli uomini 150. Riconduzione 150. Diversi effetti della riconduzione 150. La riconduzione rinnova le medesime condizioni 151.

Affrancasi. Vedi *Personae.*

Agenzi. Obblighi de' padroni pel fatto de' loro agenti III, 269. Limiti dell'autorità degli agenti e degli altri ajutanti 270. Dell'ajutante dell'agente 271. Minore o donna agente 272. Delle donne e de' minori ch' esercitano questi commercj 273. Azione in solido contro i padroni pel fatto de' loro agenti 273. Azione in solido contro tutti i soci di un negozio 274. L'agente non è obbligato in suo nome 274. Come finisce l'autorità dell'agente 274.

Amicizia. Natura delle amicizie, e loro specie I, 37. Differenza fra l'amicizia e l'amore che comanda la legge 39. Il comandamento della seconda legge tende alle amicizie 40. Due caratteri dell'amicizia, che sia reciproca, e che sia libera 40. Differenza fra l'amicizia e l'amor conjugale 41. Differenza fra l'amicizia e l'amor de' genitori e de' figli 42. Uso delle amicizie nella società 43.

Appellazione. Cosa sia appellazione IX, 51. Quando l'appellazione sospende l'esecuzione della sentenza 52. Cosa può farsi in grado di appellazione 52.

Arbitri. Autorità degli arbitri di proteggere il tempo III, 225. Difesa per l'informazione 225. Gli arbitri non possono cambiare la lor sentenza 225. Gli arbitri non possono giudicare gli uni senza gli altri 226. Autorità degli arbitri stabilita nel compromesso 226. Gli arbitri possono decidere le sole controversie sulle quali si è compromesso, e che esistevano nel tempo del compromesso 226. L'arbitro deve fissare le somme, delle quali pronunzia la condanna 227. Può dar tempo pel pagamento 227. Non può condonare la pena stipulata nel compromesso 227. Chi possa e chi non possa essere arbitro 227. Le donne non possono essere arbitri 228. Niuo può essere arbitro in causa propria 228. Se un figlio possa essere arbitro nelle cause nelle quali ha parte suo padre 228.

Ascendenti. Chi sono gli ascendenzi VII, 6. Chi sono gli avi e gli antenati 7. Ascendenzi de' due sessi 7. Come succedono il padre e la madre 7. Gli ascendenzi più prossimi escludono i più remoti 8. Specie di rappresentazione fra gli ascendenzi 8. I fratelli e le sorelle carnali succedono insieme cogli ascendenzi 9. Concorso degli ascendenzi co' fratelli, e co' figli dei fratelli del defonto 10. Gli ascendenzi hanno il diritto di trasmissione 13. Ascendenzi de' bastardi 14.

Assassinio. Vedi *omicidio.*

Azione. Cosa sia azione IX, 30. Tre specie principali di azioni 31. Azioni personali, e da che esse nascono 31. Due specie di azioni personali 31. Azioni reali 32. Azione confessoria o ne-

gatoria 32. Azione ipotecaria 33. Azione possessoria 33. Come l'azione ipotecaria diviene mista 33. Altre azioni miste 34.

B

Bambini non nati. Vedi Persone.

Banchieri. Vedi Lettere di Cambio.

Bastardi. Vedi Persone.

Beni materni. Vedi Cose.

Beni paterni. Vedi Cose.

Beni parafernali. Definizione de' beni parafernali III, 51. La moglie può disporre de' beni parafernali 51. Come la moglie possa godere de' beni parafernali 51. Se i beni parafernali sieno mobili 52. Cura del marito per i beni parafernali consegnatigli 52. Come questi beni si distinguano da' dotali 52. Ciò che la moglie può avere, senza titolo apparente, appartiene al marito 53.

Bestemmia. Vedi Eresia.

C

Cambio. Vedi Lettere di Cambio.

Caparre. Le caparre hanno il loro effetto, come per esse è convenuto II, 46. Effetti delle caparre, quando niente sia espresso 47. Quando ambedue le parti consentono che la vendita non abbia esecuzione, le caparre debbono restituirsì 47. Se il contratto ha avuta la sua esecuzione, le caparre son perdute pel compratore 47.

Cauzione. Definizione della cauzione V, 19. In qualunque obbligo si può dar cauzione 19. Cauzione di un obbligo naturale 19. Cauzione di un debito futuro 20. Il fidejussore non può essere obbligato più del principale debitore 21. Ma può essere obbligato meno 21. Cauzione senza saputa del debitore 22. Ne' delitti non ha luogo nè cauzione, nè garantia 22. Obbligazioni fondate sull'onestà, nelle quali non devesi ricevere cauzione 23. Il fidejussore non esce d'obbligo per la restituzione in integrum del principale obbligato 24. Il minore se non è liberato dall'obbligo, esenta il suo fidejussore 25. Il consiglio e la raccomandazione non hanno forza di cauzione 26. Qualità di una cauzione giudiziale 26. Eredi de' fidejussori 27. Ancorchè un fidejussore sia insolvibile, non se ne può dimandare un altro 27. Le cauzioni degli uffiziali soggetti al rendimento de' conti non sono responsabili delle pene pecuniarie 27. I fidejussori non idonei al pagamento possono essere riconosciuti 28. Se possa dimandarsi una nuova cauzione, dopo che la prima è divenuta insolvibile 28. Il rilascio fatto al principale debitore giova anche al fidejussore 29. Dopo il rilascio l'obbligo del fidejussore non risorge, ancorchè posteriormente il debitore acconsenta di pagare 30. Non si può agire contro il fidejussore se non dopo la discussione del debitore 30. Eccezione riguardo alle cauzioni giudiziarie 31. Altra eccezione, se il debitore sia assente, o se non abbia beni liberi 32. La discussione non si estende a' beni alienati dal debitore 32. Il fidejussore non può obbligare il creditore a far dili-

genze contro il debitore 33. Come molti fidejussori sono obbligati 34. Se si annulli l'obbligo di uno de' fidejussori, gli altri restano responsabili 34. Quali sono le eccezioni del debitore, comuni col fidejussore 35. L'obbligo del fidejussore segue la principale obbligazione 36. Il debitore deve indennizzare il fidejussore 37. Indennità per le conseguenze della malleveria 38. Caso in cui il fidejussore può agire contro il debitore prima del termine 39. Se il fidejussore paga prima del termine 39. Può pagare senza domanda, dopo il termine 40. S'egli paga innavvedutamente ciò che non era dovuto 40. Se il fidejussore paga, ignorando le eccezioni del debitore 40. Se il debitore paga, quantunque avesse qualche eccezione a nome suo 41. Se il fidejussore manca o di difendersi o di appellare dalla condanna 41. Se il fidejussore non avvisa il debitore di aver pagato per lui 42. Cauzione di un comodato, o di un deposito 43. Se il creditore condona il debito al fidejussore 43. Come uno de' fidejussori, pagando il debito, possa agire contro gli altri 44. I fidejussori di un medesimo obbligo sono responsabili l'uno per l'altro 46. Per un obbligo illecito non si può dar cauzione 47. L'eccezione personale del debitore non discarica il fidejussore 47. Dolo del creditore riguardo al fidejussore 48. Circostanze che possono rendere nullo o valido l'obbligo del fidejussore 49. Il fidejussore è discaricato se l'obbligo si estingue 50. O se è rinnovato 51. Il fidejussore di un affitto non lo è per la riconduzione 51. Se il debitore succeda al creditore, o il creditore al debitore 52. Se il creditore o il debitore succeda al fidejussore o se il fidejussore succeda all'uno o all'altro 52. La domanda contro uno de' fidejussori del medesimo obbligo non discarica gli altri 53. Fidejussore della tradizione di una cosa che perisce 53.

Cessione. La cessione di un credito dà al cessionario l'azione contro tutte le persone comprese nel debito 11, 34. Definizione della cessione de' beni V, 372. La cessione de' beni non assolve in tutto il debitore 372. La cessione comprende anche i diritti acquistati dal debitore 372. De' beni acquistati dal debitore dopo la cessione 372. Giuramento del debitore che cede i beni 373. La cessione non ispoglia subito il debitore 373. La cessione non si ammette se non dopo confessato il debito 374. La cessione non discarica i fidejussori 374. La cessione fatta ad alcuni creditori, ha luogo riguardo a tutti 374.

Clausula risolutiva e penale. Vedi *Convenzioni.*

Clausula codicillare. Definizione ed uso della clausola codicillare VII, 163.

Coazione. Definizione della coazione III, 316. Effetto della coazione 317. Diverse maniere di sfornare 317. Se un magistrato abusi della sua autorità per incutere timore, e per estorquerne un consenso 318. Violenza su di altre persone, diverse da quella che si vuol costringere 319. Ciò che è stato fatto forzosamente è nullo, anche riguardo a quelli che non hanno usata la for-

22 319. Gli effetti della coazione si giudicano dalle circostanze 319. Coazione per obbligare ad una cosa giusta 320. Il consiglio e l'autorità non costringono 321. Un ordine del giudice non è coazione 322.

Codicillo. Definizione del codicillo VIII, 87. Per poter fare un codicillo bisogna avere la facoltà di fare il testamento 87. Il codicillo può farsi col testamento, o senza testamento 88. Si possono fare molti codicilli, che tutti abbiano il loro effetto 88. Quando nel testamento vi è un codicillo, esso forma parte del testamento medesimo 89. L'erede *ab intestato* è obbligato ad eseguire i codicilli 90. Differenza fra due specie di codicilli 90. Il codicillo ha la sua forza, ancorchè non sia stato confermato col testamento 91. Nel codicillo non si può imporre una condizione, da cui dipenda l'istituzione dell'erede 91. Nel codicillo si ricercano cinque testimonj 92. Regole de' testamenti, che convengono ai codicilli 92. Il codicillo è nullo, per difetto di formalità 93. Oppure s'è stato rivocato da un codicillo posteriore 94. O dal testamento 94. La nascita di un figlio annulla il testamento, ed il codicillo 94. Altre cause che annullano i codicilli 99.

Coeredità. I coeredi debbono reciprocamente comunicarsi tutti i beni e tutte le notizie dell'eredità VI, 235. Cura che i coeredi debbono avere de' beni comuni 235. Debbono mettere in comune i frutti, di cui han goduto 236. Ed anche ciò che l'industria ha potuto aggiungervi, dedotte le spese 237. Debbono rimborsarsi degl'interessi de' danari, di cui son creditori 237. Debbono mettere in collazione le cose che vi sono soggette 238. Un erede non può far cambiamenti senza il consenso degli altri 238. Obbligo di dividere 239.

Collaterali. Definizione de' collaterali VII, 50. Tre sorte di fratelli carnali, consanguinei, uterini 50. Zii e zie, figli e figlie de' fratelli 51. Diverse sorte di zii e zie, di figli e di figlie di fratelli 51. Prozii e prozie 51. Pronipoti *ex sanguine* dell'uno o dell'altro sesso 52. Cugini 52. Primo ordine de' collaterali 53. Second'ordine di collaterali 53. Terz'ordine di collaterali 53. I fratelli sono le prime persone nell'ordine de' collaterali 55. I fratelli carnali escludono gli altri 56. I figli de' fratelli carnali escludono i fratelli consanguinei e gli uterini 56. I fratelli consanguinei ed i fratelli uterini concorrono insieme 57. I figli de' fratelli consanguinei o uterini rappresentano il loro padre 59. Il diritto di rappresentazione ha luogo ne' soli figli de' fratelli 60. Il figlio del fratello è preferito al zio, ancorchè ambedue sieno nel medesimo grado 60. Tutti gli altri collaterali vengono secondo la loro prossimità 64.

Collazione de' beni. Definizione della collazione de' beni VII, 72. I beni che debbono restituirsì, non cadono sotto questa denominazione 72. Tutti i figli sono indistintamente obbligati alla collazione de' beni 73. Collazione ordinata dalla legge, oppure dal-

la volontà del testatore o del donante 73. Come si regolano queste due specie di collazione 74. Collazione delle rendite 74. Chi è obbligato alla collazione, ha diritto di ripetere le spese fatte per conservare i beni soggetti alla collazione 75. Bisogna o rimettere in comune i beni, oppure ricevere tanto di meno 75. Chi rimette i beni in comune numera anche la sua persona nella divisione da farsi 76. La collazione ha luogo soltanto fra i figli 76. Chi rinuncia all'eredità non è soggetto alla collazione, quando non fosse per il compimento della legittima degli altri figli 77. In favore di chi debba farsi la collazione 77. Due specie di beni de' figli 79. I beni, che non provengono dagli ascendenti, non sono soggetti alla collazione 79. I peculi proprie dei figli non entrano in collazione 79. Nè que' beni, di cui il padre aveva ordinata al figlio la restituzione 80. Nè le spese fatte per l'educazione 80. Nè i beni donati per antiparte 81. La dote ed i beni donati in contemplazione di matrimonio entrano in collazione 81. Se la dote debba mettersi in collazione, quando il marito non può restituirla 82. Tutti i beni donati in qualunque altra maniera entrano in collazione 84. Come pure tutto quello che può essere imputato in legittima 85. La collazione ha luogo tanto nelle successioni testamentarie, quanto nelle legittime 85. La figlia deve mettere in collazione nell'eredità paterna, la dote assegnata dall'avolo paterno 86. I beni periti senza colpa del donatario, non entrano in collazione 88. Entrano in collazione le cose, che si consumano coll'uso 89.

Commissione. Vedi Procura.

Comodante. Il comodante non può ripetere la cosa impresata se non dopo finito l'uso II, 203. Come si possa ritirar la cosa data a precario 203. De' difetti della cosa comodata 204. Spese fatte per la cosa comodata 204.

Comodatario. Obblighi del comodatario II, 196. A qual cura è tenuto il comodatario 197. Cura del comodatario per l'interesse del comodante 198. Cura del comodatario per l'interesse comune 198. Se la qualità della cura è regolata dalla convenzione 199. Casi fortuiti 199. Cura che si deve avere della cosa comodata più che se fosse propria 200. Il comodatario può rendersi garante de' casi fortuiti 200. Della cosa comodata ed apprezzata 200. Casi fortuiti accaduti a colui che fa uso della cosa comodata, contro l'intenzione del padrone 201. Pena dell'abusus 201. Se la cosa è deteriorata, o per l'uso che se n'è fatto, o per colpa del comodatario 202. La cosa comodata non si ritiene per compensazione d'un debito 202. Spesa per far uso della cosa 202.

Comodato. Definizione del comodato II, 191. Definizione del precario 192. Il comodato obbliga solo alla consegna della cosa 192. Il comodante resta proprietario 192. Mobili e stabili possono comodarsi 193. Delle cose che si consumano coll'uso 193. Comodato di una cosa altrui 193. Maniera e durata dell'uso deve essere stabilita dal comodante 193. Comodato presunto per l'uso

della cosa 193. Durata del comodato proporzionata al bisogno per cui la cosa si è comodata 194. Restituzione della cosa nel tempo e nel luogo convenuto 194. Comodato, o per l'uso del comodante, o del comodatario o d' ambedue 194. Il precario finisce colla morte di chi ha dato in prestito 195. Chi può dare, e chi può pigliare in prestito 195. Gli obblighi del comodato passano agli eredi 195.

Compensazioni. Definizione della compensazione V, 345. La compensazione toglie il giro di due pagamenti 345. Si fa fino alla concorrente quantità del debito minore 346. Si fa per diritto 346. Calcolo di annata per annata, per far le compensazioni a suo tempo 347. Il giudice può *ex officio* ordinare la compensazione 347. La compensazione si fa *nomine proprio*, 348. Per compensare, bisogna che i debiti sieno liquidi 349. E che non vi sia eccezione che annulli il debito 349. I debiti non maturati non si compensano 350. Non si dà compensazione contro le pubbliche imposte 350. Il mutuo ed il deposito non si compensano 351. Compensazione ne' delitti se abbia luogo o no 351. Se si compensino due debiti eguali di somma, ma disuguali per altri riguardi 352. Non si può compensare se non ciò che può darsi in pagamento 352.

Compratore. Obblighi del compratore verso il venditore II, 23. Obbligo del compratore, il pagamento del prezzo, 24. Tempo e luogo del pagamento 24. Il venditore può ritenere la cosa per mancanza di pagamento 24. Ritardo cagionato da un caso fortuito 25. L'interesse del denaro fa le veci della rifazion di tutti i danni cagionati dal ritardo nel pagare il prezzo 25. Tre casi, in cui il compratore dee l'interesse del prezzo 25. Se il venditore ritira la sua mercanzia per difetto del pagamento 26. Risoluzione della vendita per mancanza del pagamento 26. Non dipende dal compratore di eludere la vendita con non pagare il prezzo 26. Altro obbligo del compratore, per la spesa che gli spetta di fare, o per danno al quale è tenuto 27. Il compratore non è tenuto di pagare il prezzo, se sia in pericolo di evasione 27. Altro impegno del compratore 27. Del rilascio di qualche parte del prezzo, a condizione di pagarsi il rimanente in un dato tempo 27.

Compromessi. Definizione del compromesso III, 218. Formalità nel compromesso 218. Fa d'uopo nel compromesso aver cura di eleggere il terzo arbitro 218. Si può appellare da una sentenza data da un arbitro 219. Il compromesso obbliga solo alla pena 219. Non vi è pena senza stipulazione 219. Se si possa stipulare una pena maggiore della somma in quistione 220. Se si possa uno sottrarre dalla pena stabilita nel compromesso, sotto pretesto che la sentenza è contraria a colui, che ne chiede l'esecuzione 220. Se abbia luogo la pena quando l'arbitro non ha deciso sopra tutti i capi 220. Se abbia luogo, quando l'arbitro ordinata qualche cosa contro i buoni costumi 221. Se sia luogo alla pena convenzionale nel caso in cui l'arbitro non abbia deci-

so su di alcune domande, di cui non era stato istruito 221. Se il diritto di giudicare in qualità di arbitrio sia personale 221. Compromesso generale o particolare 222. Il compromesso finisce quando è sfatto il termine 222. Il compromesso finisce colla morte 222. Non si può compromettere su di accuse di delitti 222. Né su d'una causa in cui si tratta dello stato di una persona o del suo onore 223. La sentenza deve pronunciarsi nel tempo stabilito nel compromesso 223.

Comunità. Elezione de' sindaci, de' direttori e di altri amministratori de' corsi e delle comunità, e delle loro autorità IV, 107. Obblighi delle comunità che destinano sindaci o altri deputati 111. Cosa sia delitto commesso da una comunità IX, 145. Pene che in questi casi s'impongono 145.

Concussioni. Cosa sia concusione IX, 91. Sue differenti specie 92. sue pene 93. Ciò che è stato fatto per via di concusione, non ha alcun vigore 93. Concussioni, di cui un giudice è responsabile 94. Di colui che dà causa alla concusione 94. Contro gli credi de' concussionari si procede civilmente 95.

Condizioni. Vedi *Convenzioni*.

Conduttore. Obblighi del conduttore II, 132. Qual uso deve farsi della cosa presa in affitto 132. Di colui che ne fa mal uso 133. A quale custodia è obbligato il conduttore 133. Il conduttore è tenuto del fatto delle persone di cui deve essere responsabile 133. Del danno cagionato da un nemico del conduttore 134. Del conduttore che lascia la casa locata per qualche timore 135. Se l'inquilino abbandona l'abitazione, o l'affittuale il fondo 136. Se l'inquilino si allontana 136. Finito l'affitto il conduttore restituisce la cosa e paga il prezzo 136. Mobili dell'inquilino ipotecati per l'affitto 137. Il proprietario può espellere l'inquilino per abitare egli stesso nella casa 137. L'inquilino può essere espulso mancando di pagare 139. L'inquilino può essere espulso abusandosi 139. Interessi del prezzo dell'affitto 140. Se qualche forza superiore impedisca al conduttore di godere della cosa affittatagli, non deve pagare il prezzo dell'affitto 140. Qual sia l'effetto della clausola che il conduttore non sarà garante della forza superiore 140. Se, essendosi convenuto che il locatore non potrà niente domandare al conduttore, possa il conduttore domandare qualche indebito al locatore 141. Se il conduttore che ha pagato anticipatamente il prezzo dell'affitto, abbia diritto di ripeterlo, in caso che sopraggianga qualche accidente che gli impedisca di godere 141. L'inquilino può ripigliarsi le porte, ed altre cose ch'egli ha fatto fare 141. Il conduttore deve servirsi del fondo da buon padre di famiglia 152. Ipoteca de' frutti per il prezzo dell'affitto 153. Il colono in una porzione de' frutti soggiace a' casi fortuiti 153. Effetto del caso fortuito per l'affitto d'un sol anno 154. Perdita leggera cagionata dalla natura del fondo, o dai frutti, o per altra causa 155. Perdita considerabile per le medesime cause, o per altri casi fortuiti 155. Compensazione delle buone e cattive annate 156. Perdite delle

zemenze e delle colture sul padere 157. Il conduttore non può abbandonare il fondo 157. Conduttori responsabili della loro ignoranza, 164. Difetti della materia che l'artefice dee somministrare 165. A qual cura son tenati gli artefici e gli operai 165. Del vizio della cosa 166. Cura de vetturali 166. Opera a piacere del padrone, o a giudizio d'una persona 167. Opera fatta per ordine del padrone 167. Se l'opera perisca prima che sia riconosciuta dal padrone 167. Se l'edifizio perisca nel tempo che si fabbrica 168. Se l'artefice dovendo tutto somministrare, il tutto perisca 169. Accessori dell'obbligo del conduttore 169. Obbligo di chi dà a fare un lavoro, 170. Deve il prezzo e gli interessi, se sia in mora 170. Quando non si debba anticipare il pagamento in caso di pericolo 170. Se la cosa perisca per proprio difetto o per il fatto del locatore 171. Se l'opera non sia fatta in tempo 171. Del mercenario che ha mancato di travagliare 172. Se il padrone sia in mora di ricevere 172. Se il conduttore faccia qualche spesa 172.

Confessione. La confessione della parte serve di prova V, 194. Confessione etronca di fatto 194. Confessione erronea di dittito 194.

Consuetudini. In che differiscono dal diritto scritto I, 109.

Contratti. Sincerità e buona fede ne' contratti volontari e scambiati 33. Fedeltà a ciò ch' esigono i contratti involontari 34. Ogni frode è illecita in ogni sorte di contratti 34. Impegni a' quali può astringerci la giustizia 34. Libertà di ogni sorta di convenzioni 35. Tutti i contratti che offendono le leggi e i buoni costumi sono illeciti 35.

Conventicole. Delle conventicole, o sia delle adunanze a cattivo fine IX, 86. Quando nelle conventicole si commette qualche violenza 86. Vie di fatto 87. Carcere privato 87.

Convenzioni. Significazione della parola convenzione I, 214. Definizione della convenzione 214. Materia delle convenzioni 214. Quattro sorti di convenzioni, per quattro combinazioni dell'uso delle persone e delle cose 214. Niuna convenzione obbliga senza cagione 215. Le donazioni hanno la lor cagione 216. Alcune convenzioni hanno un nome proprio, altre non l'hanno, ma tutte obbligano a ciò che si è convenuto 216. Il consenso fa la convenzione 217. Convenzioni che obbligano per la cosa 217. Convenzioni o senza scritto, o per iscritto 218. Convenzioni, scritte o per man di notaio, o con sottoscrizione privata 218. Probe delle convenzioni senza scritto 218. Le convenzioni per man di notaio contengono la lor prova 218. Verificazione della sottoscrizione contesta, detta del carattere 218. Come si fa l'adempimento delle convenzioni per mano di notaio 219. Convenzioni fra assenti 219. Chi può far convenzioni, e quali 220. Le convenzioni debbon esser fatte con cognizione e con libertà 221. Niuno può convenire per gli altri, né in lor pregiudizio 221. Prima eccezione di colui che ha commissione da un altro 222. Seconda eccezione di coloro che han diritto di trattar per gli al-

tri 222. Di colui che tratta per un altro e promette per lui 222. Le convenzioni fan le veci di leggi 223. Le convenzioni non possono pregiudicare ad un terzo 223. Regole dell'interpretazione delle convenzioni 224 segg. Impegni che seguono naturalmente dalle convenzioni, benchè non vi siano espressi 231 segg. Diverse sorti di patti, che si possono aggiungere alle convenzioni, e particolarmente delle condizioni 243 segg. Convenzioni che sono nulle nella lor origine 257 segg. Risoluzioni delle convenzioni che non erano nulle 265 segg. Vizj delle convenzioni III, 296. Due sorti di convenzioni illecite 327. Qual sia la convenzione contraria alle leggi 328. Convenzioni punibili 329. Effetto delle convenzioni illecite 329. Quando sia o non sia luogo a ripetere una cosa data ingiustamente 329.

Cose. Cose comuni a tutti I, 202. Cose pubbliche 203. Cose delle città ed altri luoghi 205. Distinzioni degl' immobili e de' mobili 203. Immobili 204. Arbori ed edificj 204. I frutti pendenti fanno parte del fondo 204. Accessori degli edificj 204. Mobili vivi o semiovivi, e mobili morti 205. Animali selvaggi, animali domestici 205. Mobili che si consumano con l' uso 205. Distinzione delle cose che sono in commercio, e di quelle che non vi entrano 206. Cose sacre e dedicate al culto divino 207. Cose corporali, ed incorporali 207. Fondi allodiali, o immuni, e fondi soggetti a censi o ad altre prestazioni 208. Moniere 208. Monete 208. Tesori 209. Altra distinzione di diverse sorti di beni 209. Acquisti 209. Propri, o sian beni antichi 209. Beni paterni 209. Beni materni 210.

Cosa comune a più persone. Donatarj o legatarj d'una medesima cosa IV, 132. Coeredi 132. Eredi di un socio 132. Compratori di porzioni indivise 132. Obblighi per la cosa comune 133. Obblighi generali di quelli che hanno una cosa comune 134. Cura della cosa comune 134. Debbonsi mettere in massa comune i frutti 135. Rimborso de' crediti e degli interessi 135. Deteriorazione della cosa comune 136. L' uno non può senza l' altro innovare nella cosa comune 136. Pena di colui che fa un cambiamento, senza il consenso degli altri 137. Se il cambiamento sia stato tollerato 137. Cambiamento senza saputa di uno degli interessati 137. Cambiamento tollerato, quantunque dannoso 137. Obbligo di dividere la cosa comune 137. Se la cosa comune non possa dividersi 138. Peso sopra uno de' fondi che si dividono 138. Lesione nella divisione 139. Garanzia tra quelli che ricevono le porzioni 139. Titolo de' beni divisi 140. Delle cose che non è permesso di mettere in divisione 140. Cose malamente acquistate 141.

Creditori. Definizione del creditore II, 234.

Credito in solidi. In che consista il credito in solidi V, 12. Come si acquista 12. Se uno di questi creditori faccia una domanda senza gli altri 13. Se innovi o deleghi 13. La domanda di uno vale per gli altri 13. Uno di questi creditori non può pregiudicare agli altri 14.

Curatori. Curatore de' pazzi 84. Pupillo pazzo 83. La pazzia deve essere provata 83. Il figlio curatore di suo padre o di sua madre divenuti pazzi 83. Figlio di famiglia pazzo 84. Il marito non può essere curatore di sua moglie divenuta pazza 84. Pazza con lucidi intervalli 84. Infermità che ricercano un curatore 85. Curatori de' prodighi, a' quali è interdetta l'amministrazione 85. Il prodigo deve essere provato tale 86. Il figlio non può essere curatore del padre prodigo 86. Durata dell'ufficio del curatore di un prodigo 86. Curatore per i beni d'un assente 87. Curatore all'infante non ancor nato 87. Curatore ad una successione 87. Curatore per i beni derelitti 88. Il creditore può esser curatore de' beni del debitore 88. Autorità de' curatori 89. Giuramento ed amministrazione de' curatori 89. Differenza tra i tutori ed i curatori 89. Obblighi de' curatori 90. Azione de' curatori della persona 91. Azione de' curatori de' beni 91. Azione del curatore de' beni dell'assente 91. Azione del curatore di cui è terminato l'ufficio 92. Effetto dell'azione del curatore 92. Ipoteca de' curatori 92.

D

Danni. Il padrone degli animali è tenuto al danno da essi cagionato 174, 172. Emenda 172. Altro danno diverso da quello del pascolo 172. Il bestiame trovato a far danno non deve offendere 173. Del padrone, che non può trattenere il suo cavallo o altra bestia 173. Bovi che cozzano 174. De' cavalli che mordono, o s'inalberano 174. Cani mordaci 175. Bestie feroci 175. Bestia che fa danno perchè è stata azzata da un uomo 176. O perchè è stata incitata da un'altra bestia 176. Bestia che uccide un'altra bestia altrui 176. Intimazione di demolire o di puntellare 178. Permissione del giudice di provvedere al pericolo 178. Danni ed interessi contra il proprietario negligente 179. Se l'edifizio cada prima della denunzia 180. Degli ornamenti superflui nell'edifizio abbattuto dalla caduta di un altro 181. Caduta per un caso fortuito, dopo la denunzia 181. Se la casa che minaccia rovina, appartenga a molti padroni 182. Nuova opera vietata 182. Nuova opera che si ha diritto di fare, quantunque dannosa 184. Opera che non si può fare in pregiudizio del vicino 185. Non si può cambiare l'antico corso delle acque 185. Proibizioni d'innovare 186. Innovazioni in un luogo pubblico 186. Danni cagionati per colpe senza dolo 188. Difetto di consegna 188. Danni cagionato da un fatto innocente 189. Precauzione nél lavori e fatiche che possono produrre qualche danno 190. Ignoranza di ciò che devesi sapere 190. Incendj 191. Danno cagionato per evitare un pericolo 192. Danno che si può impedire 193. Danno avvenuto per un caso fortuito, preceduto da qualche fatto che ne dà occasione 193. Danno cagionato per un caso fortuito, preceduto da una colpa 195. Chi abita nella casa è tenuto a questo danno 266. Il divieto di gittare robe riguarda la sicurezza di ogni sorta di luoghi 266. Multa pecunaria 267. Se alcuno sia ucciso o ferito 267. Se molti abitano nel medesimo luogo 267. Se

ma solo tenga la casa ed affitti camere 267. Di chi riceve nelle loro case scolari o altre persone 268. Se siasi gettato col disegno di nuocere 268. Proibizioni di tener cose pendenti che possono cadere e nuocere 269. Se una cosa tenuta appesa cada e faccia qualche male 269. Tegole cadute da un tetto 270.

Danni ed interessi. Definizione de' danni ed interessi V, 99. Due sorte di questioni in materia di danni ed interessi. La prima se sieno dovuti 99. Seconda questione: in che consistono i danni ed interessi. Esempio di questa questione 101. Alto esempio di questa questione 101. Terza questione per la stima de' danni ed interessi 102. Due sorte di danni che bisogna distinguere 103. Danni ed interessi, per il danno emergente, o per il lucro cessante 104. Differenze ne' danni ed interessi, secondo la buona o mala fede del debitore 106. Del riguardo che deve aversi alla qualità del fatto che ha cagionato il danno 108. Possono esser dovuti i danni ed interessi, senza che alcuna colpa vi abbia dato luogo 109. Conseguenze che pagono lontane, e che possono entrare ne' danni ed interessi 110. Danni ed interessi per perdite future 111. Prudenza del giudice nella stima de' danni ed interessi 112. Danni ed interessi contro i temerari litiganti 114. Stipulazione di una somma per tutti i danni ed interessi 115. Tutti i danni ed interessi si valutano in denaro 116. Perito di cui, chi le cagiona, non deve essere risponsabile 116. Osservazione generale sulle questioni de' danni ed interessi 117.

Debitore. Definizione del debitore II, 234.

Delazione delle armi. Vedi *Convenzione*.

Delegazione. Definizione della delegazione V, 362. La delegazione esige il consenso di tutte le parti 362. Differenza fra la cessione e la delegazione 362. Altra differenza 363. La cessione di un credito, e l'obbligo di una terza persona per il debitore non è una delegazione 363. Delegazione al creditore, e ad altra persona per suo ordine 364. Delegazione, specie d'innovazione 364. Il delegato non può far risorgere il primo obbligo 364. Il delegato non può far uso delle sue antiche ragioni contro il delegante 365.

Delitto di carne. Variie specie di questo delitto IX, 124. Fornicazione 124. Circostanze che aggravano la fornacazione 125. Donne pubbliche, e lenoni 125. Pene contro l'adulterio 126. Pene contro l'adulterio 127. Adulterio con una meretrice 127. Chi abbia diritto di proporre l'accusa di adulterio 127. Se gli eredi del marito dell'adultera, possano proporre questa accusa 128. Se l'adulterio rimanga compensato dall'infedeltà reciprocà di ambedue i coniugi 129. Riconciliazione del marito coll'adultera 129. Il marito di una vedova non può accusare la sua moglie dell'adulterio, commesso in tempo del primo marito 130. Della donna ch'è stata violentata 130. Differenti specie di ratto, e delle sue pene 131. Ratto di una monaca 132. Cognizioni carnali violente 132. Incesto 132. Delitti, contro natura 133. Poligamia 133.

Depositario. Fondamento della cura del depositario 273. Cura del depositario 273. Colpa prossima al dolo 273. Depositario negligente ne'suoi propri affari 274. Se la cosa si perda, senza colpa del depositario 274. Convenzione per la qualità della cura del deposito 275. Depositario ultroneo 275. Del depositario che ha vendato il deposito e l'ha ricomprato 275. Se il depositario sia moroso a restituire 276. Deposito che può essere restituito in uno di molti luoghi 276. Eredi del depositario 277. Se l'erede del depositario venga la cosa depositata 277. Il deposito non si compensa 278. Il depositario non deve esigere cosa alcuna per la restituzione del deposito 278. Il mutuo fatto dal depositario al padrone della cosa depositata non lo libera dall'obbligo della pronta restituzione del deposito 279. Se il padrone del deposito abbia azione contro un terzo, cui sia stata data in prestito la cosa depositata 279.

Deposito. Definizione del deposito 273. Il deposito deve essere gratuito 263. Deposito degli stabili 263. Si può depositare la cosa di un altro, ed un ladro stesso può depositare la cosa furta 263. Restituzione della cosa al padrone 263. Come il deposito può essere restituito ad un altro che non sia il padrone 264. Il padrone del deposito può ripigliarselo in qualunque tempo 265. Del luogo in cui deve esser restituito il deposito 265. Dei frutti della cosa depositata 266. Dei liberi data al depositario di usare della cosa depositata 266. Se la cosa depositata appartenga a molti 266. Se dopo avere uno degli eredi ricevuto la sua porzione del deposito, il depositario divenga impotente a restituire il rimanente 268. Se tra molti proprietari si sia convenuto, che un solo possa ritirare l'intero deposito 268. Molti depositari d'una medesima cosa 268. Se il depositario usi della cosa depositata 269. Deposito per comodo del depositario 269. Deposito d'uno scrigno con molte robe 270. Spese della custodia 270. Spese per la cosa depositata 271. Spese del trasporto 271. Discarico del depositario 271. Cosa s'intenda per deposito necessario 273. Definizione del deposito necessario 273. Questo deposito è convenzionale 274. Obblighi del depositario nel deposito necessario 274. Regole degli altri depositi, che sono applicabili a questo 285.

Diredazione. I figli non possono esser diredati senza cause legittime VIII, 8. Ne gli ascendenti, tanto mascolini, quanto femminili 8. La preterizione de' figli produce lo stesso effetto della diredazione senza causa 8. Lo stesso accade della preterizione degli ascendenti 9. I genitori non possono diredare i loro figli, ancorché lascino loro la legittima con un'altra disposizione 9. I testamenti inofficiosi sono annullati in ciò che riguarda la restituzione inofficiosa dell'erede 15. Come la querela del testamento inofficioso passi all'erede del diredato 15. Preterizione involontaria 17. Se un testatore che ha molti figli, dice di volerne diredar uno, ma non lo nomina, la diredazione è nulla 18. Provvisione per il figlio diredato, pendente l'appellazione della

sentenza emanata a suo favore 19. La porzione del figlio, di cui si dichiara giusta la diredazione, cresce in beneficio dell'altro, che ha fatto annullare la diredazione propria 19. Si dee supplire la legittima a' figli, a cui il padre non l'ha lasciata intera 20. La diredazione non si sostiene, ancorchè la causa dell'erede instituito sia favorevole 21. Gli eredi trasversali possono querelarsi dell'inofficiosità del testamento, nel solo caso, che sia stato instituito un estraneo 21. Chi ha approvato il testamento, non può intentare la querela dell'inofficiosità 22. Se il figlio di famiglia possa impugnare un testamento, di cui il proprio padre ha ricevuto un legato 22. Se l'avvocato del legatario possa intentare la querela dell'inofficiosità 22. La querela dell'inofficiosità passa all'erede del diredato, se questi l'aveva intentata prima di morire 23. Ma se dopo essere stata intentata fosse stata abbandonata, non passa all'erede 23. Un testamento può esser dichiarato inofficioso, senza pregiudicare alle donazioni *inter vivos* 23. Quando un testamento è dichiarato inofficioso, l'erede che vi era stato instituito conserva tutti i suoi diritti contro l'eredità 23. Quando s'impugna la validità di un testamento come inofficioso, i legatari han diritto di prender parte nella lite 24. Qual prova debba fare l'attore, che intenta la querela del testamento inofficioso 24. I figli non possono darsi senza una giusta causa 25. Due specie di cause di diredazione 26. Diverse cause di diredazione de' figli 26. Diverse cause di diredazione de' genitori 28. Le cause di diredazione debbono esser provate 29. L'ingratitudine della figlia verso i genitori che l'hanno dotata, non priva il di lei marito del diritto di conseguire la dote assegnatale 30. La querela dell'inofficiosità cessa per l'approvazione del testamento 31. Se il diredato, essendo legatario riceve il legato, approva il testamento 32. Quello che fa un tutore in nome del suo pupillo non pregiudica ad esso tutore, come non pregiudica al pupillo quello che fa il tutore in nome proprio 32. L'approvazione del testamento esclude la querela dell'inofficiosità 34. Questa querela rimane prescritta dal quinquennio, se non è concorsa una giusta causa di ritardo 34. Quando l'istanza della querela è perentata, non dee più riceversi 36. La querela dell'inofficiosità non esclude l'eccezione della falsità, né questa quella 36. L'eccezione della nullità, e quella della inofficiosità del testamento si possono allegare separatamente 37. Se il testatore ha lasciato meno della legittima, se ne deve dare il supplimento 38. Quando il testamento è dichiarato inofficioso, tutti i figli succedono *ab intestato* 39. Caso, in cui la querela d'inofficiosità accresce la porzione di un figlio instituito 39. Le donazioni, e le doti inofficiose sono diminuite dalla legittima 40. I legati di un testamento inofficioso sussistono 41.

Dispense. Loro fondamento e natura 1, 85.

Divisione. Definizione della divisione VI, 289. La divisione è simile ad una permuta 290. O ad una vendita 290. Si dividono tut-

ti i beni dell'eredità 291. E tutt'i pesi 291. Garantia per l'evi-
zioni e per i pesi 292. Eguaglianza della condizione de'soci 292.
Se l'eguaglianza non può esser perfetta, come vi si supplisce
292. Ciò che il defunto deve dare all'eredità entra ne' pesi 293.
Vendita all'incanto de'beni che non possono essere divisi 293.
La vendita all'incanto si può fare pubblicamente 294. Se uno
degli eredi si rende aggiudicatario, gli altri non possono avervi
parte, anche offrendo la loro porzione del prezzo 294. Dove si
debbono mettere i titoli della successione 295. Chi sia l'attore
nel giudizio di divisione 296. Nuova divisione per un erede so-
praggiunto 296. Lesione nella divisione 297. Tre maniere di fa-
re la divisione 297. Tre sorte di beni che un defonto poteva a-
vere 299. Come i beni soggetti a legati, o a sostituzioni possono
entrare in una divisione 299. Un'antiparte non entra nella divi-
sione 300. I beni che si debbono restituire, non si dividono 300.
Né le cose, di cui si può fare cattivo uso 301. Le rendite, di
cui ciascun erede ha goduto, si mettono in comune nella divi-
sione 301. Sulle rendite si deducono le spese fatte per godere 301.
Quantunque non vi sieno frutti, con tuttociò l'eredità ricupera le
spese fatte per godere 302. Gli eredi ricuperano le spese neces-
sarie ed utili, quantunque l'evento le renda inutili 302. Tre sor-
te di spese 303. Spese necessarie 303. Spese utili 304. Spese vo-
luttuose 304. Spese voluttuose, le quali sono utili 305. Danni ed
interessi contro l'eredità che ritarda la divisione 305. Un fondo,
su di cui un erede ha acquistato la prescrizione, entra nella di-
visione 306. I casi fortuiti avvenuti dopo la divisione vanno a
conto di chi li patisce 311. L'eredità è tenuta ad una perdita ac-
caduta per un suo fatto colposo 312. L'eredità che usurpa, sog-
giace solo alle perdite che ne possono seguirsi 313. Se le divi-
sioni non ridotte in iscritto sieno valide 313. Le divisioni fatte tra
maggiori non debbono essere rivocate 314.

Dolo. Definizione del dolo III, 324. Il dolo si giudica dalla qua-
lità del fatto e dalle circostanze 324. Il dolo non si presume 325.
Differenza tra il dolo personale, e quello che chiamasi *dolus re-
ipae* 325.

Donante. Primo obbligo del donante: non poter rivocare III, 95.
Secondo obbligo: la consegna 95. La ritenzione dell'usufrutto
serve di tradizione 95. Il donante deve consegnare la cosa do-
nata 95. La tradizione deve precedere la donazione 96. Se la
perdita del contratto di donazione annulla la donazione 96. Ter-
zo obbligo: la garanzia 96. Se la mala fede del donante cagio-
ni qualche perdita al donatario 97. Il donante non può essere
astretto se non a quel che può, senza essere ridotto in estremo
bisogno 97. Interesse delle cose donate 97.

Donatario. Il primo obbligo del donatario è di adempire ai pesi
III, 99. Se il donatario sia tenuto a pagare i debiti del donan-
te 99. Se il donante possa rivocare la donazione 99. Il secondo
obbligo è la gratitudine 100. Ingratitudine dissimulata dal donan-
te 101. Rivocazione della donazione per causa d'ingratitudine

101. Se il rieusare di somministrare al donante gli alimenti promessi col contratto di donazione possa dar luogo alla revocazione della donazione 102. Se abbia luogo la rivocazione quando gli alimenti non fossero stati promessi nel contratto di donazione 102. Se la revocazione per causa d'ingratitudine possa aver luogo quando la donazione è fatta a parenti prossimi 103. Se gli eredi del dopante possano domandare la revocazione della donazione per causa d'ingratitudine 104. Se la domanda di rivocare la donazione possa proporsi contro l'erede del donatario 104. Se il donatario avendo alienato i fondi donatigli, possano i compratori soggiacere all'evizione per la di lui ingratitudine 105. Se il donatario li abbia ipotecati 106. Se i beni compresi nella donazione rivocata per causa d'ingratitudine, ritornino in mano del donante liberi da debiti e dalle ipoteche del donatario 106. Cosa dee restituire il donatario, nel caso di revocazione della donazione per la sopravvenienza de' figli 107.

Donazione. Definizione della donazione III, 81. Due specie di donazioni 81. Definizione della donazione a causa di morte 81. Definizione della donazione tra vivi 82. Se una persona inferma possa donare tra vivi 82. Se la gravidanza di una donna sia una malattia che le impedisca di donare tra vivi 82. Se i sordi e i muti possano donare 83. Se le persone alle quali è stata interdetta l'amministrazione de' loro beni per causa di prodigalità, o per altra causa, possano donare 83. Se un vecchio possa donare 84. Se un minore possa donare 84. Se le donazioni fatte in minorità siano valide, qualora siano state fatte per una causa favorevole 84. Se un reo che ha commesso un delitto capitale possa donare 84. Se il marito e la moglie possano far tra loro donazioni 84. Se possono farsi donazioni nel contratto matrimoniale 84. I coniugi non possono riserbarsi con una clausola del loro contratto matrimoniale, la facoltà di farsi donazioni reciproche durante il matrimonio 84. Se siano valide le donazioni fatte da persone, delle quali il matrimonio è nullo 85. Accettazione 85. Se il donatario sia incapace di accettare 85. Se il minore possa accettare 85. Donazioni fatte a persone colle quali il donante vive in cattivo commercio, sono nulle 85. Se gli eredi del donante siano in diritto di opporre l'eccezione di adulterio per impedire l'effetto della donazione 85. Se si possa donare a bastardi 86. Se si possa donare ai figli legittimi de' bastardi 87. Donazioni fatte a medici 87. A' procuratori 87. Ai confessori 88. Se si possa donare ad un incognito 88. Si può donare un credito 88. Si può donare la porzione indivisa di uno stabile 88. Chi dona quel che è obbligato a dare, non fa una donazione 88. Donazioni simuneratorie 89. Le donazioni sono irrevocabili 89. Cose che si possono donare 89. Donazione di tutti i beni o di una parte 90. I frutti dopo la donazione, non la aumentano 90. Donazioni o pure e semplici, o condizionate 91. Tre sorte di condizioni 91. Si possono aggiungere nuovi pesi alla donazione 92. Differenza tra i motivi e le condizioni 92. Ri-

serva dell'usufrutto 93. Registro 94. Alimenti somministrati per liberalità, o per altri riguardi 95.

Donazioni causa mortis. Definizione della donazione *causa mortis* VIII, 101. Sua somiglianza e sua differenza dai codicilli 102. Sue formalità 104. Chi possa farla 105. Le regole de' codicilli sono applicabili alla donazione *causa mortis* 105. Ed anche quelle de' legati 105.

Dote. Definizione della dote III, 12. La moglie deve portare una dote al suo marito 12. Il marito gode della dote per i pesi del matrimonio 12. Come il marito sia padrone della dote 12. Della dote in danari o in cose stimate 13. La stima mette la cosa a pericolo del marito 14. Conseguenza di questa stima 14. Quando gli effetti dotali sono stati stimati, qual diritto abbia il marito contro la moglie nel caso, che egli fosse evitato 14. Se gli effetti stimati periscano prima del matrimonio, su di chi ne cade la perdita 15. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano pendente il matrimonio 15. Se essendosi stipulato, che i beni dotali della moglie, siano venduti più o meno di quel che sono stati stimati nel contratto di matrimonio, il marito sia tenuto a restituire il prezzo della vendita, dopo lo scioglimento del matrimonio 16. Se gli effetti non siano venduti 17. Se gli effetti non siano stati stimati, a danno di chi periscano 17. Se gli effetti siano stati stimati, e siasi stipulato col contratto di matrimonio che il marito sarà tenuto a restituire gli effetti, o il prezzo della stima, a chi appartenga la scelta 17. La stima deve farsi nel contratto di matrimonio 18. Se la stima sia stata fatta a vil prezzo 18. Dote di tutti i beni o di una parte 19. Una moglie può portar in dote un suo credito col marito 19. Se gli effetti dovuti dal marito alla moglie siano stimati col contratto di matrimonio 20. Se i frutti e le rendite maturate durante il matrimonio facciano parte della dote 20. Se facciano parte le rendite percepite prima del matrimonio 20. Se si possa stipulare che i frutti che scaderanno durante il matrimonio facciano parte della dote 20. Se avendo la moglie l'usufrutto d'uno stabile, questo appartenga al marito 21. Profitti della dote che non sono rendite 22. Pietre delle cave ed altre materie 23. Fondi acquistati co'danari dotali 24. Guadagni del marito 24. Libertà di tutti i patti leciti ed onesti 24. Convenzioni contrarie ai buoni costumi ed alle leggi 25. Il fondo dotali non può essere alienato 25. Né assoggettato a servitù o ad altri pesi 25. Eccezione per l'alienazione dei beni dotali 25. La moglie non può senza il consenso di suo marito alienare il fondo dotali 26. La costituzione di dote contiene la condizione che sia conchiuso il matrimonio 26. Ciò ch'è stato stipulato nel contratto di matrimonio non deve aver luogo se non dopo celebrato il matrimonio 26. Se il matrimonio essendo stato disiolto una volta, si fosse dipoi contratto di nuovo 27. Il padre dota la sua figlia 25. La figlia, o la vedova che è fuori della patria potestà, si dota da se stessa 30. Costituzione di dote della figlia minore 30. Se

XVIII

il padre dota la sua figlia, si presume che la dote sia de' suoi beni, e non de' beni avventizj della figlia 30. Se il padre dà in dote alla sua figlia ciò che crede doverle, non può ripetere quel che ha dato, quando si è avveduto del suo errore 30. Gli eredi del padre sono obbligati di somministrare la dote da lui promessa, quand'anche il padre fosse morto prima del matrimonio 31. Quale regola debba un tutore seguire per costituire la dote alla sua pupilla 31. Il padre non può diminuire la dote che ha promessa alla sua figlia 32. La dote costituita dal padre chiamasi profetitia 32. La dote costituita per mezzo del procuratore del padre è profetitia 32. Se la dote che è stata data per gratificare il padre, sia profetitia 32. Se sia dote profetitia quando il padre rinunzi ad una successione, o ad un legato per assicurare una dote alla figlia 33. Se sia dote profetitia quando il padre vi si obbliga soltanto come fidejussore 33. Se sia dote profetitia quando il padre promette la dote, ed un terzo rendesi fidejussore 34. Se essendo il padre crede di colui che ha promessa la dote, in tal caso la dote sia profetitia 34. La revisione della dote profetitia 34. Fondamento ed uso di questo diritto 35. La dote profetitia è soggetta ai lucri del marito 35. Se il padre sia mentecatto o prodigo 36. Dote profetitia che viene dall'avolo o da altri ascendenti paterni 36. Reversione agli estranei 36. Il debito del padre non è una dote profetitia 36. Dote costituita dalla madre 37. Garanzia della dote 37. Il padre che ha dotato o i suoi eredi sono garanti della dote 38. Nel caso che gli effetti dati in dote non fossero beni liberi, se il marito abbia diritto di rivalersi sugli altri beni della moglie 38. Obbligo del marito per i pesi della dote 39. Della cura che il marito deve avere de' beni dotati 40. Difesa contro i debitori 40. Le innovazioni che fa il marito sono a suo pericolo 41. Se il marito riceva interessi da un debitore della dote 42. Come la prescrizione possa essere impurata al marito 42. Caso della restituzione della dote 42. Accessori della dote 43. A chi debba essere restituita la dote 43. I lucri del marito diminuiscono la restituzione della dote 43. Riparazioni ed altre spese diminuiscono la dote 44. Tre sorti di spese 44. Spese necessarie 44. Il marito è incaricato delle spese annuali ed ordinarie 45. I pesi de' fondi si prendono su i frutti 46. Spese utili, come si ricuperano 46. Come si giudica delle necessità o dell'utilità delle spese 46. Se le riparazioni periscono per un caso fortuito 47. Spese voluttuose 47. Riparazioni voluttuose 48. Distinzione de' beni parafernali dai beni dotati 52. Separazione de' beni tra il marito e la moglie 54.

Diritto delle genti. Suo fondamento I, 105.

Diritto naturale. Le sue regole non sono raccolte, se non nel diritto romano I, 81. Pericolo di offenderlo, sotto l'apparenza di preferirlo ad una legge arbitraria 90.

Diritto privato o civile. Sua natura I, 106.

Diritto pubblico. Suo fondamento I, 106.

Diritto scritto. Sua differenza dalle consuetudini 1, 109.

Diritto reversivo. Definizione del diritto reversivo VII, 32. Due specie di diritto reversivo 3, l'una, che viene dalla legge, l'altra che nasce da' patti 33. Il diritto reversivo convenzionale si regola da' patti 33. Diritto reversivo de' beni donati in contemplazione del matrimonio 33. Questo diritto non impedisce i lucri su i beni soggetti al ritorno 37. Il padre ha il diritto reversivo sulla dote assegnata dall'avo paterno 48.

Duello. Vedi *Omicidio*.

E

Eccezioni. Loro fondamento, e natura I, 85. Discernimento dell' eccezioni 123. Due sorti d' eccezioni le naturali e le arbitrarie 124.

Emanciparsi. Vedi *Personae*.

Ensiteusi. Definizione dell'ensiteusi II, 174. Ogni podere può darsi in ensiteusi 175. Differenza tra l'ensiteusi, e l'affitto 175. Perpetuità dell'ensiteusi 176. L'ensiteusi fa due parti del diritto di proprietà 176. Dominio diretto ed utile 177. Obblighi reciprochi, che nascono dall'ensiteusi 177. Casi fortuiti 178. L'ensiteusa non può deteriorare 179. Risoluzione dell'ensiteusi, per mancanza del pagamento 179. Le spese non sono rimborsate 180.

Eredi. Definizione dell'erede VI, 94. Due sorte di eredi 95. Definizione dell'eredità 95. Due sorte di eredità 95. Non sempre i beni del defonto sono compresi nell'eredità 96. Una eredità può essere senza beni 96. Tre sorte di pesi ereditari 97. L'erede sta in luogo del defonto 97. Tre caratteri dell'obbligo dell'erede 98. E' irrevocabile 98. E' universale 99. E' indivisibile 99. L'eredità si divide fra coeredi 100. L'eredità, di cui non ancora si è preso possesso, rappresenta il defonto 100. L'erede si reputa tale dal momento della morte di colui al quale succede 101. Molte successioni da un erede all'altro, passano tutte all'ultimo erede 101. L'erede che aliena l'eredità, non lascia di esser soggetto a pesi 102. Chi riceve un prezzo perchè rinuncia all'eredità, è riputato erede 103. Non ha luogo la successione ab intestato, se vi sia un testamento valido 103. Se non sono determinate le porzioni degli eredi, esse saranno eguali 104.

Delle persone che muoiono contemporaneamente 105. Oggi persona che non è incapace a succedere può essere erede 112. Due sorte d'incapacità relative alle due sorte di successioni 112. Due sorte d'incapacità per rapporto alle loro cause 112. De' figli nati morti, e di quelli che nascono senza la figura umana 112. Quelli che muoiono subito nati, succedono 113. Figlio nato dopo la morte della madre 123. Pazzi, sordi e muti, prodighi, a' quali è vietata l'amministrazione, succedono 124. I bastardi non succedono ab intestato 124. I forestieri non succedono 127. I religiosi professi non succedono 128. Nè i condannati che sono morti civilmente 128. Le comunità possono succedere per testamento 128. Quelli che non erano nati nel tempo della successione, possono succedere 129. Le diverse incapacità hanno i

loro diversi effetti 129. Differenza tra le incapacità per rapporto
 alle due sorte di successioni 130. Alcune incapacità possono ces-
 sare, altre sono perpetue 130. L'incapacità de' bastardi cessa col ma-
 trimonio del loro padre colla loro madre 130. La nullità de' voti
 ri cessa l'incapacità del religioso professio 131. L'incapaci-
 tà di un condannato cessa per l'assoluzione, ed in altri casi
 131. Incapacità che cessano per il passato e per l'avvenire, o
 solamente per l'avvenire 131. Quella de' bastardi non può ces-
 sare se non per l'avvenire 133. Ed anche quella degli stranieri
 134. Quella del religioso professio può cessare tanto per il passa-
 to, quanto per l'avvenire 134. Ed anche quella del condannato
 134. Diversi tempi da considerarsi per l'effetto delle incapacità
 135. Tre tempi da considerarsi per l'incapacità delle successio-
 ni testamentarie 135. Ed uno per le successioni *ab intestato* 136.
 Effetto dell'incapacità sopravgiunta dopo la successione *ab Intestato* 137. Effetti di quella de' bastardi 134. Effetti di quella dei
 forestieri 143. Effetti di quella de' religiosi professi 159. Effetti
 dell'incapacità de' condannati 160. Questa incapacità non comincia
 se non colla condanna 160. Se si sostiene la condanna, que-
 sta fa sussistere l'incapacità 161. Questa incapacità cessa in di-
 versi casi 161. Non si può donare ad un incapace per mezzo di
 persone interposte 164. Se il figlio dell'erede incapace possa suc-
 cedere 165. L'erede indegno è escluso dall'eredità 168. Delle
 cause che rendono indegno 168. Se commetta qualche attentato
 contro la vita di colui, al quale deve succedere 169. Se ha
 qualche parte nella sua morte, anche per sola negligenza 169.
 Se quegli per cui colpa una persona muore, possa essere suo er-
 sede 170. Se lo infami 170. Se sopravviene tra loro un'inimie-
 zia capitale 171. Se gli muove lite intorno alla sua condizione
 174. Se non querela gli autori della sua morte 175. Se contratta
 sulla successione, vivente lui e senza sua saputa 175. Se gli
 impedisce di fare testamento 176. Se ha prestato il suo nome per
 un fedecommesso tacito 177. L'erede indegno restituisc i frut-
 ti e gli interessi 177. Distinzione tra le cause che rendono indegno 178. Di quelle che rendono indegno nel tempo della mor-
 te 178. Di quelle che son cessate nel tempo della morte 178.
 Distinzione delle cause riguardo alle due specie di successione
 178. Se chi è indegno di essere erede possa nella successione di
 un terzo ereditare i beni della successione, che non poteva ere-
 ditare direttamente 179. Quelli che sono incapaci di testare,
 non possono avere eredi testamentari 181. I bastardi non posso-
 no avere altri eredi *ab intestato*, che i loro figli 181. I forestie-
 ri non possono avere eredi né testamentari, né *ab intestato* 181.
 I religiosi professi hanno eredi e testamentari, e *ab intestato* 181.
 I condannati non hanno eredi 182. Quelli che non hanno con-
 giunti, non hanno eredi *ab intestato* 182. Diritto di accettare la
 successione, e di ereditarne i beni 184. L'adizione dell'eredità
 ha il suo effetto dal giorno della morte 185. L'erede può ri-
 nunciare all'eredità 185. L'erede può deliberare se debba o no

accettare la successione 185. L'erede può accettare la successione col beneficio dell' inventario 186. Può cercare la riduzione de' legati e de' fedecomessi, quando vi abbia luogo 186. L'erede può vendere o donare l'eredità, o disporne in altra maniera 187. Diritto di trasmettere l'eredità al suo erede 187. Vi sono diritti che non passano agli eredi 187. Diritto degli eredi del sangue su i beni che dalla legge sono loro dati 187. Diritto di venire alla divisione tra coeredi 188. Diritto di accrescimento tra coeredi 188. Diritto di obbligare i coeredi a mettere i beni in collazione 188. Diritto di ritorno o di revisione 188. Intermissione nell'eredità per il semplice effetto dell'adizione 190. Molte specie di obblighi degli eredi 190. Primo obbligo generale a tutti i pesi dell'eredità 190. Tutti gli obblighi particolari si riducono a due specie 190. Diversi pesi che si possono imporre all'eredità 191. Pesi a' quali è tenuto l'eredità, quantunque il defonto non ve l'abbia obbligato 191. Due specie di obblighi del defonto che non passano all'eredità 192. Prima sorte di obblighi che non passano all'eredità 192. Seconda sorte di obblighi che non passano all'eredità 193. Pesi che si possono imporre ad un erede 195. Con quali disposizioni si possono imporre questi pesi 195. Quali debbono essere queste disposizioni 196. Prima regola: che le persone, le quali dispongono, ne siano capaci 196. Seconda regola: che le persone le quali debbono profittarne, non ne sieno incapaci 196. Terza regola: che le disposizioni siano fatte nelle debite forme 196. Quarta regola: che le disposizioni non eccedano i limiti prefissi dalle leggi 197. Differenza tra quel ch'è dettoso per la quarta regola, e quel che lo è per le altre 197. A suo luogo sarà spiegato ciò che particolarmente riguarda queste quattro regole 198. Come si eseguiscono queste disposizioni 198. L'eredità è tenuta a' pesi dell'eredità, quand'anche fossero stati ignorati dal defonto 199. De' pesi delle successioni ricadute a quello cui si succede 199. Delle sostituzioni o fedecomessi, di cui il defonto era gravato 199. Di tutti gli altri pesi, azioni e pretensioni sull'eredità 200. Dei delitti del defonto 200. Dei debiti che debbono esser pagati solo dopo la sua morte 200. Delle spese del funerale 200. Diverse specie di pesi 205. L'eredità è tenuta a' debiti superiori all'asse ereditario 205. Tre sorte di debiti: i personali puri, gli ipotecari ed i privilegiari 205. Definizione di queste tre sorte di debiti 206. Prelazione de' creditori del defonto a quelli dell'eredità, sui beni dell'eredità 206. Prelazione de' creditori dell'eredità a quelli del defonto su i beni dell'eredità 207. Concorso tra i creditori che non hanno né ipoteca, né privilegio 207. Concorso tra i creditori del defonto su i beni dell'eredità 207. Separazione dei beni ereditari da quelli dell'eredità 208. Gli eredi sono tenuti personalmente per le loro porzioni, ed ipotecariamente per il tutto 208. Il debito ipotecario o privilegiato si divide riguardo agli eredi 209. Come si dividono tutti i debiti fra coeredi 209. I debiti dividonsi tra i coeredi, anche contro il fisco 210. L'in-

solvibilità di un erede non impedisce questa divisione 211. I debiti dividansi secondo le porzioni ereditarie 211. La pena pecunaria è diversa dall'interesse civile 217. Come l'erede può esser tenuto alla pena pecunaria 217. L'erede è sempre tenuto all'interesse civile 218. Il fisco fa le veci di erede ne' beni del condannato 240. E in quelli de' forestieri non naturalizzati 241. E de' bastardi 241. E di quelli che non hanno parenti 241. Tutte queste sorti di beni passano al fisco co' loro pesi 242. Il donatario universale sta in luogo di erede 242. Il compratore dell' eredità fa le veci di erede 243. Il curatore di una successione vacante rappresenta l'erede 244. In che consiste l'assumere la qualità di erede 264. Si può accettare l'eredità, o con atti espresси o con atti taciti 265. Quali sono gli atti di erede 265. L'erede che in questa qualità riceve un pagamento, fa un atto di erede 266. E che paga un debito dell'eredità 266. E che ne occupa i beni, o ne gode 266. Quantunque erra nel fatto 267. Chi dispone dell'eredità si rende erede 267. Ed anche chi riceve una somma per cederla ad un terzo 268. E chi rinuncia di concerto coll'erede ab intestato 268. E chi si appropria occultamente qualch'effetto ereditario 268. Se aliena, dopo aver rinunciato, commette un furto 268. L'erede ab intestato se è instintuato, non può appigliarsi alla successione legittima, in pregevizio de' legatari 269. Il minore è restituito in integrum dagli atti dà erede 269. La restituzione in integrum del minore non giova al coerede di età maggiore 270. Bisogna unire alle regole precedenti quelle della sezione II 270. Per fare un atto di erede, bisogna sapere di esser tale 272. Bisogna che l'atto non abbia altra causa 272. L'erede legittimo il quale ignora il testamento, non lo approva con rendersi erede 273. Convien distinguere i motivi degli atti. Vari esempi 274 275. Un atto di erede fatto per violenza non obbliga 276. Cautela per l'erede che teme di obbligarsi con qualche atto 276. Chi non può essere erede, non può far atto di erede 277. Se un minore possa far atto di erede, senza l'autorità del curatore 277. Chi non si è intromesso nell'eredità, non può essere erede 277. Chi domanda di essere informato degl'inventari e de' beni inventariati, non fa un atto di erede 278. Se l'agire in giudizio contro l'uccisore del defonto possa essere riguardato come un atto di erede 278. Se chi si prende cura di far seppellire il defonto, faccia un atto di erede 278. Un atto coattivo non dà la qualità di erede 279. Due effetti dell'adizione: il diritto sopra i beni, ed il possesso 280. Il possesso non è necessario per divenire erede 281. L'adizione dell'eredità comincia dal tempo della morte, che dà luogo alla successione 281. Effetto dell'adizione, di obbligare ai pesi 281. Altro effetto: diritto di trasmissione dell'eredità 282. In qual senso l'adizione riguardi i beni che sono nell'eredità 282. Ogni erede può rinunciare all'eredità 283. Come si rinuncia all'eredità 283. Per rinunciare bisogna sapere il suo diritto, e che sia ricaduta la successione 284. L'erede che ha rinunciato

to non può cambiare risoluzione 284. Non si può rinunciare in parte all'eredità 285.

Erede beneficiario. L'erede può deliberare 286. L'erede col inventario si rende informato dell'eredità 287. Curatore alla successione mentre che l'erede delibera 288. Vendita delle cose che potrebbero perire 289. Adempimento a' pesi forzosi ed urgenti 290. Alimenti a' figli nel tempo ch'essi deliberano 291. Molti eredi hanno l'uno dopo l'altro il diritto di deliberare 292. L'erede che muore mentre delibera, trasmette a'suoi successori il suo diritto 293. Può taluno rendersi erede col beneficio dell'inventario, senza deliberare 294. L'inventario deve esser fatto nelle debite forme 295. Deve comprendere tutti i beni 295. Si può riparare alle omissioni 296. Pene per le alienazioni degli effetti 297. L'erede beneficiario non è tenuto se non fino alla concorrente quantità de' beni 298. I legati sono indicati secondo i beni 299. L'erede creditore conserva il suo credito 299. E ricupera le spese da lui fatte 299. Deve far vendere i mobili 299. Non è tenuto che a render conto 299. Non è tenuto, pagando i creditori, ad aver riguardo alla loro graduazione 299. Può pagare i legatari, se non compariscono i creditori 299. I fondi dati in pagamento rimangono soggetti alle ipoteche 299.

Eresia. Definizione dell'eresia 68. Pene canoniche contro gli eretici 68. Autorità temporale contro gli eretici 69. Si dee togliere loro le chiese, e proibire di adunarsi 70. Allontanare i loro ministri, e proibire la lettura de' loro libri 71. Impedire loro l'esercizio delle cariche pubbliche, e di certe professioni 72. Se gli ebrei possano tenere assemblee 72. Cosa debbono fare gli ebrei quando sono tollerati in uno stato 72. Cosa sia bestemmia, e sue differenti specie 73. Pene contro i bestemmiatori 74. Sacilegio, e sue pene 75. Violazione de' sepolcri 76.

Emaffoditi. Vedi Personae.

Errore. Definizione dell'errore di fatto 303. Definizione dell'errore di diritto 303. L'ignoranza del diritto naturale non si ammette 303. Differenza tra l'errore di diritto, e di fatto 303. L'errore de' minori, sia nel fatto, sia nel diritto loro non nuoce mai 304. L'errore de' maggiori nel fatto o nel diritto ha diversi effetti 304. Dell'errore di fatto eh'è l'unica causa della convenzione 305. Se l'errore di fatto non sia la sola causa della convenzione 305. L'ignoranza de' fatti si presume 306. Errore ragionato dolosamente dalla parte 306. Dalle circostanze si giudica dell'effetto dell'errore 306. Errore di calcolo 307. Effetti dell'errore di diritto 308. Quando l'errore di diritto è l'unica causa della convenzione 308. Altro effetto della regola precedente 309. Caso in cui l'ignoranza di diritto non è di alcuna conseguenza 309. Quando l'errore di diritto non è l'unica causa della convenzione 310.

Esposizione del punto. Vedi Omicidio.

Eviazione. Definizione dell'eviazione 68. Danni ed interessi per

l'evizione 72. Se una cosa non ha sofferto cambiamento nel tempo dell'evizione 72. Se una cosa non si è deteriorata nel tempo dell'evizione 73.

Eunuchi. Vedi *Personae.*

Falcidia. I legati non possono eccedere i tre quarti dell'eredità VIII, 270. Tutti i debiti ed anche la porzione dell'erede si pagano prima de' legati 270. Come pure le spese del funerale 271. L'erede semplice non ha diritto alla falcidia 271. L'erede ab intestato vi ha diritto 272. Tutte le disposizioni *causa mortis* sono soggette alla falcidia 272. La falcidia cade su i beni esistenti in tempo della morte del testatore 272. L'apprezzamento de' beni si regola sul loro valore, in tempo di questa morte 273. Le perdite de' beni vanno a conto dell'erede semplice 273. Differenza fra l'erede semplice e beneficiario 274. L'apprezzamento fatto dal testatore non riguarda la falcidia 275. L'apprezzamento dee farsi coll'intervento di tutti i legatari 275. Cautela per la falcidia, in riguardo ai beni incerti 276. La diminuzione de' pesi, ed i nuovi fondi diminuiscono la falcidia 277. I beni scoperti dopo essersi fissata la quota della falcidia, la diminuiscono 278. Se il legato non può dividersi, la falcidia si regola per via di apprezzamento 279. La falcidia cessa in certi casi 281. Il favore del legato, o del legatario non impedisce la falcidia 281. Come si regola la falcidia ne' legati condizionali 284. Falcidia nel legato di una servitù 286. Il legato del pagamento anticipato di un debito, che aveva un termine, o che dipendeva da una condizione, è soggetto alla falcidia 286. Il legato di un credito, che non può esigersi, non entra nella falcidia 287. Tre sorte di casi, in cui si dee regolare la falcidia 288. La falcidia è dovuta in un legato dell'usufrutto: maniera di regolarla 289. L'erede semplice non ha diritto alla falcidia 297. L'erede beneficiario, che trovasi in frode, la perde sul fondo, che ha voluto occultare 289. E su' legati, che ha voluto sopprimere 298. L'erede ab intestato non perde la falcidia, per aver rinunciato alla successione testamentaria 299. Fra molti eredi gravati differentemente di legati, ciascuno ha la falcidia sulla sua porzione 299. I legatari gravati di altri legati, non hanno la falcidia 300. Quando però essi non soggiacciono alla falcidia per parte dell'erede 300. Il testatore può proibire la falcidia 302. Il legato di un fondo, di cui è proibita l'alienazione, è esente dalla falcidia 303. Il testatore, ch'è debitore del suo erede, può proibire gli di dedurre la falcidia sul suo debito 304. La falcidia non ha luogo ne' testamenti militari 304. Il legatario di un fondo, gravato di una prestazione sui frutti del defonto medesimo, non può pretendere la falcidia, ancorchè la paghi 305. Tutto quello che accresce l'eredità, diminuisce la falcidia 307. Tutto quello, che acquista l'erede in qualità di erede, diminuisce la falcidia 307. Il fondo de' legatari, assegnato sopra una porzione che cresce in beneficio di un erede, non è accresciuto dalla porzione

del coerede 308. Lo stesso dee dirsi nel caso di una sostituzione pupillare 309. Regola risultante da' quattro articoli precedenti 310. Cio ch'è stato lasciato a titolo di legato ad un coerede, da prendersi sulla porzione dell'altro erede, non diminuise la falcidia 311. Falcidia fra i coeredi legataj 312. L' erede di diverse porzioni dee confonderle per la falcidia de' legati di tutte le porzioni 313. Se il legatario di un legato condizionale succede all' erede, questo legato condizionale non diminuirà la falcidia de' legati, ordinati da quest' erede 313. Un peso imposto ad uno da molti eredi, da dritto a lui solo per la falcidia 314. Un legato di cui non dee farsi subito il pagamento o la consegna, è valutato meno nella deduzione della falcidia 314. L' erede che ha pagato o promesso di pagare l'intero legato, non può pretendere la falcidia 315. Quando però non abbia pagato o promesso di pagare, per un errore di fatto, e non di dritto 315. La falcidia non si perde per il decorso del tempo 315. La falcidia di molti legati ad un solo legatario, può ritenersi sull' ultimo legato che si paga 316. L' erede, che sotto pretesto della falcidia, differisce di pagare i legati, ne deve gl' interessi, quando essi abbiano luogo 317.

Fallimento. Definizione del fallimento V, 376. Il creditore pignorario gode la prelazione 376. Ed anche il venditore nella cosa venduta 376. Debito condizionato 377.

Fallimenti dolosi. Vedi *Furto*.

Falsa moneta. Vedi *Falsità*.

Falsità. Differenti specie del delitto di falsità IX, 113. Come si acquistano le prove della falsità di un atto 114. Scritture false, prodotte da una persona, che non le ha falsificate 115. Peccato contro gli officiali pubblici, convinti di questo delitto 117. Peccato contro i complici 117. Degli eredi del falso 117. Prescrizione del delitto di falsità 118. Transazione sopra la falsità di un documento 118. Nome finto o supposto 118. Parto supposto 119. Falsa moneta 120. Officiali della zecca, che alterano la moneta 121. Falsi pesi e false misure 121. Stellionato 121. Falsi testimonj 122. Occultazioni delle verità 123.

Fatti illeciti. Fatto illecito di tre specie IV, 158. Fatto illecito per parte di chi dà 159. Fatto illecito per parte di chi riceve 159. Fatto illecito per parte di ambedue 159.

Fidecommessi. Vedi *Legati. Sostituzioni. Sostituzione fidecommisaria.*

Fidejussioni. Degli obblighi de' fidejussioni de' tutori, e di coloro che

li propongono, e de' loro eredi IV, 51.

Fidejussione. Vedi *Cauzione*.

Figli di famiglia. E' proibito il mutuare a' figli di famiglia II, 243, 244, 245.

Figli. Chi sono i figli VI, 318. Chi sono i discendenti 319. Tutti i discendenti sono compresi sotto il nome di figlio 319. I bastardi non sono compresi sotto questo nome 319. Bambini nati poco tempo dopo il matrimonio, o molto tempo dopo la morte

del marito 320. Postumi 321. Figli nati morti 323. Parti monstruosi 323. Il figlio nato durante il matrimonio si presume legittimo 323. Tutti i figli succedono in porzioni eguali 325. I figli de' figli concorrono per il diritto di rappresentazione co' figli del primo grado 326. Ed anche nel caso, che non vi fosse rimasto alcun figlio del primo grado 327. Come succedano i figli di un matrimonio diverso 327. I figli di diversi matrimoni si servono del diritto del loro padre e della loro madre 327. Porzione del figlio, che non è ancora nato 328. Curatore del figlio che ha da nascere 329. Provvisione per la vedova che rimane incinta 330. Provvisione per il figlio, di cui s'impugna la filiazione 331. I discendenti escludono gli ascendenti 333. Caso in cui il padre ed il figlio muoiono contemporaneamente 333. Caso in cui la madre ed il figlio lattante muoiono contemporaneamente 334. I figli hanno il diritto di trasmissione 344. Provvisione per i figli che deliberano per accettare l'eredità 345. Usufrutto del padre sull'eredità ricaduta al figlio 346. Diritti che passano agli agnati, ancorché non sieno eredi 346.

Fondi. Differenza tra gli edifizi e gli altri fondi IV, 143. Distanza dal confine per piantare, per edificare o per fare altre cose 143. Del muro comune, e del muro proprio di un solo 144. Fondi separati da una strada pubblica 144. Fondi traversati da un ruscello 144. Diversi riguardi per regolare i termini 145. Chi possa far prefuggere i termini 145. L'esame dei confini deve farsi dopo quello del possesso 145. Distanza dal confine per piantare, o per edificare 146. Usurpazioni 147. Se i confini non appariscono 147. Di chi move i termini 148. Autorità di coloro che mettono i termini 148.

Fondi allodiali. Vedi *Cose*.

Forestieri. Vedi *Persone*.

Fornicazione. Vedi *Delitto di Carne*.

Frodi. Tutto ciò che fanno i debitori in frode de' loro creditori è nullo IV, 226. Liberalità fraudolenta 227. Alienazione a' compratori di buona fede 227. Alienazione a' compratori di mala fede 228. Compratore che conosce la frode 228. Alienazione fraudolenta 229. Diverse maniere di frodi 229. Altre frodi 230. Altre frodi 231. Altre frodi 232. Dote in frode de' creditori 232. Colui che riceve quel che gli è dovuto, non fa frode 233. Eccezione dell'articolo precedente 234. Obblighi che seguono dalle frodi fatte a' creditori 235. Complici nelle frodi 236. Tuteore o curatore complice nelle frodi 236.

Frutti. La restituzione de' frutti è un risarcimento V, 119. Fin dove si estende questa restituzione 120. Per frutti s'intende ogni sorte di rendita 120. Il possessore di mala fede restituisce tutti i frutti di cui ha goduto 121. Il possessore di buona fede non restituisce i frutti di cui ha goduto, durante la sua buona fede 121. Il possessore di buona fede restituisce i frutti, dopo essere richiesto 122. I frutti raccolti appartengono al possessore

di buona fede, sebbene rimasti nel campo 123. Delle rendite successive 123. Caso in cui il possessore di buona fede restituisce i frutti 123. Altro caso simile 125. Bisogna dedurre le spese sul valore delle rendite che debbonsi restituire 125. I frutti appartengono al padrone del fondo, non a quello che semina e coltiva 126. Il possessore di mala fede deve i frutti, che potrebbero ricavarsi dal fondo 127. L'erede del possessore di mala fede succede agli obblighi dell'erede medesimo 128. Stima de' frutti, e di altre rendite di un anno per l'altro 128. Restituzione delle rendite de' mobili 128. Non si dà interessi dei frutti 129.

Funerale. Quali sono le spese de' funerali VI, 231. Le spese dei funerali sono privilegiate 231. Debbono essere regolate secondo i beni e la qualità del defunto, e secondo altre circostanze 231. Senza riguardo alle disposizioni smoderate de' testatori 232. Se uno che non sia l'erede, abbia fatte tali spese, come le ricopra 232.

Furto. Definizione del furto IX, 107. La pena di questo delitto dipende dalle circostanze 107. Quali sieno queste circostanze 107. Furti commessi da fanciulli 108. Punizione del furto, ancorchè siasi restituita la cosa rubata 109. Gli eredi de' ladri sono soggetti al giudizio civile in favore de' derubati 109. Pene contro i complici nel furto 109. Pene contro coloro che ricettano i ladri, ed occultano le cose furtive 110. Vindicazione della cosa furtiva dalle mani di un terzo 110. Furto commesso dalla moglie in casa del marito 111. Di coloro che rubano bambini 112. De' fallimenti dolosi, e de' complici in questo delitto 112.

G

Garanzia. Garanzia II, 69. Non v'ha garanzia ne' casi fortuiti o nel fatto del principe 69. Due sorti di garanzie, la naturale o di diritto, e la convenzionale 69. Garanzia di diritto 70. Garanzia convenzionale 70. Il venditore non può esentarsi dalla garanzia de' propri fatti 71. Garanzie stabilite da alcune consuetudini 71. Danni ed interessi per l'evizione e per altri turbamenti 71. Diversi effetti de' turbamenti che soffre il venditore 72. Restituzione del prezzo co' danni ed interessi 72. Se la cosa non ha sofferto cambiamento nel tempo dell'evizione 73. Se la cosa si è deteriorata nel tempo dell'evizione 73. Se la cosa è cresciuta di prezzo 73. Se il compratore ha fatto miglioramenti 74. Riguardo che dee aversi a frutti percepiti, per apprezzare i miglioramenti 74. Le circostanze fanno diversamente regolare le difficoltà per i miglioramenti 75. Se il venditore ha venduto di mala fede la cosa altrui 76. Colui che deve garantire non può evincere 76. Se il compratore turbato nel possesso non dinuncia, o fa qualche altro pregiudizio alla condizione del suo garante 77. Il compratore è tenuto soltanto a dinunziare il turbamento 77. Garanzia di diritto nella vendita de' dritti medesimi 78. Garanzia nella vendita d'una eredità 78. Garanzia nella ven-

XXVIII

dita d'un debito 79. Quali sono le cose per le quali il venditore è obbligato di garantire il compratore? 79. Contro di chi dee drizzarsi la domanda in garanzia? 80. Quello che rappresenta la persona del compratore ha diritto di esercitare l'azione in garanzia contro il venditore, siccome avrebbe potuto esercitarla il compratore stesso 81. Se il compratore evitato fosse stato noto nel tempo della vendita, che il suo venditore non era proprietario, può domandare i danni ed interessi? 81. Può stipularsi, che in caso d'evitazione il compratore non potrà domandare la restituzione, se non di una parte del prezzo 82. Quelli che hanno venduto non può evincere il compratore, ancorché abbia venduto il podere d'un terzo di cui sarà erede 82. Se dopo l'adizione dell'eredità questo venditore venga ad un terzo, il primo compratore non potrà essere evitato dal secondo 83. Garanzia in caso di vendita d'un debito 83. Garanzia reciproca tra coeredi VI, 302. Due diversi effetti di questa garanzia 308. Garanzia dei debiti e degli altri pesi 310. Gli eredi possono diversamente regolare le garanzie 310. Gli eredi si garantiscono su i pesi se coado le loro porzioni 311. E si garantiscono su i pesi che si scoprono dopo la divisione 311.

Giudice. Quando la parte possa riuscire un giudice IX, 42. Parentela del giudice colla parte fino al quarto grado 43. Altro motivo di ricusa 43. Altro motivo 43. Metodo per proporla 43.

Giudizi. Maniera d'istituire i giudizi IX, 34. Cosa sia la cessione 36. Come si citino gli assenti, o coloro che non hanno domicilio fisso 36. Dilazione, che si accorda a comparsa 36. Giorni che non sono compresi nella dilazione 36. Contumacia del reo convenuto 37. Se ne' giudizi contumaciali si accordino tutte le dimande dell'attore 37. Delle difese contro l'istanza 37. Ragioni per declinare una giurisdizione 37. Quando si propongano le eccezioni dilatorie 38. Come si risolvono le istanze d'incompetenza 39. L'eccezioni dilatorie debbono proporsi tutte insieme 39. Dell'eccezioni perentorie 39. Dell'offerta, che deve fare il reo convenuto quando non vi sia alcuna eccezione da opporre 40. Giudizio degli affari sommarj 40. Cosa debba farsi in caso di morte di una delle parti o del suo procuratore 40. Istanza di esser ammesso a far parte in giudizio 41. Metodo con cui si dee procedere dopo tale istanza 41. Avanti chi l'interessato debba comparsa 42. Ricognizione delle scritture private 46. Come si riconoscono le scritture 46. Effetto della dichiarazione di non volersi servire di un documento 46. La querela di falsità non esclude le altre eccezioni che possono proporsi contro un documento 46. Transazione sopra un documento falso 47. Relazione de' periti 47. Accesso de' giudici 48. Interrogatori sugli articoli 48. Metodo giudiziale per gli interrogatori 48. Se la parte possa ritirare l'interrogatorio 49.

Giuramenti. Definizione del giuramento e suo uso V, 20. Il giuramento non si ammette se non è deferito 203. Se il giuramen-

to possa darsi in tutte le cause 204. Come si deferisce 204. Il giudice può ordinare il giuramento, se sia necessario 204. Il rifiuto di giurare serve di prova 205. Giuramento restituito a coloro che lo deferisce 205. Chi ha deferito il giuramento può rimetterlo 206. Può anche rivotarlo 206. Dovere del giudice sul giuramento dato dall'attore, e che il reo convenuto restituise all'attore 206. Il giuramento decide 207. Il giuramento fa cessare l'azione 208. Scrittura scoperta dopo il giuramento 208. In quali cause si fa uso del giuramento 210. Effetto del giuramento riguardo alle persone interessate colle parti 210. Il giuramento non giova, nè nuoce alle persone terze 210. Chi possa deferire il giuramento a nome di un altro 211.

Gradi di parentela. Vedi *Parentela*.

I

Impegni. Vedi *Convenzioni*.

Impuberi. Vedi *Personae*.

Incesso. Vedi *Delitto di carne*.

Ingurie. Diverse specie d'ingurie IX, 134. Libelli famosi 135. Scritture inguriose, prodotte in giudizio 136. Ingurie di fatto 136. Ingurie de mandato 137. Ingurie fatte ai domestici 137. Se l'erede possa agire in giudizio, per l'inguria inferita al suo autore 138. Ingurie senza animo d'insultare 138. Ingurie fatte in forza di un ordine del giudice 139. La gravezza di un'inguria dipende dalle circostanze 139. Come pure la pena 140. Due maniere per dimandare la riparazione di un'inguria 141. Parole inguriose, ma vere 141. In qual tempo si può dimandare la riparazione dell'inguria 142.

Innovazione. Definizione dell'innovazione V, 355. L'innovazione non si presume, se non si prova 356. I cambiamenti che si possono fare in un primo obbligo, non lo innovano 356. Innovazione di molti debiti, ridotti ad uno 357. L'innovazione annulla le ipoteche e gli altri accessori dell'obbligo 357. Chi può innovare 358. Il tutore può innovare in vantaggio del pupillo 358. Ed il procuratore costituito, che ne ha la facoltà 358. Uno dei creditori che può riscuotere, può innovare 359. Innovazione per un altro 359. Ogni debito può innovarsi 359.

Insensati. Vedi *Personae*.

Interessi. Definizione dell'interesse V, 85. In che consiste 86. Quando è dovuto 86. Il compratore di un fondo deve l'interesse del prezzo 87. Interessi dopo la domanda 88. Caso in cui si possono stipulare interessi, che non sarebbero dovuti per la natura del debito 89. Interessi de' danari dotali 90. Interessi dovuti da chi profitta del danaro altrui 90. Il debitore non deve mai interessi d'interessi 91. Ma può dovere interessi d'altri rendite 92. Come s'intende il divieto degl'interessi d'interessi 93. Caso in cui chi paga gl'interessi per un altro, non può pretendere gl'interessi 93. Caso in cui son dovuti gl'interessi d'interessi 94. Quattro cause d'onde nascono gl'interessi 94. Diversi riguardi per giudicare se son dovuti gl'interessi 95. Se il debitore

to di caccia sia un frutto 95. Quali sono i frutti di una casa 97. Se il debitore che ha fatto il deposito, debba interessi 97. Pena stipulata per far le veci d'interessi 97. Se una stipulazione usuaria sia nulla 97.

Interrogatorij. Interrogatorio della parte ordinato dal giudice V, 195. Come deve rispondere colui che è interrogato 195. Uso degl'interrogatorij 196. La risposta erronea di fatto non nuoce 196. Effetti degl'interrogatorij 196. Essi non impediscono l'uso delle altre prove 197. Differenza fra gli interrogatorij e l'istanza che la parte esibisce le scritture 197.

Ipoteche. Significato delle parole *pegni ed ipoteche* IV, 244. Le ipoteche sono per la sicurezza delle obbligazioni 245. Ipoteca per un debito condizionato 245. Non vi è ipoteca per un mutuo da farsi 247. Ipoteca su i beni futuri 248. Come l'ipoteca si estenda a tutti i beni, o si limiti a taluni 248. Accessorij dell'ipoteca 249. Di ciò ch' è provenuto dalla cosa ipotecata, e che n' è separato 250. Dell'edifizio eretto sul fondo ipotecato 250. Del fondo che rimane da un edifizio ipotecato 251. Del cambiamento della superficie del fondo ipotecato 251. Di ciò che si è acquistato co' danari provenuti dal fondo ipotecato 252. Del fondo ipotecato nel medesimo tempo a due creditori 253. Preferenza del possessore, se ha parte nell'ipoteca 253. Dell'ipoteca sulla porzione indivisa di uno degli eredi 254. Ipoteca del creditore sopra tutte le porzioni degli eredi del debitore 256. Ipoteca per tutti gli eredi del creditore sopra tutto ciò ch' è ipotecato 257. L'ipoteca è indivisa 257. Non si può ipotecare se non quel che si può vendere 257. Ipoteca sul feudo altri 258. Stellionato nell'ipoteca 259. Come il tutore ed il procuratore costituito possono ipotecare 260. Ipoteca sopra cose incorporee 260. Cose che non possono essere ipotecate 261. Cose necessarie per l'agricoltura 262. Cose che non sono in commercio 263. Benefizi del principe 263. Anticresi 263. Il creditore che ha l'usufrutto può dare in affitto 264. Se il debitore piglia in prestito i suoi mobili che ha obbligati 264. Se il peggio non basta, rimane il credito per il residuo 264. Ipoteca per debito di un altro 265. Approvazione del padrone della cosa ipotecata 265. Se possa essere ipotecato l'usufrutto 265. Chi può ipotecare? 266. Il creditore ipotecario è preferito a colui che non ha ipoteca 266. Tra due creditori ipotecari, deve essere preferito il più antico 266. Un creditore posteriore nell'ipoteca può domandare di essere surrogato a' diritti del primo, offerendo di pagarlo 266. L'ipoteca sussiste, quantunque il fondo passi nelle mani di un terzo 266. Cessa qualora il creditore vi rinunzia 267. Se cessi quando il creditore ha data una dilazione 267. Se si sia stipulato, che in vece dell'ipoteca il debitore dasse cauzione 267. Se l'ipoteca sussista, qualora il creditore avendo permesso al debitore di vendere, il debitore abbia donato 267. Se il creditore, avendo permesso di donare, il debitore abbia venduto 268. Se il creditore abbia permesso di vendere per un dato prezzo

268. Se abbia permesso di vendere in un certo tempo 271. L'azione personale, intentata contra il debitore o contra il suo fiducijsore, non annulla l'ipoteca 271. Se molti creditori comprano in comune il fondo che loro è ipotecato 271. L'ipoteca o è generale o speciale 274. Ipoteca speciale di due sorte 274. Ipoteca semplice o privilegiata 274. Tre maniere con cui si acquista l'ipoteca 275. Ipoteca expressa o tacita 276. Ipoteca convenzionale, ipoteca legale 276. Il creditore non può colla via di fatto pigliarsi un peggio 277. Primo effetto dell'ipoteca: diritto di far vendere il peggio 279. Secondo effetto: diritto di evincere il peggio 279. Terzo effetto: preferenza del creditore anteriore 280. Quarto effetto: sicurezza per le conseguenze del debito 280. Questi effetti hanno luogo, tanto nell'ipoteca generale, quanto nella speciale 281. Discussione del terzo possessore 281. Come il creditore susseguente si assicuri l'ipoteca 282. Della vendita del peggio 284. Convenzione sulla vendita del peggio 286. Stipulazione che il peggio resterà al creditore, in difetto di pagamento 286. Se sieno ipotecate molte cose 287. Se il debitore può redimere un peggio, dandone un altro, o dando una cauzione 288. Se vi sieno molti pegini per un medesimo debito 288. Danari provenuti dal peggio vanno in isconto degl'interessi, e poi del capitale principale 288. Effetto dell'ipoteca prima del termine del pagamento 289. Ipoteca per un debito condizionato 289. Effetto dell'ipoteca di un secondo creditore sulla cosa obbligata ad un altro 291. Delle spese che il creditore ha fatte per il peggio 291. Migliorazione del peggio fatta dal creditore 292. La perdita dell'ipoteca non diminuisce il debito 293. Obbligo d'una cosa per un'altra 293. Come il creditore possa esser messo in possesso 294. Il debitore non può ripigliarsi il peggio, senza il consenso del creditore 294. L'ipoteca è limitata al diritto che aveva il debitore 294. L'effetto dell'ipoteca dipende da quello dell'obbligo 295. Cura del creditore per il peggio che è in suo potere 296. Se il peggio perisca per un caso fortuito 296. Del creditore che si serve del peggio 297. Se il creditore ricavi dalla vendita del peggio più del suo credito 297. Obbligo del creditore nell'anticresi 297. Se il peggio riceva qualche accrescimento 298. Il peggio è imperscrivibile 299. L'ipoteca si estingue col pagamento 329. Con una innovazione 329. Col giuramento dato al debitore, il quale giura di non dover nulla, o con un giudizio assolutorio 329. Con tutto ciò che equivale al pagamento 330. Col deposito, in caso che il creditore riusci di ricevere il pagamento 330. Se il pagamento sia nullo, l'ipoteca risorge 331. L'ipoteca estinguesi, se il peggio ri metta fuor di commercio 331. O se venga a perire 331. La prescrizione del credito estingue l'ipoteca 332. Se il debitore perda il suo diritto sul peggio, il creditore perde la sua ipoteca 332. Effetto della redibizione della cosa ipotecata 333. Il creditore che accorre all'alienazione del suo peggio, perde la sua ipoteca, se non se la riserva 333. Se il creditore accorsenta che il suo pe-

gno sia obbligato ad un altro 334. L'ipoteca risorge, se l'alienazione non ha il suo effetto 334. Come si debba intendere il consenso del creditore all'alienazione 335.

Legati. Definizione de' legati VIII, 112. Definizione de' fedecommissi particolari 112. I legati, i fedecommissi particolari, e le donazioni *causa mortis*, sono di una medesima natura 112. In che consista la validità di queste disposizioni 113. Loro natura, e formalità ch'esse esigono 113. Caratteri essenziali di queste disposizioni 114. Si possono incaricate i legatari di passare un legato ad una terza persona 114. Una cosa lasciata in legato a molte persone, si divide fra tutti 114. Un legatario che ha ricevuti diversi legati, non può restringersi a quelli, che non hanno alcun peso 115. I legati non sono dovuti, che dopo essere pagati i debiti 115. Chi può fare un legato 117. In quale epoca si dee considerare la capacità o l'incapacità di colui, che fa il legato 117. Chi può ricevere un legato 117. Persone indegne di ricevere un legato 117. Regole particolari concernenti le persone, alle quali si può lasciare un legato 119. Si possono lasciare gli alimenti ad una persona, incapace di ricevere gli altri legati 119. Il testatore può lasciare un legato ad uno dei suoi eredi 120. Come si divida un legato lasciato a due persone 120. L'erede legatario può accettare il legato e rinunciare all'eredità 121. Si può lasciare un legato a persone ignote, ed in qual senso? 121. Legato, lasciato ad una persona fra molte 122. Legato, lasciato ad una città, o ad una comunità 123. Si possono lasciare in legato tutte le cose che sono in commercio 126. Ma non le cose pubbliche e sacre 126. Si può fare un legato di una cosa altrui 127. Il legato è valido se il testatore sa, che la cosa non è 12 129. Ma se la crede sua, il legato è nullo 130. Eccezione della regola precedente 130. Quando la cosa è dell'erede, nulla importa che il testatore l'abbia saputo o ignorato 131. Il legato è inutile se la cosa appartiene al legatario 131. Se il legatario ha acquistata a titolo lucrativo la cosa lasciata gli, il legato rimane senza effetto 132. Legati di una cosa medesima, lasciati ad una stessa persona da due testatori 133. Due legati di una medesima somma, non equivalgono a due legati di una medesima cosa 133. Il legato di un fondo, di cui il testatore possiede solo una porzione, si riduce a questa porzione 134. Legato ad un debitore di quello a cui può ascendere il suo debito 135. Il legato di quello che deve una persona obbligata in solido con un'altra, non disobbliga, che il solo legatario 137. Il legato di una dilazione al debitore, lo libera dal pagare gli interessi 138. In qual senso il padre, tutore del figlio, può essere obbligato al rendimento de' conti 138. Legato di una cosa, che trovasi impegnata 140. Si possono lasciare in legato le cose, che ancora non esistono 142. Legato di una certa quantità da prendersi da una data raccolta, o in un dato luogo 143. Legato indefinito de' mobili 143. Il legato di una cosa specifica-

ta come appartenente al testatore è nullo, se questa non trova-
 si nel suo patrimonio 144. Come debba intendersi il legato di
 una cosa, di cui non si è determinata la specie 145. Legato di
 un lavoro da farsi 145. Il legato indeterminato di un fondo è
 nullo, se il testatore non ha alcun fondo 146. Come la cosa
 ch' è stata aggiunta al fondo, lasciato in legato, appartiene o
 non appartiene al legatario 150. Quando l'accrescimento del fon-
 do lasciato in legato fa rivotare il legato 151. Il legato di un
 fondo comprende le servitù necessarie, ch' esso ha in un altro
 fondo dell'eredità 152. Servitù reciproca fra i legatari di due
 case contigue 153. Il legatario deve avere l'uso della cosa lega-
 ta 153. I mobili di una casa di città o di compagnia non sono
 necessarij 154. Le scritture non sono comprese nel legato di tut-
 to quello che trovasi in una casa 155. Legato dell'usufrutto 158.
 Legato dell'usufrutto, lasciato a più persone, e della proprietà
 lasciata ad una di esse 159. Uso de' mobili 159. Come il legato
 di una porzione de' frutti possa aver luogo, anche dopo la ven-
 dita del fondo 160. Il peso del legato di un usufrutto passa
 all' erede, se il legato non ha luogo 160. Differenza fra un le-
 gato annuo, e quello dell'usufrutto 161. Altra differenza 162.
 Altra differenza 162. Il legato annuo deve pagarsi in principio
 dell'anno 163. Un legato da pagarsi in molti anni, è di una
 natura diversa da quella di un legato annuo 163. Legato di una
 distribuzione da farsi per sempre in un dato giorno, oppure da
 farsi per una volta sola 164. Il legato degli alimenti s'intende a
 vita del legatario 165. Il legato degli alimenti fino alla pubertà,
 s'intende fino alla piena pubertà 165. Il legato degli alimenti
 comprende ancora l'abitazione ed il vestiario 166. Gli alimenti si
 regolano secondo le circostanze 166. Come si regoli il legato de-
 gli alimenti, quando il testatore era solito di somministrarli 167.
 Gli alimenti sono dovuti, ancorche il legatario abbia con che
 vivere da altra parte 168. Favore del legato degli alimenti 169.
 Quali sieno i legati più 169. Differenza fra i legati più e gli altri
 legati, per i loro motivi, ed il loro uso 170. Differenza fra un
 legato più, ed un legato destinato al pubblico bene 171. Uso dei
 legati più, che non hanno alcun destino 171. Esecuzione de' le-
 gati più 171. Destino di un legato più ad un uso diverso da
 quello, che ha ordinato il testatore 173. Privilegi de' legati più
 173. Tre maniere di lasciare in legato una cosa fra molte 177.
 Legati che non additano la persona che dovrà fare la scelta 178.
 Quando l'espressione del testatore determina la scelta, non bi-
 soggia allontanarsene 178. Legato a scelta dell'erede 179. Lega-
 to a scelta del legatario 180. Legato a scelta di un terzo 181.
 Colui che ha la scelta, non deve differirla 182. Pena apposta al ri-
 tardo della scelta che deve fare l'erede 182. Pena apposta al ri-
 tardo della scelta, che deve fare il legatario 183. Quando delle
 cose lasciate in legato ne rimane una sola, essa appartiene al
 legatario 184. Se la cosa, dopo fatta la scelta, perisce, essa va
 a danno del legatario 184. La scelta è irrevocabile 185. La sce-
 ta come appartenente al testatore è nullo, se questa non trova-
 si nel suo patrimonio 144. Come debba intendersi il legato di
 una cosa, di cui non si è determinata la specie 145. Legato di
 un lavoro da farsi 145. Il legato indeterminato di un fondo è
 nullo, se il testatore non ha alcun fondo 146. Come la cosa
 ch' è stata aggiunta al fondo, lasciato in legato, appartiene o
 non appartiene al legatario 150. Quando l'accrescimento del fon-
 do lasciato in legato fa rivotare il legato 151. Il legato di un
 fondo comprende le servitù necessarie, ch' esso ha in un altro
 fondo dell'eredità 152. Servitù reciproca fra i legatari di due
 case contigue 153. Il legatario deve avere l'uso della cosa lega-
 ta 153. I mobili di una casa di città o di compagnia non sono
 necessarij 154. Le scritture non sono comprese nel legato di tut-
 to quello che trovasi in una casa 155. Legato dell'usufrutto 158.
 Legato dell'usufrutto, lasciato a più persone, e della proprietà
 lasciata ad una di esse 159. Uso de' mobili 159. Come il legato
 di una porzione de' frutti possa aver luogo, anche dopo la ven-
 dita del fondo 160. Il peso del legato di un usufrutto passa
 all' erede, se il legato non ha luogo 160. Differenza fra un le-
 gato annuo, e quello dell'usufrutto 161. Altra differenza 162.
 Altra differenza 162. Il legato annuo deve pagarsi in principio
 dell'anno 163. Un legato da pagarsi in molti anni, è di una
 natura diversa da quella di un legato annuo 163. Legato di una
 distribuzione da farsi per sempre in un dato giorno, oppure da
 farsi per una volta sola 164. Il legato degli alimenti s'intende a
 vita del legatario 165. Il legato degli alimenti fino alla pubertà,
 s'intende fino alla piena pubertà 165. Il legato degli alimenti
 comprende ancora l'abitazione ed il vestiario 166. Gli alimenti si
 regolano secondo le circostanze 166. Come si regoli il legato de-
 gli alimenti, quando il testatore era solito di somministrarli 167.
 Gli alimenti sono dovuti, ancorche il legatario abbia con che
 vivere da altra parte 168. Favore del legato degli alimenti 169.
 Quali sieno i legati più 169. Differenza fra i legati più e gli altri
 legati, per i loro motivi, ed il loro uso 170. Differenza fra un
 legato più, ed un legato destinato al pubblico bene 171. Uso dei
 legati più, che non hanno alcun destino 171. Esecuzione de' le-
 gati più 171. Destino di un legato più ad un uso diverso da
 quello, che ha ordinato il testatore 173. Privilegi de' legati più
 173. Tre maniere di lasciare in legato una cosa fra molte 177.
 Legati che non additano la persona che dovrà fare la scelta 178.
 Quando l'espressione del testatore determina la scelta, non bi-
 soggia allontanarsene 178. Legato a scelta dell'erede 179. Lega-
 to a scelta del legatario 180. Legato a scelta di un terzo 181.
 Colui che ha la scelta, non deve differirla 182. Pena apposta al ri-
 tardo della scelta che deve fare l'erede 182. Pena apposta al ri-
 tardo della scelta, che deve fare il legatario 183. Quando delle
 cose lasciate in legato ne rimane una sola, essa appartiene al
 legatario 184. Se la cosa, dopo fatta la scelta, perisce, essa va
 a danno del legatario 184. La scelta è irrevocabile 185. La sce-

ta non può farsi prima dell'accettazione dell'eredità 185. Il legatario di quello che rimane dopo che un altro ha scelto, avrà tutto, se l'altro non sceglie niente 185. Il diritto di scegliere passa all'erede del legatario 186. Tre specie di cose, che si possono lasciare in legato 187. Se il testatore ha disposto de' frutti e delle rendite, la sua volontà servirà di norma 188. I frutti de' legati non sono dovuti, che dopo l'interpellazione giudiziale 189. Gli interessi de' legati de' denari non sono dovuti che dopo la dimanda 190. Pronti de' legati di una specie diversa da frutti, e dagli interessi 190. I frutti e gli interessi de' legati più si debbono pagare, anche senza l'interpellazione giudiziale 197. Il legatario acquista il suo diritto dal momento che muore il testatore 200. I legati sono di due specie: puri e semplici, o condizionali 201. Il legato puro si acquista dal momento della morte del testatore 201. Ed anche i legati condizionali, se la condizione si è purificata prima di questa morte 202. Ma se la condizione non si purifica che dopo questa morte, il legato non ha il suo effetto, che quando si è purificata la condizione 202. Tre specie di legati da distinguersi in riguardo al diritto del legatario 202. Differenza fra il tempo in cui si acquista il legato, e quello in cui è stato domandato 203. La trasmissione del legato all'erede del legatario, dipende dallo stato, in cui trovasi il diritto del legatario nel tempo della sua morte 204. Due casi, in cui non vi può essere trasmissione 204. Il legato condizionale non si trasmette, se non si è purificata la condizione 204. Il legato si trasmette, benchè il legatario muoja prima del termine 204. Quali sieno propriamente i legati condizionali 205. Chi ha ricevuto un legato sotto la condizione di aver figli, lo trasmette se muore lasciando la moglie gravida 206. Le condizioni disoneste o impossibili non sospendono il legato 206. I legati per un tempo incerto, sono condizionali, Esempio 206. Altro esempio 208. Il legatario, che muore prima della scelta, trasmette il suo diritto 209. I legati affetti alle persone, non si trasmettono 209. Un legato annuo equivale a molti 210. Esempio di un legato affetto alla persona del legatario 211. Il ritardo del diritto dell'erede non ritarda quello del legatario 212. Legato, di cui si sospende l'effetto, e che si trasmette 212. Il legato di cui è stato incaricato l'erede sostituto, si acquista colla morte del testatore 214. Il legatario deve avere la consegna del legato, e non può prenderlo con una via di fatto 217. L'erede deve aver cura del legato 217. I legati senza alcun termine e senza alcuna condizione, debbono pagarsi dal momento, che si adisce l'eredità 218. La consegna dev'esset fatta nel luogo, in cui esiste il legato in tempo della morte del testatore 218. L'erede non è tenuto a rinvenire un cavallo, ch'è stato lasciato in legato, e che se n'è fuggito prima della morte del testatore 218. Danni ed interessi del legatario, per non aver ricevuta la consegna del legato 219. Sicurezza per i legati e per i fedecommissi 220. Due casi, in cui il padre e la madre, incaricati di un fedecom-

messo in favore de' loro figli, debbono dare una sicurezza 220. L'erede ricupera quanto ha speso per i legati e per i fedecommissi 221. L'erede deve soddisfare tutti i pesi annessi al legato, finché non ne fa la consegna 222. Le perdite seguite in tempo ch'è ritardata la consegna vanno a danno dell'erede 222. Le perdite, accadute senza colpa dell'erede, vanno a danno del legatario 222. L'erede dee garantire la consegna di una cosa lasciata indefinitamente 223. Garanzia di un legato particolare 223. Se restando evitto il legato, n'è stato restituito il valore, questo va a beneficio del legatario 224. L'erede non gode della restituzione in *integrum* dal pagamento del legato, ancorchè questo sia nullo 225. E neppure dal pagamento di un legato, di cui non si è ancora purificata la condizione 225. Eccezione della regola precedente per l'interesse di un terzo 226. Un legato può esser nullo in origine, o divenir tale in appresso 229. Un legato può esser rivocato, o diminuito, o trasferito ad un altro legatario 229. Esempi di questa regola 230. Eccezione di questa regola per i legati condizionali 231. Il legato è nullo, se il legatario premuore al testatore, o s'era morto in tempo del testamento 232. I pesi annessi ad un legato, ch'è stato annullato, passano all'erede 233. Un legato ch'era valido nel tempo del testamento può divenir nullo per un cambiamento di cosa 235. Osservazione sull'articolo precedente 236. Diverse maniere di rivocare i legati. Esempio 236. Il legato di un credito è rivocato, se il testatore lo esige 237. Il legato è rivocato dall'alienazione della cosa 237. La donazione ha la medesima forza 240. Il legato non è rivocato dall'essersi pignorata la cosa 241. Né da cambiamenti, che la riformano o la rinnovano 242. Il legato di una mandria di pecore sussiste, ancorchè le pecore sienfi tutte rinnovate 243. Se la cosa cambia natura, il legato è rivocato 243. Se il legato è annullato, restano solo gli accessori della cosa 245. L'espressioni particolari derogano alle generali. Esempio 245. Altro esempio della regola precedente 246. Diminuzione del legato, per la diminuzione della cosa 248. E per lo smembramento di una parte del fondo, per unirla ad un altro fondo 248. Il legatario trasferito si toglie al primo legatario 248. Rivocazione di uno di due legati, che non ne annulla nuno 249. Il legato è rivocato, se il legatario se ne rende indegno 250. Il legato può esser diminuito per il solo effetto della falacidia, e indipendentemente dal fatto del testatore 250. Se il legatario possa accettare una porzione del legato, e ripudiar l'altra 253. Se gli eredi del legatario abbiano questa libertà 254. Legati rimessi all'arbitrio dell'erede 254. Le disposizioni contrarie ai buoni costumi, non debbono eseguirsi 254. Legati fatti, accio si accetti la tutela 255. Se sia valido un legato fatto sotto la condizione di maritarsi coll'approvazione di una persona, la quale sia premorta al testatore 256. Se sia valido un legato, fatto ad oggetto di maritarsi ad una persona, che sia già marita-

ta 256. Legato sotto la condizione di non sposare una nominata persona 257. Legato sotto la condizione di sposare una nominata persona 257. Legato sotto una condizione, che dipende dalla volontà di un terzo 258. Condizioni turpi 258. Falsa denominazione del legatario 259. Ettore nella denominazione del legato 259. Legato compensativo 259. Quando di una cosa ad una persona si è legata la totalità, ed una porzione ad un'altra persona 259. Se sia nullo il legato di un fondo, che il testatore più non possiede nel tempo della sua morte 260. Se sia valido il legato di un libro, che in tempo della morte del testatore non era stato trascritto interamente 260. Se sia valido il legato di un superposto debito, fatto ad un preteso debitore, se questi in realtà non deve nulla 260. Legato che eccede i beni ereditari 261. Se sia valido il legato di un fondo, con eccettuarsi le vigne, quando nel fondo non vi sono vigne 261. Se essendo stato più volte legato un fondo ad una medesima persona, questa possa pretendere il fondo, ed il valore di esso 261. *Quid* se il fondo è stato legato a più persone? 262. *Quid* se una somma è stata legata più volte ad una medesima persona? 262. Se un testatore possa legare una cosa altrui 263. Se nel caso che l'usufrutto del legato abbia il peso di una prestazione annua, gli eredi del testatore sieno obbligati a pagare questa prestazione, dopo la morte dell'usufruttuario 263. Se gli eredi dell'usufruttuario possano costringersi a questo pagamento 264. Se un legato annuo cessi per la morte civile del legatario 264. Quando è stata lasciata in legato una di due cose, a chi tocchi la scelta 264. Quando è incerto se il testatore ha voluto lasciare la cosa, oppure il prezzo di essa, a chi tocchi la scelta 265. *Quid* se il testatore ha data la scelta fra due legati, e prima di morire ne ha alienato uno di essi? 265. Se il legatario debba avere il fondo lasciato-gli, esente da ogni servitù 265. Se sussista la servitù, quando è imposta in favore dell'erede 266. Se il diritto di servitù si sostenga, quando è in un fondo dell'erede 266. Legato dell'usufrutto di una casa, la quale è stata rifabbricata di nuovo, dopo la morte del testatore 266. *Quid* se la casa sia stata solo rifabbricata in parte? 267. Se debba pagarsi il legato di un armento, quando in tempo della morte del testatore non è rimasta che una sola bestia 267. Se s'intenda rivotato il legato di un mobile, quando il testatore l'ha unito ad una casa 267.

Leggi. I primi principj delle leggi sono stati ignoti agli antichi I, 2. Certezza de' principj delle leggi 4. Cognizioni de' primi principj delle leggi mediante la cognizione dell'uomo 6. Prima legge dell'uomo 9. Seconda legge dell'uomo 9. Fondamento della società degli uomini su queste due leggi 10. Rapporto dello stato dell'uomo in questa vita all'esercizio della prima legge 12. Rapporto di questo medesimo stato dell'uomo all'esercizio della seconda legge 13. Leggi delle potenze spirituali, che risguardano il temporale 65. Leggi delle potenze temporali che risguarda-

dano lo spirituale 66. Re protettori ed esecutori delle leggi della chiesa 67. Accordo della giurisdizione spirituale con la temporale 67. Natura e spirito delle leggi, e loro differenti specie 69. Due sorti di leggi, le leggi inmutabili, e le leggi arbitrarie; natura di queste leggi 71. Origine delle leggi inmutabili 73. Origine delle leggi arbitrarie 73. Le materie naturali hanno leggi arbitrarie, e le materie inventate hanno leggi naturali 78. Poche leggi arbitrarie nelle materie naturali 79. Molte leggi arbitrarie nelle materie arbitrarie 79. Due sorti di leggi arbitrarie, quelle che sieguono dalle leggi naturali, quelle che regolano le materie inventate 79. Quattro sorti di libri che comprendono le leggi arbitrarie che noi osserviamo, il diritto romano, il diritto canonico, le costituzioni e le consuetudini 79. Giustizia ed autorità di tutte le leggi; differenze fra quella delle leggi naturali, e quella delle leggi arbitrarie 81. Importanza di distinguere i caratteri e lo spirito delle leggi 81. Pericolo di offendere il diritto naturale, sotto l'apparenza di preferirlo ad una legge arbitaria 90. Discernimento dello spirito delle leggi per giudicare le quistioni 92. Necessità dello studio delle leggi naturali 92. Leggi naturali che sembrano qualche volta assolte 93. Leggi divine ed umane, naturali e positive 100. La religione e la politica hanno leggi comuni, e ciascuna ha le sue leggi proprie 103. Differenza fra le leggi arbitrarie della religione, e le leggi arbitrarie della politica 104. Diverse maniere di concepire le leggi che compongono il diritto civile 107. Divisione delle leggi nel diritto romano 107. Diverse maniere di divider le leggi per inizi diverse 108. Le leggi naturali regolano il passato e l'avvenire, senza esser pubblicate; e le leggi arbitrarie regolano il solo avvenire, dopo la lor pubblicazione 113. Quando le nuove leggi si rapportano alle antiche, s'interpretano le une per mezzo dell'altre 114. Presunzione per l'utilità della legge, nonostanti gli inconvenienti 114. Statuti ed usi interpreti delle leggi 115. Il disuso abolisce le leggi e gli statuti 115. Leggi e statuti da luoghi vicini, servono di esempi e di regole 115. Convien giudicare del senso e dello spirito di una legge di tutto il suo tenore 116. Bisogna attaccarsi più al senso della legge, che a ciò che i termini sembrano aver di contrario 116. Leggi che si estendono favorevolmente 117. Leggi che si restringono 117. Le leggi reprimono non solamente ciò ch' è direttamente contrario alle lor disposizioni, ma ancora ciò che contraddice alle lor intenzioni 119. Le leggi son fatte per ciò che accade comunemente, e non per un sol caso 120. Estensione delle leggi secondo il loro spirito 120. Idea generale delle materie di tutte le leggi 126. Due sorti di leggi arbitrarie, le leggi scritte, e le consuetudini 134. Fondamenti dell'autorità delle consuetudini 135. Le leggi naturali regolano il passato e l'avvenire 135. Le leggi arbitrarie regolano soltanto l'avvenire 136. Effetto delle leggi nuove sopra il passato 136. Altro effetto delle leggi nuove sopra il passato 137. Del tempo in

XXXVIIIA .it . XI on lab onaib ib onoicidet. Due maniere con cui si aboliscono le leggi 157. diversi effetti delle leggi 157. Le leggi reprimono ciò ch'è contrario 158. Le leggi annullano e reprimono ciò ch'è stato fatto contro il loro divieto 158. Le leggi son generali, e non per un caso, o per una persona 159. L'equità è la legge universale 160. Le leggi naturali sono mal applicate, quando se ne traggono conseguenze contro l'equità 160. Le leggi arbitrarie sono mal applicate, quando se ne traggono conseguenze contro l'intenzione del legislatore 161. Interpretare la legge ne' suoi motivi e per suo tenore 172. Come si può supplire alla legge 173. Quando si dee ricorrere al principe per l'interpretazione della legge 173. Bisogna seguir la legge, benchè ne sia ignoto il motivo 174. Leggi che si estendono favorevolmente 174. Leggi che si ristingono 175. Leggi le cui disposizioni non si estendono oltre di ciò che esse determinano espressamente 176. Benefizj de' principj s'interpretano favorevolmente 176. Le leggi s'interpretano le une con le altre 176. Le leggi s'interpretano con l'uso 177. Le leggi si estendono a ciò ch'è essenziale alla lor intenzione 178. Le leggi che permettono si estendono dal più al meno 178. Le leggi che vietano si estendono dal meno al più 178. Divieti taciti racchiusi in una legge 180. Come sono acquistati i diritti dalle persone per mezzo delle leggi 180. Come si può rinunciare al diritto acquistato per una legge 181. Le disposizioni dei particolari non possono impedir quelle delle leggi 182.

Legittima. Definizione della legittima VIII , 50. La legittima è dovuta a' discendenti 50. Tutti i figli, che sono capaci della successione, hanno diritto alla legittima 50. La legittima de' figli in primo grado si regola in *capite* 51. Quella de' figli negli altri gradi, si regola in *stirpes* 51. Fra gli ascendenti, la legittima è soltanto dovuta a' più prossimi 51. Se vi sono più ascendenti nel medesimo grado, la metà della legittima deve darsi agli ascendenti paterni, e l'altra metà ai materni 52. I fratelli non hanno legittima 52. Differenti quote delle legittime 53. Il numero de' figli rende diversa la quota della loro legittima 53. Quando i figli non sono più di quattro, la loro legittima è il terzo dell'eredità 54. Quando sono più di quattro, è la metà 54. I figli che succedono per rappresentazione, non hanno che una sola porzione 54. La legittima degli ascendenti è un terzo de' beni 55. La legittima si regola sul valore de' beni 62. L'istanza per avere la legittima è una istanza di divisione 63. I beni donati sono soggetti alla legittima 63. I figli donatari possono astenersi dall'eredità; ma le loro donazioni sono soggette alla legittima 64. Le doti, e le donazioni sono imputate in porzione di legittima 64. I frutti della legittima cominciano a correre dal momento che si è aperta la successione 65. La legittima è esente da qualunque peso, da qualunque condizione, da qualunque divisione 65. La legittima de' figli, nati da un diverse matrimonio, è la medesima 66.

Legittimi. Vedi *Personae.*

Les maestà. Definizione di questo delitto IX, 78. Attentati contro le regine e contro i principi della casa reale 78. Diverse maniere d'incorrere in questo delitto 79. Dei complici, e dei consci di questo delitto, senza averlo rivelato 80. Pene di chi attenta alla vita del sovrano 81. Altre pene contro i rei di lesa-maestà 82. Questo delitto non si estingue colla morte del reo 82.

Lettare di cambio III, 275. Obblighi di coloro che ricevono danaro per pagare la medesima somma in un altro luogo 279.

Libelli famosi. Vedi *Ingiurie.*

Liberi. Vedi *Personae.*

Liberti; Libertini. Vedi *Personae.*

Linee di parentela. Vedi *Parentela.*

Liti. Maniera di terminare le liti, e le controversie dell'ordine giudiziario IX, 3.

Locatore. Il locatore è obbligato alla manutenzione II, 142. Evidenze 143. Forza superiore che impedisce l'uso 143. La vendita fa cessare la locazione 144. Il legatario può risolvere la locazione 144. Incomodo sopraggiunto 145. Spese fatte dal conduttore 145. De' vizj della cosa locata 146. Locazione dell'usufruttuario 147. Le clausole ambigue inserite dal locatore si spiegano contro di lui 147.

Locazione. Definizione della locazione in generale II, 126. Chi sia il locatore, e chi il conduttore 127. La locazione si perfeziona col consenso 127. Quali cose si possono locare 128. Profitto degli animali 128. Locazione della cosa altri 129. Prezzo dell'affitto in denaro, o in potzione di frutti 129. Virtù del prezzo non ha luogo negli affitti 129. Libertà di subaffittare 129. Gli affitti passano agli eredi 130. Fa duopo per la validità della locazione che siasi convenuto del prezzo 130. *Quid*, se si è rimesso ad un terzo il regolare il prezzo? 130. La locazione può farsi sotto condizioni 130. La locazione dà alle parti contrai un'azione reciproca 130. Definizione della locazione 151. Differenze di conduttori, secondo che essi somministrano qualche materia o non somministrano nulla 162. Di chi somministra la materia ed intraprende l'opera 162. Dell'architetto che provvede a tutto 162. Condizioni delle locazioni 163. Ciò che si regola a giudizio dei periti 163.

M

Maggiori. Vedi *Personae.*

Mandate. Vedi *Procura.*

Marito. Come il marito succeda alla moglie VII, 65.

Matrimonio. Impegni naturali del matrimonio, e della nascita I, 17. Instituzione divina del matrimonio, e diversi principj delle leggi che ne dipendono 17.

Mezzani. Vedi *Sensali.*

Miniere. Vedi *Cose.*

Minori. Vedi *Personae.*

Moglie. Come la moglie succeda al marito VII, 65.

Moneta. Vedi *Cose.*

Monopolio IX, 143.

Morti nati. Vedi *Personae.*

Mostri. Vedi *Personae.*

Musi. Vedi *Personae.*

Mutuante. Chi mutua deve esser padrone della cosa, per trasferire il dominio in chi la piglia II, 239. Se la cosa mutuata appartenga ad un terzo 239. Redibizione nel mutuo 240. Non può domandarsi se non quanto si è mutuato 240. Pagamento di quella parte del debito, che si confessa dal debitore 240.

Mutuariario. Pagamento in termine II, 241. I casi fortuiti non liberano il debitore 241. Interesse dopo il termine e la domanda giudiziale 242. Pagamento del valore delle cose mutuate 242. Tempo e luogo nella stima delle cose mutuate 242. Pagamento nella medesima quantità e qualità 243. Interessi del valore della cosa mutuata 243. Interessi d'interessi illeciti 243.

Mutuo. Definizione del mutuo II, 233. La cosa mutuata è alienata 234. Quali cose si possono mutuare 234. Tradizione necessaria nel mutuo, per formare l'obbligo 235. Perchè tutte le obbligazioni si convertono in mutuo 235. L'obbligazione del mutuo non può eccedere la cosa mutuata 236. Del cambiamento del valor del denaro 236. Del cambiamento del valore delle derrate 237. Mutuo apparente, che in realtà è una vendita 237. Cosa data a vendere per mutuarne il prezzo 237. Danato depositato per mutuare 238. In qual maniera è proibito di mutuare a' figli di famiglia 245. La morte del padre non convalida il mutuo fatto al figlio di famiglia 246. Non è proibito il mutuo al figlio emancipato 246. Se l'obbligazione del figlio di famiglia sia stata soddisfatta o ratificata 247.

N

Noleggiatori. Obbligo de' noleggiatori per mare, e della loro cura III, 267. Sono responsabili del fatto delle loro genti 267. Vetture per terra, e noleggio per i fiumi 268. Colpe dei vetturini 268.

Nozze. I beni della persona che si rimatta, possono essere di tre specie VIII, 72. I beni, che uno de' coniugi può aver ricevuto dall'altro, sono di due specie 72. Beni acquistati dal marito sopra quelli della moglie, o dalla moglie sopra quelli del marito, in grazia del matrimonio 72. Beni che i genitori hanno acquistati per parte de' loro figli 73. Beni che i genitori hanno acquistati per altra parte 73. Tutte queste diverse specie di beni hanno le loro regole particolari 73. I beni di colui, che si rimatta, e ch'esso ha acquistati per parte del coniuge defunto, rimangono affetti ai figli comuni 74. I figli acquistano la proprietà di questi beni, in seguito del secondo matrimonio de' loro genitori 74. Questi beni appartengono ai figli in porzioni eguali 75.

Non si fa alcuna distinzione sulla provenienza de' beni, su i quali il marito o la moglie acquistano i luci dotali 75. Questi luci appartengono ai figli, ancorchè essi non sieno eredi né del padre, né della madre 76. Il padre o la madre non ereditano ab intestato alcuna parte de' beni, che il figlio ha ricevuto dal suo padre o dalla sua madre premorta 77. La persona che passa alle seconde nozze, non può dare al suo marito, o alla sua moglie più beni propri, di quello che ha dato a quel suo figlio del primo letto, che ha ricevuto meno beni di tutti 80. Nè direttamente, nè per interposta persona 81. Il calcolo de' beni deve farsi di quelli che si trovano in tempo della morte 81. La riduzione de' beni è comune a tutti i figli del primo letto 82. I figli nati da più matrimoni prendono i luci che sono loro propri 82. Il passaggio alle seconde nozze non priva il conjugé superstite dell'usufrutto, lasciatogli dal conjugé defonto 83.

O

Obligazioni. Quali sono queste obbligazioni, e come Iddio pone ciascuno nelle sue I, 24. Queste obbligazioni sono di due sorte le volontarie, e le indipendenti dalla volontà 25. Obbligazioni volontarie 26. Obbligazioni indipendenti dalla volontà 26. Spirito della seconda legge in tutte le obbligazioni 27. Ordine del governo per contenere gli uomini nelle loro obbligazioni 28. Le obbligazioni sono i fondamenti delle leggi particolari che le risguardano 28. Le obbligazioni fanno le veci di leggi 32. Sommessione alle potenze 32. Non far nulla che offendere l'ordine pubblico 32. Non offendere veruno, e rendere a ciascuno ciò che gli appartiene 33.

Obblighi. Obbligo di continuare l'affare incominciato IV, 117. Cura dell'affare intrapreso 117. Se colui che s'ingerisce negli affari di un assente, ne trascuri una parte 118. Affare intrapreso senza necessità 119. Di colui che maneggia un solo affare 119. Casi fortuiti 119. Se l'assente muore prima che sia finito il maneggio 120. Interessi dei danari ricevuti per l'assente 120. Di colui che maneggia l'affare di una persona, credendo maneggiar quello di un'altra 121. Se una donna agisca per un assente 121. Di quelli che agiscono per necessità 121. Casi in cui quegli che agiscono non è tenuto ad una esattissima cura 122. Su che si fonda l'obbligo di colui, di cui è stato trattato l'affare 123. Obbligo d'approvare e di eseguire ciò ch'è stato ben amministrato 123. Rimborso delle spese 124. Spese eccessive 124. Interessi dei crediti 124. Spese non necessarie 124. Se una spesa utile perisca per un caso fortuito 125. Approvazione di ciò che sia stato malamente amministrato 126. Dei servigi prestati per dovere o per liberalità 126. Eccezione dell'articolo precedente 127. Norma per fissare questa sorte di spese 127. Chi riceve quel che non gli è dovuto è obbligato a restituirlo 128. Pagamento fatto da chi credesi debitore, e non lo è 128. Pagamento fatto da un terzo 129. Il creditore non restituisce ciò che gli è stato pagato innanzi tempo 129. Se si paghi per errore, o volontariamen-

te quel che non è dovuto 154. Pagamento fatto in dubbio 155. Di chi di due cose ne deve una 155. Esempio di un'altra specie 155. Altro esempio 156. Restituzione d'una cosa posseduta, senza giusto titolo 156. Pagamento di un debito che si potrebbe non pagare 156. Restituzione del danaro e degl'interessi se vi hanno luogo 156. Cura della cosa 151. Restituzione de' frutti 152. E dell'aumento avvenuto nella cosa 153. Se colui che aveva una cosa altrui, l'abbia alienata 153. Di chi trova una cosa perduta 159. Di ciò che da un'inondazione è stato lasciato in un fondo 200. Di ciò che si gitta in mare nel pericolo di naufragio 200. Provvisione di viveri in un pericolo comune 201. Come possa ripararsi il cambiamento de' luoghi, avvenuto per un caso fortuito 201. Se il cambiamento non è riparabile 202. Miscuglio di cose di molte persone 203. Si può nel fondo altrui andare in ceica della roba propria 205. Obblighi scambievoli, o non scambievoli 205. Perdite e guadagni senza obblighi 205. Diversi effetti de' casi fortuiti per le conseguenze delle perdite 206. Obbligo di chi trova una cosa perduta 208. Obbligo di chi ricupera la cosa perduta 209. Diritto di ripigliare nel fondo di un altro quel che un caso fortuito vi ha portato 209. Conseguenze dell'articolo precedente 210. Altra conseguenza 210. Contribuzione per la perdita di ciò che si è gettato in mare per pericolo di naufragio 211. Su qual piede si fa questa contribuzione 212. I viveri non entrano nella contribuzione 213. Mezzi per obbligare alla contribuzione 214. Del danno avvenuto al naviglio 214. Se a cagione del pericolo si recida l'albero, la perdita è comune 214. Niana contribuzione se il vascello perisce 215. Se lo schifo del vascello perisce 215. Se perisce il vascello, e resta lo schifo 215. Se perdendosi il naviglio in un altro luogo, si salvino alcune mercanzie 216. Se si ricuperi quel ch'era stato gittato nel primo pericolo 217. Nel caso dell'articolo precedente cessa la contribuzione 217. Se per aver gittate alcune mercanzie, le altre sieno danneggiate 217. Il padrone deve pagare ciò che si è speso per conservar la cosa 263.

Obblighi in solidi. Definizione dell'obbligo in solido V, 5. Non vi è obbligo in solido, se non sia espresso 6. Nonostante l'obbligo in solido, non può dirigersi l'azione contro un solo 6. Vi può essere l'obbligazione in solido per ogni sorte di contratti 7. Può esser diversa la condizione degli obbligati in solido 8. Chi paga per gli altri può ripetere 9. L'azione contro uno degli obbligati in solido non fa cessare l'obbligazione degli altri 9. L'eccezione personale di uno degli obbligati non vale per gli altri 10. La domanda ad uno degli obbligati in solido impedisce 12. prescrizione riguardo a tutti 11.

Omicidio. Diverse specie di omicidi IX, 96. Omicidio casuale 96. Omicidio colposo 98. Omicidio volontario, non premeditato 98. Omicidio a difesa 98. Del marito che uccide la moglie adultera 99. Omicidio in rissa 99. Omicidio premeditato 100. Omicidio per intidias 100. Assassinio 101. Veneficio 101. De' medicamenti

dati per procurare l'aborto 102. Parricidio 102. Donne che occultano la loro gravidanza 103. Esposizione del parto 103. Dei complici nel delitto di parricidio 104. Si fa il processo contro la memoria de' parricidi 104. E contro quella de' suicidi 104. Penne contro il duello 105.

Osti. Gli obblighi degli osti III, 263. Convenzione espresa o tacita coll'oste 264. Come l'oste sia responsabile delle cose consegnate a' suoi domestici 263. Cura dell'oste 264. Gli osti sono responsabili de' furti 264. Sono responsabili del fatto della loro famiglia, e de' loro domestici 265. Sono responsabili de' loro domestici unicamente per quello, che accade nell'osteria 266.

P

Padre. Il padre non ha alcun diritto di proprietà sugli acquisti dei figli VII, 20. Il padre gode l'usufrutto de' beni de' figli non emancipati 21. Il padre non gode l'usufrutto sul peculio del figlio 21. Né su di un dono fatto dal principe al figlio 21. Né sui beni donati sotto la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto 22. Il padre che succede al figlio insieme cogli altri figli, e rispettivi fratelli del defonto, non ha l'usufrutto sulle porzioni di questi ultimi 22. Obblighi del padre, che gode l'usufrutto 23. Il padre acquista in proprietà tutte le rendite che ricava dall'usufrutto 23. Se il padre lascia godere l'usufrutto al figlio, questi lo acquista in proprietà 24. Il padre e la madre hanno il diritto di sostentarsi co' beni de' loro figli 24. Il padre e la madre sono obbligati ad alimentare e mantenere i loro figli 25. I padri non sono tenuti a pagare i debiti de' figli, né i figli quelli del padre 26. Ma la madre è tenuta a mantenere i figli solo in mancanza del padre 26. Lo stesso accade dell'avolo materno 27. Due specie di diritti degli ascendenti sui beni de' figli 27. Diritto reversivo degli ascendenti sui beni da loro donati 28. Il padre riacquista i lucri, ricavati da' suoi beni 28. Eccezioni di queste regole per il passaggio de' genitori alle scconde nozze 29.

Pagamenti. Definizione de' pagamenti V, 316. Come si soddisfano 316. La parola *soddisfare* si riferisce a tutti gli obblighi 316. Pagamenti di ciò che non era dovuto, o di ciò che si poteva non pagare 317. Si può pagare prima del termine 318. Effetto del pagamento 318. Pagamento fatto da chi non è debitore 318. Il pagamento disobbliga le cauzioni e le ipoteche 318. Il pagamento fatto per avere una cessione, non estingue il debito 319. La vendita del pugno soddisfa il debito, secondo la concorrente quantità di ciò che se ne ritrae 319. Molti debiti soddisfatti per molti debitori con un sol pagamento 320. Due obbligazioni di un medesimo debitore, soddisfatte con un sol pagamento 320. Effetti de' pagamenti generali o particolari 321. Chi allega un pagamento, deve provarlo 321. Pagamento di tre annate d'interessi decorsi, prova il pagamento delle annate precedenti 322. Il creditore non è obbligato a ricevere in più rate il suo pagamento 322. Diverse maniere di pagare 324. La cessione di un

credito è pagamento 324. La cessione senza garanzia per rimaner disobbligato, è pagamento 325. L'innovazione è pagamento 325. Il giuramento deferto, o una sentenza equivalgono al pagamento 325. Se la cosa dovuta perisca, il debitore è discaricato 326. Quando il creditore succede al fidejussore, o il fidejussore al creditore 325. Deposito nel caso che il creditore riusi di accettare il pagamento 327. Non si può pagare una cosa per un'altra 327. Lavoro che deve esser fatto per mano di un appaltatore 328. Colla cessione de' beni si danno in pagamento cose diverse da ciò che si deve 328. Se in pagamento di una somma si dia tutt'altro che danaro, è una vendita 329. Se una porzione del fondo, dato in pagamento, rimanga evita 329. Pagamento in danaro il giorno avanti ad un bando, con cui si vieta il corso di una data specie di moneta 329. La confusione dell'azioni estingue il debito 330. Più obbligati insieme ed i fidejussori possono pagare per il debitore 331. Ogni persona può pagare per un'altra 332. Del debitore che col danaro di un altro, paga per se stesso al creditore comune 333. Il procuratore può pagare ed esigere 335. Pagamento a colui che non ha l'autorità di far quietanza 335. Tatori e curatori possono fare e ricevere i pagamenti 335. Pagamento ad uno di più creditori che hanno un diritto in solido 336. Uno degli eredi non può ricevere che la sua porzione 336. Quietanza di un accusato di delitto 336. Il debitore di molti debiti paga quello che più gli piace 337. I pagamenti s'imputano a scelta del debitore, ed in suo favore 338. L'imputazione si fa sul debito che al debitore riesce più vantaggioso di pagare 339. Se quando si fa un pagamento per altri differenti debiti, l'imputazione debba prima di tutto farsi per il debito enunciato nella quietanza 340. Qual regola abbia luogo allorchè il fidejussore di due persone paga, senza indicare il debito, sul quale debba farsi l'imputazione 340. Il sovrappiù di un pagamento s'imputa agli altri debiti 341. L'imputazione si fa prima sugli interessi 341. Sebbene la quietanza sia per il capitale e per gli interessi 342. Imputazione del prezzo del pegno ipotecato per molti debiti 342.
 Parentela. Cosa è grado di parentela VI, 349. Cosa è linea di parentela 350. Linea ascendente 350. Linea discendente 351. Linea collaterale 351. Diverse linee di ascendenti e di discendenti 353. Linee di ascendenti paterni e materni 354. Moltiplicazione degli ascendenti, e delle loro linee 354. Differenza fra la linea degli ascendenti e quella de' discendenti 355. Diverse linee de' collaterali 356. Tre ordini de' collaterali 356. La prossimità de' gradi de' collaterali non si regola coll'ordine delle linee 357. Situazione delle linee de' collaterali 358. Due maniere di contare i gradi, l'una secondo il diritto romano, l'altra secondo il diritto canonico 359.
 Parricidio. Vedi Omicidio.
 Patti. Vedi Convenzioni.
 Peculato. Definizione del peculato IX, 88. Degli uffiziali che alce-

rano la moneta 29. De' finanziari che abusano del denaro pubblico 29. Pene contro i rei di questo delitto, e contro i loro complici 29. Se questo delitto si estingua colla morte del reo 29. Specie particolari di peculato 29.

Pegni. Vedi *Ipotecche*.

Pene. Come il giudice debba condurci nell' importe le pene 1X, 146. Differenti specie di pene 147. Pene infamanti 147. Pene importanti la morte civile 147. Condanna a morte 147. Confisca 147.

Permuta. Definizione della permuta II, 121. Nella permuta l' uno e l' altro fanno le veci di venditore e di compratore 122. Evidenzia nella permuta 122. Le regole della permuta sono le medesime che quelle della vendita 122.

Personae. Distinzione delle persone per sesso I, 187. Distinzione per la nascita, e per potere paterno 188. Legittimi e bastardi 189. Morti nati 189. Aborti 190. Bambini non nati 190. Postumi 191. Quelli che nascono dopo la morte della loro madre 191. Ermafroditi 191. Eunuchi 192. Insensati 192. Sordi e muti, ed altri che hanno simili infermità 192. Come la demenza l' imbecillità non cambiano lo stato 193. Mostri 193. Casi in cui i mostri sono noverati tra' figli 193. Distinzioni per l' età 195. Schiavi 195. Libei 196. Cagioni della schiavitù 196. Libertini, liberti o affrancati 196. Quali sono i padri di famiglia e i figli di famiglia 196. L' emancipazione non altera il diritto naturale del potere paterno 197. Chi sono coloro che chiamansi *sui juris* 197. Adulti ed impuberi 198. Maggiori e minori 198. Prodighi 198. Regnicioli e stranieri 199. Morte civile 199. Religiosi professi 199. Ecclesiastici 200. Comunità 200.

Polligamia. Vedi *delitto di carne*.

Politica. Suo spirito I, 59.

Possessore. Il possessore non può esser cacciato dal possesso, se non per autorità del giudice II, 97.

Possesso. Definizione del possesso V, 229. Concessione del possesso colla proprietà 229. Non vi sono due possessi di una medesima cosa 229. Quali cose si possono possedere 230. Specie di possesso de' diritti 230. Il possesso non richiede una continuata ritenzione 231. Possesso degli animali 231. La semplice ritenzione senza diritto nella cosa non è un vero possesso 232. Si può possedere per mezzo altri 232. Possesso precario 233. Possesso di buona fede o di mala fede 234. Possesso furtivo o clandestino 234. Il possessore si presume proprietario 235. Ritenzione che il padrone non può togliere 235. Il possessore è mantenuto senza titolo, se non ve ne sia contro di lui 236. Se due pretendono essere possessori, chi ha posseduto per un anno è preferito 237. La controversia sul possesso si giudica prima di quella sulla proprietà 237. Il giudizio possessorio deve introdursi dentro l' anno in cui è seguita la turbativa dal possesso 238. Se il possesso è dubbio, si giudica dai titoli, e la cosa si mette in deposito 238. Il diritto di possedere acquistasi colla proprietà 240. Differenza

fra l'acquisto del diritto di possedere e l'acquisto del possesso attuale 241. Si può in certi casi acquistare la proprietà per semplice effetto del possesso 242. In tal caso il possesso è un titolo per la proprietà 242. Le cose che non hanno padrone, si acquistano col possesso 243. Come se si trovano gemme ed altre cose preziose 243. Acquistasi colla caccia, e colla pesca 243. Coi bottini su' nemici 244. Se si trova una cosa abbandonata o gitata per donarla 244. O una cosa perduta di cui non si sa il padrone 244. O un tesoro 245. Ciò che la natura aggiunge ad un fondo, acquistasi dal padrone del fondo 245. Possesso dell'edifizio acquistato dal padrone del fondo 246. Avviene lo stesso delle piantagioni 247. Possesso di ciò che è stato aggiunto ad un mobile 248. In che consiste il possesso 250. Possesso che taluno prende da se stesso, senza diritto precedente 251. Possesso che prende solo colla tradizione 251. In che consiste la tradizione che dà il possesso 252. Tradizione ed immissione nel possesso de' mobili 252. Tradizione ed immissione nel possesso degli stabili 253. Tradizione ed immissione nel possesso delle cose che consistono in diritti 253. Non si può possedere se non una cosa certa e determinata 254. Come si conserva il possesso 255. Si conserva il possesso per mezzo di altri 256. Può taluno entrare in possesso o da per se stesso, o per mezzo di altre persone 256. Il possesso succede al diritto del suo autore 256. Si perde il possesso di ciò che si aliena o si abbandona 257. Le cose perdute, o quelle che si gittano in mare in un pericolo di naufragio, non s'intendono abbandonate 257. Si perde il suo possesso col possesso di un altro 258. Primo effetto del possesso: il godimento 259. Altro effetto: di acquistare in certi casi la proprietà nel tempo stesso che si possiede 259. Altro effetto: acquisto della proprietà con un lungo possesso 259. Altro effetto: fa considerare il possessore come padrone 260. Effetto del possesso di buona fede 260. Effetto del possesso di mala fede 261. Possesso colla via del fatto 261.

Postumi. Vedi *Personae.*

Pecario. Vedi *Comodato.*

Prescrizione. Definizione della prescrizione V, 273. Qual sia l'oggetto della prescrizione, e quale il suo effetto 273. Quando si acquista 273. Il possessore unisce al suo possesso quello del suo autore 275. Caso in cui il possesso di un altro che non è l'autore, giova al possessore 275. Possessi interrotti 276. Intervallo senza possesso apparente 277. Intervallo senza possessore, che non interrompe la prescrizione 277. Quali cose si possano prescrivere 278. Si prescrivono i diritti e le azioni 278. Caso in cui si prescrivono cose che son fuori di commercio 278. Le servitù si prescrivono 279. Buona fede necessaria per prescrivere 279. Prescrizione senza titolo 279. Se il possessore ha perduto il suo titolo 281. Di chi acquista di buona fede da un possessore di mala fede 281. Differenza della buona o della mala fede in un caso medesimo 282. L'oggetto è tenuto alla mala fede del defun-

to 281. Ma non il legatario, né il donatario 283. Prescrizione degl'interessi o di altri anni canoni decorsi 285. Si può acquistare la prescrizione senza possedere personalmente 285. Non si dà prescrizione senza possesso 287. Definizione dell'interrompimento 287. Se il possesso del venditore giovi sempre al compratore 287. Se il possesso di chi ha comprato *cum pacto redimendi*, giovi al venditore 288. Se chi possiede, vende o loca al proprietario, il possesso di questo proprietario possa servire per acquistare la prescrizione contro di lui 288. Se il possesso possa conservarsi per mezzo di chi non possiede in nostro nome 289. Se chi tiene una cosa a titolo di pegno, possa prescrivere 290. Se abbia luogo la prescrizione per i beni di un terzo possessore, compatesi erroneamente in una divisione 290. Si può prescrivere in virtù di una transazione 290. Il donatario può prescrivere, sebbene il donante non sia proprietario 290. Se si possa prescrivere quando si possiede come erede di una persona che si credeva morta, e che intanto vive 290. Se si possa prescrivere la superficie senza il suolo 290. Cause che fanno cessare la prescrizione 292. Quali cose si possono prescrivere 292. Prescrizione de' debiti pagabili entro un dato tempo, oppure condizionati 293. La prescrizione non corre contro i minori 294. Se un maggiore si trova interessato con un minore 295. In qual senso la prescrizione non corre contro gli assenti 295. In qual senso non si prescrivono i beni dotali 297. Garantia non si prescrive 297. La mala fede impedisce la prescrizione 298. Se bisogna unire molti possessi, in tutti è necessaria la buona fede 298. Altro vizio del possesso che impedisce di prescrivere 298. In qual senso il possessore non può cambiare la causa del suo possesso 299. Il vizio del titolo impedisce la prescrizione 301. Vizio del titolo che non impedisce la prescrizione 301. L'istanza giudiziale interrompe la prescrizione 302. Domanda di uno di molti creditori 303. Domanda contro uno di molti debitori 303. La via di fatto non interrompe la prescrizione 304.

Presunzioni. Cosa sia presunzione V, 176. Presunzioni ben fondate o deboli 177. Fondamento delle presunzioni 177. Presunzioni concludenti o incerte 178. Due sorte di presunzioni 179. Prove presumitive senza testimonij e senza scritte 180. Fatti che si presumono veri; fatti che bisogna provare 181. Prudenza del giudice per decidere dell'efficacia delle presunzioni 182. Esempio d'un fatto che bisogna provare 182. Esempio di una presunzione ben fondata della giustizia di un pagamento 182. Altro esempio di molti conti fra due persone 183. Altro esempio; obbligo cancellato o lacero 184. Esempio di una presunzione che niente prova 185. Esempio di una presunzione in un fatto antico 185. Presunzione di natura diversa da quelle che servono di prove 186. Altra specie di presunzioni 187. Altra specie di presunzioni 188.

Privilegi de' creditori. Definizione del privilegio V, 302. L'anteriorità di tempo è indifferente tra' privilegiati 302. Effetto del privi-

XLVIII

legio 303. Privilegio del venditore 303. Privilegio di chi mutua i danari per un acquisto 304. Privilegio di chi mutua per conservar la cosa 304. Privilegio per le migliorazioni 305. Effetto di questo privilegio 305. Privilegio degli architetti e degli operai 305. Privilegio di chi mutua per qualche lavoro 306. Privilegio de' vetturini 306. Privilegio su i frutti per il prezzo di un affitto 307. Privilegio del censo e della rendita esitutica 307. Privilegio su i mobili dell'inquilino per la pigione e per le conseguenze della locazione 308. De' mobili del subaffittatore 308. Eccezione a' due articoli precedenti 309. Privilegio per la pigione di altri edifizj che non sono case 310. Privilegio del re 310. Data dell'ipoteca 310. Fra le ipoteche, quella del re va nel suo ordine 311. Eccezione 311. Prelazione del re a tutti i creditori che non hanno nè ipoteca, nè privilegio 311. Privilegio delle spese de' funerali 312. Spese fatte in giudizio 313. Prelazione per il deposito su i beni de' pubblici depositari 313. Prelazione per il deposito ch' esiste 313. Colui che ha fatta innovazione perde il suo privilegio 314. Concorso di creditori per diversi depositi 314. Effetti de' privilegi 315. Differenza de' privilegi per l'ipoteca de' beni 316. Concorso e prelazione tra' privilegiati 316. Un caso di prelazione tra gli stessi privilegiati 317. Tre ordini di creditori 317.

Procura. Definizione della procura III, 235. Definizione del procuratore 235. Come si formi la convenzione tra colui che costituisce un procuratore, ed il procuratore costituito 235. Se il procuratore sia presente 236. Diverse maniere per costituire un procuratore 236. Procura condizionata 236. Procura generale o speciale 236. Facoltà indefinita, o regolata e limitata 237. Incumbenza gratuita del procuratore 237. Procuratore per l'affare ove egli ha interesse 238. Procura per l'affare di un terzo 238. Effetto della procura per l'affare di un terzo 239. Del consiglio e della raccomandazione 239.

Procuratore. Come si formi l'obbligo tra il procuratore e colui che lo costituisce III, 241. Spese fatte dal procuratore 241. Se il procuratore abbia speso più di quel che avrebbe fatto il principale 242. Interessi de' danari pagati dal procuratore 242. Se due persone hanno costituito un procuratore 243. Delle perdite che cagiona al procuratore l'affare di cui s'incarica 243. Libertà di accettare la commissione, necessità di eseguirla 246. Intera esecuzione della commissione 247. Estensione e limiti dell'autorità 247. Cura de' procuratori, e degli altri incaricati 247. Limiti di questa cura 248. Si può render migliore ma non peggiorare la condizione del commissionante 248. Se il procuratore compri a più caro prezzo di quello che gli è stato ordinato 249. Procuratori ed altri amministratori debbono render conto 249. Gli avvocati ed i procuratori non possono entrare a parte nella lite, nè farsi cedere i diritti litigiosi 250. Autorità di chi ha una procura generale 251. Si ricerca un'autorità speciale, per transigere e per alienare 251. Procura non eseguita, essendo le cose

nel lor primo stato 252. Due procuratori per la medesima in-
combenza 252. Due procuratori, l'uno senza saper dell' altro
252. L'autorità del procuratore finisce colla rivocazione 254. La
costituzione d'un secondo procuratore rivoca il primo 254. Il
procuratore può dimettere l'incarico, dopo aver accettata la
procura 255. Deve far sapere il suo cambiamento 255. Se il pro-
curatore non può far sapere il suo cambiamento 256. Le pro-
curi finiscono colla morte d'una delle parti 256. Del procuratore
che agisce, non sapendo la morte del suo principale 256. Se l'
erede del procuratore defunto agisca dopo la sua morte 257.

Prodighi. Vedi *Personae.*

Pronipoti. Vedi *Collaterali.*

Proprietario. Ciò che il proprietario deve all'affittuale II, 158.
Mobili ed utensili dati all'affittuale 158. Riparazioni fatte dall'
affittuale 159. Spese dell'affittuale per essersi interrotto l'affitto
159. Migliorazioni dell'affitto 160. Se il proprietario turba l'affi-
ttuale 160. Del turbamento che dal proprietario non può im-
pedirsi 161.

Prove in generale. Definizione delle prove V, 138. Prove di due
sorte 139. La confessione della parte è una prova 139. Della
confessione fatta dal procuratore 139. Fatti che non hanno biso-
gno di prova 140. Chi allega un fatto deve provarlo 140. Il reo
convenuto deve provare i fatti su cui fonda le sue eccezioni
141. Ciascuna parte può dal canto suo provare il contrario dei
fatti dell'altra 141. Libertà reciproca di allegar fatti e di pro-
varli 141. Purchè questi fatti riguardino l'affitto 142. La cosa
giudicata sta in luogo di verità 142. L'efficacia delle prove di-
pende dalla prudenza del giudice 143. Nelle prove bisogna esa-
minare 1. se sieno legali 143. 2. Se sieno concludenti 144.

Prove scritte. Quali sieno le prove scritte V, 149. Uso di queste
prove 150. Le prove scritte sono le più sicure 150. Non am-
mettono prova in contrario 150. Purchè non si pretendano false
151. Gli atti scritti non fanno prova, se non quando son fatti
colle formalità legali 152. I testimonj di un atto scritto non pos-
sono esser sentiti per dichiarare o annullare il contenuto nell'at-
to 152. Gli atti scritti fanno prova solo contro le parti 153.
Nessuno può scrivere da se medesimo i documenti de'suoi di-
ritti 153. Le prove si debbono ricavare dagli atti originali 154.
Caso in cui, in mancanza degli originali, può farsi uso delle co-
pie ed anche di altre prove 154. Enunciativa di un atto in un
altro 155. Atti contraddiritorj 156. Articoli secreti contro un atto
pubblico 156. Gli articoli secreti non possono pregiudicare ad
un terzo 157.

Prozio. Vedi *Collaterali.*

Pupillo. Obbligo generale del pupillo verso il tutor IV, 55. Il
pupillo deve approvare le spese ragionevoli 55. Agenti 56. Ali-
menti al padre, alla madre, a' fratelli ed alle sorelle del pupil-
lo 57. Interessi di ciò che va creditore il tutor 57. Ipoteca del
tutor 58. Caso in cui il tutor è preferito 58.

Tom. IX.

d

Ratto. Vedi *Delitto di carne.*

Regole del diritto. Definizione delle regole 1, 150. Due sottî di regole, naturali, ed arbitrarie 150. Quali sono le regole naturali 151. Quali sono le regole arbitrarie 152. Altra divisione delle regole 152. Due maniere di abusar delle regole 153. Le eccezioni sono regole 153.

Religione. Suo spirito 1, 59.

Religiosi professi. Vedi *Personae.*

Rescissione. Patto rescissorio II, 100. Effetti delle clausole rescissorie 100. Rescissione senza clausola rescissoria 100. Rescissione di consenso prima dell'esecuzione 101. Rescissione di consenso dopo l'esecuzione 101. Definizione della rescissione VI, 7. Rescissione indipendente dal dolo della parte 7. Restituzione contro i decreti 7. Le rescissioni dipendono dalla prudenza del giudice 8. Non si debbono facilmente accordare 8. Effetto della rescissione contro le terze persone 9. L'erede può essere restituito in nome del defonto 9. Per domandare la rescissione, si ricerca una procura speciale 10. La ratificazione impedisce la rescissione 10. Effetti reciprochi della rescissione 11. Limiti della rescissione, se nel contratto vi son capi a' quali non ha rapporto 12. Rescissione di una parte, che ha il suo effetto per il tutto 12. Tempo per dimandare la rescissione 13. Quando comincia a correre questo tempo 13. Come si conta riguardo agli eredi 13. La restituzione può aver luogo per una dote 17. Restituzione in favore de' minori 17. Causa della restituzione de' minori 17. Quando i minori sieno restituiti 17. Se i minori promossi ad una dignità possano profitare del beneficio della restituzione 18. Questa restituzione è indipendente dalla buona o dalla mala fede della parte 18. Il minore non è indistintamente restituito 19. Non è restituito di ciò che si è fatto per giuste cause 19. Il minore non è restituito, quando inganna o cagiona qualche giudizio 20. Non è restituito ne' delitti 21. Se un minore sia dichiarato maggiore 21. I minori sono restituiti da tutte le lesioni, fuorchè ne' casi degli articoli precedenti 22. Il minore gode del beneficio della restituzione in ogni sorte di contratto, in cui è lesò 22. Se ha accettato un legato o una successione, o se vi ha rinunziato, può essere sempre restituito 24. Se la successione diviene onerosa per casi fortuiti 24. Se la successione, cui il minore ha rinunciato, vien migliorata da un altro erede 25. La restituzione ha luogo per i luci, di cui il minore è stato privato 25. Il minore è restituito per evitare litigi ed affari scabrosi 26. Il minore è restituito in *integrum* da un compromesso 26. Restituzione in *integrum* da un' omissione 27. Il minore è restituito in *integrum* da un mutuo, se non ha impiegato utilmente il denaro 28. Restituzione fra due minori 29. I minori possono essere restituiti contro ciò ch'è stato fatto da' loro tutori e curatori 31. L'autorità del tutoro o del curatore non impedisce la restituzione; ed il minore è anche restituito in *inte-*

grum contro il fatto del curatore 31. Se goda della restituzione in integrum un minore, che ha esatto un suo credito, e ne ha fatto quietanza 32. Se un minore goda la restituzione da una sua malleveria 33. Se la restituzione accordata al minore fidejassore, giovi al principal debitore 34. La minorità finisce nei 25 anni compiuti 34. Del fidejassore di un minore 35. Dispensa della età 35. La ratificazione impedisce la restituzione 36. Se la ratificazione fatta nella maggior età impedisca la restituzione contro i contratti fatti nella minorità 38. Gli stabili de' minori non possono essere alienati senza necessità 39. Formalità per la vendita degli stabili de' minori 39. Vendita fatta dal tutore, senza osservar le debite formalità 41. Effetto della rescissione non solo contro il tutore, ma ancora contro il possessore 41. Restituzioni fatte dal compratore del fondo di un minore 41. Restituzione in integrum contro un acquisto fatto da un minore 42. Se un maggiore possa essere restituito in integrum 43. I vizj de' contratti sono cause di rescissione 46. Se ha luogo la restituzione in caso di frode 46. Da qual giorno corre il tempo accordato per farsi restituire contro un contratto, in caso di frode per parte di uno de' contraenti 47. Restituzione ne' contratti coattivi 47. Restituzione ne' contratti fatti per timore 48. Quale specie di timore può dar luogo alla restituzione 48. Bisogna che il timore sia verisimile 48. Qual prova sia necessaria per domandar la restituzione contro un contratto, che si pretende fatto per timore 49. Se il timor di un' accusa possa dar luogo alla restituzione 49. Dolo tra coeredi 49. Rescissione di una divisione 50. Rescissione di una vendita per la lesione nel prezzo 50. Se la restituzione per semplice lesione possa aver luogo in vantaggio di un maggiore, quando un minore vi ha il medesimo interesse 50. Restituzione per l'assenza o per altra giusta causa 51. Se le dilazioni accordate per domandare la restituzione possano aver luogo contro un esiliato 52. Chi sia restituito contro un contratto di vendita 52. Se il fidejassore sia discaricato, allorchè il compratore ha ottenuta la restituzione contro un contratto di vendita 52.

Restituzione in integrum. Vedi Rescissione.

Ricompra. Facoltà di ricompra II, 99. Vendita colla facoltà di ricompra 99. Facoltà di ricompra ex intervallo 98. Durata della facoltà di ricompra 99.

Riconduzione. Vedi Affitti.

5

Sacrilegio. Vedi Eresia.

Schiavi. Vedi Persone.

Sensali. Offizio di un mezzano III, 292. Uso lecito delle medianzioni 293. Obbligo de' mezzani 293. Obbligo di coloro che impiegano mezzani 294. Salario de' mezzani 294.

Sentenze. Cosa sia sentenza IX, 50. Diverse specie di sentenze 50.

Quale sia sentenza giuridica 50. Condanna nelle spese 51. Separazione de' beni. Definizione della separazione di beni III, 55

d 2

Cause della separazione de' beni 55. Effetto della separazione 56. La moglie separata non può alienare 56. Può sequestrare e far vendere i beni del marito per la sua dote 56. Ed anche per i suoi beni parafernali, se ne abbia dati al marito 57. Come pure per i suoi lucri 57. Casi di questa separazione IV, 343. La separazione è indipendente dall'ipoteca 344. I legatari hanno il diritto di separazione 344. Separazione per un debito condizionato, o da soddisfarsi in un dato tempo 344. L'alienazione fatta dall'erede impedisce la separazione 344. L'ipoteca fatta dall'erede, non impedisce la separazione 345. La separazione ha luogo in una seconda e terza successione, ed anche più oltre 345. Se il debitore succeda al suo fidejussore, la separazione ha luogo 346. La separazione non nuoce al diritto contro l'erede 347. I privilegi non impediscono la separazione 347. Se uno degli eredi che sia creditore può domandare la separazione 347. La confusione impedisce la separazione 348. L'innovazione la impedisce ancora 348. Difficoltà che sono regolate dalla prudenza del giudice 349.

Sequestratario. Definizione del sequestratario convenzionale II, 280. Ciascuno di quelli che hanno destinato un sequestratario possono invigilare sulla sua condotta 281. Differenza tra il depositario semplice ed il sequestratario 281. Natura e conseguenze del possesso del sequestratario 281. Il sequestratario deve rendere conto 282. Discarico del sequestratario 282. Regole del deposito, applicabili al sequestro 282.

Sequestro. Vedi *Deposito*.

Servitù. Definizione della servitù III, 157. In che consista la servitù 157. Prima divisione delle servitù 158. Seconda divisione 158. Le servitù sono per i fondi 159. La servitù può sussistere soltanto per una porzione del fondo 159. Diverse sorte di servitù 160. Due specie di servitù 160. Servitù degli edifizj e de' fondi rustici 161. Accessori delle servitù 161. Le servitù si regolano con i titoli 162. S'interpretano in favor della libertà 163. Un diritto di servitù può stabilirsi con un contratto di vendita 164. Se uno possa imporre un diritto di servitù sopra un podere che non confina col suo 164. Colui che riserva un diritto di servitù in un contratto di vendita, deve esprimere quale specie di servitù intende riservarsi 166. Servitù che si presume riservata nel contratto di vendita 165. Il compratore di un fondo non può pretendere alcun diritto di servitù sul podere del venditore, se questo diritto non siasi espressamente stabilito 166. Il legatario non ha verun diritto di servitù su i fondi ereditari, se questo diritto non sia stato stabilito nel testamento 166. Servitù per una data ora 166. Il compratore di un podere soggetto ad un diritto di servitù, deve lasciar godere di questo diritto 166. Cambiamenti fatti contro il diritto di servitù 167. Servitù necessaria 167. Le servitù si acquistano colla prescrizione 167. Il modo della servitù si può conoscere dallo stato de' luoghi 168. Le servitù si perdono o si diminuiscono colla prescrizione 168. Le ser-

vitù non possono passare da persona a persona 169. La proprietà del fondo serviente appartiene al padrone del fondo 170. Servitù per l'uso di due fondi 170. Della servitù che sembra inutile 170. De' fondi che hanno molti padroni 170. Possesso delle servitù per gl'inquilini e per altri possessori 171. Possesso di un solo per la servitù comune a molti 172. Il privilegio di uno impedisce la prescrizione per tutti 172. Servitù degli edifizj 173. Sbocco d'acque 173. Fogne 174. Lumi 174. Servitù per i lumi, di due sorte 174. Servitù per le vedute, di due sorte 175. Diritto di appoggiare 175. Non si può intraprender nulla sul fondo vicino 176. Ciò che può farsi in un edifizio in pregiudizio del vicino 177. Incomodi per cui il vicino deve, o non deve soffrire la servitù 177. Servitù de' poderi rustici 178. Passaggi 179. Non può passarsi per fondo del suo vicino, se non si ha il diritto di servitù su questo fondo 179. Delle strade pubbliche 179. L'uso dell'acqua 179. Acquidotto 179. L'acqua appartiene al padrone del fondo ove scaturisce 179. L'acqua di un ruscello appartiene a coloro che ne hanno sempre goduto, quando non vi fosse titolo in contrario 180. Il diritto di prender acqua può essere accordato a più persone 180. Diritto di cercar acqua in un fondo per condurla in un altro 180. Cause del diritto di prender acqua 180. Altre sorte di servitù 181. Servitù per l'uso degli animali 182. Tolleranza della servitù 182. Tolleranza delle opere necessarie per l'uso della servitù 183. A chi è tenuto il padrone di un muro soggetto alla servitù di sostenerne l'edifizio di un altro 183. Se bisogna restaurare il muro comune 184. Spesa per restaurare il muro comune 184. Il proprietario del fondo serviente può abbandonare questo fondo 185. Se il fondo dominante sia diviso 185. Due servitù d'un medesimo fondo ad una medesima persona 185. Colui che gode un diritto di servitù non può fare innovazione alcuna 186. Se si aggiunga peso al muro soggetto alla servitù 187. Riparazioni necessarie per l'uso della servitù 187. Del danno che naturalmente produce una servitù 188. Il diritto di servitù non estendesi fuori del suo uso e non si comunica ad altri 188. Servitù dovuta ad una certa specie di fondo 190. Il diritto di servitù perisce col fondo 191. Confusione della proprietà de' due fondi 192. Se dopo questa confusione il proprietario rivenda il podere serviente 192. La servitù non ha più luogo quando la medesima persona è proprietaria del podere dominante, e del podere serviente 192. Fondo intermedio che impedisce l'uso della servitù 193. Se la servitù possa sussistere per un fondo tramezzato da un altro 194. Se finisce la servitù quando il proprietario del podere del fondo dominante, ha permesso di cambiare lo stato de' luoghi 195. Se la servitù finisce quando il marito è proprietario del fondo serviente, e la moglie è proprietaria del fondo dominante, e così all'opposto 195. Il diritto di servitù si conserva col godimento di colui che n'è il proprietario 196. Prescrizione delle servitù 196. Diverse maniere di prescrivere, secondo le differenze delle ser-

viti 197. Prescrizione delle servitù, il cui uso è interrotto per lungo tempo 198. Continuazione di prescrizione da un possessore al suo successore 199. Le sentenze non fanno cessare le servitù 199.

Sindaci. Uso dei sindaci e di altri direttori 4, 107. Da chi sono eletti 108. Come sono eletti 108. Quegli ch'è nominato ha il suo voto per compire il numero degli elettori 109. Autorità di colui che vien eletto 109. Durata di quest'autorità 109. Cura dei sindaci 109. Loro obblighi 110. Obbligo di ratificare 111. Obbligo di abbonare le spese 112. Limiti degli obblighi delle comunità 112. Come il prevosto possa esser tenuto in suo nome 112. L'obbligo di un corpo non dividesi tra gli individui 113.

Società. Turbamenti che scompigliano l'ordine della società 1, 4. Tutti i turbamenti della società sono stati un effetto della disubbidienza alla prima legge 47. Sregolatezza dell'amore, sorgente della sregolatezza della società 48. Dell'amor proprio, ch'è il veleno della società, Iddio ne ha fatto un rimedio che contribuisce a farla sussistere 49. Quattro fondamenti dell'ordine della società nello stato presente 51. Definizione della società II, 292. Porzioni de'socij nella cosa comune 292. Porzione del guadagno e della perdita 292. Queste porzioni sono eguali, se non vi sia un patto in contrario 293. La parte del guadagno regola quella della perdita 293. Differenza di contribuzioni e di porzioni 293. Egualanza delle porzioni, non ostante la differenza delle contribuzioni 294. Inegualanza della parte del guadagno, e della parte della perdita 294. Discarico di tutta la perdita per uno dei socij 295. Società fraudolenti 296. Società illecite 296. Differenza della società dagli altri contratti, per la molteplicità degli obblighi 296. La società non può essere perpetua 297. I soci debbono scegliere reciprocamente 298. Differenza tra l'avere qualche cosa in comune, ed essere socio 298. L'eredità di un socio non è socio 298. Non può stipularsi che gli eredi saranno socij 299. Il socio di uno dei socij non lo è degli altri 299. La società si può contrarre senza scrittura, e come? 299. Di coloro che comprano in comune una medesima cosa 300. Libertà di tutti i patiti leciti tra isocij 300. Patti sulla durata della società 301. Clausole penali 301. Patti sul regolamento delle porzioni 301. Donazioni sotto colore d'una società 302. Le società sono generali e particolari 303. Società di guadagno o pura o semplice 304. La società dei luci non comprende le successioni, i legati e le donazioni 304. La società di tutti i beni non esclude cosa alcuna 305. Il risarcimento d'un danno particolare di un socio si mette in comune in una società universale 306. Condanna personale contro un socio 306. Profitti illeciti non entrano nella società 307. Le società sono limitate a quel che vi si mette 307. Se vi è oscurità nel contratto di società per sapere ciò che vi è stato posto 307. Debiti della società e dei socij 308. Ciò che il socio può o non può prendere sul fondo della società 308. Spg.

se straordinarie d'un socio 309. Spese illecite 309 Unione e fedeltà dei soci 311. Cura e vigilanza dei soci 311. Soci tenuti al dolo ed alle colpe gravi 312. Casi fortuiti 312. Se il socio si appropria, o converte in suo uso la cosa comune 313. Uso della cosa comune senza cattiva fede 313. Perdita, o danno cagionato da un socio 313. Il servizio che si presta da un socio, non si compensa colla perdita che cagiona 314. Il socio è tenuto al fatto di colui che ha associato nella sua porzione 314. Perdita, e guadagno cagionato da colui che è associato alla porzione di un socio 314. Spese dei soci 315. Perdita particolare d'un socio avvenuta pel fatto della società 316. Dei guadagni, o perdite particolari in occasione della società 317. Perdite delle cose destinate per esser messe in società 317. Insolubilità d'un socio 318. Un socio non può contrarre un obbligo a nome del compagno, senza una speciale commissione 320. Un socio non può ritirare il suo fondo 320. Di chi propone un socio, e se ne fa responsabile 320. Privilegio dei soci pel pagamento di ciò che si devono tra loro 320. Se il socio si renda indegno di questo privilegio 321. Questo privilegio non estendersi ai fidejussori, né agli eredi dei soci 321. Un socio niente può fare nella società, senza il consenso dei consoci 322. Della negligenza dei soci 322. La società si discioglie col consenso dei soci 324. Ogni socio può rinunciare alla società 324. Rinuncia fraudolenta non disobbliga 326. Rinuncia in contrattempo 327. Si giudica del contrattempo dall'interesse della società 327. Profitto dopo la rinuncia 327. Non si può rinunciare fraudolentemente, né in contrattempo 327. La rinuncia è inutile se non sia a notizia de' consoci, ma nuoce al rinunciante 328. Finita la società, ciascuno si ritira impunemente 328. La società si discioglie anche col consenso tacito 328. La società finisce, finito che sia l'oggetto 329. Se un socio divenga incapace di contribuire i suoi averi o la sua industria 329. Il curatore del prodigo e del pazzo può rompere la società 330. Morte naturale di un socio 330. Morte civile di un socio 330. Divisione de' lucri, delle perdite e de' pezzi 331. La società si discioglie quando il socio rinuncia alla sua parte 331. Se la perdita della spesa di uno de' soci cagioni il discioglimento della società 331. Divisione degli effetti della società 331. Come si faccia la divisione, allorché uno de' soci è debitore della società 332. Diritti, ed obblighi dell'erede di un socio 333. L'erede deve partecipare dei lucri, e delle perdite 334. L'erede è tenuto a tutti gli obblighi del defunto 334. L'erede è tenuto alle colpe del defunto 335. La società non rimane sciolta colla morte di un socio, se questa morte non sia nota 335. Della società di un affitto riguardo agli eredi 336.

Sordi e muti. Vedi Persone.

Sostituzione volgare. Definizione generica della sostituzione VIII, 324. Definizione della sostituzione volgare 325. Subito che vi è un erede, cessa la sostituzione volgare 325. Si possono fare più gradi di una sostituzione volgare 325. Si possono sostituire o una

persona a più, o più persone ad una, ed anche i coeredi fra di loro 326. Si può sostituire ad un legatario 326. Fra i coeredi reciprocamente sostituiti, le porzioni per la sostituzione sono le medesime che quelle della Instituzione 327. La sostituzione reciprocata fra i coeredi si limita alla persona dell'erede superstito quando si dà il caso della sostituzione 328. Il sostituito al solo sostituito, è ancora sostituito al primo 329. L'institutione di una fra due persone, che sopravviverà all'altra, contiene la sostituzione del superstito al defonto 329. Se il sostituito muore prima del caso della sostituzione, non trasmette il suo diritto al suo erede 330. Il sostituito ad uno dei coeredi è preferito all'erede, che ha il diritto di accrescimento 330. Fra i coeredi, chi ha una porzione, non può rinunciare alle porzioni vacanti 330. Di un erede sostituito a se medesimo 331. La sostituzione volgare diviene inutile, se l'erede instituito l'accetta 333. *Quid se l'erede, che ha accettato, ottiene la restituzione in integrum contro la sua accettazione?* 333.

Sostituzione pupillare. Definizione della sostituzione pupillare VIII, 339. Per fare una sostituzione pupillare è necessario che il testamento contenga la disposizione de' beni del testatore 339. Differenza fra la sostituzione pupillare, e l'esemplare 339. La sostituzione pupillare può esser fatta per cessare prima della pubertà 341. Si può sostituire pupillarmente a' nepoti ed agli altri discendenti 341. Un avolo non può sostituire pupillarmente a'suo nepoti che dopo la sua morte, ricadono sotto la potestà del padre 341. Si può sostituire ad un postumo 342. La sostituzione pupillare racchiude la volgare 342. La sostituzione pupillare comprende ancora i beni del figlio 344. E perciò contiene due testamenti, quello del padre, e quello del figlio 346. Il padre non può sostituire pupillarmente ad un figlio, che non ha sotto la sua potestà 346. Questa sostituzione finisce colla pubertà 346. Sostituzione ad un figlio pazzo, la quale chiamasi esemplare 347. A questa sostituzione si chiamano solamente i figli o i fratelli del figlio pazzo 347. Finisce quando il figlio cessa di esser pazzo 348. Anche la madre e gli altri ascendenti possono fare tali sostituzioni 349. Sostituzione compendiosa 352. Effetti delle tre sostituzioni comprese nella compendiosa 354. Differenza degli effetti di queste tre sostituzioni 354. Sostituzione reciproca 354. Il sostituito all'impubere, non può accettare una successione e riuscir l'altra 356. Neppure s'egli fosse coerede dell'impubere 357. La sostituzione reciproca fra due impuberi, comprende l'uno e l'altro caso 357. La sostituzione reciproca fa un impubere ed un adulto, è solo una sostituzione volgare 357. Il sostituito all'impubere o ad altro erede, è sostituito ad ambedue nel solo caso della sostituzione volgare 358. Il sostituito a due impuberi non succede, che all'ultimo di essi che muore 359. Il sostituito all'ultimo che muore, succede ad ambedue, s'essi muoiono nel tempo medesimo 360. La sostituzione volgare ad un impubere non cessa colla sua adizione, se in appresso l'in-

stituito rinuncia 361. Se il testatore che ha diritto di sostituire pupillamente, possa gravare l'istituito di una sostituzione fedecommissaria 365.

Sostituzione fedecommissaria. Definizione delle sostituzioni, ossia dei fedecommissi VIII, 375. Definizione del fedecomesso universale e particolare 376. Chi possa sostituire 376. Diverse maniere di sostituire 376. La sostituzione si limita ai beni lasciati dal testatore 377. L'erede gravato di una sostituzione, può ritenere la quarta parte de' beni 378. I frutti de' beni soggetti alla sostituzione, appartengono all'erede, quando il testatore non abbia altrimenti disposto 378. L'erede gravato di restituire tutti i beni che ha percepiti dal defonto, deve restituire anche i legati e le antiparti 379. La sostituzione può farsi a tempo, e sotto condizione 379. L'erede moroso dee restituire i beni del fedecomesso, ed anche i frutti e gl'interessi, se vi hanno luogo 379. Se l'erede non è in mora, non dee restituire i frutti 380. Cura che debba avere l'erede de' beni soggetti al fedecomesso 381. L'erede ricupera le spese fatte per un fedecomesso 381. Se un padre gravato di un fedecomesso in favore de' figli, possa esserne privato, quando ne dissipò i beni 381. Pena dell'erede, che ritiene i beni fedecommissari 382. I pesi passano al sostituto insieme co' beni 383. I figli gravati di un fedecomesso ritengono la loro legittima 383. La dote si prende sui beni del fedecomesso 386. Il sostituito alla porzione di uno de' due eredi, ch'è l'ultimo a morire, non succede ad alcuno, se i due instituti muojono contemporaneamente 388. Un figlio, che nasce dopo la sostituzione fatta ad un altro figlio, la fa cessare 389. Inventario per la sicurezza del fedecomesso, ed anche piegieria, quando si crede necessaria 390. Anche il padre e la madre debbono in questi due casi dare le sicurezze per il fedecomesso 391. Si può sostituire in tutte le cose di qualunque specie 391. La sostituzione di un'eredità ricaduta è un fedecomesso particolare 393. Si può gravare di un fedecomesso, tanto l'erede, quanto il legatario 393. Differenti maniere di sostituire 393. Qualunque espressione, che spiega la volontà del testatore, basta per il fedecomesso 394. Diverse maniere di sostituire, che hanno il carattere di fedecomesso. Esempio 394. Si può fare un fedecomesso in favore di coloro, che ancora non sono nati 395. Ordine de' fedecommissari, quando ve ne sono molti chiamati successivamente 395. Diverse maniere di regolare quest'ordine 395. Fedecomesso indefinito ad uno della famiglia, o a quelli della famiglia 396. Quando l'erede gravato ha la libertà di scegliere uno fra molti, e non sceglie alcuno, tutti succedono 397. Il fedecommissario scelto dall'erede, non riconosce il proprio diritto, che dal testatore 398. La proibizione di alienare obbliga nel solo caso, che sia fatta in favore di qualche persona 399. La proibizione di alienare un fondo, o di disporne in favore di altri, che di uno della famiglia, non toglie la scelta di uno della famiglia 400. Il fedecom-

missario deve avere la cosa soggetta al fedecommissario, o il suo valore 400. I frutti e gl'interessi sono dovuti dopo la mora 401. L'erede non può ripetere il pagamento di un fedecommissario nullo, s'egli lo ha già fatto 401. Il legatario, e non l'erede profitta della nullità del fedecommissario di un legato 402. La sostituzione può esser fatta ad una o a più persone 404. Ed in uno, o più gradi 404. Tutte le persone capaci di esser eredi, sono capaci di esser sostituite 405. Persone incapaci de' fedecommissi 405. I fedecommissi taciti sono proibiti 405. Chi presta il nome a tali fedecommissi commette un delitto 406. Prove de' fedecommissi taciti 407. Non si può anticipare la restituzione del fedecommissario, se ciò ridonda in pregiudizio dell'erede chiamato 408. La donazione del fedecommissario fatta dall'erede instituito, trasferisce al donatario il diritto di scegliere l'erede instituito 409. Limiti della libertà di avvantaggiare la condizione di uno degli sostituiti 410. Ordine degli sostituiti in diversi gradi 411. I sostituiti reciprocamente possono rinunciare al fedecommissario 411. La prescrizione di un fondo sostituito corre tanto contro all'erede, quanto contro al sostituito 412. La prescrizione di un fondo soggetto al fedecommissario, alienato dall'usufruttuario, spoglia l'erede fedecommissario 413. Un fedecommissario da restituirsì dopo la morte dell'erede gravato, non si apre per la morte civile dell'erede medesimo 413. La sostituzione ad un erede o ad un legatario se muoiono senza figli, cessa nel caso ch'essi lasciano figli 414. Le sostituzioni fedecommissarie non possono aver luogo senza l'istituzione dell'erede 421. Per gravare l'erede di una sostituzione, bisogna lasciargli più di quello, che gli assegna la legge 421. Se il sostituito riceva dal testatore o dall'erede gravato 421. Per ricevere una sostituzione, bisogna esser nato allorchè se ne fa l'apertura 422. Non ha luogo un fedecommissario fatto in un testamento, ch'è nullo per mancanza delle formalità necessarie 422. Due legatari si presumono sostituiti reciprocamente, quando il superstitio fra di loro deve restituire il legato ad un terzo 422. Se la proibizione di alienare importi fedecommissario 423. Effetto di questa proibizione quando sono morte tutte le persone, in grazia delle quali essa è stata fatta 423. Se la proibizione di alienare porti seco quella d'ipotecare e di dare in castiteusi 424. Effetto della proibizione di vendere a qualunque altra persona, che agli agnati 424. Della rinuncia alla sostituzione 424. Se una rinuncia senz'alcuna riserva, faccia presumere la rinuncia alla sostituzione 426. Se si presuma, che il fedecommissario abbia rinunciato alla sostituzione, quando è intervenuto come testimonio alla vendita dei beni soggetti al fedecommissario 426. Se il consenso dato alla vendita dei beni soggetti al fedecommissario, sia una rinuncia alla sostituzione 426. Se questo consenso importi una rinuncia anche al prezzo della vendita 427. Se un minore possa essere restituito in integrum dalla rinuncia ad un fedecommissario reciproco 427.

Stellionato. Definizione dello stellionato III, 326. Eccezione dalla regola precedente 326. Effetto dello stellionato 327. *Stellionato*.
Vedi anche *Falsità*.

Successioni. Necessità delle successioni e loc uso I, 44. Due modi di succedere 44. Le successioni debbono esser distinte da' contratti 44. Perchè sien si distinte, le successioni dagli pubblici VI, 54. Necessità delle successioni, e come esse sieno state regolate dalle leggi 55. Delle due sorte di successioni, che chiamansi legittime o testamentarie 58. Origine delle successioni legittime 59. Origine delle successioni testamentarie 64. Conciliazione dell'uso de' testamenti colle successioni legittime 65. Differenza fra lo spirito del diritto romano, e quello degli statuti municipali 70. Quale delle due successioni sia più favorevole, la testamentaria o la legittima 75. Perchè sian si fatte tutte queste osservazioni 79. Successione di chi muore senza parenti e senza testamento 84. Successione del re ne' beni de' bastardi 87. Successione del re ne' beni de' forestieri, che non sono naturalizzati 88. Successione per confisca 89. Successione de' vassalli 89. Uso di queste ultime osservazioni sulle diverse sorte di successioni 90.

Suicidio. Vedi *omicidio*.

Surrogazione. La cessione surroga all'ipoteca ed al privilegio IV, 322. Surrogazione senza cessione 323. Come una terza persona possa acquistare il diritto di un creditore 323. Come una terza persona acquisti il privilegio di un creditore 324. Come il privilegio acquistasi senza surrogazione 325. Del creditore che paga un altro creditore più antico di lui 326. Surrogazione di un compratore a' creditori che paga 326. Surrogazione per un sequestro 327. Surrogazione nulla dopo il pagamento 327. La validità della surrogazione dipende dallo stato in cui è il diritto quando è surrogato 327.

T

Tesori. Vedi *Cose*.
Testamento. Definizione del testamento VII, 100. La sola istituzione dell'erede forma il testamento 101. Il testamento abbraccia la disposizione di tutti i beni 101. Il testamento non ha il suo effetto, che per la morte del testatore 101. L'erede legittimo diviene erede testamentario, quando è stato istituito 102. Il testamento deve contenere l'istituzione dell'erede 102. Le disposizioni del testatore fanno legge 103. Il testamento non dipende da altra persona che dal testatore 104. Ne' testamenti deve esaminarsi la volontà, e la facoltà del testatore 105. Non si può istituire un erede, che debba incominciare, o cessare di esser tale in un dato tempo 106. Il testamento acquista la sua forza per l'accettazione dell'erede 107. Diverse specie di testamenti 107. Testamenti de' ciechi, de' sordi, de' muti 107. Testamenti militari 108. Testamenti in tempo di peste 108. Testamenti chiusi 108. Molti originali di un sol testamento 109. Il testamento è comune a tutti gl'interessati 109. Chiunque non è

incapaci, può far testamento 114. Gl' impuberi sono incapaci 114. Ed i figli di famiglia 119. I pazzi possono testare solo quando hanno i lucidi intervalli 119. I vecchi, gl' infermi, i cagionevoli possono testare 120. Un prodigo non può testare 120. Chi nell'atto stesso è sordo e muto, non può testare 122. Ma se sa scrivere può testare 123. Chi è sordo e non muto, può testare 123. Chi è nato muto, ma non è sordo, non può testare, se non sa scrivere 124. I ciechi possono testare 124. I forestieri non possono testare 124. I religiosi possono testare prima di far professione 124. I condannati a morte possono testare 125. I bastardi possono testare 126. Differenza fra l'incapacità del forestiere e del condannato a morte, e fra quella di tutti gli altri 126. Materie degli articoli seguenti 128. Differenza fra l'incapacità di testare, e quella di acquistar beni per via di testamento 128. Persone che trovansi nella prima di queste incapacità, ma non nella seconda 128. Persone incapaci dell'uno e dell'altro 129. Bastardi capaci di acquistar beni per via di testamento 129. De' figli che ancora non sono nati 129. De' figli che neppure son conceputi 129. Non è necessario il nominare l'erede, ma basta averlo indicato con segni indubitati 130. Il testatore può non conoscere l'erede 132. Testamento nullo per l'incertezza dell'erede 132. Le persone indegne non possono esser beneficate ne' testamenti 134. In un testamento vi bisognano sette testimoni 139. I testimonj debbono esser presenti, e firmare il testamento, se sanno scrivere 139. I testimonj debbono aver compiuti 14 anni 140. Le femmine non possono fare da testimoni 140. E neppure i pazzi, i muti, i sordi, i prodighi 141. Nè gl'infami 141. Nè i forestieri non naturalizzati 141. La capacità del testimonio si considera nel tempo del testamento 142. L'erede non può esser testimonio 142. Nè il figlio o il padre o il fratello dell'erede 145. Nè il padre o il figlio o il fratello del testatore 148. Molte persone di una medesima famiglia possono essere testimonj 149. Il testamento può farsi in qualunque ora 149. Formalità differenti, secondo le varie specie de' testamenti 149. Testamento militare 149. Testamento in tempo di pesti 154. Testamento chiuso 156. Formalità per aprire un testamento chiuso 159. Ricognizione del sigillo prima dell'apertura 160. Testamento di un eppo 160. Maniera di fare il testamento per qualunque persona 161. Il testamento è nullo, se vi manca qualche formalità 167. Il secondo testamento annulla il primo 195. Ancorchè non ne faccia alcuna menzione 196. Ed ancorché resti senz'effetto, bastando che sia fatto con tutte le formalità 196. Un testamento che può esser valido con meno formalità delle ordinarie, annulla il primo 197. Un testamento, fatto con cinque testimonj in favore dell'erede del sangue, invoca il primo fatto in favore di un estraneo 198. La nascita di un figlio annulla il testamento 198. Se però il figlio sopravvive al testatore 199. Il testamento che preterisce i figli, è nullo 199. **¶** che li direda ingiustamente 200. Se l'erede non accetta l'eo

redità, l'istituzione è inutile 206. Il testamento è nullo, se il testatore muore in tempo, che non era capace di testare 200. Gli altri cambiamenti, ed il decorso di un lungo tempo non annullano il testamento 201. Il testamento può essere annullato in tutto, oppure nella sola istituzione, o in qualche altra parte 207. Il secondo testamento annulla, o cambia il primo, secondo le sue diverse disposizioni 207. La nascita di un figlio annulla interamente il testamento, in cui non si fa menzione d'esso figlio 207. I legati di un testamento inufficio si adempiono 208. Quando l'erede legittimo è stato istituito, non può rinunciare al testamento per succedere *ab intestato* 209. Se l'erede istituito rinuncia per collusione coll'erede legittimo, tutte le altre disposizioni del testamento si sostengono 209. Qual sia l'effetto di questa rinuncia, se non è collusiva 210. L'incapacity sopravvenuta al testatore, annulla tutte le disposizioni del testamento 210. Il testatore può annullare il suo testamento, con lacerarlo, o con cancellarlo 210. Le cancellature fatte a caso, e contro la volontà del testatore, non annullano il testamento 210. Le giunte fattevi per dichiarare il testamento non lo annullano 211. Il giudicare però delle cancellature e delle giunte dipende dalle circostanze 212. Il testamento fatto a forza è nullo 213. Il testamento è nullo in riguardo a colui che usa la forza, per impedire che sia rivocato 214. E' valida la disposizione che taluno si è procurata con rendere qualche servizio, o con usare qualche attenzione al testatore 214. Tre specie di espressioni 217. Espressioni chiare 218. Espressioni che nulla significano 218. Espressioni oscure 218. Prima regola della interpretazione de' testamenti: la volontà del testatore 218. La mente del testatore spiega l'espressioni equivoche 219. Una falsa indicazione non pregiudica ad una disposizione, che per altri riguardi è chiara abbastanza 230. Le oscurità e gli equivoci si spiegano per mezzo delle circostanze 231. Interpretazione di un legato che si riferisce a due cose, delle quali dee darsene una sola 232. L'errore della cosa lasciata in legato, non pregiudica al legato 234. Si possono supplire le parole necessarie, che compongono il senso dell'espressione 234. Esempio di una congettura per indagare l'intenzione incerta del testatore 235. Altro esempio dell'interpretazione di una espressione difettosa 236. Il legato di una casa, abbraccia anche il giardino, che forma parte della casa 237. Non s'interpreta ciò ch'è chiaro ne' suoi termini 238. La parola *figli*, s'intende solo de' legittimi 239. Riguardo che bisogna avere al destino che aveva fatto il testatore delle cose lasciate 240. Esempio 241. Diversi riguardi per capire la mente del testatore 244. Prima regola di questa specie d'interpretazione: la volontà del testatore 249. Interpretazione presa dalla considerazione del testatore per la persona, che vuol beneficiare 250. Interpretazione in favore dell'erede legittimo contro di un estraneo 250. Caso in cui l'istituzione

tuzione del primo erede è preferita ad una seconda istituzione, ancorchè fatta con tutte le formalità 250. In questo caso però i legati del secondo testamento si sostengono 251. In generale l'erede è più favorito del legatario 252. Primo esempio, in cui l'erede è preferito 255. Secondo esempio 256. Terzo esempio 256. Primo esempio in cui è favorito l'erede 257. Secondo esempio 258. Terzo esempio 259. Quarto esempio 260. Quinto esempio 260. Sesto esempio 262. Esempio di un caso, in cui un accidente cambia la disposizione del testatore 262. Altro esempio consimile 264. Altro esempio dell'interpretazione di una disposizione in un caso non preveduto 265. Altro esempio di un caso preveduto 266. Altro esempio consimile 267. Altro esempio consimile 268. La validità di un testamento è indipendente da' motivi esposti dal testatore 270. Disposizione del testatore, che non deve eseguirsi 271. In qual senso i testatori possono o non possono derogare alle leggi 272. Due testamenti diversi, che sussistono 274. Diversi riguardi per l'interpretazione de' testamenti 274. Condizioni, pesi, destinazioni, motivi, indicazioni, e termini di tempo, che un testatore può aggiungere alla sua disposizione 279 e 318. Prima sicurezza per l'esecuzione de' testamenti, cioè che sieno passati a notizia delle parti interessate, e che sieno insinuati 377. Uso degli esecutori testamentari 378. Esecuzione di una disposizione commessa all'erede, o ad altra persona 379. Sicurezza per i legati condizionati 379. Esecuzione delle disposizioni indefinite 380. Esecuzione delle disposizioni trascurate 380. L'esecutore dee render conto 381. *Testamento inoficiose.* Vedi *Direzione.*

Testimonij. Testimonij e testimonianze V, 163. Uso de' testimonij in ogni causa 163. Chi possa esser testimonij 164. Se persone di ogni sorte possano essere testimonij 164. Niuno può esser testimonio nella causa propria 164. Due qualità di testimonij 164. Testimonij sospetti 165. Testimonij interessati 166. Testimonij impiegati negl'interessi della parte 166. Testimonij consanguinei o affini 166. Testimonij amici 167. Testimonij nemici 167. Testimonij domestici o dipendenti dalla parte 167. Testimonij titubanti 168. Due testimonij 168. Si possono far esaminare più testimonij 168. Diversi riguardi per giudicare delle prove con testimonij 169. Anche i testimonij non sospetti sono soggetti ad errore 171. I testimonij possono essere astretti a deporre 172. Debbono essere sentiti dal giudice 172. Debbono prestare il giuramento 172. Scuse de' testimonij, che chiamansi *excuses* 173. Testimonij che sono scusati dalla loro dignità 173. Commissione rogatoria per esaminare un testimonio 174. L'avvocato della parte non può esser testimonio 174. Spese de' viaggi de' testimonij 175. Falso testimonio punito 175.

Transazioni. Definizione della transazione III, 203. Varj modi di transigere 204. Le transazioni non oltrepassano il loro soggetto 204. La transazione con uno degl'interessati non obbliga gli

altri 205. E molto meno obbliga quando è fatta così un terzo, che non è parte interessata 205. La transazione sopra un diritto non pregiudica ad un diritto consimile, sopravvenuto dopo 206. Pena stipulata nella transazione 206. Transazioni col fidejusso-
re 207. La transazione equivale ad un giudicato 207. Un inferno può transigere 207. Transazione verbale 208. La transazione deve eseguirsi 208. Se la transazione abbia forza quando una delle parti si ritratta sul momento, che si stipula 208. Il con-
senso di tutti gli interessati annulla la transazione 208. Come debba intendersi la rinuncia a tutti i diritti transatti 208. La transazione può solo obbligare le parti transigenti 209. Il dolo e l'errore annullano le transazioni 210. Se la transazione deroga ad un diritto, il cui titolo sia ignoto 211. Transazioni su di scritture false 212. Transazioni lesive 212. Transazione per pal-
liare un contratto proibito 213. Transazione su di una lite giu-
dicata, senza saputa delle parti 213.

Trasmissione. Definizione della trasmissione VII, 365. A che ridu-
cesi il diritto di trasmissione 365. La trasmissione ha luogo,
quando il diritto è acquistato 366. Essa dipende dallo stato, in
cui trovasi questo diritto nel tempo della morte 366. Se l'erede
o il legatario premuore al testatore non vi è trasmissione 366.
L'istituzione dell'erede, ed un legato può esser concepito in
termini, che li facciano passare agli eredi 367. L'adizione dell'
eredità dà il diritto di trasmissione 367. L'erede che muore
prima del tempo di deliberare, trasmette il suo diritto 368.
L'istituzione o la sostituzione condizionale non si trasmette,
se non si è purificata la condizione 372. Trasmissione del legato
puro e semplice 372. Trasmissione del legato condizionale 373.
Trasmissione del legato pagabile ad un dato giorno 374. Le re-
gole della trasmissione possono applicarsi alle sostituzioni ed ai
fedecommissi 374.

Trebellianica. Definizione della trebellianica VIII, 440. Essa ha
luogo anche per un erede, che non è istituito in tutta l'ere-
dità 440. Il testatore può assegnare all'erede una certa porzio-
ne, in vece della trebellianica 441. Il testatore può proibire la
trebellianica 442. L'erede, che restituise volontariamente tutti
i beni senza ritenere la trebellianica, la perde 443. La trebel-
lianica non compete che al primo erede gravato 443. Se i frutti
percepiti dall'erede si deducano nella porzione della trebelliani-
ca 444. I frutti percepiti dal figlio non si deducono 445. Pena
dell'erede gravato, che non ha fatto l'inventario 446.

Tutela. La tutela finisce colla maggior età IV, 59. Della tutela
di molti pupilli 60. Continuazione dell'amministrazione dopo la
maggior età 60. La tutela finisce colla morte del pupillo 61. E
colla morte del tutore 61. E colla morte civile dell'uno e dell'
altro 61. Remozione o scusa 62. Cause della remozione di un
tutore 62. Tutore deposto per cattiva amministrazione 63. Cat-
tiva amministrazione punibile 63. Non finisce la tutela se il tu-
tore sia stato preso da' nemici 63. E neppure se ciò accada al

minore 64. La povertà del tutore non è un motivo per depor-
lo 64. Assenza del tutore 64. Tutore infedele che osite di dar
sicurezza 64.

Tutore. Definizione della tutela 14, 10. Durata della tutela 11.
Tutela a' più prossimi, se non vi sia cosa in contrario 11. Tu-
tore eletto dal padre o dalla madre 12. Uno o più tutori 13.
Se possa darsi il tutore ad un assente 13. Se possa darsi il
tutore ad alcuno per forza 13. Ad un muto 13. Ad un sor-
do 14. Tutori onorari 14. I tutori debbono essere conferma-
ti dal giudice 14. Tutori senza cauzione o colla cauzio-
ne 15. Preferenza di chi dà cauzione 15. Il padre e l'avo-
tore 15. Chi può esser tutore 16. Giuramento del tuto-
re 16. Ufficio del tutore 19. Autorità del tutore 20. Spese
che può fare il tutore 20. Spese che non può fare 21. Am-
ministrazione degli affari 21. Estensione e limiti dell'autorità
del tutore 22. Del tutore che abusa della sua autorità 23. Se il
padre abbia voluto che il tutore si regolasse nel consiglio della
madre 23. Come il tutore agisca 24. Effetto dell'autorità del tu-
tore 24. L'autorità del tutore è necessaria per la validità de'
contratti tra i pupilli 25. Tuore cieco 25. Se il tutore possa es-
sere forzato ad autorizzare il suo pupillo 25. Quando vi sono
molti tutori, se sia sufficiente l'autorità di un solo 26. Se sia
necessaria l'autorità del tutore nelle obbligazioni condizionate 26.
Restituzione in integrum non ostante l'autorità del tutore 26.
Lite del tutore contro il suo pupillo 26. Il tutore non può ac-
cettare una cessione contro il suo pupillo 27. Tutore obbligato
ad accettare la tutela 30. Primo obbligo del tutore: educazione
del pupillo 30. Regolarmente l'educazione del pupillo apparten-
ne alla madre 30. Madre passata alla seconde nozze 31. Spese
per l'educazione de' pupilli 31. Regole per queste spese 31.
Volonta del padre sull'educazione 32. A chi appartenga l'edu-
cazione del pupillo 33. Spese per l'educazione del pupillo 33.
Pupilli senza beni 34. Secondo obbligo del tutore: amministra-
zione dei beni 34. Inventario de' beni 34. Scritture ed effetti
consegnati al tutore 35. Tutore in possesso di tutti i beni 35.
Il tutore deve vendere i mobili del pupillo 35. Il tutore non
può comprare i beni del pupillo 36. Eccezione della regola del-
la vendita de' mobili 36. Eccezioni 37. Utilità del pupillo pre-
ferita alla disposizione paterna 37. Vendita de' crediti minuti 38.
Impiego del danaro 38. Se il tutore sia responsabile dell'impo-
tenza de' debitori 38. Del tutore che essendo creditore, si com-
pone 39. Tutore che ha ottenuto un rilascio dai creditori del
pupillo 39. Interesse de' danari, mancando il tutore di rinve-
stirli 40. Dilazione per il rinvestimento 40. Il tutore che non ha
rinvestito il danaro del pupillo, ne deve gl' interessi 40. Se un
tutore debba gl' interessi quando non ha trovato un utile rine-
stimento 41. Se il tutore abbia impiegato il suo denaro 41. Se il
tutore possa esser tenuto agl' interessi dopo la maggior età del
pupillo 42. Impiego de' risparmj 42. Impiego delle rendite dei

nuovi fondi 42. Se non si trova a riavestire 43. Se il tutore trascuri di rinvestire, o non si cauteli 44. Dell' amministrazione di due o più tutori 45. Beneficio di divisione e di discussione tra molti tutori 45. Se un tutore possa esser tenuto al fatto del contutore 45. Di molti tutori 46. Tutori onorari 47. Il tutore deve render conto dopo finita la tutela 47. Caso in cui il tutore dee render conto durante la tutela 48. Introito ed esito 49. Spese della tutela 49. Ipoteca del pupillo su'beni del tutore 50. Della madre tutrice che passa alle seconde nozze 50. Obblighi de' fidejussori de' tutori 51. Il tutore deve esser discusso prima del fidejussore 52. Di chi attesta la idoneità de' tutori 52. Degli eretori 52. Obblighi degli eredi del tutore 53. Obblighi degli eredi del tutore per gli affari da esso incominciati 53. Degli affari sopravvissuti dopo la morte del tutore 54. Se l'erede s'intrometta nella tutela 54. Il fidejussore del tutore è discusso prima del contutore che non ha fidejussore 54. Obblighi del pupillo verso il tutore 55 sugg. Differenza tra le cause che inabilitano, e quelle che scusano 57. Fondamento di queste cause 58. Le donne sono incapaci della tutela 58. Si eccettuano la madre, e l'ava del pupillo 58. Sono incapaci della tutela i minori 58. I malati 58. I figli di famiglia 59. Altre cause d'incapacità 70. Le cause che scusano sono di due specie 70. Le cause d'incapacità possono addursi anche in linea di scusa 71. Sono scusati dalla tutela i settuagenari 71. Ma debbono aver compito l'anno settantesimo 71. Altre scuse della tutela. Le malattie 71. Il numero de' figli 72. Le altre tutele 72. Un'altra tutela assai difficile 73. Tre altre tutele 73. L'appellazione da un decreto che incarica di una tutela, equivale ad una tutela effettiva 73. Chi è incaricato di due altre tutele può essere solo coartato ad assumere una terza 74. Altre scuse della tutela. Inimicizie col pupillo 75. Liti tra il tutore ed il pupillo 75. Liti tra i parenti prossimi del tutore ed il pupillo 75. Privilegi che esentano dalla tutela 76. Qualità clericale 76. Mancanza di beni o d'industria 77. Il tutore eletto è obbligato ad amministrare fino che rimane dispensato 77. L'accettazione dell' officio non dà più luogo a' motivi di scusa 78. Incapacità sopravvenuta dopo la scelta 78. Privilegio posteriore alla scelta 78. Scusa posteriore 78. Diversità di domicilio 79. Riunione di più cause di scusa, nessuna delle quali basta da se sola 79.

V

Vagabondi IX, 144.

Vendita. Definizione della vendita II, 4. La vendita si perfeziona col solo consenso 5. Chi può vendere e comprare 5. Tre sotti di obblighi nel contratto di vendita 5. Della vendita fatta a due persone senza il consenso di una d'esse 7. Quali cose possono vendersi 29. Le cose incorporeali, come i diritti, possono vendersi 29. Vendita delle cose future 30. Vendita di una speranza incerta 30. Vendita in grossso e in massa 30. Vendita a numero, a peso ed a misura 30. Come si perfezionino le vendite

Tom IX.

e

in grosso, e a minuto 30. Vendita di una cosa che si dà a prova 31. Gli accessori della cosa venduta son compresi nella vendita 32. Cose staccate da un edifizio, le quali entrano nella vendita 32. Nella vendita di una cosa, o di un'altra, spetta al venditore lo scegliere 33. La vendita del diritto di attiger acqua in qualche luogo, obbliga il venditore a somministrarvi il passaggio 35. Il compratore non può chiedere se non la cosa venduta 35. Il prezzo della vendita non può essere altro che il denaro 36. Se in vece del prezzo convenuto, il venditore riceve altra cosa per pagamento 37. Uno o più prezzi di una sola vendita 37. Prezzo incerto e ignoto 38. Il prezzo delle vendite è arbitrario 38. Un venditore è padrone di vendere al prezzo ed alla misura che vuole, purché non contravvenga né alla legge, né agli usi 39. Quando il prezzo di una vendita è fissato a ragione del numero delle moggiate le rive e le strade pubbliche non sono comprese nella misura del terreno 39. Se risultando dalla misura del terreno più moggiate di quelle che il venditore avea dichiarato, debba il compratore pagare il prezzo del più 39. Si può aggiungere al contratto di vendita i patti che si vogliono 41. Effetto della condizione dalla quale dipende la vendita 41. Effetto della condizione che risolve la vendita 42. Stipulazione in vantaggio del venditore, o del compratore 42. Una vendita fatta sotto condizione, è nulla, quando non ha luogo la condizione 42. Si può convenire, che il venditore terrà in affitto il podere venduto 42. Si può convenire, che il compratore non possa vendere ad altri che al venditore 43. Clausola, che il venditore sarà tenuto di liberare da' debiti il podere in un dato tempo 44. Una condizione inserita nel principio dell'atto, può esser cangiata nel corpo dell'atto stesso 45. Clausola, che il venditore sarà tenuto di pagare il prezzo in un dato tempo 45. Clausola, che il compratore potrà restituire al venditore la cosa venduta 46. I cambiamenti seguiti prima della conclusione della vendita appartengono al venditore 50. I cambiamenti dopo la vendita appartengono al compratore 50. I cambiamenti che accadono dopo il ritardo del venditore nel consegnare la roba, ridondano a suo danno 51. Se amendus sieno in mora 51. Di ciò che vendesi a numero, a peso o a misura 52. Vendita colla prova 52. Se nella vendita di una delle due cose, una ne venga a perire 53. Se la cosa perisca prima dell'evento della condizione che deve perfezionar la vendita 53. Se nel caso suddetto la cosa si diminuisca o diventa migliore 54. Non si appartiene a colui il quale deve adempire una condizione di trar profitto dall'inesecuzione 54. Perdita accaduta per colpa di uno de' contraenti 55. I frutti sono sempre di colui ch'è padrone della roba quando si raccolgono 55. Se con qualche convenzione siasi stabilito chi debba soggiacere alla perdita, bisogna a tal convenzione attenersi 56. Cosa considerar bisogni per giudicare chi debba soffrir la perdita, o avere il guadagno 57. Se, la roba venduta e consegnata essendo rubata, la

perdita cada nel compratore 57. Se si vende un dato numero di bottiglie di vino da prendersi in una botte, ed intanto si perde il vino di questa botte, su di chi caderà la perdita? 57. I tutori e i curatori non possono comprare beni di coloro, i quali sono sotto la lor dicezione 59. Procuratori costituiti 60. Erede gravato di una sostituzione 60. Minorì ed altri 60. Cose pubbliche 60. Stabili delle chiese e de' comuni; cose sacre 61. Beni soggetti a sostituzione 61. Fondo dotale 61. Cose delle quali è vietato il commercio 61. Vendite nulle per difetto di qualche condizione 61. Errore 62. Errore nelle qualità della cosa venduta 62. Dolo e violenza 62. Se un cieco possa comprare 62. Se l'errore nel nome della cosa venduta renda nulla la vendita 63. Se la vendita di una casa, di un bosco sia valida per lo suolo, quando la casa o gli alberi fossero stati di già incendiati nel tempo del contratto di vendita 63. Se sia valida la vendita condizionata di un podere, ch'era stato venduto senza condizione 64. Vendite nulle per la viltà del prezzo, 64. 65. 66. Il venditore dee dichiarare i difetti della cosa venduta 85. Distinzione de' difetti delle cose vendute 85. Redibizione degli stabili 86. Quantunque il venditore ignori i difetti, tuttavia il compratore ha la sua azione 87. Danni ed interessi se il venditore ignora i difetti 87. Danni ed interessi se al venditore son noti i difetti 87. Tutte le cose ridotte al pristino stato per mezzo della redibizione 88. Cambiamenti della cosa prima della redibizione 89. Se i difetti sono evidenti, ovvero dichiarati dal venditore 89. Se i difetti possono essere conosciuti o supposti 90. Se il venditore ha dichiarato qualche qualità che renda la cosa migliore 90. Podere venduto come si trova 91. Difetto d'expressione del venditore 92. Inganno nella cosa 92. Redibizione per difetto d'una di molte cose, che si uniscono insieme 93. La redibizione non ha luogo nelle vendite che si fanno coll'autorità del giudice 93. Tempo per esercitare la redibizione 93. Si può stipulare che il venditore non sarà garante de' difetti della cosa venduta? 94. La redibizione ha luogo nel caso di vendita de' beni de' minori 94. Danni ed interessi se debbano aver luogo 97. La risoluzione della vendita fa ritornare le cose al pristino loro stato 97. Il venditore riacquista i suoi diritti 98. Vendite forzose 104. Vendita forzosa pel bene pubblico 104. Vendita di derrate 104. Vendita forzosa per una necessità particolare 105. Se quegli che poteva esser costretto consenta alla vendita 105. Se ricusa di vendere 105. Effetto di tali vendite 105. Poderi vicini alle strade principali 106. Sequestri e decreti 106. Vendita all'incanto 106. Ventilazione 107.

Venditore. Obblighi del venditore verso il compratore II, 7.

Beneficio. Vedi omicidio.

Vesturini. Vedi noleggiatori.

Vie di fatto. Vedi conventicole.

Voto, Sua natura I, 9, Religione dell'uomo 9. Prima legge del-

l'uomo 9. Seconda legge dell'uomo 9. Fondamento della società degli uomini 10. Destino dell'uomo alla società per due specie di obbligazioni 15.

110. Definizione dell'uso III, 126. Quando l'uso porta seco l'usufrutto 127. Colui che ha il diritto dell'uso, non deve incommodare il proprietario 127. L'uso non si trasmette ad altre persone 127. L'uso acquistato dal marito, o dalla moglie vale per ambedue 128. L'uso dura per tutta la vita 129. Definizione dell'abitazione 129. L'abitazione si estende a tutta la famiglia 129. A quali luoghi si estende l'abitazione 130. Translazione del diritto di abitazione 130. L'abitazione dura per tutta la vita 130. Come finisce il diritto dell'uso 132.

111. Usufrutto. Definizione dell'usufrutto III, 113. Altra definizione 113. Come si costituisce l'usufrutto 113. L'usufrutto non impedisce al proprietario di disporre della proprietà 114. Frasi che disegnano un diritto di usufrutto 114. La parola *usufrutto* è talvolta impiegata impropriamente, volendosi esprimere il dominio che appartiene a colui, ch'è gravato della sostituzione 114. Usufrutto in porzione divisa ed indivisa 115. Usufrutto di mobili e di stabili 115. L'usufrutto comprende ogni sorte di rendita 115. L'usufruttuario fa suoi i frutti che raccoglie 116. Il prezzo dell'affitto appartiene all'usufruttuario, come i frutti 117. Le rendite che hanno un tratto successivo, si dividono tra il proprietario e l'usufruttuario, a proporzione del tempo 118. Come l'usufruttuario possa anticipare la riecolta 118. Aumentazione o diminuzione dell'usufrutto per cambiamento del fondo 118. De' cambiamenti che può fare l'usufruttuario per aumentare la rendita del fondo 119. Alberi abbattuti 120. Alberi morti 120. Uso degli alberi abbattuti per riparare 120. Pali 121. Servizi accessori dell'usufrutto 121. Comodità non necessarie all'usufruttuario 121. L'usufruttuario ha la servitù 122. L'usufruttuario è tenuto a soffrire le servitù annesse al podere 122. L'usufruttuario non può abbattere i boschi e gli alberi d'alto fasto 122. Migliorazioni e riparazioni che si possono fare 122. Non si possono togliere le migliorazioni e le riparazioni che si trovano fatte 123. L'usufruttuario può alienare il suo diritto 123. Può interrompere l'affitto 124. Usufrutto di ogni sorte di beni 132. Usufrutto dei mobili compresi in una totalità di beni 132. In che consista quest'usufrutto 133. Usufrutto degli animali 133. L'usufruttuario di un gregge di bestiame deve impiazzare 134. L'usufruttuario d'animali che non si riproducono, non è tenuto a rimpiazzare 134. Dell'usufrutto delle cose che si consumano 135. L'uso di tali cose equivale all'usufrutto 135. Limiti ed estensione dell'uso de' mobili 135. Se l'usufruttuario de' mobili possa locarli 136. L'usufrutto dura solo per un dato tempo 146. La morte del proprietario non produce l'estinzione dell'usufrutto 147. Il cambiamento del proprietario per altra causa che per la morte non annulla l'usufrutto 147. Questi diritti finiscono colla morte dell'usufruttua-

250 e di chi ha l'uso 147. Se l'usufrutto non sia stato dato che per un tempo, finisce dopo questo tempo 147. Finiscono questi diritti, quando è spirato il tempo per cui doveano durare 148. Se finisce l'usufrutto quando il fondo è stato occupato da nemici 148. Se l'usufrutto legato ad una città, finisce nel caso che la città sia distrutta 148. Restituzione dell'usufrutto ad un altro usufruttuario 148. Se la cosa perisca 149. Inondazione 149. Usufrutto sul restante del fondo 149. Differenza tra l'usufrutto universale e particolare 150. Cambiamenti del fondo 150. Ciò che rimane della cosa perita 152.

Usufruttuario. L'usufruttuario deve fare l'inventario delle cose soggette all'usufrutto III, 137. Deve dare sicurezza per la restituzione 138. Deve prender cura delle cose soggette all'usufrutto 138. Deve godere da buon padre di famiglia 139. Usufrutto di una barca o di un vascello 139. Pesi che deve pagare l'usufruttuario 140. Deve adempire a' pesi 140. Deve fare le riparazioni 140. Obblighi di chi ha l'uso 141. Cessione dell'usufrutto o dell'uso, per evitare i pesi 142.

Z

Zio. Vedi *Collaterali*.

INDICE

Dell' Analisi delle Leggi Civili dello Statuto Veneto.

Il numero romano indica il tomo, e la cifra araba la pagina.

A

Adozione. Vedi *Leggi*.

Assicurazioni IV, 22¹.

Avaree IV, 219. Aggiunta alle leggi accennate in quest'articolo IX, 156.

B

Beni de' comuni. Vedi *Leggi*.

Beni mobili. Vedi *Leggi*.

C

Cambiali. Forma delle lettere di cambio III, 282. Come si effettui il cambio 283. Requisiti necessari per stabilire la qualità di una lettera di cambio *ivi*. Cambiali assolute e clausolate 284. Formula ordinaria di una cambiale *ivi*. Terminj rimarcabili della cambiale 284, 285. Modo con cui vengono pagate le cambiali 285. Giro a cui possono andar soggette 286. Come vadano in protesto 288, 289, *segg.*

Cauzione V, 54.

Codicilli. Leggi su questa materia Tom. IX, 169.

LXX

Comodato. Nello statuto veneto non havvi legge alcuna su tal soggetto, tom. II, 205.

Compromessi. Due sorte di compromessi, *volentari* e *necessari* III, 229.

Convenzioni. Vedi *Vendite*.

Curatori. Vedi *Tutori*.

D

Deposito. Vedi *Sequestro*.

Direzioni. Vedi *Tessamento inofficiale*.

Diritti de' figli. Vedi *Leggi*.

Donazioni. Leggi venete risguardanti la forma dell'atto con cui si dona, e le persone cui vien donato III, 108. Aggiunta fatta alle leggi accennate in quest'articolo IX, 155.

Dosi. Della costituzione delle doti Tom. III, 58. Restituzione della dote 63. Pagamento di dote 66. Aggiunta fatta alle leggi accennate in quest'articolo IX, 154.

Doveri dei figli. Vedi *Leggi*.

E

Effetti della patria potestà. Vedi *Leggi*.

Enfisus. La legge che stabilisce, che l'*enfisuta* decade dal beneficio quando sia in difetto di pagamento, se possa aver luogo in favor delle mani morte? Tom. II, 186.

Eredi beneficiari, VI, 261.

F

Fallimento V, 378 segg. Aggiunta alle leggi accennate in quest'articolo IX, 158 seg.

Fedecomesso VIII, 428. Leggi venete risguardanti i fedecomessi 429. Leggi che risguardano i testamenti degli ascendenti 429 segg. Le stesse leggi sono applicabili altresì a' testamenti degli altri parenti, ed anche degli estranei 431. Leggi per l'interpretazione delle parole dei testamenti 431, 432. Scioglimento del fedecomesso 433, 434, 435. Due leggi risguardanti i legati 436. Alcune viste dell'Autore sulla materia fedecomissaria 436, 437. Correzioni ed aggiunte fatte alle leggi accennate in quest'articolo IX, 169.

Fidejussioni V, 54.

G

Giuramento V, 217 segg. Aggiunta fatta a quest'articolo IX, 157.

I

Intervenienti. Vedi *Procuratori*.

Ipoteca. Vedi *Sequestro*.

L

Legati. Vedi *Fedecomessi*.

Leggi. Regole del diritto in generale Tom. I, 273. Delle persone 275. De' servi 276. Della patria potestà *ivi*. Della legittimazione 277. Dell'adozione 283. Degli effetti della patria potestà 289. Dei diritti e dei doveri dei figli 296. Correzione fatta alle leggi su quest'articolo IX, 149. Delle mani morte Tom. I, 299. Aggiunta fatta a quest'articolo 310. Correzioni ed aggiunte fat-

te alle leggi accennate su questa materia Tom. IX, 150. De' beni de' comuni Tom. I, 311. De' beni mobili 313.

Legittima. Vedi *Testamento inofficioso.*

Legittimazione. Vedi *Leggi.*

Livelli. Leggi relative a questa materia Tom II, 186, 187, 188.

Spiegazione delle due leggi citate in quest' articolo IX, 152.

Locazioni. Del modo con cui si forma la locazione II, 181. Delle cose e delle opere che si possono locare *ivi*. Delle obbligazioni del locator e del conduttore, e delle azioni che da esse derivano 182.

M

Mani morte. Vedi *Leggi.*

N

Naufragj IV, 220.

O

Otti. Loro obblighi III, 180.

P

Padroni di naus. Leggi ad essi relative III, 280, 281.

Patria potest. Vedi *Leggi.*

Pegni. Vedi *Sequestro.*

Permuta. Legge relativa alle permute tratta dai *surrogati*, T. II, 123.

Persone. Vedi *Leggi.*

Possesso V, 305 *segg.*

Prelazioni. Disposizioni dello statuto veneto su questa materia

Tom. II, 115. Correzioni ed aggiunte fatte alle leggi accennate in quest' articolo Tom. IX, 152.

Pretrizioni V, 306 *segg.* Aggiunta alle leggi accennate in quest' articolo IX, 157.

Prestito. Vedi *Usura.*

Presunzioni V, 212 *segg.*

Privilegi de' Creditori. Vedi *Sequestro.*

Procuratori. Clausula risguardante i procuratori Tom. III, 258.

Obblighi ingiunti al procuratore *ivi*.

R

Regole del diritto. Vedi *Leggi.*

Rescissioni. Vedi *Tutori.*

Restituzione in integrum. Vedi *Tutori.*

Ripudia VI, 286.

S

Sensali. Obblighi de' Sensali III, 295. Loro provigione 296.

Sequestro. Condizioni requisite per poter far uso del sequestro II, 285. Uso del bolla, 285, 286. Cose sulle quali non ha luogo il sequestro 287, 288. Preferenza del primo sequestrante su tutti i creditori 288. Se si possa disporre della cosa sequestrata, sussistendo il sequestro? 289. Aggiunta fatta alle leggi accennate in quest' articolo IX, 153.

Servi. Vedi *Leggi.*

Servitù. Leggi risguardanti questa materia III, 199 *segg.* Aggiunta fatta alle leggi accennate in quest' articolo IX, 155.

LXXXII

Società. Leggi risguardanti i contratti di compagnia o società, Tom. II, 337, 338. Della fraterna compagnia 338 *segg.*
Sollecitatori. Vedi *Procuratori.*
Sostituzione fedecommissaria. Vedi *Fedecommissario.*
Sostituzione pupillare. V. *Fedecommissario.*
Sostituzione volgare. Vedi *Fedecommissario.*
Successioni. Della successione degli ascendenti VII, 66. Della successione de' discendenti 67. Della successione dei collaterali 69. Correzioni fatte alle leggi accennate in quest' articolo IX, 163.

T

Testamento. Del testamento nuncupativo propriamente detto VII, 382. Del testamento per breviario 385. Della cedola solenne consegnata in atti di notajo 387. Dei testamenti scritti non solenni, ossia delle cedole rilevabili per grazia *ivi*. Correzioni ed aggiunte fatte alle leggi accennate in quest' articolo IX, 165.
Testamento inofficioso VIII, 44. Correzioni ed aggiunte fatte alle leggi accennate in quest' articolo IX, 168.

Transazioni. Vedi *Fallimenti.*

Tutori. A quali persone si danno i tutori IV, 94. Il tutore deve far l'inventario de' beni del pupillo 95. Limiti prescritti al tutore 95, 96. Cose che può far il tutore, 96, 97. I beni del tutore sono ipotecati per la sua amministrazione in caso di defraudo 98. Leggi sui commissari riferibili ai tutori testamentari 98 *segg.* Quali sieno i tutori legittimi 102. Tutori dativi 103. Altra specie di tutela, oltre la testamentaria, legittima e dattiva 104.

V


Vendite. Del modo di far le vendite Tom. II, 108. Delle rescissioni delle vendite 111. Dell'incapacità dei contraenti 112. Delle cose fuori di commercio, e di quelle nella vendita delle quali si esigono particolari formalità *ivi*. Dell'evizione 113. Della lessione 114. Delle prelazioni 115. Correzioni ed aggiunte fatte alle leggi accennate su quest' articolo IX, 150, 151.
Vetturini. Loro obblighi III, 280.

U

Utnfrutto. Lo statuto veneto ha due sole leggi risguardanti l'utnfrutto III, 153.

Usura. Se il profitto che si ritrae dal denaro dato ad imprestito sia feneratizio Tom. II, 247. Uso di dar denaro ad uso di piazza, col pro del 6 per cento all'anno 248. Contribuzioni nel cambio così detto *maritimo* 248. Modo di eseguire il contratto chiamato *divello*, *ivi*. Bolla di Pio V, a ciò relativa 249. Contratto così detto *a galder* 250. Leggi per frenare l'usure 251, 252. Osservazione dell'Autore su questa materia 254, 255, 256.


I L F I N E.



1186



5811





*Politica
Legislativa
3*

T. IX.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

o. di Fil. del Diritto
di Diritto Comparato

III

G

44

168 *Supplemento all' Analisi delle Leggi Civili*
in esse prescritte se non che passati due mesi dal
di della notizia; essendo parimenti stabilito, che nel
caso che non si trovino gli eredi debbano essere stri-
date in giorno di domenica al tempo della messa
nella chiesa ove trovasi il domicilio del debitore; fat-
te le quali strida parimenti avrà luogo la pena, pas-
sati che siano i due mesi. (Lib. 6 cap. 18 p. 79.)

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

*Sopra il TESTAMENTO INOFFICIOSO, e la
DISEREDAZIONE, Tom. VIII, pag. 44 (1).*

Aparlar rigorosamente, non è la querela del tes-
tamento inofficioso quella che viene intromessa dal
magistrato dell'Auditor Vecchio; mentre l'atto che
s'intromette è il testamento inedesimo, che colla in-
trmissione diventa l'atto reo assoggettato alla cen-
sura del giudice superiore. Ciò consta dalla formula
stessa della intrmissione; non che dalla susseguente
parte che vien proposta al consiglio, la quale co-
mincia *Quod istud tale quale prætensum Testamen-
tum ec.* È vero però ch'esso viene intromesso a nor-
ma della querela.

Non è vero che nel difetto di leggi venete in pro-
posito delle querele d'inofficioso testamento, conve-
nga ricorrere al *jus commun*e, che non solo non fu ac-
colto dai veneti legislatori, ma che anzi implicitamente è escluso dal primo prologo dello statuto, ove ai giudici viene prescritto di aver per regola e
norma le leggi venete; e nel difetto di queste, di
procedere per analogia cotte leggi medesime; indi
secondo l'approvata consuetudine, e in mancanza di
tuttociò, in conformità di quanto crederanno giusto
ed equo in loro coscienza.

Per isbaglio di stampa fu citato il capitolo 26 del
lib. 4 dello statuto quando deve esete il capitolo 36.

(1) Il seguente articolo è del sig. avvocato M.

Dello Statuto Veneto. 169

SUPPLEMENTO ALL' ANALISI.

Sui CODICILLI Tom. VIII pag. 105 (1).

Everissimo che sui codicilli non abbiam leggi. Non sarà inutile però l'avvertire ch'essi benissimo si usano in pratica; e che il motivo di non esservi leggi intorno agli stessi, egli è perchè aver deggiano tutte le solennità de' testamenti, ossia che siano fatti in via solenne, o per cedola. Da ciò ne segue, che si rende superflua e vana ne' testamenti fatti in Venezia la clausola notariale, che se valer non possono come testamenti, valgano i medesimi come codicilli; chiamata dai Legali *Clausola Codicillare*.



SUPPLEMENTO ALL' ANALISI

Sui LEGATI e FEDECOMMESSI T. VIII p. 428 (2).

Per rischiarare il paragrafo sesto che comincia *Quando un padre ec.* alla pag. 429, giova l'aggiungere la spiegazione seguente. Quando un testatore qualunque anche estraneo restituisce all'erede istituito un'altra persona al caso che l'istituto manchi senza figli o discendenti, questi figli o discendenti del primo erede si dicono *posti in condizione*: la ragione di un tal nome si è appunto perchè la loro non esistenza al caso della mancanza del padre istituito erede, è la condizione, sotto cui è chiamato il sostituto. È una questione famosa tra li jurispe-
riti se i figli posti in condizione abbiano ad intendersi come dispositivamente chiamati: vale a dire, se la posizion in condizione faccia l'effetto, che nel caso che l'erede istituito non deve restituir la facoltà al sostituto, attesa l'esistenza de' figli o discen-

(1) Di quest'articolo è autore il sig. avvocato M.

(2) Quest'articolo è del sig. avvocato M.



color checker